

COMUNE DI ACIREALE

**REGOLAMENTO
EDILIZIO
E
PROGRAMMA DI
FABBRICAZIONE**

**Oggetto : RIADOZIONE DEL REGOLAMENTO
EDILIZIO ADOTTATO CON DELIBERA
CONSILIARE N. 5 DEL 16 - 4 - 1970**

Il segretario comunale

f.to Ridolfo

Il sindaco

f.to Scandura

dott. ing. F. MASTRORILLI

progettista

Per copia conforme

Aziendale 17 FEB 1970
IL SEGRETARIO GENERALE



Handwritten signature

TESTO DEL PROGETTISTA

ART. 1 - NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO

Le disposizioni del presente Regolamento, in ottemperanza al disposto dell'art. 33 della legge 17/8/1942, n. 1150 e della legge n. 765 del 1967 oltre che della L.R. n. 19 del 1972 e della L.R. n. 21 del 1973 e delle altre leggi nazionali e regionali vigenti, hanno lo scopo di dettare norme che disciplinano l'attività edilizia in tutto il territorio del Comune di Acireale, e di impedire l'alterazione del livello naturale del terreno.

Alle presenti disposizioni devono sottoporsi tutti coloro, privati o Enti o pubbliche Amministrazioni, che vogliono esplicare una qualsiasi attività edilizia nel territorio del Comune di Acireale.

Per attività edilizia devesi intendere : la demolizione, la costruzione, la ricostruzione, il restauro e l'adattamento degli edifici, le opere di recinzione e qualsiasi altra opera muraria, le opere di urbanizzazione, la posa in opera delle insegne pubblicitarie.

Le norme del presente Regolamento si applicano nelle zone territoriali omogenee più avanti precisate, e sono integrate dalle norme di legge e dei regolamenti in vigore.

Ai sensi della legge n. 1684 del 1962 e della Legge n. 1086 del 1971 devono essere preventivamente autorizzate dal competente Ufficio del Genio Civile le opere edilizie da eseguire nella frazione di S. Maria la Scala, sottostante alla zona ammessa al consolidamento a cura e spese dello Stato giusto R.D. 4/6/1936, n. 1353, ed altresì quelle interessanti le località sismiche di Balatelle, Carico, Ceccazzo, Fiandaca, Guardia, Guzzi, Loreto, Mangano, Mortara, Pennisi, Piano d'Api, S. Cosmo, S. Maria Ammalati, S. Maria La Stella, S. Giovanni Bosco, S. Tecla, Scillanti, Scura, Timone, Tonno, Zerbato, come indicato nella planimetria allegata in calce al presente Regolamento.

T
CO

ART. 1 - NATU

Il
vità edilizia
Acireale.

Es
privati od E
gliono espli
ritorio del
Costituiscon
costruzione,
mento degli
si altra ope
posa in ope

L
cano nelle
cisate, e s
e dei regol

L
ne di S.Mar
al consolid
R.D. 4/6/36
tà sismiche
Guardia, G
no d'Api, S.
S.Giovanni
Tonno, Zer
metria all
anche auto
vile.

TESTO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

Testo approvato dal
Consiglio Comunale

ART. 1 - NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'attività edilizia in tutto il territorio del Comune di Acireale.

Esso deve essere osservato da tutti coloro, privati od Enti o Pubbliche Amministrazioni, che vogliono esplicitare qualsiasi attività edilizia nel territorio del Comune.

Costituiscono attività edilizia: la demolizione, la costruzione, la ricostruzione, il restauro e l'adattamento degli edifici, le opere di recinzione e qualsiasi altra opera muraria, le opere di urbanizzazione, la posa in opera delle insegne pubblicitarie.

Le norme del presente Regolamento si applicano nelle zone territoriali omogenee più avanti precisate, e sono integrate dalle disposizioni di legge e dei regolamenti che disciplinano la materia.

Le opere edilizie da eseguire nella frazione di S. Maria La Scala, sottostante alla zona ammessa al consolidamento a cura e spese dello Stato giusto R.D. 4/6/36, n. 1353, e quelle interessanti le località sismiche di Balatelle, Carico, Ceccazzo, Fiandaca, Guardia, Guzzi, Loreto, Mangano, Mortara, Pennisi, Pigno d'Api, S. Cosmo, S. Maria Annalati, S. Maria la Stella, S. Giovanni Bosco, S. Tecla, Scillichenti, Scura, Timone, Tonno, Zerbate, particolarmente delimitate nella planimetria allegata al presente Regolamento, devono essere anche autorizzate dal competente Ufficio del Genio Civile.

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

ART. 2 - IL CONSIGLIO COMUNALE

Attribuzioni del Consiglio Comunale sono :

- a) l'adozione dei piani di settore e dei piani di lottizzazione con relativa convenzione di cui all'art. 7 del presente Regolamento, proposti da privati od Enti;
- b) la deliberazione di concessione di licenze in deroga, per i casi e con le modalità espressamente previsti dalle disposizioni di legge.

ART. 3 - IL SINDACO

Attribuzioni del Sindaco sono :

- a) convocare e presiedere la Commissione edilizia, anche se integrata;
- b) proporre al Consiglio Comunale i piani di lottizzazione e i piani di settore, e quelli particolareggiati dello strumento urbanistico vigente;
- c) ha facoltà, soltanto per gli edifici pubblici e previa deliberazione del Consiglio comunale, di chiedere all'Assessore Regionale allo Sviluppo Economico il nulla osta di cui alla legge n. 1357 del 1955 per il rilascio delle licenze in deroga ai limiti ordinari di altezza e di distanza, sempre che essi rispettino i rapporti altezza/distacchi (dagli edifici e dai confini) nonchè di chiedere al Consiglio Superiore dei LL.PP., dopo apposita istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile competente, la concessione delle deroghe previste dallo art. 16 della legge n. 1684 del 1962;
- d) custodire il registro delle licenze edilizie e quello relativo all'inizio dei lavori per nuove costruzioni, ricostruzioni o riparazioni, a sensi dell'art. 27 della citata legge n. 1684 del 1962;
- e) ogni altra attribuzione a lui demandata da leggi e regolamenti.

ART. 2 - IL

At

- a) L'elezione di cui all'art. 7;
- b) L'adozione di lottizzazione con la relativa convenzione art. 7;
- c) La deliberazione in deroga dalle disposizioni di legge;
- d) La deliberazione in deroga dalle disposizioni di legge;
- e) Tutte le licenze n. 10 del presente regolamento e terminazioni edizioni di convenzione per i casi previsti

ART. 3 - IL

At

- a) Convocare e presiedere la Commissione edilizia, anche se integrata;
- b) Proporre al Consiglio Comunale i piani di lottizzazione e i piani di settore, e quelli particolareggiati dello strumento urbanistico vigente;
- c) Avvalersi, per gli edifici pubblici, della facoltà di chiedere al Consiglio Regionale allo Sviluppo Economico il nulla osta di cui alla legge n. 1357 del 1955 per il rilascio delle licenze in deroga ai limiti ordinari di altezza e di distanza, sempre che essi rispettino i rapporti altezza/distacchi (dagli edifici e dai confini) nonchè di chiedere al Consiglio Superiore dei LL.PP., dopo apposita istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile competente, la concessione delle deroghe previste dallo art. 16 della legge n. 1684 del 1962;
- d) Custodire il registro delle licenze edilizie e quello relativo all'inizio dei lavori per nuove costruzioni, ricostruzioni o riparazioni, a sensi dell'art. 27 della citata legge n. 1684 del 1962;
- e) Ogni altra attribuzione a lui demandata da leggi e regolamenti.

ART. 2 - IL CONSIGLIO COMUNALE

Attribuzioni del Consiglio Comunale sono:

- a) L'elezione dei membri elettivi della C.E.E. di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- b) L'adozione dei piani di settore e dei piani di lottizzazione proposti da privati od Enti con la relativa convenzione di cui al successivo art. 7;
- c) La deliberazione per il rilascio di concessione in deroga, nei casi e con le modalità espressamente previsti dalle disposizioni di legge;
- d) La deliberazione concernente la proposizione di istanza motivata al Presidente della Regione per la deroga relativa agli indici di densità fissati dalle lettere b) e c) dell'art. 15 legge regionale n. 78 del 1976;
- e) Tutte le attribuzioni derivanti dalla Legge n. 10 del 1977 con particolare riguardo alla determinazione degli oneri relativi alle concessioni edilizie ed alla definizione della convenzione tipo per l'edilizia convenzionata nei casi previsti dalla stessa legge.

ART. 3 - IL SINDACO

Attribuzioni del Sindaco sono:

- a) Convocare e presiedere la Commissione Edilizia;
- b) Proporre al Consiglio Comunale i piani di lottizzazione, i piani di settore ed ogni altro piano esecutivo dello strumento urbanistico;
- c) Avvalersi della facoltà, limitatamente agli edifici pubblici e previa deliberazione del Consiglio Comunale, di chiedere all'Assessore Regionale allo Sviluppo Economico il nulla osta di cui alla legge n. 1357 del 1955 per il rilascio delle concessioni in deroga ai limiti ordinari di altezza e di distanza, nonché di chiedere al Consiglio Superiore dei LL.PP., dopo apposita istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile competente, la concessione delle deroghe previste dalle leggi antisismiche;
- d) Custodire il registro delle concessioni edilizie e quello relativo allo inizio dei lavori per nuove costruzioni, ricostruzioni o riparazioni e quant'altro possa formare oggetto di concessione nonché il registro previsto per le opere in zone sismiche;
- e) Ogni altra attribuzione a lui demandata da leggi e regolamenti.

Art. 2 - IL CONSIGLIO COMUNALE

Attribuzioni del Consiglio Comunale sono:

- a) L'elezione dei membri elettivi della C.C.E. di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- b) L'adozione dei piani di settore, dei piani di lottizzazione proposti dal Comune e di quelli, con la relativa convenzione di cui al successivo art. 7, proposti da privati o Enti;
- c) La deliberazione per il rilascio di concessione in deroga, nei casi e con le modalità espressamente previsti dalle disposizioni di legge;
- d) La deliberazione concernente la proposizione di istanza motivata al Presidente della Regione per la deroga relativa agli indici di densità fissati dalle lettere b) e c) dell'art. 15 legge regionale n. 78 del 1976;
- e) Tutte le attribuzioni derivanti dalla legge n. 10 del 1977 con particolare riguardo alla determinazione degli oneri relativi alle concessioni edilizie ed alla definizione della convenzione tipo per l'edilizia convenzionata nei casi previsti dalla stessa legge.

ART. 3 - IL SINDACO

ART. 4 - LA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione edilizia, eletta dal Consiglio comunale, dà parere su tutte le questioni di carattere edilizio riguardanti il territorio comunale, su tutte le opere soggette a licenza di costruzione, nonché su tutti gli affari dei quali venga richiesta dal Sindaco, oltre che :

- a) sulle attività soggette ad autorizzazione;
- b) sulle domande per l'occupazione del suolo pubblico o di spazio a questo sovrastante, e, in generale, su tutto quanto possa interessare il regime edilizio, la composizione architettonica, l'igiene o la sanità, e l'assetto del territorio;
- c) sui progetti di nuovi fabbricati, di ampliamenti o varianti di quelli esistenti, le decorazioni dei prospetti, i progetti di vetrine, di bacheche, di insegne e mostre, ed iscrizioni da esporre al pubblico;
- d) sulla difesa degli edifici e monumenti di rilevante interesse architettonico o ambientale, e sui monumenti di qualsiasi genere da erigersi nelle pubbliche piazze e nelle ville e nei cimiteri.

DELLA COMMISSIONE EDILIZIA FANNO PARTE :

- 1) il Sindaco, che la convoca e la presiede, ed un suo delegato;
- 2) l'Ingegnere dirigente la Divisione Urbanistica del Comune, ed un suo delegato;
- 3) e 4) un Ingegnere ed un Architetto, liberi professionisti, eletti dal Consiglio Comunale tra gli iscritti ai rispettivi Albi professionali della provincia;
- 5) un Geometra, libero professionista, eletto dal Consiglio comunale tra gli iscritti all'Albo professionale provinciale dei Geometri;
- 6) il Presidente dell'Azienda Autonoma della Stazione di Cura, ed un suo delegato;
- 7) un Costruttore o muratore acese, eletto dal Consiglio comunale;

ART. 4 - LA (

La
glio comunale
carattere ed:
territorio c:
concessione
dei quali ve

- a) sulle dom
blico o d
generale,
regime ed
ca, l'igi
zazione;
- b) sui proje
ti o vari
zioni dei
bacheche,
da esporr
- c) sulla dif
levante :
e sui mo
si nelle
cimiteri
- d) sulle do
lottizza
di lotti
- e) sugli sc
privati
- f) sulla va
limiti c

DELLA

- 1) Il Sindi
al mese
delegato
- 2) l'Ingegr
del Com
- 3) e 4) :
profess:
tra gli
nali de
- 5) un Geom
Consigl
profess
- 6) il Pres
Stazion
- 7) un cost
glio cc

ART. 4 - LA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione edilizia eletta dal Consiglio comunale, dà pareri su tutte le questioni di carattere edilizio ed urbanistico riguardanti il territorio comunale, su tutte le opere soggette a concessione edilizia, nonché su tutti gli affari dei quali venga richiesta dal Sindaco, oltre che :

- a) sulle domande per l'occupazione del suolo pubblico o di spazio a questo sovrastante e, in generale, su tutto quanto possa interessare il regime edilizio, la composizione architettonica, l'igiene e la sanità, le opere di urbanizzazione;
- b) sui progetti di nuovi fabbricati, di ampliamenti o varianti di quelli esistenti, le decorazioni dei prospetti, i progetti di vetrine, di bacheche, di insegne e mostre, ed iscrizioni da esporre al pubblico;
- c) sulla difesa degli edifici e monumenti di rilevante interesse architettonico o ambientali, e sui monumenti di qualsiasi genere da erigersi nelle pubbliche piazze, nelle ville e nei cimiteri;
- d) sulle domande di delimitazione dei piani di lottizzazione, e di approvazione dei piani di lottizzazione;
- e) sugli schemi di convenzione da stipulare tra privati ed Amministrazione comunale;
- f) sulla variazione di destinazione d'uso, nei limiti consentiti dallo strumento urbanistico.

DELLA COMMISSIONE EDILIZIA FANNO PARTE :

- 1) Il Sindaco che la convoca normalmente due volte al mese e la presiede, ed un Assessore da lui delegato;
- 2) l'Ingegnere dirigente la Divisione urbanistica del Comune ed un suo delegato;
- 3) e 4) un Ingegnere ed un Architetto, liberi professionisti, eletti dal Consiglio comunale tra gli iscritti ai rispettivi albi professionali della provincia;
- 5) un Geometra, libero professionista, eletto dal Consiglio comunale tra gli iscritti all'albo professionale provinciale dei Geometri;
- 6) il Presidente dell'Azienda Autonoma della Stazione di Cura, ed un suo delegato;
- 7) un costruttore edile acese, eletto dal Consiglio comunale;

ART. 4 - LA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione Edilizia eletta dal Consiglio Comunale, dà pareri su tutte le questioni di carattere edilizio ed urbanistico riguardanti il territorio comunale, su tutte le opere soggette a concessione edilizia, nonché su tutti gli affari dei quali venga richiesta dal Sindaco, oltre che :

- a) sulle domande per l'occupazione del suolo pubblico o di spazio a questo sovrastante e, in generale, su tutto quanto possa interessare il regime edilizio, la composizione architettonica, l'igiene e la sanità, le opere di urbanizzazione;
- b) sui progetti di nuovi fabbricati, di ampliamenti o varianti di quelli esistenti, le decorazioni dei prospetti, i progetti di vetrine, di bacheche, di insegne e mostre, ed iscrizioni da esporre al pubblico;
- c) sulla difesa degli edifici e monumenti di rilevante interesse architettonico e ambientali, e sui monumenti di qualsiasi genere da erigersi nelle pubbliche piazze, nelle ville e nei cimiteri;
- d) sulle domande di delimitazione dei piani di lottizzazione, e di approvazione dei piani di lottizzazione;
- e) sugli schemi di convenzione da stipulare tra privati ed Amministrazione Comunale;
- f) sulla variazione di destinazione d'uso, nei limiti consentiti dallo strumento urbanistico.

DELLA COMMISSIONE EDILIZIA FANNO PARTE :

- 1) Il Sindaco che la convoca normalmente due volte al mese e la presiede, ed un Assessore da lui delegato;
- 2) Il Dirigente la Divisione Urbanistica del Comune ed un suo delegato;
- 3) e 4) Un Ingegnere ed un Architetto, liberi professionisti, eletti dal Consiglio Comunale tra gli iscritti ai rispettivi albi professionali della Provincia;
- 5) Un Geometra, libero professionista, eletto dal Consiglio Comunale tra gli iscritti all'Albo Professionale Provinciale dei Geometri;
- 6) Il Presidente dell'Azienda Autonoma

- 8) il Presidente dell'Istituto Autonomo per le case Popolari di Acireale, od un suo delegato;
- 9) un esperto o cultore di arte, di edilizia, di urbanistica, eletto dal Consiglio Comunale tra i cittadini, che non sia ingegnere o architetto o geometra;

Quando debbono essere esaminati problemi di natura urbanistica la predetta Commissione deve essere integrata da :

- 10) e 11) due esperti di urbanistica, ingegneri od architetti, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, eletti dal Consiglio comunale.

La Commissione edilizia integrata esprime parere su tutti i problemi inerenti a :

- a) le domande di delimitazione dei piani di lottizzazione, e di approvazione dei piani di lottizzazione;
- b) gli schemi di convenzione da stipulare tra privati ed Amministrazione comunale;
- c) qualsiasi opera di natura urbanistica, compreso l'esame dei piani di settore e di quelli particolareggiati;
- d) la variazione di destinazione d'uso, nei limiti consentiti dallo strumento urbanistico vigente.

Tutti i componenti elettivi della Commissione durano in carica quattro anni. Non possono contemporaneamente far parte della commissione più fratelli, nonché gli ascendenti, i discendenti, gli affini in primo grado di altro componente, l'adottato e l'adottante. Qualora qualcuno dei membri elettivi cessi dall'ufficio nel corso del quadriennio il Consiglio comunale, nella sua prima seduta successiva all'evento, deve provvedere alla sostituzione.

La Commissione non è legalmente riunita se non convocata e presieduta dal Sindaco (o suo delegato), e se non è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica.

Il parere da essa espresso a maggioranza dei presenti deve essere verbalizzato in apposito registro, e così pure eventuali motivi di divergenza tra i suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Detto parere, pur se obbligatorio, non è vincolante per l'Amministrazione.

8) il Presid
Case Popo
gato;

9) - 10) -
o di legi
Consiglio
reale e c
o geometr
le minore

T
missione dur

I
senza giust
cutive, deci
glio comun

N
te della Co
ascendenti,
gli affini
componente,

Q
cessi dall'
il Consigli
successiva
sostituzion

I
se non conv
suo delegat
ranza assol

I
ranza dei p
apposito re
vi di diver

Presidente
vincolante

nel quale
particular
sizioni di

missione e
della Divi
gnato dal
firma assi
senti.

TESTO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

Pag. 7/a

Testo approvato dal
Consiglio Comunale

- 8) il Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Acireale, od un suo delegato;
- 9) - 10) - 11) tre esperti o cultori di arte o di legislazione urbanistica, eletti dal Consiglio Comunale tra i cittadini di Acireale e che non siano ingegneri o architetti o geometri di cui uno in rappresentanza delle minoranze.

Tutti i componenti elettivi della Commissione durano in carica quattro anni.

Il componente elettivo che si assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive, decade dalle sue funzioni ed il Consiglio comunale provvede alla sua surroga.

Non possono contemporaneamente far parte della Commissione più fratelli, nonché gli ascendenti, i discendenti, gli altri parenti e gli affini in primo e secondo grado di altro componente, l'adottato e l'adottante.

Qualora qualcuno dei membri elettivi cessi dall'ufficio nel corso del quadriennio il Consiglio comunale, nella sua prima seduta successiva all'evento, deve provvedere alla sostituzione.

La Commissione non è legalmente riunita se non convocata e presieduta dal Sindaco (o suo delegato), e se non è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il parere da essa espresso a maggioranza dei presenti deve essere verbalizzato in apposito registro, e così pure eventuali motivi di divergenza tra i suoi componenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il parere è obbligatorio, ma non vincolante.

La Commissione tiene altro registro nel quale si annotano le interpretazioni di particolare rilevanza da essa adottate su disposizioni di legge e su norme regolamentari.

La funzione di Segretario della Commissione edilizia è coperta da un impiegato della Divisione Urbanistica del Comune, designato dal Sindaco, che redige i verbali e li firma assieme al Presidente ed ai membri presenti.

- 7) Un costruttore edile acese, eletto dal Consiglio Comunale;
- 8) il Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Acireale, od un suo delegato;
- 9) - 10) Due esperti o cultori di arte o di legislazione urbanistica, eletti dal Consiglio Comunale tra i cittadini di Acireale e che non siano ingegneri o architetti o geometri di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- 11) Un muratore qualificato acese scelto dal Consiglio Comunale.

Tutti i componenti elettivi della Commissione durano in carica quattro anni. Essi non sono immediatamente rieleggibili.

Il componente elettivo che si assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive, decade dalle sue funzioni ed il Consiglio Comunale provvede alla sua surroga.

Non possono contemporaneamente far parte della Commissione più fratelli, nonché gli ascendenti, i discendenti, gli altri parenti e gli affini in primo e secondo grado di altro componente, l'adottato e l'adottante.

Qualora qualcuno dei membri elettivi cessi dall'ufficio nel corso del quadriennio il Consiglio Comunale, nella sua prima seduta successiva all'evento, deve provvedere alla sostituzione.

La Commissione non è legalmente riunita se non convocata e presieduta dal Sindaco (o suo delegato), e se non è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il parere da essa espresso a maggioranza dei presenti deve essere verbalizzato nella stessa seduta in apposito registro con pagine progressivamente e preventivamente numerate, e così pure eventuali motivi di divergenza tra i suoi componenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il parere della Commissione è obbligatorio, ma non vincolante.

La Commissione tiene altro registro nel quale si annotano in pagine progressivamente e preventivamente numerate, le interpretazioni di particolare rilevanza da essa adottate su disposizioni di legge e su norme regolamentari.

TESTO DEL PROGETTISTA

- 8 -

Funge da segretario della Commissione edilizia, designato dal Sindaco, un impiegato della Divisione Urbanistica del Comune, che redige i verbali e li firma assieme al Presidente.

E' facoltà del Presidente della Commissione di incaricare i singoli membri di funzionare da relatori nell'esame dei progetti.

Alle riunioni della Commissione non può partecipare, pena la nullità del parere dalla stessa espresso, il componente che sia autore od abbia interesse al progetto in discussione, od alla sua esecuzione; l'osservanza di questa prescrizione deve essere resa nota nel verbale della seduta.

Le richieste di parere alla Commissione edilizia sono fatte dal Sindaco sulla base di rapporto scritto dell'Ingegnere dirigente la Divisione Urbanistica del Comune, previo parere dell'Ufficiale sanitario del Comune. Il rapporto scritto deve contenere la dichiarazione del funzionario estensore che il progetto rimesso in esame alla Commissione edilizia appaia conforme alle norme di legge, di regolamento e degli strumenti urbanistici operanti.

Nel caso che un progetto risulti in contrasto con dette norme il Sindaco ha facoltà di restituire il progetto sulla sola base di tale accertamento da parte dell'Ufficiale sanitario o dell'Ingegnere dirigente la Divisione Urbanistica del Comune. Il relativo provvedimento sindacale dev'essere notificato agli interessati e deve enunciare chiaramente i motivi di illegittimità del progetto affinché gli interessati siano messi in condizione di presentare un nuovo progetto privo di vizi di legittimità.

TEST
COMMI

E' facoltà della Commissione di designazione di relatore

Alla Commissione può partecipare, dalla stessa e autore od abbia interesse, od in mancanza di questa nota nel verbale

Il Presidente è richiesto di scrivere dell'Ufficio Urbanistico ed estensore.

Il Presidente deve dichiarare all'ordine alla Commissione di regolamento operanti.

TESTO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

E' facoltà del Presidente della Commissione di mandare a singoli membri in funzione di relatore per l'esame dei progetti.

Alla riunione della Commissione non può partecipare, pena la nullità del parere espresso, il componente che sia autore od abbia interesse al progetto in discussione, od alla sua esecuzione; l'assenza di questa prescrizione deve essere resa nota nel verbale della seduta.

La funzione di Segretario della Commissione è esercitata da un impiegato della Divisione Urbanistica del Comune, designato dal Sindaco, che redige i verbali e li firma assieme al Presidente ed ai membri presenti. E' facoltà del Presidente della Commissione di mandare a singoli membri la funzione di relatore per l'esame dei progetti. Alla riunione della Commissione non può partecipare, pena la nullità del parere espresso, il componente che sia autore od abbia interesse al progetto in discussione, od alla sua esecuzione; l'assenza di questa prescrizione deve essere resa nota nel verbale. Il parere della Commissione Edilizia è richiesto dal Sindaco previo il rapporto scritto dall'ingegnere dirigente la Divisione Urbanistica ed il visto dell'Ufficio Sanità. Il rapporto scritto deve contenere la dichiarazione del funzionario estensore in ordine alla osservanza delle norme di legge, di regolamento e degli strumenti urbanistici operanti.

Testo approvato dal
Consiglio Comunale

C A P O I I

La disciplina
urbanistico-edilizia

ART. 5 - PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 37 della L.R. n.19 del 1972 gli insediamenti della produzione e della residenza, oltre che le zone per le attività agricole e le infrastrutture sociali e tecniche, sono disciplinati dal Programma di Fabbricazione che costituisce parte integrante del presente Regolamento, ai sensi dell'art.34 della L. n. 1150 del 1942, e giusto art. 36 - comma primo della L.R. n. 19 del 1972.

ART. 6 - AZZONAMENTO FABBRICATIVO

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento e per assicurare il conveniente ordinamento della fabbricazione, la tipologia edilizia adottata nel territorio comunale è quella indicata nelle accluse planimetrie in scala 1 : 10.000 ed 1 : 2.000 del Programma di fabbricazione, e corrispondente alle sottoindicate zone territoriali omogenee:

- Zona A (edilizia del centro storico);
- Zona B1 (edilizia intensiva);
- Zona B2 (edilizia semintensiva);
- Zona C1 (edilizia estensiva);
- Zona C2 (edilizia a case sparse);
- Zona B3 (edilizia artigianale);
- Zona C3 (edilizia artigianale);
- Zona B4 (edilizia a palazzine);
- Zona C4 (edilizia a palazzine);
- Zona C4A (edilizia a nastro);
- Zona B5 (edilizia periferica);
- Zona C5 (edilizia periferica);
- Zona B6 (edilizia a villini);
- Zona C6 (edilizia a villini);
- Zona B7 (edilizia rada);
- Zona C7 (edilizia rada);
- Zona C8 (edilizia libera);
- Zona D (insediamenti industriali);
- Zona E (zona agricola);
- Zona F (attrezzature ed impianti di interesse generale).

ART. 5 - PRO

Gl:
e della resis
agricole e p
tecniche son
le allegate
relazione co
ritenere par
lamento.

ART. 6 -

planimetr
è costitu
omogenee
ZONA A
ZONA B1
ZONA B2
ZONA C1
ZONA B3
ZONA C3
ZONA B4
ZONA C4
ZONA B5
ZONA C5
ZONA B6
ZONA C6
ZONA B7
ZONA C7
ZONA C8
ZONA D
ZONA E
ZONA F

ART. 5 - PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

ART. 5 - PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

Gli insediamenti della produzione e della residenza e le zone per le attività agricole e per le infrastrutture sociali e tecniche sono disciplinati in conformità alle allegate n. . . planimetrie e relative relazioni costituenti il P. di F. che deve ritenere parte integrante del presente Regolamento.

Gli insediamenti della produzione e della residenza e le zone per le attività agricole e per le infrastrutture sociali e tecniche sono disciplinati in conformità alle allegate n. . . sedi planimetrie e relative relazioni costituenti il P. di F. che deve ritenere parte integrante del presente Regolamento.

1 na- nel metrie azio- omo-

7 e e le gran R. .

La tipologia edilizia indicata nelle planimetrie richiamate nel precedente articolo è costituita dalle seguenti zone territoriali omogenee :

- ZONA A (Edilizia del Centro Storico)
- ZONA B1 (Edilizia intensiva)
- ZONA B2 (Edilizia semintensiva)
- ZONA C1 (Edilizia estensiva)
- ZONA B3 (Edilizia artigianale)
- ZONA C3 (Edilizia artigianale)
- ZONA B4 (Edilizia a palazzine)
- ZONA C4 (Edilizia a palazzine)
- ZONA B5 (Edilizia periferica)
- ZONA C5 (Edilizia periferica)
- ZONA B6 (Edilizia a villini)
- ZONA C6 (Edilizia a villini)
- ZONA B7 (Edilizia rada)
- ZONA C7 (Edilizia rada)
- ZONA C8 (Edilizia di interesse generale)
- ZONA D (Insediamenti industriali)
- ZONA E (Zona agricola)
- ZONA F (Attrezzature pubbliche e di uso pubblico).

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE URBANISTICA

Le sopraindicate destinazioni di zona sono inderogabili.

Gli edifici da costruire nelle varie zone devono corrispondere ai vari tipi edilizi fissati per ogni singola zona dallo art.19 del presente Regolamento. Tale norma si applica sia agli edifici pubblici che privati, salva la derogabilità di cui alla L.n. 1357 del 1955, nonché di altre leggi deroganti in materia.

La zona A interessa il nucleo urbano di più remota formazione e di notevole interesse storico o monumentale. Prima della approvazione del Programma di fabbricazione e del Piano regolatore generale in tale zona si possono soltanto eseguire opere in conformità con il disposto di cui al punto 1 dell'Art. 28 della L.R. n. 21 del 1973.

Le zone B sono costituite da aree totalmente o parzialmente edificate, esterne alla predetta zona A.

Le zone C costituiscono gli insediamenti di espansione degli attuali agglomerati residenziali.

La zona D è destinata ad insediamenti industriali, o ad essi assimilabili.

La zona E è destinata ad usi agricoli.

La zona F è destinata all'insediamento delle attrezzature di cui all'art.37 della L.R. n. 19/1972. Possono inoltre essere insediate le altre attrezzature indicate negli elaborati grafici del Programma di Fabbricazione allegato, salvo che nelle aree a tal fine indicate si edifichi col tipo dell'edilizia C 8.

ART. 7 - LOTTIZZAZIONE DI AREE

I piani di lottizzazione devono essere redatti nel rispetto delle prescrizioni di cui alla legge n. 1150 del 1942 e della legge n. 765 del 1967, e delle altre disposizioni legislative vigenti.

La delimitazione dell'area da lottizzare dev'essere preventivamente sottoposta al parere della Commissione comunale Edilizia integrata.

Il piano di lottizzazione può essere autorizzato dal Comune, previo parere della Commissione Edilizia integrata e

sono inder

zone devono
fissati pe
presente F
sia agli e

di più res
se storicc

talmente
predetta

menti di
residenzi

industria

alle attr
de pubbli

ART. 7 -

territori
co operan
duttivi,
carta da
lottizzaz
condo i d
domanda v
di lottiz
concerner
ma del ci

il Sindaco
Comunale
numenti,
sce lo s
al Consig
zione di
la osta
e la del

ne il Si
zione ed
mobiliar
dendo in
zazione.

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

Parvenuto il provvedimento della Regione
ne il Sindaco procede alla stipula della conven-
zione ed alla sua trascrizione nei Registri Im-
mobiliari a cura e spese degli interessati ren-
dendo in tal modo operante il piano di lottiz-
zazione.

Sul piano di lottizzazione presentato,
il Sindaco richiede il parere della Commissione
Comunale Edilizia, della Soprintendenza ai Mo-
numenti, dell'Ufficio del Genio Civile, definiti
sce lo schema di convenzione, propone gli atti
al Consiglio Comunale per la formale delibera-
zione di adozione, richiede alla Regione il nul-
la osta di competenza alligando gli atti stessi
e la deliberazione di adozione.

Chiunque intende urbanizzare zone di
territorio destinate dallo strumento urbanisti-
co operante ad insediamenti residenziali o pro-
duttivi, deve presentare al Comune domanda in
carta da bollo chiedendo l'autorizzazione alla
lottizzazione di terreno a scopo edilizio se-
condo i disposti dell'art. 28 della L.U. - Alla
domanda vanno alligati sia il progetto di piano
di lottizzazione che lo schema di convenzione
concernente gli oneri prescritti dal quinto com-
ma del citato art. 28.

ART. 7 - LOTTIZZAZIONE DI AREE

Le sopraindicate destinazioni di zona
sono inderogabili.
- Gli edifici da costruire nelle varie
zone devono corrispondere ai vari tipi edilizi
fissati per ogni singola zona dall'art. 19 del
presente Regolamento. Tale norma si applica
sia agli edifici pubblici che privati.
La zona A interessa il nucleo urbano
di più remota formazione e di notevole interes-
se storico o monumentale.
Le zone B sono costituite da aree to-
talmente o parzialmente edificate, esterne alla
predetta zona A.
Le zone C costituiscono gli insedia-
menti di espansione degli attuali agglomerati
residenziali.
La zona D è destinata ad insediamenti
industriali, o ad essi assimilabili.
La zona E è destinata ad usi agricoli.
La zona F comprende gli spazi riservati
alle attrezzature scolastiche, sanitarie, al ver-
de pubblico, ai parcheggi ed a sedi stradali.

del Consiglio Comunale e successivo nulla osta della competente autorità regionale, secondo prescritto dalla legge n. 765 del 1967.

Il progetto del piano di lottizzazione determina i limiti degli isolati, od aliquota di essi, e provvede alla identificazione delle aree ai sensi delle leggi vigenti.

L'esecuzione dei piani di lottizzazione di iniziativa privata è a totale carico dei proprietari proponenti.

E' facoltà del Comune, in sede di esame dei piani di lottizzazione presentati per l'approvazione, coordinare detti piani tra loro ovvero coordinare i nuovi piani proposti con altri piani già approvati.

I piani di lottizzazione devono essere presentati al Sindaco da parte dei proprietari delle aree interessate ai piani stessi.

I firmatari di tali piani sono responsabili nei confronti di tutti gli aventi diritto al suolo oggetto del piano.

Ai sensi dell'art.16 del R.D. 11.2.1929 n. 274 i piani di lottizzazione devono essere redatti da professionisti laureati ed abilitati, e sono costituiti dai seguenti elaborati:

- a) stralcio della planimetria dello strumento urbanistico operante, interessante la zona che si propone di lottizzare;
- b) planimetria in scala non inferiore ad 1 : 500, con le principali quote plano-altimetriche dello stato attuale; in essa devono essere indicati gli edifici esistenti con la relativa volumetria, le alberature di alto fusto, i confini precisi dei lotti con la indicazione dei relativi proprietari, la delimitazione degli isolati contigui a quello (o quelli) oggetto del piano;
- c) planimetria in scala non inferiore ad 1 : 500, con la indicazione degli edifici da costruire, la sistemazione di quelli eventualmente da conservare e la precisa volumetria di essi, i nuovi confini dei lotti, le nuove destinazioni dei vari corpi di fabbrica;
- d) grafici con assonometria isometrica ed eventuali profili regolatori che fissino chiaramente la volumetria di tutti gli edifici;

ne della
re le cor
ste dagli
zione del
dal pianc

dei terre
intendanc
convenzic
sto del 1
lo 28, re
ne con le
lo stesso

da profes
sono cost

a) stralc
urbanic
che si

b) planim
con le
dello
indica
va vol
i con
zione
zione
quell

c) planim
con l
re, l
da co
si, i
stina

d) grafi
tuali
ramen

e) elenc
stema

f) event
nuova
priet

g) schem
ove n

A partire dalla data della trascrizione della convenzione il Sindaco potrà rilasciare le concessioni edilizie eventualmente richieste dagli interessati per le opere di urbanizzazione del terreno e per le costruzioni previste dal piano.

Nei casi che non tutti i proprietari dei terreni interessati dalla lottizzazione intendano obbligarsi al piano stesso ed alla convenzione, il Comune può, in base al disposto del penultimo comma del richiamato articolo 28, rendere proprio il piano e darvi esecuzione con la procedura di cui all'ultimo comma dello stesso articolo.

I piani di lottizzazione sono redatti da professionisti abilitati a norma di legge e sono costituiti dai seguenti elaborati :

- a) stralcio della planimetria dello strumento urbanistico operante, interessante la zona che si propone di lottizzare;
- b) planimetria in scala non inferiore a 1:500, con le principali quote piano-altimetriche dello stato attuale; in essa devono essere indicati gli edifici esistenti con la relativa volumetria, le aperture di alto fusto, i confini precisi dei lotti con la indicazione dei relativi proprietari, la delimitazione degli isolati contigui a quello (o quelli) oggetto del piano;
- c) planimetria in scala non inferiore ad 1:500 con la indicazione degli edifici da costruire, la sistemazione di quelli eventualmente da conservare e la precisa volumetria di essi, i nuovi confini dei lotti, le nuove destinazioni dei vari corpi di fabbrica;
- d) grafici con assonometria isometrica ed eventuali profili regolatori che fissino chiaramente la volumetria di tutti gli edifici;
- e) elenco dei proprietari interessati alla sistemazione, e relativa planimetria catastale;
- f) eventuali grafici ed elenchi relativi alla nuova distribuzione delle aree ai vari proprietari;
- g) schema di convenzione fra gli interessati, ove necessario.

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

- e) elenco dei proprietari interessati alla sistemazione, e relativa planimetria catastale;
- f) eventuali grafici ed elenchi relativi alla nuova attribuzione delle aree ai vari proprietari.
- g) schema di convenzione fra gli interessati, ove necessario.

I piani di lottizzazione, in uno alla convenzione con la quale vengono regolati gli oneri e le modalità di esecuzione secondo le vigenti disposizioni di legge, devono essere approvati dal Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia integrata come al precedente art. 4.

Ai fini dell'attuazione il rilascio delle licenze di costruzione nell'ambito dei piani di lottizzazione approvati è subordinato in ogni caso all'impegno di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria previste dall'art. 4 della L. n. 847 del 1964, ed alla osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8 della L. n. 765 del 1967.

Sono esclusi dalla redazione del piano di lottizzazione i terreni inerenti agli isolati indicati con asterisco nelle planimetrie in scala 1 : 2.000 del Programma di fabbricazione annesso al presente Regolamento; su dette aree possono essere costruite unità immobiliari per le quali si prescrive il rilascio di una sola licenza edilizia, e così pure di un solo certificato di abitabilità, inerente a tutte le costruzioni che costituiscono l'unità immobiliare. Il rilascio della licenza edilizia è subordinato all'impegno di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria di cui al precedente comma.

Chiunque esegua opere di urbanizzazione del terreno deve previamente ottenere il rilascio di apposita licenza da parte del Sindaco.

Le planimetrie degli edifici erigendi devono essere comprese sempre e comunque entro il perimetro delle aree coperte indicate nel piano di lottizzazione approvato dall'autorità comunale.

Nel caso di lotti confinanti con edifici esistenti, per i quali non risultino osservate le presenti norme, il distacco dal confine non può essere inferiore al distacco previsto dall'art. 8 della legge n. 1684 del 1962 per le zone incluse tra le località sismiche di seconda categoria, nè alla metà di quello massimo stabilito per il relativo tipo edilizio.

devono essere
il perimetro
piano di
comunale.

Testo approvato dal
Consiglio Comunale

Le planimetrie degli edifici erigendi
devono essere comprese sempre e comunque entro
il perimetro delle aree coperte indicate nel
piano di lottizzazione approvato dall'Autorità
comunale.

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

3, e
tri-
parto.
ione
l'escu
essere
la Com
enze
prov
delle
ella
ni di
I ter-
plan
e anes
e co-
rila-
lo cer
I che
enza
opere
ereno
za da
essere
e copel
autorità
tenti,
I distac
vistr
are tra
I di que

ART. 8 - VINCOLO DI NON EDIFICAZIONE

La costruzione di uno o più edifici aventi complessivamente la cubatura prevista nello strumento urbanistico operante per la zona di terreno su cui essi parzialmente insistono, computata ai sensi del presente regolamento, esclude che possa addiversarsi ad ulteriori costruzioni sulle aree eventualmente rimaste scoperte o alla sopraelevazione degli edifici costruiti.

Il divieto di ulteriore edificazione per gli edifici privati è sancito mediante atto con il Comune da trascriversi nei registri immobiliari; soltanto dopo tale adempimento può essere disposto il rilascio della licenza di costruzione.

Qualora leggi, regolamenti e disposizioni successive dovessero consentire una maggiore densità edilizia il privato proprietario può avvalersi di tali disposizioni.

ART. 8 - V
E

I
ci che raggi
ra massima
stico inibi
costruzioni
scoperte e
costruiti.

zione per
diante atto
nei registri
tare gli ed
rabili di
della legge
lito con di
te delle ar
Nei casi d
edifici ric
perficie d
sore ridot
scritta da
tali ademp
lascio del

sposizioni
una maggio
proprietar
sizioni.

TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 8 - VINCULO DI NON EDIFICAZIONE

E VINCULO A PARCHEGGIO

La costruzione di uno o più edifici che
raggiunga complessivamente la cubatura ma-
sima prevista nello strumento urbanistico
inibisce l'esecuzione di ulteriori costru-
zioni sulle aree eventualmente rimaste sco-
perte e la sopraelevazione degli edifici
costruiti.

Il divieto di ulteriore edificazione per
gli edifici privati è sanzionato mediante atto
con il Comune da trascriversi nei registri
immobiliari; l'obbligo di dotare gli edifici
accessibili dalle vie carrabili di parcheggi,
ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto
1967, n. 765 è stabilito con dichiarazione
di vincolo permanente delle aree o locali
destinati allo scopo. Nei casi di demolizio-
ne e ricostruzione di edifici residenziali
ricadenti nelle Zone A e B, la superficie
da destinare a parcheggio può essere ridot-
ta a metà rispetto a quella prescritta dal-
l'art. 18; soltanto dopo tali adempi-
menti può essere disposto il rilascio della
concessione di costruzione.

Qualora leggi, regolamenti e disposi-
zioni successivi dovessero consentire una maggio-
re densità edilizia il privato proprietario
può avvalersi di tali disposizioni.

TESTO PROPOSTO DALLA

COMMISSIONE URBANISTICA

ART. 8 - VINCULO DI NON EDIFICAZIONE

E VINCULO A PARCHEGGIO

La costruzione di uno o più edifici
ci che raggiunga complessivamente la cubatu-
ra massima prevista nello strumento urbanis-
tico inibisce l'esecuzione di ulteriori
costruzioni sulle aree eventualmente rimaste
scoperte e la sopraelevazione degli edifici
costruiti.

Il divieto di ulteriore edifica-
zione per gli edifici privati è sanzionato me-
diante atto con il Comune da trascriversi
nei registri immobiliari; l'obbligo di do-
tare gli edifici accessibili dalle vie car-
rabili di parcheggi, ai sensi dell'art. 18
della legge 6 agosto 1967, n. 765 è stabi-
lito con dichiarazione di vincolo permanen-
te delle aree o locali destinati allo scopo.
Nei casi di demolizione e ricostruzione di
edifici ricadenti nelle Zone A e B, la su-
perficie da destinare a parcheggio può es-
sere ridotta a metà rispetto a quella pre-
scritta dal citato art. 18; soltanto dopo
tali adempimenti può essere disposto il ri-
lascio della concessione di costruzione.

Qualora leggi, regolamenti e di-
sposizioni successivi dovessero consentire
una maggiore densità edilizia il privato
proprietario può avvalersi di tali dispo-
sizioni.

mples-
ico
e in-
scu-
aree
degli
edifi-
scri-
pimen-
truzio
cessi

CAPO III

Dell'attività costruttiva

ART. 9 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Chiunque intenda eseguire nel territorio comunale nuove costruzioni od ampliare o modificare o demolire quelle esistenti, oppure procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione nel terreno, deve chiedere apposita licenza al Sindaco presentando domanda corredata di progetto redatto nei modi indicati nel successivo art. 10.

Per le località dichiarate sismiche deve altresì presentare domanda al competente Ufficio del Genio Civile, per i provvedimenti di sua competenza.

Qualora i lavori suindicati interessino edifici che, a norma di legge, siano dichiarati di notevole interesse artistico o storico, deve osservarsi quanto prescritto dall'art. 10 e dall'art. 55 seguenti.

Per le opere in conglomerato cementizio armato il progetto dev'essere denunciato all'Ufficio del Genio Civile, ai sensi della L. n. 1086 del 1971.

La domanda di licenza edilizia per eseguire le opere di cui al terzo comma dell'art. 1 precedente deve essere redatta in bollo e deve contenere una particolareggiata descrizione di tutti i lavori che si vogliono intraprendere.

La domanda, così come i disegni di progetto di cui al successivo art. 10, deve essere firmata dall'interessato alla costruzione e dal progettista.

Il progettista delle opere deve essere ingegnere od architetto abilitato all'esercizio della professione, salvo le attribuzioni professionali che le vigenti leggi consentono ai diplomati.

Le firme del direttore dei lavori e del costruttore possono essere prodotte anche posteriormente alla presentazione della domanda, ma prima del rilascio della licenza.

T
CC

ART. 9 - DO

(
guire nel
od ampliare
stenti, op
re di urba
re apposit
domanda co
indicati ne

o franose
competente
provvedime

artistico
in zone so
ambientale
storico, d
tente Sopr

leggi spec
lative dom
gili del F

armato e q
essere den
del Genio
dalle legg

zone con a
no essere
che, oltre
all'origin
alla natur
costituisc
strato del
zione dell
si le oper
sistemazio
eventuali
ziali turb

per esegui
del preced
e correat
dei lavori
materiali
approvvigi

debbono es
la costruz

Chiusura avendosi titolo intendente essere nel territorio comunale nuove costruzioni od ampliare o modificare o demolire esistenti, oppure procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione re di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita autorizzazione al Sindaco presentando domanda corredata di progetto redatto nei modi indicati nel successivo art. 10.

Per le località dichiarate stamache o transo deve altresì presentare domanda competente Ufficio del Genio Civile, per i provvedimenti di sua competenza.

Per gli edifici di notevole interesse artistico o storico e per quelli che ricadano in zone soggette a vincolo paesaggistico od ambientale oppure in zone storico, deve inoltrare dichiarazione al competente Soprintendenza, e domanda alla competente Soprintendenza, per quanto occorre in dipendenza di leggi speciali, devono essere presentate le relative domande di autorizzazione al Comando Vigili del fuoco ed alle Capitanerie di Porto.

Le opere in conglomerato cementizio armato e quelle in struttura metallica debbono essere denunciate dal costruttore all'Ufficio del Genio Civile con le modalità prescritte dalle leggi che disciplinano la materia.

I progetti di edifici ricadenti in zone con accettabilità superiore al 30% dovranno essere corredate da relazione geologica che, oltre ad evidenziare ogni dato in merito all'origine, alla posizione strategica ed alla natura della formazione geologica che costituisce la zona ed in particolare il substrato dell'area da interessare con la costruzione dell'opera in progetto, dovranno essere in idonee in quanto ad inderogabilità alla stazione dell'intorno, alla protezione di eventuali spancamenti ed alla difesa da potenziali turbative.

La domanda di concessione edilizia per eseguire le opere di cui al terzo comma del precedente art. 1, deve essere in bollo e corredata da particolareggiata descrizione dei lavori da intraprendere e dei principali materiali da impiegare e delle modalità di approvvigionamento idrico.

La domanda ed i disegni di progetto debbono essere firmati dallo interessato ed approvata dalla Commissione edilizia.

La costruzione e dei progetti.

ART. 9 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Testo approvato dal Consiglio Comunale

Chiusura avendosi titolo intendente essere nel territorio comunale nuove costruzioni od ampliare o modificare o demolire esistenti, oppure procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione re di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita autorizzazione al Sindaco presentando domanda corredata di progetto redatto nei modi indicati nel successivo art. 10.

Per le località dichiarate stamache o transo deve altresì presentare domanda competente Ufficio del Genio Civile, per i provvedimenti di sua competenza.

Per gli edifici di notevole interesse artistico o storico e per quelli che ricadano in zone soggette a vincolo paesaggistico od ambientale oppure in zone storico, deve inoltrare dichiarazione al competente Soprintendenza, e domanda alla competente Soprintendenza, per quanto occorre in dipendenza di leggi speciali, devono essere presentate le relative domande di autorizzazione al Comando Vigili del fuoco ed alle Capitanerie di Porto.

Le opere in conglomerato cementizio armato e quelle in struttura metallica debbono essere denunciate dal costruttore all'Ufficio del Genio Civile con le modalità prescritte dalle leggi che disciplinano la materia.

I progetti di edifici ricadenti in zone con accettabilità superiore al 30% dovranno essere corredate da relazione geologica che, oltre ad evidenziare ogni dato in merito all'origine, alla posizione strategica ed alla natura della formazione geologica che costituisce la zona ed in particolare il substrato dell'area da interessare con la costruzione dell'opera in progetto, dovranno essere in idonee ed inderogabilità alla sistemazione dell'intorno, alla protezione di eventuali spancamenti ed alla difesa da potenziali turbative.

La domanda di concessione edilizia per eseguire le opere di cui al terzo comma del precedente art. 1, deve essere in bollo e corredata da particolareggiata descrizione dei lavori da intraprendere e dei principali materiali da impiegare e delle modalità di approvvigionamento idrico.

La domanda ed i disegni di progetto debbono essere firmati dallo interessato ed approvata dalla Commissione edilizia.

La costruzione e dei progetti.

ART. 9 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE URBANISTICA

Per opere di piccola entità (restauri interni, rifacimento di prospetti, coloriture esterne,...) la domanda può essere presentata senza disegni e a firma soltanto del proprietario e dello esecutore delle opere, salvo però la facoltà del Sindaco di richiedere i disegni delle opere stesse e la firma di un progettista laureato o diplomato, come sopra.

I firmatari delle domande devono indicarvi il loro domicilio, ed in ogni caso il domicilio anche eletto nel territorio del Comune, per le opportune comunicazioni.

Gli eventuali cambiamenti nelle persone del direttore e dell'esecutore dei lavori devono essere immediatamente comunicati al Sindaco.

All'uopo il direttore dei lavori deve informare per iscritto il committente titolare della licenza ed il Sindaco della cessazione dell'incarico. Analogamente deve comportarsi l'assuntore dei lavori. A sua volta il committente titolare della licenza deve preventivamente dare notizia al Sindaco del nuovo direttore dei lavori o del nuovo assuntore degli stessi.

L'inosservanza, anche di una sola delle condizioni contenute nel presente articolo, comporta la decadenza della licenza già concessa.

Il
sere ingegner
to, abilitato
nei limiti de

La
essere appos
tazione della
della licenza

Pe
interni, rif
esterni e si
sentata senz
l'interessat
Sindaco di r
mati da prog

Ne
i domicili d
comunicazion
rio del Comu

GI
tore e dell'
immediatame
mittente ti
dalle person
chi e dalle
tuzione; an
ve essere fi
ne edilizia

I
nuovo assun
municazione
presa conos
dei relativ
di osservar

Il progettista delle opere deve es-

sere ingegnere, architetto o tecnico diploma-

to, abilitato all'esercizio della professione,

nei limiti delle rispettive competenze.

La firma del direttore dei lavori può

essere apposta anche posteriormente alla presen-

tazione della domanda, ma prima del rilascio

della licenza.

Per opere di piccola entità (restauranti

interni, rifacimento di coloritura o intonaci

esterni e simili), la domanda può essere pre-

sentata senza disegni ed a firma soltanto del

Sindaco di richiedere i relativi disegni fir-

mati da progettista laureato o diplomato.

Nella domanda devono essere indicati

i domicili dei firmatari e, per le opportune

comunicazioni il domicilio eletto nel territo-

rio del Comune.

Gli eventuali cambiamenti del diret-

tore e dell'esecutore dei lavori devono essere

immediatamente comunicati al Sindaco ed al com-

mittente titolare della concessione edilizia

dalle persone che cessano dei relativi incarichi

chi e dalle persone che le assumono in sostituzio-

ne edilizia.

Il nuovo direttore dei lavori ed il

nuovo esecutore dei lavori, nella predetta co-

municazione devono altresì attestare di aver

presa conoscenza della concessione edilizia e

dei relativi atti ed elaborati e dichiarare

di osservarne le prescrizioni.

principali materiali da impiegare e delle no-

dalla di approvigionamento idrico.

La domanda ed i disegni di progetto deb-

bono essere firmati dall'interessato alla

costruzione e dal progettista.

Il progettista delle opere deve essere

ingegnere, architetto o tecnico diplomato,

abilitato all'esercizio della professione,

nei limiti della rispettiva competenza.

La firma del direttore dei lavori può es-

sere apposta anche posteriormente alla pre-

sentazione della domanda, ma prima del ri-

scatto della concessione edilizia.

Per opere di piccola entità (restauranti in-

terni, rifacimento di coloritura o intonaci

esterni e simili), la domanda può essere pre-

sentata senza disegni ed a firma soltanto del

Sindaco di richiedere i relativi disegni

firmati da progettista laureato o diplomato.

Nella domanda devono essere indicati i

domicili dei firmatari e, per le opportune

comunicazioni il domicilio eletto nel terri-

torio del Comune.

Gli eventuali cambiamenti del direttore

e dell'esecutore dei lavori devono essere im-

mediatamente comunicati al Sindaco ed al com-

mittente titolare della concessione edilizia

dalle persone che cessano dei relativi inca-

ricati e dalle persone che si sostituiscono;

analoga comunicazione al Sindaco deve essere

fatta dal titolare della concessione edilizia.

Il nuovo direttore dei lavori ed il nuovo

esecutore dei lavori, nella predetta comunicazio-

ne devono altresì attestare di aver preso

conoscenza della concessione edilizia e dei

relativi atti ed elaborati e dichiarare di

osservarne le prescrizioni.

Per i restauri dei prospetti esterni da

eseguire nelle zone "A" è fatto obbligo pre-

sentare i disegni con la coloritura e le ca-

atteristiche degli intonaci e degli infissi.

TESTO DEL PROGETTISTA

- 10 -

ART. 10 - PROGETTI E VARIANTI

I progetti, o le varianti, da alligare alla domanda di autorizzazione (in quattro copie, di cui una in bollo) indirizzata al Sindaco devono comprendere i seguenti elaborati:

- a) una planimetria-stralcio catastale, rilasciata dallo Ufficio Tecnico Erariale;
- b) una planimetria in scala non minore di 1 : 1.000, con la ubicazione dell'edificio erigendo rispetto allo strumento urbanistico operante, e corredata dai dati dimensionali prescritti dallo stesso strumento e di quelli di progetto;
- c) una planimetria in scala 1 : 500 con lo stralcio del piano di lottizzazione operante cui si riferisce il progetto da approvare, e con l'indicazione degli edifici esistenti sulle aree limitrofe e relativi dati dimensionali e di proprietà;
- d) le piante quotate di tutti i piani, compreso quello dell'eventuale piano cantinato e della copertura, con la indicazione della destinazione d'uso di tutti gli ambienti;
- e) i prospetti esterni ed interni, con le quote riferite ai piani stradali (se prospicienti su strade) ed ai cortili e spazi liberi;
- f) almeno una sezione quotata relativa alle quote del terreno naturale e di progetto, redatta secondo la linea dei cortili e delle scale, ed estesa alle strade e al terreno circostante, oltre i limiti del lotto interessato;
- g) una veduta prospettica dell'edificio, nella quale, ove richiesto dall'Amministrazione comunale, siano indicati i colori dei prospetti nonché quelli dei serramenti e di eventuali tende verso l'esterno;
- h) lo schema dei servizi (fognatura domestica e scarico dei pluviali in rapporto alla fognatura pubblica, impianto di autoclave con relativa vasca, locali con caldaia, impianto riscaldamento e serbatoio nafta);

ART. 10 - PR

I
gare alla do
copie, di cui
Sindaco, dev
borati :

- a) Scheda
- b) Una pl
sciata
pure c
all'at
fratic
- c) Planis
Fabbric
- d) Planis
piano
- e) Pianta
della
della
scala
destin
- f) Prospe
te rif
spazi
- g) Almeno
tra lo
do la
se anc
ti, oc
andame
relati
denti
cato c
dicazi
tuali
no nec
proget
- h) Veduta
quale,
indica
infies
- i) Docume
nello
di nuc
tograf
reno c
immedi
difich
rappre
quelli

ART. 10 - PROGETTI E VARIANTI

ART. 10 - PROGETTI E VARIANTI

I progetti e le varianti, da essa
gare alle domande di concessione (in quattro
copie, di cui una in bollo) indirizzate al
Sindaco, devono comprendere i seguenti ele-
borati:

I progetti e le varianti, da allegare
alla domanda di concessione (in quattro co-
pie, di cui una in bollo) indirizzate al
Sindaco, devono comprendere i seguenti ele-
borati:

a) Scheda urbanistica;

a) Scheda urbanistica;

b) Una planimetria stratolo-catastrale, ritra-
sciata dall'Ufficio Tecnico Catastrale, con
pure copia legale di planimetria alligata

b) Una planimetria stratolo-catastrale, ritra-
sciata dall'Ufficio Tecnico Catastrale, con
pure copia legale di planimetria alligata

c) Planimetria stratolo del Programma di
Rabbricazione;

c) Planimetria stratolo dallo strumento
urbanistico operante;

d) Planimetria stratolo dell'eventuale
piano di lottizzazione;

d) Planimetria stratolo dall'eventuale
piano di lottizzazione;

e) Pianta quotata relativa ad ogni piano
piano di lottizzazione;

e) Pianta quotata relativa ad ogni piano
della costruzione compreso il piano del
la copertura e delle fondazioni in scala
1:50 con la indicazione della destinazione
d'uso di tutti gli ambienti;

f) Prospetti interni ed esterni con le quote
e riferite alla strada ed ai cortili e spaz-
zi liberi;

f) Prospetti interni ed esterni con le quote
e riferite alla strada ed ai cortili e spaz-
zi liberi;

g) Almeno due sezioni, una trasversale e l'al-
tra longitudinale di cui una redatta secon-
do la linea dei cortili e delle scale, este-
se anche ad un tratto dei terreni confinan-
ti, con le indicazioni, su di esse, dello
andamento del terreno circostante e delle
relative quote in diversi punti corrispon-
denti allo stato naturale del luogo, indi-
cato con linea tratteggiata e mediante in-
dicazione con una linea continua di even-
tuali variazioni delle pendenze del terre-
no necessario per la realizzazione del
progetto;

g) Almeno due sezioni, una trasversale e
l'altra longitudinale di cui una redatta
secondo la linea dei cortili e delle sca-
le, estese anche ad un tratto dei terreni
confinanti, con le indicazioni, su di esse,
dell'andamento del terreno circostante e
delle relative quote in diversi punti corri-
spondenti allo stato naturale del luogo, in-
dicato con linea tratteggiata e mediante in-
dicazione con una linea continua di even-
tuali variazioni delle pendenze del terreno
necessario per la realizzazione del progetto;

h) Veduta prospettica dell'edificio nella
prospetto;

h) Veduta prospettica e architettonica del-
l'edificio nelle quote, con richiesta
dal Sindaco, siano indicati i colori dei
prospetti e degli infissi;

i) Documentazione fotografica dell'immobile
nello stato in cui si trova; per il caso
di nuova costruzione, documentazione foto-
grafica comprendente il lotto di ter-
reno ed eventuali edifici esistenti nello
immediato vicinanza; nell'ipotesi di mo-
difiche di edifici esistenti, fotografie rappre-
scentanti l'edificio costruendo e quelli esi-
stenti.

i) Documentazione fotografica dell'immobile
nello stato in cui si trova; per il caso
di nuova costruzione, documentazione foto-
grafica comprendente il lotto di terreno
ed eventuali edifici esistenti nelle loro
immediate vicinanze; nell'ipotesi di modifi-
che di edifici esistenti, fotografie rappre-
scentanti l'edificio costruendo e quelli esi-
stenti.

1) Documentazione fotografica dell'immobile
nello stato in cui si trova; per il caso
di nuova costruzione, documentazione foto-
grafica comprendente il lotto di ter-
reno ed eventuali edifici esistenti nelle
immediate vicinanze; nell'ipotesi di mo-
difiche di edifici esistenti, fotografie rappre-
scentanti l'edificio costruendo e quelli esi-
stenti.

1) Documentazione fotografica dell'immobile
nello stato in cui si trova; per il caso
di nuova costruzione, documentazione foto-
grafica comprendente il lotto di terreno
ed eventuali edifici esistenti nelle loro
immediate vicinanze; nell'ipotesi di modifi-
che di edifici esistenti, fotografie rappre-
scentanti l'edificio costruendo e quelli esi-
stenti.

2) Documentazione fotografica dell'immobile
nello stato in cui si trova; per il caso
di nuova costruzione, documentazione foto-
grafica comprendente il lotto di ter-
reno ed eventuali edifici esistenti nelle
immediate vicinanze; nell'ipotesi di mo-
difiche di edifici esistenti, fotografie rappre-
scentanti l'edificio costruendo e quelli esi-
stenti.

2) Documentazione fotografica dell'immobile
nello stato in cui si trova; per il caso
di nuova costruzione, documentazione foto-
grafica comprendente il lotto di terreno
ed eventuali edifici esistenti nelle loro
immediate vicinanze; nell'ipotesi di modifi-
che di edifici esistenti, fotografie rappre-
scentanti l'edificio costruendo e quelli esi-
stenti.

3) Documentazione fotografica dell'immobile
nello stato in cui si trova; per il caso
di nuova costruzione, documentazione foto-
grafica comprendente il lotto di ter-
reno ed eventuali edifici esistenti nelle
immediate vicinanze; nell'ipotesi di mo-
difiche di edifici esistenti, fotografie rappre-
scentanti l'edificio costruendo e quelli esi-
stenti.

3) Documentazione fotografica dell'immobile
nello stato in cui si trova; per il caso
di nuova costruzione, documentazione foto-
grafica comprendente il lotto di terreno
ed eventuali edifici esistenti nelle loro
immediate vicinanze; nell'ipotesi di modifi-
che di edifici esistenti, fotografie rappre-
scentanti l'edificio costruendo e quelli esi-
stenti.

4) Documentazione fotografica dell'immobile
nello stato in cui si trova; per il caso
di nuova costruzione, documentazione foto-
grafica comprendente il lotto di ter-
reno ed eventuali edifici esistenti nelle
immediate vicinanze; nell'ipotesi di mo-
difiche di edifici esistenti, fotografie rappre-
scentanti l'edificio costruendo e quelli esi-
stenti.

4) Documentazione fotografica dell'immobile
nello stato in cui si trova; per il caso
di nuova costruzione, documentazione foto-
grafica comprendente il lotto di terreno
ed eventuali edifici esistenti nelle loro
immediate vicinanze; nell'ipotesi di modifi-
che di edifici esistenti, fotografie rappre-
scentanti l'edificio costruendo e quelli esi-
stenti.

5) Documentazione fotografica dell'immobile
nello stato in cui si trova; per il caso
di nuova costruzione, documentazione foto-
grafica comprendente il lotto di ter-
reno ed eventuali edifici esistenti nelle
immediate vicinanze; nell'ipotesi di mo-
difiche di edifici esistenti, fotografie rappre-
scentanti l'edificio costruendo e quelli esi-
stenti.

5) Documentazione fotografica dell'immobile
nello stato in cui si trova; per il caso
di nuova costruzione, documentazione foto-
grafica comprendente il lotto di terreno
ed eventuali edifici esistenti nelle loro
immediate vicinanze; nell'ipotesi di modifi-
che di edifici esistenti, fotografie rappre-
scentanti l'edificio costruendo e quelli esi-
stenti.

6) Documentazione fotografica dell'immobile
nello stato in cui si trova; per il caso
di nuova costruzione, documentazione foto-
grafica comprendente il lotto di ter-
reno ed eventuali edifici esistenti nelle
immediate vicinanze; nell'ipotesi di mo-
difiche di edifici esistenti, fotografie rappre-
scentanti l'edificio costruendo e quelli esi-
stenti.

6) Documentazione fotografica dell'immobile
nello stato in cui si trova; per il caso
di nuova costruzione, documentazione foto-
grafica comprendente il lotto di terreno
ed eventuali edifici esistenti nelle loro
immediate vicinanze; nell'ipotesi di modifi-
che di edifici esistenti, fotografie rappre-
scentanti l'edificio costruendo e quelli esi-
stenti.

7) Documentazione fotografica dell'immobile
nello stato in cui si trova; per il caso
di nuova costruzione, documentazione foto-
grafica comprendente il lotto di ter-
reno ed eventuali edifici esistenti nelle
immediate vicinanze; nell'ipotesi di mo-
difiche di edifici esistenti, fotografie rappre-
scentanti l'edificio costruendo e quelli esi-
stenti.

7) Documentazione fotografica dell'immobile
nello stato in cui si trova; per il caso
di nuova costruzione, documentazione foto-
grafica comprendente il lotto di terreno
ed eventuali edifici esistenti nelle loro
immediate vicinanze; nell'ipotesi di modifi-
che di edifici esistenti, fotografie rappre-
scentanti l'edificio costruendo e quelli esi-
stenti.

8) Documentazione fotografica dell'immobile
nello stato in cui si trova; per il caso
di nuova costruzione, documentazione foto-
grafica comprendente il lotto di ter-
reno ed eventuali edifici esistenti nelle
immediate vicinanze; nell'ipotesi di mo-
difiche di edifici esistenti, fotografie rappre-
scentanti l'edificio costruendo e quelli esi-
stenti.

8) Documentazione fotografica dell'immobile
nello stato in cui si trova; per il caso
di nuova costruzione, documentazione foto-
grafica comprendente il lotto di terreno
ed eventuali edifici esistenti nelle loro
immediate vicinanze; nell'ipotesi di modifi-
che di edifici esistenti, fotografie rappre-
scentanti l'edificio costruendo e quelli esi-
stenti.

9) Documentazione fotografica dell'immobile
nello stato in cui si trova; per il caso
di nuova costruzione, documentazione foto-
grafica comprendente il lotto di ter-
reno ed eventuali edifici esistenti nelle
immediate vicinanze; nell'ipotesi di mo-
difiche di edifici esistenti, fotografie rappre-
scentanti l'edificio costruendo e quelli esi-
stenti.

9) Documentazione fotografica dell'immobile
nello stato in cui si trova; per il caso
di nuova costruzione, documentazione foto-
grafica comprendente il lotto di terreno
ed eventuali edifici esistenti nelle loro
immediate vicinanze; nell'ipotesi di modifi-
che di edifici esistenti, fotografie rappre-
scentanti l'edificio costruendo e quelli esi-
stenti.

10) Documentazione fotografica dell'immobile
nello stato in cui si trova; per il caso
di nuova costruzione, documentazione foto-
grafica comprendente il lotto di ter-
reno ed eventuali edifici esistenti nelle
immediate vicinanze; nell'ipotesi di mo-
difiche di edifici esistenti, fotografie rappre-
scentanti l'edificio costruendo e quelli esi-
stenti.

10) Documentazione fotografica dell'immobile
nello stato in cui si trova; per il caso
di nuova costruzione, documentazione foto-
grafica comprendente il lotto di terreno
ed eventuali edifici esistenti nelle loro
immediate vicinanze; nell'ipotesi di modifi-
che di edifici esistenti, fotografie rappre-
scentanti l'edificio costruendo e quelli esi-
stenti.

11) Documentazione fotografica dell'immobile
nello stato in cui si trova; per il caso
di nuova costruzione, documentazione foto-
grafica comprendente il lotto di ter-
reno ed eventuali edifici esistenti nelle
immediate vicinanze; nell'ipotesi di mo-
difiche di edifici esistenti, fotografie rappre-
scentanti l'edificio costruendo e quelli esi-
stenti.

11) Documentazione fotografica dell'immobile
nello stato in cui si trova; per il caso
di nuova costruzione, documentazione foto-
grafica comprendente il lotto di terreno
ed eventuali edifici esistenti nelle loro
immediate vicinanze; nell'ipotesi di modifi-
che di edifici esistenti, fotografie rappre-
scentanti l'edificio costruendo e quelli esi-
stenti.

12) Documentazione fotografica dell'immobile
nello stato in cui si trova; per il caso
di nuova costruzione, documentazione foto-
grafica comprendente il lotto di ter-
reno ed eventuali edifici esistenti nelle
immediate vicinanze; nell'ipotesi di mo-
difiche di edifici esistenti, fotografie rappre-
scentanti l'edificio costruendo e quelli esi-
stenti.

12) Documentazione fotografica dell'immobile
nello stato in cui si trova; per il caso
di nuova costruzione, documentazione foto-
grafica comprendente il lotto di terreno
ed eventuali edifici esistenti nelle loro
immediate vicinanze; nell'ipotesi di modifi-
che di edifici esistenti, fotografie rappre-
scentanti l'edificio costruendo e quelli esi-
stenti.

TESTO DEL PROGETTISTA

- 19 -

- i) una relazione sulla natura dei principali materiali da adoperare, le modalità dell'approvvigionamento idrico nonché qualsiasi altra indicazione necessaria per l'esame del progetto;
- l) uno schema di vincolo delle aree destinate a parcheggio, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 21 del 1973;
- m) uno schema di impegnativa per assunzione del vincolo derivante dall'art. 8 del presente Regolamento.

I disegni di cui alle lettere d), e), f) devono essere presentati in scala 1 : 100, e solo eccezionalmente in scala diversa e compresa comunque tra 1 : 200 e 1 : 50, e devono essere piegati nel formato 21x31.

Gli elaborati di progetto devono essere corredati del verbale di cui all'art.12 successivo.

Può anche richiedersi dal Sindaco che il progetto sia corredato di schizzo prospettico o di fotografia dei fabbricati contigui, con l'indicazione delle altezze dei medesimi e di tutti quei dati necessari per esprimere un adeguato giudizio sulla nuova opera. Essi sono obbligatori per la zona territoriale omogenea A, per la zona omogenea B è sufficiente la documentazione fotografica.

Gli edifici destinati a stabilimento industriale, luoghi di ritrovo, magazzini ecc. devono soddisfare a tutti i requisiti imposti dal presente Regolamento oltre che alle norme di cui al Regolamento generale sulla igiene del lavoro e di cui al D.P.R. 19.3.1956 n. 303, salvo ulteriori prescrizioni dettate per la sicurezza e l'interesse pubblico.

Per i progetti attinenti a lavori da eseguire in edifici o luoghi vincolati per il loro interesse ambientale devono essere osservate le speciali norme di legge in materia.

- l) Per lavori di modificazioni, anche in raffigurazione delle modifiche, ampliare il disegno unico finale che lo stesso progettista e firma con il proprio cognome e nome, e il numero di professione.
- n) Planimetria di scala 1:100 secondo le norme dell'art. 31 della L.R. n. 21 del 1973, e deve essere presentata in scala diversa e compresa comunque tra 1:200 e 1:50, e deve essere piegata nel formato 21x31.
- o) Schema di vincolo delle aree destinate a parcheggio, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 21 del 1973.
- p) Schema di impegnativa per assunzione del vincolo derivante dall'art. 8 del presente Regolamento.

Gli elaborati di progetto devono essere corredati del verbale di cui all'art.12 successivo.

I disegni di cui alle lettere d), e), f) devono essere presentati in scala 1 : 100, e solo eccezionalmente in scala diversa e compresa comunque tra 1 : 200 e 1 : 50, e devono essere piegati nel formato 21x31.

Gli elaborati di progetto devono essere corredati del verbale di cui all'art.12 successivo.

Può anche richiedersi dal Sindaco che il progetto sia corredato di schizzo prospettico o di fotografia dei fabbricati contigui, con l'indicazione delle altezze dei medesimi e di tutti quei dati necessari per esprimere un adeguato giudizio sulla nuova opera. Essi sono obbligatori per la zona territoriale omogenea A, per la zona omogenea B è sufficiente la documentazione fotografica.

Gli edifici destinati a stabilimento industriale, luoghi di ritrovo, magazzini ecc. devono soddisfare a tutti i requisiti imposti dal presente Regolamento oltre che alle norme di cui al Regolamento generale sulla igiene del lavoro e di cui al D.P.R. 19.3.1956 n. 303, salvo ulteriori prescrizioni dettate per la sicurezza e l'interesse pubblico.

Per i progetti attinenti a lavori da eseguire in edifici o luoghi vincolati per il loro interesse ambientale devono essere osservate le speciali norme di legge in materia.

1) Per lavori concernenti trasformazioni e

modifiche anche parziali di edifici esistenti, grafici di progetto comprendenti anche il rilievo quotato dell'immobile pertinenti con differenti coloriture, le modifiche da apportare (demolizioni, ampliamenti, ricostruzioni, ecc.);

Quattro copie del progetto redatto su unico foglio piegato a libretto in modo che le dimensioni non superino cm. 21x31 e firmato dal richiedente e da un tecnico regolarmente iscritto all'Albo professionale;

Planimetria quotata del lotto di terreno da asservire alla costruzione, in scala 1 : 100 oppure in scala 1 : 200 secondo l'estensione, con l'indicazione delle curve di livello nel caso che esso abbia andamento acclive; indicazione sulla planimetria dell'esatta ubicazione nel lotto della costruzione da eseguire con le distanze di essa dalle linee di confine e la ubicazione e la altezza di eventuali altri edifici esistenti nella proprietà o nella immediata vicinanza; indicazione sui grafici della superficie complessiva del lotto di terreno da asservire alla costruzione e della superficie coperta della costruzione, corrispondente alla proiezione sul terreno del maggior volume di terreno richiesto dal richiedente e firmato dal richiedente e da un tecnico regolarmente iscritto all'Albo professionale;

Schema di impegno per l'assunzione del vincolo di programma di fabbricazione ed aree a parcheggio;

Schema dei servizi (fognatura domestica, scarichi pluviali, impianti autoclavanti, riscaldamento e serbatoi carburante).

Gli elaborati di progetto devono essere corredata dal verbale di cui all'art. 12 successivo.

I progetti e le varianti concernenti edifici destinati a stabilimenti industriali, luoghi di ritrovo, magazzini ecc. devono soddisfare anche i requisiti imposti dalle norme sulla igiene del lavoro e dalle disposizioni per la sicurezza e l'interesse pubblico.

Per i progetti attinenti a lavori da eseguire in edifici o luoghi vincolati per il loro interesse ambientale devono essere osservate le speciali norme di legge in materia.

Per i progetti attinenti a lavori da eseguire in edifici o luoghi vincolati per il loro interesse ambientale devono essere osservate le speciali norme di legge in materia.

Per i lavori concernenti trasformazioni e modifiche anche parziali di edifici esistenti, grafici di progetto comprendenti anche il rilievo quotato dell'immobile pertinenti con differenti coloriture, le modifiche da apportare (demolizioni, ampliamenti, ricostruzioni, ecc.);

Quattro copie del progetto redatto su unico foglio piegato a libretto in modo che le dimensioni non superino cm. 21x31 e firmato dal richiedente e da un tecnico regolarmente iscritto all'Albo professionale;

Planimetria quotata del lotto di terreno da asservire alla costruzione, in scala 1 : 100 oppure in scala 1 : 200 secondo la

estensione, con l'indicazione delle curve di livello nel caso che esso abbia andamento acclive; indicazione sulla planimetria dell'esatta ubicazione nel lotto della costruzione da eseguire con le distanze di essa dalle linee di confine e la ubicazione e la altezza di eventuali altri edifici esistenti nella proprietà o nella immediata vicinanza; indicazione sui grafici della superficie complessiva del lotto di terreno da asservire alla costruzione e della superficie coperta della costruzione, corrispondente alla proiezione sul terreno del maggior volume di terreno richiesto dal richiedente e da un tecnico regolarmente iscritto all'Albo professionale;

Schema di impegno per l'assunzione del vincolo di programma di fabbricazione ed aree a parcheggio;

Schema dei servizi (fognatura domestica, scarichi pluviali, impianti autoclavanti, riscaldamento e serbatoi carburante).

Gli elaborati di progetto devono essere corredata dal verbale di cui all'art. 12 successivo.

I progetti e le varianti concernenti edifici destinati a stabilimenti industriali, luoghi di ritrovo, magazzini ecc. devono soddisfare anche i requisiti imposti dalle norme sulla igiene del lavoro e dalle disposizioni per la sicurezza e l'interesse pubblico.

Per i progetti attinenti a lavori da eseguire in edifici o luoghi vincolati per il loro interesse ambientale devono essere osservate le speciali norme di legge in materia.

Per i lavori concernenti trasformazioni e modifiche anche parziali di edifici esistenti, grafici di progetto comprendenti anche il rilievo quotato dell'immobile pertinenti con differenti coloriture, le modifiche da apportare (demolizioni, ampliamenti, ricostruzioni, ecc.);

Quattro copie del progetto redatto su unico foglio piegato a libretto in modo che le dimensioni non superino cm. 21x31 e firmato dal richiedente e da un tecnico regolarmente iscritto all'Albo professionale;

Planimetria quotata del lotto di terreno da asservire alla costruzione, in scala 1 : 100 oppure in scala 1 : 200 secondo la

estensione, con l'indicazione delle curve di livello nel caso che esso abbia andamento acclive; indicazione sulla planimetria dell'esatta ubicazione nel lotto della costruzione da eseguire con le distanze di essa dalle linee di confine e la ubicazione e la altezza di eventuali altri edifici esistenti nella proprietà o nella immediata vicinanza; indicazione sui grafici della superficie complessiva del lotto di terreno da asservire alla costruzione e della superficie coperta della costruzione, corrispondente alla proiezione sul terreno del maggior volume di terreno richiesto dal richiedente e da un tecnico regolarmente iscritto all'Albo professionale;

Schema di impegno per l'assunzione del vincolo di programma di fabbricazione ed aree a parcheggio;

Schema dei servizi (fognatura domestica, scarichi pluviali, impianti autoclavanti, riscaldamento e serbatoi carburante).

Gli elaborati di progetto devono essere corredata dal verbale di cui all'art. 12 successivo.

I progetti e le varianti concernenti edifici destinati a stabilimenti industriali, luoghi di ritrovo, magazzini ecc. devono soddisfare anche i requisiti imposti dalle norme sulla igiene del lavoro e dalle disposizioni per la sicurezza e l'interesse pubblico.

Per i progetti attinenti a lavori da eseguire in edifici o luoghi vincolati per il loro interesse ambientale devono essere osservate le speciali norme di legge in materia.

ART. 11 - LICENZA DI COSTRUZIONE

La determinazione del Sindaco sulla domanda di licenza di costruzione, da adottarsi in seguito all'esame del progetto da parte dell'ufficiale sanitario e del competente dirigente della Divisione urbanistica del comune, per quanto di loro rispettiva competenza, ed alle loro eventuali osservazioni, conseguentemente al parere espresso dalla Commissione edilizia in merito al progetto, deve essere notificata all'interessato non oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione del progetto, completo di ogni suo elaborato, corredato da ogni altra necessaria autorizzazione.

La licenza edilizia inerisce, e può essere rilasciata per un solo edificio, se residenziale; per uno o più edifici in tutti gli altri casi, salvo quanto espressamente disposto nel comma undicesimo dell'art.7 precedente.

Con il rilascio della licenza, che avviene sempre e comunque con salvezza del diritto dei terzi e con esonero di ogni e qualsiasi responsabilità da parte del Comune, deve essere restituita al richiedente una copia dei disegni (di cui all'art.10) debitamente vistata per approvazione.

Anche in caso di negata licenza deve essere restituita, a mezzo notifica, una copia dei disegni con l'indicazione dei motivi di diniego.

L'approvazione dei progetti e l'autorizzazione ad eseguirli è valida esclusivamente per il proprietario dell'immobile al quale è intestata la licenza o per chi l'abbia ottenuta ai sensi dell'art.9 precedente; in caso di trapasso dell'immobile gli eredi, i cessionari, o gli aventi causa debbono chiedere che la licenza di costruzione sia a loro volturata.

ART. 11 -

domanda di
previ pare
zione del
ca del Com
sione Edil
essere not
il sessant
del proget

borati, at
richieder
un mese d
termine d
ne della
comma, de
della doc

che avvie
ranza deg
chiedente
salvezza
di ogni e
del Comun
dente una
tamento v

concessio
all'inter
pia dei d

all'atto
rio dell'
opera o n
scritto d
sendo più
l'immobil
concessio

bile la c
lidità ri
agli aver
seguita l

o di publi
della Pul
ne edili:
teressate
dell'immo

TESTO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

ART. 11 - CONCESSIONE EDILIZIA

La determinazione del Sindaco sulla domanda di concessione edilizia, da adottarsi previ pareri dell'Ufficio Sanitario, relazione del dirigente della Divisione Urbanistica del Comune e parere espresso dalla Commissione Edilizia in ordine al progetto, deve essere notificata all'interessato non oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione del progetto.

Per il caso di integrazione di elaborati, atti od autorizzazioni preventive da richiedersi dal Sindaco all'interessato entro un mese dalla presentazione del progetto, il termine di giorni sessanta per la determinazione di cui al precedente comma, decorrerà dalla data del completamento della documentazione.

Con il rilascio della concessione, che avviene sempre e comunque con l'ottenimento degli oneri previsti a carico del richiedente dalla legge 28/1/1977, n. 10, con salvaguardia dei diritti dei terzi e con esonero di ogni e qualsiasi responsabilità da parte del Comune, deve essere restituita al richiedente una copia dei disegni di progetto, debitamente vistata per approvazione.

Il provvedimento di diniego della concessione deve essere motivato e notificato all'interessato con la restituzione di una copia dei disegni di progetto.

La concessione è intestata a chi all'atto del suo rilascio risulta proprietario dell'immobile sul quale deve sorgere l'opera o ne abbia titolo; occorre consenso scritto di chi, non essendo stato o non essendo più proprietario o avente titolo del- l'immobile, abbia presentato la domanda di concessione.

In caso di trasferimento dell'immobile la concessione edilizia mantiene la validità rispetto agli eredi, ai cessionari o agli aventi causa a condizione che ne sia conseguita la voltura ad istanza delle parti.

Per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblico interesse riconosciuto in atti della Pubblica Amministrazione, la concessione edilizia può essere intestata all'ente in possesso indipendentemente dall'acquisizione dell'immobile nel quale deve sorgere l'opera.

Testo approvato dal
Consiglio Comunale

ART. 11 - CONCESSIONE EDILIZIA

La determinazione del Sindaco sulla domanda di concessione edilizia, da adottarsi previ pareri dell'Ufficio Sanitario, relazione del Dirigente della Divisione Urbanistica del Comune e parere espresso dalla Commissione Edilizia in ordine al progetto, deve essere notificata all'interessato non oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione del progetto.

Per il caso di integrazione di elaborati, atti od autorizzazioni preventive da richiedersi dal Sindaco all'interessato entro un mese dalla presentazione del progetto, il termine di giorni sessanta per la notificazione della determinazione di cui al precedente comma, decorrerà dalla data del completamento della documentazione.

Con il rilascio della concessione, che avviene sempre e comunque con l'ottenimento degli oneri previsti a carico del richiedente dalla legge 28/1/1977, n. 10, con salvaguardia dei diritti dei terzi e con esonero di ogni e qualsiasi responsabilità da parte del Comune, deve essere restituita al richiedente una copia dei disegni di progetto, debitamente vistata per approvazione.

Il provvedimento di diniego della concessione deve essere motivato e notificato all'interessato con la restituzione di una copia dei disegni di progetto.

La concessione è intestata a chi all'atto del suo rilascio risulta proprietario dell'immobile sul quale deve sorgere l'opera o ne abbia titolo; occorre consenso scritto di chi, non essendo stato o non essendo più proprietario o avente titolo dell'immobile, abbia presentato la domanda di concessione.

In caso di trasferimento dell'immobile la concessione edilizia mantiene la validità rispetto agli eredi, ai cessionari o agli aventi causa a condizione che ne sia conseguita la voltura ad istanza delle parti.

Per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblico interesse riconosciuto in atti della Pubblica Amministrazione, la concessione edilizia può essere intestata all'ente in possesso indipendentemente dall'acquisizione dell'immobile nel quale deve sorgere l'opera.

Il termine di validità ed efficacia della licenza, e conseguentemente il termine per l'inizio dei lavori, è fissato in dodici mesi naturali consecutivi, salvo rinnovo da concedersi da parte del Sindaco, o comunque secondo le disposizioni di legge vigenti.

La licenza si intende decaduta quando le opere non siano iniziate entro dodici mesi naturali consecutivi dalla data della notifica dell'autorizzazione.

I lavori devono essere ultimati entro 24 mesi dalla data dell'inizio, salvo rinnovo di licenza.

Il termine per l'inizio dei lavori nel caso di opera da eseguire con finanziamenti o contributi dello Stato, Regione ed Enti pubblici decorre dalla data di perfezionamento degli atti che autorizzano l'esecuzione, il termine per la utilizzazione è quello stabilito nel contratto di appalto, ed in eventuali proroghe concesse nelle forme di legge.

Quando si chiede la sola rinnovazione di una licenza già concessa il Sindaco può dispensare dall'esibizione di una nuova documentazione.

La licenza deve essere revocata:

- 1) quando il direttore dei lavori non abbia assunto la effettiva direzione, o l'abbia abbandonata e non sia stato sostituito previa comunicazione al Sindaco;
- 2) quando il titolare contravvenga a disposizioni di legge, di regolamento o alle prescrizioni inserite nella licenza, o apporti modificazioni arbitrarie al progetto approvato.

Il
della conces
turali consec
notificazioni
mente dalla
Civile rilas
per la esecu
to e salvo p
secondo le d

I
sione, devor
mine di 12 m
mazione entr
tabile o agi
e può essere

Il
nel caso di
o contributi
blici, decor
degli atti c
termine per
nel contratt
roghe conces

L
nicato al Si

I
nel luogo de
costituito :
traprese cor
meno alle f

P
mate entro :
concessione
spensare da
tazione.

Il termine di validità ed efficacia

della concessione è fissato in dodici mesi na-

turali consecutivi, decorrenti dalla data di

notificazione del suo rilascio, indipendente-

mente dalla data in cui l'Ufficio del Genio

Civile rilascerà la preventiva autorizzazione

per la esecuzione delle opere in cemento arma-

to e salvo proroga da autorizzare dal sindaco

secondo le disposizioni di legge vigenti.

I lavori salvo proroga della concessi-

sione, devono essere iniziati nel predetto ter-

mine di 12 mesi naturali. Il termine di ultri-

mazione entro il quale l'opera deve essere abli-

tabile o agibile viene stabilito in anni tre

e può essere prorogato a norma di legge.

Il termine per l'inizio dei lavori

nel caso di opere da eseguire con finanziamenti

o contributi dello Stato, Regione od Enti Pub-

blici, decorre dalla data di perfezionamento

degli atti che autorizzano la esecuzione; il

termine per la ultimazione è quello stabilito

nel contratto di appalto, ed in eventuali pro-

grammi concessi nelle forme di legge.

L'inizio dei lavori deve essere comu-

nicato al Sindaco tempestivamente per iscritto.

I lavori si intendono iniziati quando

nel luogo della erigenda costruzione sia

costituito il cantiere edile e siano state in-

traprese congrue opere murarie relative quan-

to.

Per opere già autorizzate ma non ultri-

mate entro i termini, dovrà richiedersi nuova

concessione ed in tal caso il sindaco può di-

spensare dall'esibizione di una nuova documen-

tazione.

Per opere già autorizzate, ma non ultri-

mate entro i termini, dovrà richiedersi

nuova concessione ed in tal caso il sindaco

può dispensare dall'esibizione di una nuo-

va documentazione. La nuova concessione

concerne la parte non ultimata.

I lavori si intendono iniziati quando

nel luogo della erigenda costruzione sia

costituito il cantiere edile e sia-

no state intraprese congrue opere struttu-

rali relative quanto meno alle fondamentazioni

dell'opera autorizzata.

Per opere già autorizzate, ma non ultri-

mate entro i termini, dovrà richiedersi

nuova concessione ed in tal caso il sindaco

può dispensare dall'esibizione di una nuo-

va documentazione. La nuova concessione

concerne la parte non ultimata.

TESTO DEL PROGETTISTA

- 22 -

La licenza deve essere annullata quando la autorizzazione risulti ottenuta in base a tipi alterati e non rispondenti al vero, o per altri vizi di legittimità, o comunque in base ad erronei presupposti.

Il provvedimento di annullamento deve essere adottato da parte del Sindaco, sentita la Commissione edilizia comunale, con motivazione che indichi l'esatta illegittimità sussistente.

La revoca deve essere motivata ed adottata dal Sindaco, sentita la Commissione edilizia comunale.

Il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza, sia delle norme generali di legge e di regolamento, sia delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza di costruzione.

Le
duta quando
mine di cui

Es

1) Quando il
assunto l
abbandone
via comun

2) Quando il
zioni di
scrizioni
apporti r
getto app

Le
quando risul
e non rispos
o per altri
base ad erro

I
essere adot
la C.C.E.,
e notificat
direttore d

I
tore dei la
di ogni ino
li di legge
zioni e mod
nella conce

La concessione deve ritenere decadauta quando le opere non siano iniziate nel termine di cui al superiore comma 2.

Essa deve essere sospesa :

- 1) Quando il direttore dei lavori non ne abbia assunto l'effettiva direzione, o l'abbia abbandonata e non sia stato sostituito pre- via comunicazione al Sindaco;

- 2) Quando il titolare contravenga a disposizioni di leggi o di regolamento, oppure scritture inserite nella licenza, oppure apporti modificazioni arbitrarie al progetto approvato.

La concessione deve essere annullata quando risultati ottenuti in base a tipi alterati o per altri vizi di legittimità, o comunque in base ad erronei presupposti.

Il provvedimento di annullamento deve essere adottato da parte del Sindaco, sentita la C.C.B., con motivazione congrua e sintetica e notificato al titolare della concessione, al direttore dei lavori ed al costruttore.

Il titolare della concessione, il direttore dei lavori e l'assuntore sono responsabili di ogni inosservanza, sia per le norme generali di legge e di regolamento, sia dalle prescrizioni e modalità esecutive che siano fissate nella concessione.

Il titolare della concessione, il direttore dei lavori ed il costruttore, sono responsabili di ogni inosservanza, sia delle norme generali di legge e di regolamento, sia dalle prescrizioni e modalità esecutive che siano fissate nella concessione.

ART. 12 - ASSEGNO DI LINEA E QUOTE

Il privato che intenda conseguire una licenza edilizia deve fare richiesta scritta al Sindaco per lo intervento di un tecnico comunale affinché siano fissati in loco i capisaldi altimetrici e gli eventuali allineamenti ai fini della progettazione, alligando i necessari grafici.

Le operazioni consequenziali, a tutte spese del richiedente, devono risultare da apposito verbale (in duplice esemplare), che deve essere firmato dal richiedente e dal dirigente della Divisione urbanistica del Comune. Conseguita la licenza una copia del suddetto verbale deve essere tenuta in cantiere a disposizione degli agenti comunali.

Appena la costruzione abbia superato il livello del piano stradale, il proprietario deve darne avviso per iscritto al Sindaco perchè possa eseguirsi un opportuno controllo.

ART. 12

una conc
iscritto
capisald
lineamen
ligando
copia.

tutte sp
sultare
esemplar
dal diri
del Comu

essere r
te a cop
preceden
a dispos

perato i
titolare
viso per
portuni

Testo approvato dal
Consiglio Comunale

ART. 12 - ASSEGNO DI LINEA E QUOTE

Il privato che intenda conseguire una concessione edilizia deve richiedere per iscritto al Sindaco la determinazione dei capicelli alimetrici e degli eventuali allineamenti ai fini della progettazione, allegando i grafici occorrenti in duplice copia.

Le operazioni conseguenziali, a tutte spese del richiedente, devono risultare da apposito verbale (in duplice esemplare), firmato dal richiedente, e dal dirigente della Divisione Urbanistica del Comune.

L'assegno di linea e quota deve essere rilasciato dal Sindaco ed unitamente a copia del verbale di cui al comma precedente, deve essere tenuto in cantiere a disposizione degli agenti comunali.

Appena la costruzione abbia superato il livello del piano stradale, il titolare della concessione deve darne avviso per iscritto al Sindaco per gli opportuni controlli.

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

22a
lo
2a-
11-
1-
2
3
4-
5
6
7-
8
9
10-
11-
12-
13-
14-
15-
16-
17-
18-
19-
20-
21-
22-

TESTO DEL PROGETTISTA

ART. 13 - RECINZIONE DELLE AREE FABBRICABILI

Il luogo destinato alle opere edilizie autorizzate deve essere chiuso almeno con un assito lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici.

Gli assiti devono essere di aspetto decoroso, alti almeno m. 3,50 e con gli angoli imbiancati per tutta la loro altezza.

Ogni angolo sporgente deve essere munito di una lanterna a vetri rossi, che deve restare accesa, a cura e spese del costruttore, dal tramonto al levare del sole.

Il collocamento e le dimensioni della lanterna devono essere tali da rendere facilmente visibile il recinto ed il riparo su cui essa è posta.

Il Comune ha facoltà di utilizzare, senza corrispondere alcun compenso e compatibilmente con le esigenze della costruzione, la facciata esterna degli assiti per il servizio delle affissioni, sia esso esercitato direttamente o a mezzo ditta.

I cantieri edili devono essere dotati di latrina provvisoria a secco da costruirsi nella stessa area la cui fossa a secco abbia profondità minima di m. 2,00, e secondo eventuali prescrizioni che possono essere impartite di volta in volta dallo ufficiale sanitario. La fossa dev'essere sormontata da cabina metallica od in legno o muratura, dotata di porta, ed ubicata in luogo appartato. A costruzione ultimata, il bottino deve essere accuratamente interrato o disinfettato, e la sovrastante cabina rimossa.

ART. 13 - I

re da eseg
con un assi
le vie e gl

aspetto dec
con gli ang
loro altezz

re munito
che deve re
del costru
del sole.

ni della l
rendere fa
ed il ripa

zare, senz
e compatib
costruzion
siti per i
che questo
retta od i

dotati di
costruirsi
sa abbia p
rispetti l
re imparti
ciale Sani
montata da
muratura,
luogo appa
la fossa d
fettata e
na deve es

TESTO DEL PROGETTISTA

- 25 -

ART. 14 - TABELLE INDICATRICI E DOCUMENTI IN CANTIERE

In ogni cantiere deve essere esposta in modo ben visibile una tabella delle dimensioni minime di m. 1,50x1,00, nella quale siano indicati il nome del proprietario, del progettista, del costruttore e del direttore dei lavori nonchè gli estremi della licenza di costruzione, e dei nulla osta di altri Enti ove prescritto.

Il costruttore deve tenere in cantiere, a disposizione dei pubblici funzionari tecnici ed agenti di polizia, in base alle leggi vigenti, i seguenti documenti: licenza edilizia, disegni di progetto muniti del bollo di approvazione, nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti e dell'Ufficio del Genio Civile, ove prescritto; copia degli elaborati di progetto delle strutture in c.a., vistati dall'Ufficio del Genio Civile, giornale dei lavori inerente alle strutture in c.a.; ogni altra autorizzazione prescritta dalle leggi in vigore.

ART. 15 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Quando le opere di cui all'art. 13 precedente comportano l'occupazione temporanea di area pubblica il titolare della licenza è tenuto a chiedere preventivamente l'autorizzazione al Sindaco, presentando domanda con la indicazione della durata presumibile dell'occupazione e, qualora occorresse, corredandola dei disegni indicanti la località e l'estensione dell'occupazione stessa.

E' comunque fatto divieto di occupare il suolo pubblico con macchinario di cantiere (grues, betoniere, molazze,...).

E' proibito eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, per immettere o restaurare condutture nel sottosuolo, per costruire o riparare fogne, e per qualsiasi altro motivo, senza autorizzazione del Sindaco, il quale deve indicare le norme da osservarsi nella esecuzione delle opere.

ART. 14 - T

I
esposta in
delle dimen
nella quale
titolare de
re e del di
tore del ca
concessione
ove prescri
in cantiere
funzionari
seguenti do
disegni di
approvazion
denza ai Mo
nio civile,
elaborati d
c. a., vist
vile; giorn
strutture i
prescritto

ART. 15 - C

C
13 preceder
temporanea
della conce
ventivament
manda con l
sumibile de
ra corredar
località e
pare.

rompere il
o aperte al
tarvi pali
condutture
o riparare
motivo sen
il quale d
varsi nell
rilascio d
bordinato
tassa ed a

ART. 14 - TABELLE INDICATRICI E DOCUMENTI IN CANTIERE

In ogni cantiere deve essere esposta in modo ben visibile una tabella delle dimensioni minime di mt. 1,50 x 1,00, nella quale siano indicati il nome del titolare della concessione, del costruttore e del direttore dei lavori e del direttore del cantiere; nonché gli estremi della concessione e dei nulli osta di altri Enti ove prescritti. Il costruttore deve tenere in cantiere, a disposizione del pubblico funzionari tecnici ed agenti di polizia, i seguenti documenti: concessione edilizia; disegni di progetto muniti del bollo di approvazione; nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti e dell'Ufficio del Genio Civile, ove prescritto; copia degli elaborati di progetto delle strutture in c. a., visti dall'Ufficio del Genio Civile; Giornale dei lavori inerente alle strutture in c. a.; ogni altro documento prescritto dalle leggi in vigore.

ART. 14 - TABELLE INDICATRICI E
DOCUMENTI IN CANTIERE

=====

TESTO INVARIATO RISPETTO
A QUELLO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

=====

ART. 15 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Quando le opere di cui all'art. 13 precedenti comportano l'occupazione temporanea di area pubblica il titolare della concessione è tenuto a chiedere preventivamente al Sindaco, presentando dovunque con la indicazione della durata della occupazione e, qualora occorra correlandola dei disegni locali e l'estensione dell'area da occupare.

Quando le opere di cui all'art. 13 precedenti comportano l'occupazione temporanea di area pubblica il titolare della concessione è tenuto a chiedere preventivamente la relativa concessione al Sindaco, presentando domanda con la indicazione della durata presuntibile dell'occupazione e, qualora occorra correlandola dei disegni indicanti la località e l'estensione dell'area da occupare.

È proibito eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per pian-tarvi pali, per lamottere o restaurare condutture nel sottosuolo, per costruire o riparare fognie, e per qualsiasi altro motivo senza autorizzazione del Sindaco, il quale deve indicare le norme da osservarsi nella esecuzione delle opere. Il rifiuto delle autorizzazioni è anche subordinato al pagamento della relativa tassa ed al deposito di garanzia da effettuarsi in

È proibito eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, per lamottere o restaurare condutture nel sottosuolo, per costruire o riparare fognie, e per qualsiasi altro motivo senza autorizzazione del Sindaco, il quale deve indicare le norme da osservarsi nella esecuzione delle opere. Il rifiuto delle autorizzazioni è anche subordinato al pagamento della relativa tassa ed al deposito di garanzia da effettuarsi nella

TESTO DEL PROGETTISTA - 26 -

Il rilascio delle autorizzazioni è anche subordinato al pagamento della relativa tassa ed al deposito di garanzia da effettuarsi nella Tesoreria comunale, sulla quale il Comune può avvalersi delle eventuali penali e delle spese non rimborsate dall'interessato.

Il restauro del pavimento stradale, dei marciapiedi, od altri manufatti alterati dal titolare della licenza e eseguito a cura del costruttore ed, in difetto, vi provvederà il Comune, sotto la direzione del tecnico comunale, e a spese del titolare stesso inadempiente.

ART. 16 - INTERRUZIONE ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Nel caso in cui il titolare della licenza di un edificio in costruzione sia costretto ad interrompere la esecuzione, deve ultimare le opere necessarie ad assicurare la solidità delle parti costruite, nonché le opere di rifinito che lo stato avanzato della costruzione può consentire al momento della sospensione. Deve provvedere anche allo sgombero del suolo pubblico eventualmente occupato. Sono salve le facoltà concesse al Sindaco dalle vigenti norme sui Comuni e le Provincie.

Ad ultimazione completa del fabbricato, il titolare della licenza deve informare il Sindaco con denuncia scritta richiedendo la visita del tecnico per il rilascio delle certificazioni finali prescritte dalle leggi vigenti.

Il titolare della licenza dev'essere tempestivamente avvertito per iscritto del giorno e dell'ora di effettuazione del richiesto sopralluogo, avendo il diritto di intervenire o di farsi rappresentare.

fettuarsi
sul quale
eventuali
interessat
tualmente

ART. 16 -

della conc
in costruz
romperne l
opere nec
lità delle
allo sgom
mente occ
nitiva del
della conc
pletare e

Testo approvato dal
Consiglio Comunale

Tesoreria Comunale sul quale il Comune
può avvalersi delle eventuali spese non
riborstate dall'interessato, nonché delle
penali eventualmente previste nella auto-
rizzazione.

Fetturarsi nella Tesoreria Comunale
sul quale il Comune può avvalersi delle
eventuali spese non rimborsate dallo
interessato, nonché delle penali even-
tualmente previste nell'autorizzazione.

ART. 16 - INTERRUZIONE E RIDUZIONE DEI LAVORI

Nel caso in cui il titolare

della concessione relativa ad un'opera

in costruzione sia costretto ad inter-

romperne l'esecuzione, deve ultimare le

opere necessarie ad assicurare la stabili-

tà delle parti costruite, e provvedere

allo sgombero del suolo pubblico eventuali-

mente occupato. In caso di riduzione dell'

attività delle opere progettate, il titolare

della concessione edilizia è tenuto a com-

pletare e rifinire le parti già eseguite.

ART. 16 - INTERRUZIONE E RIDUZIONE
DEI LAVORI

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE URBANISTICA

ART. 17 - CERTIFICAZIONI

Quando sia constatata l'osservanza di tutte le norme edilizie contenute nel presente Regolamento e nelle leggi sanitarie, ed il costruttore abbia ottemperato a tutti gli obblighi assunti in merito alle opere di urbanizzazione, il Sindaco può rilasciare a norma dello art.221 del T.U. delle leggi sanitarie, ed in seguito a sopralluogo dell'ufficiale sanitario e del tecnico comunale la certificazione di abitabilità (o di agibilità) e quella di ultimazione dei lavori purchè tutte le opere, comprese le sistemazioni esterne, relative all'intero edificio per cui è richiesta la certificazione, siano state ultimate.

ART. 18 - OPERE NON AUTORIZZATE O DIFFORMI SANZIONI

Sono applicabili le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legislazione vigente a carico dei contravventori delle norme del presente Regolamento. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative valgono parimenti quelle indicate nella legge n.1150 del 1942 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono salvi i poteri di autotutela del Comune in confronto dei beni demaniali comunali e di quelli del patrimonio comunale indisponibile, giusto l'art. 823 del Codice Civile.

Qualora l'inosservanza si riferisca a costruzioni eseguite da Amministrazioni statali o regionali, il Sindaco ne informa l'Assessorato regionale per lo sviluppo Economico a norma dell'art.29 della legge n.1150 del 1942 e dell'art. 8 della legge regionale 29.12.1962 n.28.

ART. 17 -

ste che l
destinata
tà al pro
strutture
aspetto e
sue parti
prescrizi
salubrità

della con
nuzia s
sita del
del Comu
zione di

tro i du
domanda
titolare
di inter

le norme
mento d
lamento
cessioni
di even
della e
banizza
altri E
cuzione
tecnolo
razione

ascens
oppure
namento
della
lità.

ART. 1

presen
penali
gi vig
comer

ammin
del 19
ni, n
dall'

Ammin
ce ci
niali
munal

in co
State
compe

ART. 17 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CERTIFICAZIONI

I lavori si intendono ultimati lo
sto che l'opera, in relazione all'uso cui è
destinata, sia stata completata in conformi-
tà al progetto approvato in tutte le sue
strutture, nelle sue rifiniture, nei suoi
aspetti esterni, nei suoi accessori e nelle
prescrizioni occorrenti alla tutela della
salubrità e della sicurezza.

Ultimati i lavori, il titolare
della concessione è tenuto a presentare de-
nuncia scritta al Sindaco, chiedendo la vi-
sta del tecnico e dell'Ufficio Sanitario
del Comune per il rilascio della dichiara-
zione di abitabilità e di agibilità.

La visita deve essere eseguita en-
tro i due mesi successivi alla data della
domanda previa tempestiva comunicazione al
titolare della concessione che ha facoltà
di intervenire o farsi rappresentare.

Constatata l'osservanza di tutte
le norme igieniche ed edilizie e particolar-
mente di quelle contenute nel presente Rego-
lamento, nelle leggi sanitarie e nella con-
cessione edilizia, accertato l'adempimento
di eventuali obblighi assunti dal titolare
della concessione in merito ad opere di ur-
banizzazione ed acquisti e certificati di
altri enti che abbiano competenza nell'es-
ecuzione dell'opera e dei relativi impianti
tecnologici, il Sindaco rilascia la dichia-
razione di abitabilità e di agibilità.

In mancata installazione dello
ascensore o dell'impianto di riscaldamento
oppure il loro ritardo collaudando o funzio-
namento, può non precludere il rilascio
della dichiarazione di abitabilità e agibi-
lità.

ART. 18 - INFRAZIONI E SANZIONI

Il contraffattore alle norme del
presente Regolamento incorre nelle sanzioni
penali ed amministrative previste dalle leg-
gi vigenti all'epoca in cui il fatto viene
commesso.

Sono applicabili anche le sanzioni
amministrative sancite dalla legge n. 1150
del 1942 e successive modifiche ed integrazio-
ni, nonché le sanzioni amministrative previste
dall'art. 15 della legge n. 10 del 1977.

Sono salvi i poteri dell'Autorità
Amministrativa previsti dall'art. 823 del codi-
ce civile, ed in particolare della tutela dei dema-
niali comunali e di quelli del patrimonio co-
munale indisponibile.

Qualora l'assessorato sia accertata
in costruzioni eseguite dalle Amministrazioni
Statali o Regionali, il Sindaco ne informa il
competente Ministero o Assessorato Regionale.

Geratistische edlisse

IV C A P O

ART. 19 - TIPI EDILIZI

L'edilizia di ciascuna delle zone di cui al precedente art.6 può realizzarsi esclusivamente col tipo edilizio relativo: non sono ammesse deroghe.

Nelle aree non campite nei grafici del Programma di fabbricazione allegato al presente Regolamento, e indicate quale zona E, si possono edificare opifici industriali e per la produzione, a condizione che la superficie coperta sia non maggiore di un terzo del lotto di proprietà. Ed altresì sono consentite attrezzature scolastiche pubbliche di tipo particolare ed attrezzature sportive; il coefficiente di fabbricabilità deve essere non maggiore di 1,50 mc/mq., ed il rapporto di copertura non maggiore di 2/10. Possono inoltre sorgere anche costruzioni a fine residenziale, disciplinate secondo il tipo edilizio "a case rurali" appresso definito.

Nelle zone omogenee residenziali indicate nel Programma di fabbricazione sono consentiti:

- negozi ed esercizi commerciali, e laboratori artigianali, a condizione che la loro ubicazione non comporti difficoltà alla circolazione veicolare o pedonale, e non sia pericolosa o molesta, o nociva ai sensi delle leggi vigenti;
- ambulatori e case di cura, a condizione che siano funzionalmente indipendenti da edifici residenziali sia per gli ingressi e sia per scale e ascensori e portinerie, e dotati di buon isolamento acustico...
- studi professionali e pensioni, a condizione che la loro ubicazione non determini difficoltà e pericoli per la circolazione veicolare;
- banche e grandi magazzini, teatri e cinematografi coperti, a condizione che la loro ubicazione non determini difficoltà per la circolazione veicolare.

ART. 19 -

di cui al
esclusivas
non sono e

indicate r
bricazioni
ni che dis
consentiti

- negozi e
e labore
che la l
zione nc
colazion
ducano ;
sensi de

- ambulate
te indij
sia per
ascensor
isolamer

- studi pr
di magar
tri o ci
zionali,
messe pr
che la l
zione nc
li per l

ospedali,
lastici,
stalle e
quegli im
care un'a
il caratte

L'edilizia di ciascuna delle zone di cui al precedente art. 6 può realizzarsi esclusivamente col tipo edilizio relativo;

Nelle zone omogenee residenziali indicate nei grafici del Programma di Edilizia, nel rispetto delle prescrizioni che disciplinano ciascuna zona, sono consentiti:

- negozi ed esercizi commerciali, magazzini e laboratori artigianali, a condizione che la loro ubicazione e la loro utilizzazione non comportino difficoltà alla circolazione veicolare e pedonale e non producano pericolo, molestia o nocumento ai sensi delle leggi vigenti;

- ambulatori e case di cura, funzionalmente indipendenti da edifici residenziali sia per gli ingressi e sia per scale e ascensori e portinerie, e dotati di buon isolamento acustico;

- studi professionali, pensioni, banche, grandi magazzini di vendita al dettaglio, teatri o cinematografi, attrezzature ricreative, assistenziali e di svago, auditori, musei private e tipografie, a condizione che la loro ubicazione e la loro utilizzazione non determinino difficoltà o pericolo per la circolazione veicolare.

Dalle predette zone sono esclusi:

ospedali, sanatori e cliniche, edifici scolastici, industrie di qualsiasi genere, stalle e scuderie, autofficine e tutti quegli impianti nei quali si debba escludere un'attività che sia in contrasto con il carattere residenziale della zona.

L'edilizia di ciascuna delle zone di cui al precedente art. 6 può realizzarsi esclusivamente col tipo edilizio relativo, non sono ammesse deroghe.

Il coefficiente di fabbricabilità indifferenziata di ciascuna zona edilizia di cui al presente articolo deve intendersi come il rapporto (m²/ha) di fabbricabilità fondiaria e precisi di fabbricabilità fondiaria e precisata come rapporto (m²/ha) fra il rapporto (m²/ha) di superficie totale della zona edilizia e la superficie totale di fabbricabilità omogenea di strumento urbanistico totale realizzabile in una zona edilizia.

Per densità territoriale deve intendersi il rapporto (m²/ha) fra il volume urbano di ciascuna zona omogenea calcolato nei termini di cui al precedente art. 19, la base degli indici di fabbricabilità fondiaria e la superficie totale della zona edilizia di cui al presente art. 6.

Le densità regionali approvate con D.R. n° del 31/5/1977, in conformità al detto decreto di volume urbano pertinente ad ogni abitato da insediare viene convenzionalmente stabilito in cc. 100.

Nel piano di lotizzazione convenzionati e negli altri piani di attuazione da sottoporre, a norme di legge, all'esame del Consiglio Comunale, la superficie di fabbricabilità di copertura, potrà comprendersi nel rapporto di copertura, potrà comprendersi in tutto od in parte in aree non edificabili pubbliche o private destinate nel piano stesso a strade, parcheggi, ed altre attrezzature.

In ogni caso il volume complessivo realizzabile non potrà superare quello risultante dall'indice di densità territoriale applicato all'intera area oggetto del piano assicurato.

TESTO DEL PROGETTISTA

- attrezzature ricreative, assistenziali e di svago, autorimesse private, tipografie, a condizione che la loro ubicazione non determini difficoltà pericoli per la circolazione veicolare.

Dalle predette zone sono esclusi:

ospedali, sanatori e cliniche, edifici scolastici, industrie di qualsiasi genere, stalle e scuderie, autofficine e tutti quegli impianti nei quali si debba esplicare un'attività che a giudizio dell'ufficiale sanitario e del Sindaco sia in contrasto con il carattere residenziale della zona.

La costruzione relativa a ciascun tipo edilizio è regolata dalle norme qui sotto riportate:

- l'altezza massima e minima relativa a ciascun tipo edilizio non può essere derogata nè per le costruzioni con struttura intelaiata in cemento armato nè per quelle con struttura muraria;
- per quanto attiene alle sezioni stradali, le nuove strade pubbliche o private devono essere larghe non meno di m. 10,00 anche se in prolungamento di strade esistenti, salvo diverse disposizioni di legge;
- nelle località sismiche indicate all'art. 1 del presente Regolamento la larghezza degli intervalli di isolamento tra due edifici deve essere non minore di m. 6,00 se sottratti al pubblico transito; in caso diverso essa non può essere inferiore a m. 10,00.

Nei fabbricati ad angolo tra strade di diversa larghezza è consentita nel fronte sulla strada più stretta, e per uno sviluppo - a partire dall'angolo - pari alla larghezza della strada su cui prospetto, un'altezza eguale a quella consentita nella strada più larga (V.art. 22 successivo).

EDILIZIA DEL CENTRO STORICO. Si adotta per le aree edificate e per quelle di completamento del centro urbano aventi carattere storico o di particolare pregio ambientale (ZONA A), compreso entro il relativo perimetro indicato nell'annesso Programma di Fabbricazione.

In tali zone le costruzioni devono essere realizzate

edilizio,
viste da
tizzazioni
è regolata

EDILIZIA D
per le arc
pletamento
tere stori
tale (Zona
perimetro
ma di fabb

levazioni,
te continu
di fabbric

strada non
zione vici
re del pre
guita a pi

non può su
il rapport
maggiore d

Testo approvato dal
Consiglio Comunale

L'edificazione per ciascun tipo edilizio, salvo diverse prescrizioni previste da piani di esecuzione (piani di lotte, piani particolareggiati, ecc.), è regolata dalle norme che seguono :

Nelle zone omogenee residenziali individuate nei grafici del Programma di Fabbricazione, nel rispetto delle prescrizioni che disciplinano ciascuna zona, sono consentiti :

- negozi ed esercizi commerciali, negozi di laboratori artigianali, a condizione che la loro ubicazione e la loro utilizzazione non comportino difficoltà alla circolazione veicolare e pedonale e non producano pericolo, molestia o inquinamento;
- studi professionali, pensioni, banche, grandi magazzini di vendita, dettagli, centri o rinaturalizzati, attività di creazione di servizi, artigianato, attività di tipo abitativo e di tipo abitativo non determinino difficoltà o perturbazioni per la circolazione veicolare;
- Dalle predette zone sono esclusi :
 - ordali, sanatori e cliniche, nuovi edifici scolastici, industrie di qualsiasi genere, stalle e scuderie, automotorparitarie, tutti quegli impianti nei quali si debba esplicare un'attività che sia in contrasto con il carattere residenziale della zona.

L'edificazione per ciascun tipo edilizio, salvo diverse prescrizioni previste da piani di esecuzione (piani di lotte, piani particolareggiati, ecc.), è regolata dalle norme che seguono :

EDILIZIA DEL CENTRO STORICO - È adottata per le aree edificate e per quelle di completamento del centro urbano aventi carattere storico o di particolare pregio ambientale (Zone A), comprese entro il relativo perimetro indicato nei grafici del Programma di Fabbricazione.

Le costruzioni comprese le sopraelevazioni, devono essere realizzate con fronte continuo verso strada; sono ammessi corpi di fabbrica trasversali interni.

Il requisito della continuità su strada non va osservato ove sussista costruzione vicina che prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sia stata eseguita a più di mt. 1,50 dal confine.

Il coefficiente di fabbricabilità non può superare il valore di 5,00 mc/mq; il rapporto di copertura dev'essere non maggiore di 6/10.

Le costruzioni comprese le sopraelevazioni, devono essere realizzate con fronte continuo verso strada; sono ammessi corpi di fabbrica trasversali interni.

Il requisito della continuità su strada non va osservato ove sussista costruzione vicina che prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sia stata eseguita a più di mt. 1,50 dal confine.

Il coefficiente di fabbricabilità non può superare il valore di 5,00 mc/mq; il rapporto di copertura dev'essere non maggiore di 6/10.

auto-
biciclo-
e veico-
stris
atti que-
he a gin-
strasto
lo è re-
lizio
turs in-
nurella;
ade pub-
)O anche
deposi-
ite Rego-
due edi-
ubblico
a m. 10,00.
Larghez-
er uno
elle
entita
cate e
ntere
presso
ma di
lizzate

con fronte continuo verso strada. Sono ammessi risvolti dei corpi di fabbrica verso l'interno. Tali prescrizioni si applicano anche per le sopraelevazioni.

Il coefficiente di fabbricabilità non può superare il valore di 5,00 mc/mq; il rapporto di copertura dev'essere non maggiore di 7/10.

L'altezza massima degli edifici è regolata come segue:

- a) per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture di epoca recente prive di valore storico o artistico;
- b) per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni, ove ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza delle fabbriche circostanti, e comunque non può in nessun caso superare l'altezza di m. 14,00 corrispondenti a quattro elevazioni fuori terra.

Il distacco dei corpi di fabbrica interni dal limite di proprietà deve essere non minore di metà della loro altezza.

Sono ammessi cortili e chiostrine.

Eventuali diverse prescrizioni possono essere date mediante piani particolareggiati.

EDILIZIA INTENSIVA. Nelle ZONE B₁ indicate nel Programma di fabbricazione si adotta tale tipo edilizio, rispondente alle sottoindicate caratteristiche:

E' consentita la costruzione, continua e discontinua, lungo il fronte verso strada.

Il coefficiente di fabbricabilità dev'essere non maggiore di 5,00 mc/mq; il rapporto di copertura non deve superare il valore di 3/10 dell'area del lotto edificabile.

L'altezza massima delle fabbriche è di m. 24,50, con numero di elevazioni fuori terra non superiore a sette.

L'
golata come :

a) per le op
vo e rist
perare la
computate
re di appo
o artia.
non possò
tercorren
stenti co
dette soy

b) per le ev
struzioni
ficio nor
che circ
cedere l
te a qua

L
fabbrica in
minore di m
non minore
ci applica

S

EDILIZIA IN
adottato ne
che seguent

I
consentita
tinua.

deve esser
rapporto d
valore di
bile.

di mt. 24,
fuori terr

L'altezza massima degli edifici è regolata come segue :

a) per le operazioni di risanamento conservativo e ristrutturazioni non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastituzioni, l'altezza massima di ogni edificio non può superare quella delle fabbriche interne del confine dove essere non minore di metà delle altezze ed in ogni caso non minore di mt. 5,00; tale prescrizione si applica anche alle sopraelevazioni.

b) per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni, l'altezza massima di ogni edificio non può superare quella degli edifici circostanti, ma in nessun caso può eccedere l'altezza di mt. 14,50 corrispondente a quattro elevazioni fuori terra;

L'eventuale distacco dei corpi di fabbrica interni dal confine dove essere non minore di metà delle altezze ed in ogni caso non minore di mt. 5,00; tale prescrizione si applica anche alle sopraelevazioni.

Sono ammessi cortili e chiostri.

Lungo il fronte verso la strada è consentita la edificazione continua e discontina.

Il coefficiente di fabbricabilità deve essere non maggiore di 5,00 mc/mq; il rapporto di copertura non deve superare il valore di 3/10 dell'area del lotto edificabile.

L'altezza massima delle fabbriche è di mt. 24,50 con un numero di elevazioni fuori terra non superiore a sette.

L'eventuale distacco di ciascun edificio dal confine deve essere non minore di mt. 5,00; il distacco tra edifici fronteggianti anche per le sopraelevazioni non deve essere in ogni caso, inferiore a mt. 12,00.

Il coefficiente di fabbricabilità non può superare il valore di 5,00 mc/mq; il rapporto di copertura div. essere non maggiore di 6/10.

L'altezza massima degli edifici è regolata come segue :

a) per le operazioni di risanamento conservativo e ristrutturazioni non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastituzioni, l'altezza massima di ogni edificio non può superare quella degli edifici circostanti, ma in nessun caso può eccedere l'altezza di mt. 14,50 corrispondente a quattro elevazioni fuori terra;

L'eventuale distacco dei corpi di fabbrica interni dal confine dove essere non minore di metà delle altezze ed in ogni caso non minore di mt. 5,00; tale prescrizione si applica anche alle sopraelevazioni.

Sono ammessi cortili e chiostri.

Lungo il fronte verso la strada è consentita la edificazione continua e discontina.

Il coefficiente di fabbricabilità deve essere non maggiore di 5,00 mc/mq; il rapporto di copertura non deve superare il valore di 3/10 dell'area del lotto edificabile.

L'altezza massima delle fabbriche è di mt. 24,50 con un numero di elevazioni fuori terra non superiore a sette.

L'eventuale distacco di ciascun edificio dal confine deve essere non minore di mt. 5,00; il distacco tra edifici fronteggianti anche per le sopraelevazioni non deve essere in ogni caso, inferiore a mt. 12,00.

del
ap-
gnanti-
cate sen-
il valo-
ve am-
erare
in nes-
quattro
lmito
rezza,
to me-
fab-
sot-
luna,
mag-
rare
con

L'eventuale distacco di ciascun edificio dal confine di proprietà dev'essere non minore di m. 6,00, e pertanto il distacco tra edifici contigui risulta di almeno m. 12,00.

Sono consentiti cortili, ma non chiostrine.

EDILIZIA SEMINTENSIVA. Nelle ZONE B2 indicate nell'annoso Programma di fabbricazione si adotta tale tipo edilizio, rispondente alle sottoindicate caratteristiche:

E' prescritta la costruzione, continua o discontinua, lungo il fronte verso strada.

Il coefficiente di fabbricabilità dev'essere non maggiore di 3,5 mc/mq; il rapporto di copertura non può superare il valore di 4/10 dell'area del lotto edificabile.

L'altezza massima delle fabbriche è di m. 10,90 e corrisponde pertanto a tre elevazioni fuori terra.

L'eventuale distacco di ciascuna costruzione dai limiti di proprietà dev'essere non minore di metà della sua altezza.

Sono consentiti cortili chiusi. Sono consentite le chiostrine soltanto nelle sopraelevazioni di edifici esistenti, così pure nei lavori di adattamento.

EDILIZIA ESTENSIVA. Nelle ZONE C1 indicate nel Programma di fabbricazione si adotta tale tipo edilizio, rispondente alle sottoindicate caratteristiche:

E' consentita la costruzione continua e discontinua, lungo il fronte verso strada.

Il coefficiente di fabbricabilità dev'essere non maggiore di 2,20 mc/mq; il rapporto di copertura non può superare il valore di 3/10 dell'area del lotto edificabile.

L'altezza massima delle fabbriche è di m. 10,90, pari a tre elevazioni fuori terra.

L'arretramento delle fabbriche dal ciglio stradale deve essere non minore di m. 5,00.

di

ED:

nel

ed

da.

dal

gio

il

a d

nd

Il

di

ne.

EDI

di r

nel

lo c

ai p

Il t

che:

loro

metà

bric

L'eventuale distacco di ciascuna fabbrica dai limiti di proprietà deve essere non minore di metà della sua altezza. Non sono consentiti cortili chiusi, né chiostri.

EDILIZIA ARTIGIANALE. Nelle ZONE B3 e nelle ZONE C3 indicate nello annesso Programma di fabbricazione si adotta tale tipo edilizio rispondente alle sottolincate caratteristiche:

Le costruzioni devono avere fronte continuo verso strada. Nella Zone C3 l'arretramento delle fabbriche dal ciglio stradale deve essere non minore di m. 5,00.

Il coefficiente di fabbricabilità deve essere non maggiore di 2,5 mc/mq.; il rapporto di copertura non può superare il valore di 3,5/10 dell'area del lotto edificabile.

L'altezza massima delle fabbriche è di m. 8,00, pari a due elevazioni fuori terra. I piani terreni devono essere adibiti esclusivamente ad uso artigianale, o cioè a laboratorio o botteghe o depositi.

Il piano superiore può essere adibito ad abitazione. Il distacco dei corpi di fabbrica interni dai limiti di proprietà deve essere non minore di metà della loro altezza.

Sono consentiti cortili. Non sono consentite chiostri-

EDILIZIA A PALAZZINE. In queste zone destinate alla costruzione di alloggi popolari ed economici (ZONA B4 e ZONA C4) e indicate nel Programma di fabbricazione, è consentita la edificazione solo agli Enti costruttori di cui alla L. n. 865 del 1971, nonché ai privati che godono dei benefici previsti dalla suddetta legge. Il tipo edilizio deve rispondere alle sottolincate caratteristiche:

Le costruzioni devono essere del tipo isolato ed il loro distacco dai limiti di proprietà deve essere non minore di metà della loro altezza; la lunghezza massima del corpo di fabbrica deve essere non maggiore di m. 30,00.

Le
part
ore
mag-
o di
110
di
tanti,
Le
tezza.
limi-
e cor-
are
on mag-
attine,
sponden-
e Pro-
o di di-
online

L'eventuale distacco di ciascun edificio dal confine deve essere non minore di mt. 6,00; il distacco tra edifici fronteggianti anche per le sopraelevazioni non deve essere in ogni caso, inferiore a m. 12,00.

Sono consentiti cortili, ma non chiostrine.

EDILIZIA SEMINTENSIVA. - Tale tipo edilizio è adottato nelle Zone B2 ed ha le seguenti caratteristiche:

Lungo il fronte verso strada è ammessa la edificazione continua e discontinua.

Il coefficiente di fabbricabilità deve essere non maggiore di 3,5 mc/mq.; il rapporto di copertura non può superare il valore di 4/10 dell'area del lotto edificabile.

L'altezza massima delle fabbriche è di m. 17,50, corrispondente a cinque elevazioni fuori terra.

L'eventuale distacco di ciascuna costruzione o sopraelevazione dai limiti di proprietà deve essere non minore di metà della sua altezza ed in ogni caso non inferiore a m. 5,00.

Sono consentiti cortili chiusi; Le chiostrine sono ammesse soltanto nelle sopraelevazioni di edifici preesistenti e nelle opere di adattamento.

EDILIZIA ESTENSIVA. Tale tipo edilizio è adottato nelle Zone C1 ed ha le seguenti caratteristiche:

Lungo il fronte verso strada è ammessa la edificazione continua e discontinua.

Il coefficiente di fabbricabilità deve essere non maggiore di 2,20 mc/mq.; il rapporto di copertura non può superare il valore di 3/10 dell'area del lotto edificabile.

L'altezza massima delle fabbriche è di m. 14,50, pari a quattro elevazioni fuori terra.

L'eventuale distacco di ciascuna fabbrica dai limiti di proprietà deve essere non minore di metà della sua altezza ed in ogni caso non minore di metri cinque.

Sono consentiti cortili, ma non chiostrine.

EDILIZIA SEMINTENSIVA. - Tale tipo edilizio è adottato nelle zone B2 ed ha le seguenti caratteristiche:

Lungo il fronte verso strada è ammessa la edificazione continua e discontinua.

Il coefficiente di fabbricabilità deve essere non maggiore di 3,5 mc/mq.; il rapporto di copertura non può superare il valore di 4/10 dell'area del lotto edificabile.

L'altezza massima delle fabbriche è di mt. 10,90, corrispondente a tre elevazioni fuori terra.

Le eventuali distacco di ciascuna costruzione o sopraelevazione dai limiti di proprietà deve essere non minore di metà della sua altezza ed in ogni caso non inferiore a metri 5,00.

Sono consentiti cortili chiusi; Le chiostrine sono ammesse soltanto nelle sopraelevazioni di edifici preesistenti e nelle opere di adattamento.

EDILIZIA ESTENSIVA. - Tale tipo edilizio è adottato nelle Zone C1 ed ha le seguenti caratteristiche:

Lungo il fronte verso strada è ammessa la edificazione continua e discontinua.

Il coefficiente di fabbricabilità deve essere non maggiore di 2,20 mc/mq.; il rapporto di copertura non può superare il valore di 3/10 dell'area del lotto edificabile.

L'altezza massima delle fabbriche è di mt. 10,90, pari a tre elevazioni fuori terra.

L'eventuale distacco di ciascuna fabbrica dai limiti di proprietà deve essere non minore di metà della sua altezza ed in ogni caso non minore di metri cinque.

La distanza minima tra pareti finestrate di edifici antistanti, deve essere pari all'altezza del fabbricato più alto e mai inferiore a metri 10,00.

La distanza minima tra fabbricati infra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli, con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti, debbono corrispondere alla larghezza della rete stradale maggiorata di:

Le
di edifici:
del fabbric:
L

quali siano
dei veicoli
cieco al se
ti, debbono
stradale ma
- m. 5,00 p
r
- m. 7,50 p
t
- m. 10,00 p
r
S

indicato ne
edifici che
ti o lottiz
no-volumetr
N
chiostrine.

EDILIZIA AI
tato nelle
ratteristiche

- Le costruzioni continue
- Il coefficiente di fabbricabilità maggiore
- Il rapporto di copertura di 5/10
- L'altezza massima pari a 17,50
- I piani di copertura adibiti a botteghe
- L'eventuale distacco di ciascuna fabbrica dai limiti di proprietà deve essere non minore di metà della sua altezza ed in ogni caso non inferiore a metri cinque.
- La distanza minima tra pareti finestrate di edifici antistanti, deve essere pari all'altezza del fabbricato più alto e mai inferiore a metri 10,00.
- Nelle Zone C1 e C2, la distanza minima tra fabbricati infra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli, con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti, debbono corrispondere alla larghezza della rete stradale maggiorata di:

ma non sono

EDILIZIA
alla costruzione
favore so
Legge n. 1
vati che
legislati
seguenti

Testo approvato dal Consiglio Comunale

La distanza minima tra pareti finestrate deve essere pari all'altezza

di edifici antistanti, deve essere pari a m. 10,00.

La distanza minima tra fabbricati intra i quali siano interposte strade destinate al traffico

dei veicoli, con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti, debbono corrispondere alla larghezza della rete stradale maggiorata di:

- m. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a m. 7,00;

- m. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra m. 7,00 e m. 15,00;

- m. 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a m. 15,00.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti casi nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lotizzazioni convenzionate con previsioni più no-volumetriche.

Non sono consentiti cortili chiusi, né chiostre.

EDILIZIA ARTIGIANALE. - Tale tipo di edilizia è adottato nelle zone B3 e C3 ed ha le sottoelencate caratteristiche:

- Le costruzioni possono avere fronte continuo o di

semplice verso strada;

- Il coefficiente di fabbricabilità deve essere non maggiore di 3,75 mc/mq.;

- Il rapporto di copertura non può superare il valore di 5/10 dell'area del lotto edificabile limitatamente al piano terra mentre non può eccedere il valore di 3,5/10 per il piano sopralevato;

- L'altezza massima delle fabbriche è di m. 8,50 parti a due elevazioni fuori terra;

- I piani terreni devono essere adibiti esclusivamente ad uso artigianale, e cioè a laboratorio e botteghe o depositi. Il piano superiore può essere adibito ad abitazione;

- L'eventuale distacco di ciascuna fabbrica dai limiti di proprietà deve essere non minore di m. 5,00;

- La distanza minima tra pareti finestrate di edifici antistanti deve essere pari all'altezza del fabbricato più alto e mai inferiore a m. 10,00;

- Nelle Zone C3 le distanze minime tra fabbricati intra i quali siano interposte strade destinate al traffico di veicoli, debbono essere quelle previste per l'edilizia estensiva con la esclusione e le deroghe stabilite per quest'ultimo tipo di edilizia.

Nelle Zone B3 e C3 sono consentiti cortili, ma non sono ammesse chiostre.

EDILIZIA A PALAZZINE - Tale tipo edilizio destinato alla costruzione di alloggi popolari ed economici a favore soltanto degli enti costruttori di cui alla Legge n. 865 del 1971 e successive, nonché del pri-

mo che godono dei benefici previsti da dette norme legislative, è adottato nelle zone B4 e C4 ed ha le seguenti caratteristiche:

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE URBANISTICA

EDILIZIA A PALAZZINE -

Tale tipo edilizio destinato alla costruzione di alloggi popolari ed economici a favore soltanto degli enti costruttori di cui alla Legge n. 865 del 1971 e successive, nonché del primo che godono dei benefici previsti da dette norme legislative, è adottato nelle zone B4 e C4 ed ha le seguenti caratteristiche:

Il coefficiente di fabbricabilità dev'essere non maggiore di 3,3 mc/mq, e l'aliquota di osso destinata alla residenza non può superare per ciascuna palazzina il valore di 2,75 mc/mq. Il rapporto di copertura non può superare il valore di 3,5/10 dell'area del lotto edificabile.

L'altezza massima delle fabbriche è di m. 20,00, pari a cinque elevazioni oltre la prima elevazione fuori terra che può essere destinata a porticato. Il piano terreno può anche essere chiuso e destinato a depositi o ripostigli o magazzini od attrezzature per attività collettive.

Pertanto, in queste zone gli ambienti della prima elevazione fuori terra non possono ottenere certificato di abitabilità, ma soltanto di agibilità.

Nelle frazioni del Comune di Acireale l'altezza massima delle fabbriche nelle Zone B4 e C4 è di m. 8,00, e non sono consentiti porticati.

L'arretramento delle fabbriche dal ciglio stradale deve essere non minore di m. 5,00.-

Non sono consentiti cortili chiusi nè chiostrine.

E' consentito coprire 2/10 dell'area del lotto edificabile con costruzioni accessorie.

EDILIZIA A NASTRO. Nelle Zone C4-A indicate nello annesso Programma di Fabbricazione si adotta tale tipo edilizio rispondente alle sottoindicate caratteristiche :
Le costruzioni devono essere nastriformi ed il loro distacco dai limiti di proprietà dev'essere non minore di metà della loro altezza.

Il coefficiente di fabbricabilità dev'essere non maggiore di 3,30 mc/mq; il rapporto di copertura non può superare il valore di 3,50/10 dell'area del lotto edificabile.

L'altezza massima delle fabbriche è di m. 20,00, pari a sei elevazioni fuori terra.

L'arretramento delle fabbriche dal ciglio stradale deve essere non minore di m. 5,00.-

Le costruz
- I distac
stanze t
ciglio s
lizia es
- La lungh
deve ess
- Il coeff
re non m
di esso
perare p
2,75 mc/
superare
lotto ed

di mt. 20,
prima elev
stinata a
diretto re
le altezze
sere compe
predetta
sere chius
o magazzir
tive, e no

Nelle fraz
massima re

Nelle altr
ma delle i
vazione fu
essere des

EDILIZIA /

Le costruzioni saranno del tipo isolato.
- I distacchi dai limiti di proprietà, le distanze tra pareti finestrate, le distanze dal ciglio stradale sono quelli previsti per l'edificazione estensiva di esso destinata alle residenze non può superare per ciascuna palazzina il valore di 2,75 mc/mq. Il rapporto di copertura non può superare il valore di 3,5/10 dell'area del lotto edificabile.

- La lunghezza massima del corpo di fabbrica deve essere non maggiore di mt. 30,00.
- Il coefficiente di fabbricabilità deve essere non maggiore di 3,3 mc/mq, e l'aliquota prima elevazione fuori terra che può essere destinata a porticato. Per le zone contigue o in diretto rapporto visuale con zone del tipo A, le altezze massime dei nuovi edifici devono essere compatibili con quelle degli edifici della predetta zona A. Il piano terreno può anche essere chiuso e destinato a depositi e ripostigli o magazzini ed attrezzature per attività collettive, e non può essere destinato ad abitazione.

L'altezza massima delle fabbriche di mt. 20,80, parti a cinque elevazioni oltre la prima elevazione fuori terra che può essere destinata a porticato. Per le zone contigue o in diretto rapporto visuale con zone A, le altezze massime raggiungibili è di mt. 10,90. Nelle frazioni di Acipiantoni e Guardia, l'altezza massima raggiungibile è di mt. 10,90.

Nelle altre frazioni del Comune l'altezza massima delle fabbriche è di mt. 8,00 e la prima elevazione fuori terra, se in piano rialzato, può essere destinata ad abitazione.

EDIFICAZIONE A MASSIMO

o p p r e s o

che godono dei benefici previsti da dette norme legislative, e adottato nelle zone B₁ e C₁ ed ha le seguenti caratteristiche:

Le costruzioni saranno del tipo isolato.
- I distacchi dai limiti di proprietà, le distanze tra pareti finestrate, le distanze dal ciglio stradale sono quelli previsti per l'edificazione estensiva di esso destinata alle residenze non può superare per ciascuna palazzina il valore di 2,75 mc/mq. Il rapporto di copertura non può superare il valore di 3,5/10 dell'area del lotto edificabile.

L'altezza massima delle fabbriche di mt. 20,80, parti a cinque elevazioni fuori terra, se in piano rialzato, può essere destinata ad abitazione. Per le zone contigue o in diretto rapporto visuale con zone A, le altezze massime dei nuovi edifici devono essere compatibili con quelle degli edifici della zona A. Il piano terreno può anche essere chiuso e destinato a depositi e ripostigli o magazzini ed attrezzature per attività collettive, e non può essere destinato ad abitazione.

Nelle frazioni di Acipiantoni e Guardia, l'altezza massima raggiungibile è di mt. 10,90.

Nelle altre frazioni del Comune l'altezza massima delle fabbriche è di mt. 8,00 e la prima elevazione fuori terra, se in piano rialzato, può essere destinata ad abitazione.

Non sono consentiti cortili chiusi né chioschini.

EDILIZIA PERIFERICA. - Nelle Zone B5 e nelle Zone C5 indicate nel Programma di fabbricazione si adotta tale tipo edilizio, rispondente alle sottoindicate caratteristiche:

I corpi di fabbrica, comunque disposti, possono avere anche fronte continuo verso strada; la lunghezza minima del fronte verso strada è di m. 8,00.

Il coefficiente di fabbricabilità dev'essere non maggiore di 3,00 mc/mq; il rapporto di copertura non può superare il valore di 5/10 del lotto edificabile.

L'altezza massima delle fabbriche è di m.8,00, corrispondente a due elevazioni fuori terra.

Nelle frazioni di Aciplatani e S.Maria Ammalati l'altezza massima conseguita per tale tipo edilizio negli isolati indicati con apposita campitura nel Programma di fabbricazione è di m.10,90, pari a tre elevazioni fuori terra.

L'eventuale distacco di ciascuna costruzione dai limiti di proprietà deve essere non inferiore a metà della sua altezza.

Non sono consentiti cortili chiusi nè chiostrine.

EDILIZIA A VILLINI. - Questo tipo edilizio, rispondente alle sottoindicate caratteristiche, è adottabile nelle Zone B6 e nelle Zone C6 indicate nel Programma di fabbricazione:

Il coefficiente di fabbricabilità non può superare il valore di 1,00 mc/mq; il valore massimo del rapporto di copertura è 2/10 dell'area del lotto edificabile.

Le costruzioni devono essere del tipo isolato.

Il lotto edificabile non può avere superficie inferiore a mq.800,00. Per lotti di dimensione superiore alla minima ciascuna costruzione non può superare il volume di mc.1.800, avendo ciascun fronte lunghezza non superiore a m.20,00.

EDILIZIA PERIFERICA
nelle Zone C

I
te continuo
del fronte
di m. 8,00.

I
deve essere
to di copere
4,50/10 del
I
m.8,00, cor
ra.

F
Ammalati, C
tezza massi
apposita ca
zioni fuori

] distanze tra
glio strada
zia Estens:
] chiostrine

EDILIZIA A VILLINI
nelle Zone

superare il
del rappor
to edifica

isolato.

ficie infe

minima cia
può superare
fronte lun
di lunghez
opportuna

aderenza i
ti aventi
mq. 600.

m. 7,50 p

distanze
ciglio st
zia esten

EDILIZIA PERIFERICA - Tale tipo edilizio è adottato nelle Zone C5 e B5 ed ha le seguenti caratteristiche:

I corpi di fabbrica possono avere front

te continuo verso strada; la lunghezza minima

del fronte verso strada, per le sole zone C5, è

di m. 8,00.

Il coefficiente di fabbricabilità

deve essere non maggiore di 3,50 mc/mq. Il rappor

to di copertura non può superare il valore di

4,50/10 del lotto edificabile.

L'altezza massima delle fabbriche è di

m. 8,00, corrispondente a due elevazioni fuori ter

ra.

Nelle frazioni di Acipiatani, S. Maria

Amalati, Guardia e nella zona Sclarelle, l'al-

tezza massima consentita negli isolati indicati con

apposita campitura è di m. 10,90; pari a tre eleva-

zioni fuori terra.

I distacchi dai limiti di proprietà, le

distanze tra pareti finestrate, le distanze dal ci

glio stradale, sono quelli previsti per la "Ediliz-

zia Estensiva".

Non sono consentiti cortili chiusi né

chioschine.

EDILIZIA A VILLINI - Tale tipo edilizio è adottato

nelle Zone B6 e C6 ed ha le seguenti caratteristiche:

Il coefficiente di fabbricabilità non può

superare il valore di 1,00 mc/mq; il valore massimo

del rapporto di copertura è 2/10 della area del lot

to edificabile.

Le costruzioni devono essere del tipo

isolato.

Il lotto edificabile non può avere super

ficie inferiore a mq. 800,00.

Per lotti di dimensione superiore alla

minima ciascuna costruzione, anche se pinata, non

può superare il volume di mc. 1.200, avendo ciascun

fronte lunghezza non superiore a m. 18,00; i fronti

di lunghezza superiore a m. 12,00, dovranno essere

opportunamente articolati.

E' consentita la costruzione pinata in

aderenza lungo la linea del confine comune, su lot

ti aventi singolarmente superficie non maggiore di

mq. 600.

L'altezza massima delle fabbriche è di

m. 7,50 pari a due elevazioni fuori terra.

I distacchi dai limiti di proprietà, le

distanze tra pareti finestrate, le distanze dal

ciiglio stradale, sono quelli previsti per l'ediliz

zia estensiva.

EDILIZIA A VILLINI.

restando gli altri indici.

non migliore di mc/mq. 2,00 farsi

te di fabbricabilità deve essere

con la nuova campitura il coefficiente

nelle aree designate con ang

chiosi né chioschine.

Non sono consentiti cortili

in "Edilizia Estensiva".

strada, sono quelli previsti per

fronte, le distanze dal ciglio

prete, le distanze tra pareti fi

i distacchi dai limiti di pro

pi terra.

10,90, pari a tre elevazioni fuo-

con apposita campitura è di metri

consentita negli isolati indicati

na Sclarelle, l'altezza massima

S.M. Amalati, Guardia e nella zo

Nelle frazioni di Acipiatani,

due elevazioni fuori terra.

che è di m. 8,00, corrispondente a

L'altezza massima delle fabbr

4,50/10 del lotto edificabile.

tura non può superare il valore di

3,50 mc/mq.; il rapporto di coper

lità deve essere non migliore di

il coefficiente di fabbricabi

è di m. 8,00.

verso strada, per le sole zone C5,

la lunghezza minima del fronte

avere fronte continuo verso strada;

I corpi di fabbrica po-

ti caratteristiche:

nelle zone B5 e C5 ed ha le seguit

Tale tipo edilizio è adottato

EDILIZIA PERIFERICA

TESTO APPROVATO DAL

CONSIGLIO COMUNALE

TESTO PROPOSTO DALLA

COMMISSIONE URBANISTICA

TESTO INVARIATO RISPETTO

A QUELLO PROPOSTO DALLA

COMMISSIONE URBANISTICA

E' consentita la costruzione binata ed in aderenza, lungo la linea del confine comune, su lotti aventi singolarmente superficie non maggiore di mq.900.

L'altezza massima delle fabbriche è di m.7,50, pari a due elevazioni fuori terra.

L'arretramento delle fabbriche dal ciglio stradale deve essere non minore di m.6,00, ed in ogni caso conforme alle prescrizioni di cui all'art.9 del D.M.2.4.1968 n. 3519.

L'eventuale distacco di ciascuna costruzione dai confini di proprietà deve essere non minore di metà della sua altezza, e comunque mai inferiore a m.4,00.

E' consentito coprire una superficie non maggiore di mq.18,00 da destinare a garage, lavanderia, o ripostiglio. La altezza di tale costruzione non deve superare m.3,00.

Non sono consentiti cortili chiusi nè chiostrine.

EDILIZIA RADA. - Questo tipo edilizio, rispondente alle sottoindicate caratteristiche dimensionali, è adottabile nelle Zone B7 e nelle Zone C7 indicate nel Programma di fabbricazione annesso al presente regolamento:

Le costruzioni devono essere del tipo isolato.

Il coefficiente di fabbricabilità non può superare il valore di 0,50 mc/mq. il valore massimo del rapporto di copertura è di 2/10 dell'area del lotto edificabile.

Il lotto edificabile non può avere superficie inferiore a mq. 1.500,00. Ciascuna costruzione isolata non può superare il volume complessivo di mc.1.000 anche se l'area di pertinenza supera mq. 2.000.

L'altezza massima delle fabbriche è di 7,50, con due elevazioni fuori terra.

L'arretramento delle fabbriche dal ciglio stradale deve essere non minore di m.8,00, e comunque conforme alle prescrizioni di cui all'art.9 del D.M. 2.4.1968 n.3519.

no d
te s
un m
100
reno
gres
sere
cara
ne a

non
lavan
stru:

nè ci

EDILIZIA
nelle
risti

po is

può s
massi
la ar

super
struz
compl
perti

di m.

le di
dal c
l'edi

ria 1
Balat
delle
re di
edifi

Il terreno libero circostante al Villi
no dovrà essere destinato a verde ed opportunamen
te sistemato a giardino con la messa a dimora di
un numero di alberi di almeno cinque per ogni
100 mq. di terreno libero. La recinzione del ter
reno e le opere di sistemazione (cancelli d'in
gresso, ringhiera, muretti, aiuole); dovranno es
sere progettate ed autorizzate in aderenza alle
caratteristiche tipologiche specifiche delle zo
ne a villini.
E' consentito coprire una superficie
non maggiore di mq. 30,00 da destinare a garage,
lavanderia o ripostiglio. L'altezza di tale co
struzione non deve superare m. 3,00.
Non sono consentiti cortili chiusi
né chioschine.

EDILIZIA RADA - Tale tipo edilizio è adottato
nelle Zone B7 e C7 ed ha le seguenti caratte
ristiche:
Le costruzioni devono essere del ti
po isolato.

Il coefficiente di fabbricabilità non
può superare il valore di 0,50 mc/mq; il valore
massimo del rapporto di copertura è di 2/10 del
la area del lotto edificabile.

Il lotto edificabile non può avere
superficie inferiore a mq. 1.500. Ciascuna co
struzione isolata non può superare il volume
complessivo di mc. 1.000.- anche se l'area di
pertinenza supera mq. 2.000.-

L'altezza massima delle fabbriche è
di m. 7,50, con due elevazioni fuori terra.
I distacchi dai limiti di proprietà,
le distanze tra pareti finestrate, le distanze
dal ciglio stradale, sono quelli previsti per
l'edilizia estensiva.

Nei territori delle frazioni di S. Ma
ria la Stella, Piandaca, Pennisi, Piano d'Arè e
Balatele, si applicano le stesse prescrizioni
delle Zone C6 e Villini nei riguardi delle op
ere di sistemazione del terreno circostante gli
edifici.

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

ren
sin
,
a
con
168
10-
re
ine.
e
to
non
on
me
3519.

Il distacco delle fabbriche dai confini di proprietà deve essere non minore di metà della sua altezza ed in ogni caso di m.4,00.

E' consentito coprire una superficie non maggiore di mq. 18,00, destinandola a garage o lavanderia o ripostiglio;

l'altezza di tale costruzione non deve superare m.3,00.

Non sono consentiti cortili chiusi, nè chiostrine.

CASE SPARSE. - Questo tipo edilizio, rispondente alle sottoelencate caratteristiche dimensionali, è adottabile nelle Zone C2 indicate nel Programma di fabbricazione annesso al presente Regolamento.

Il coefficiente di fabbricabilità non può superare il valore di 0,10 mc/mq.

L'altezza massima delle fabbriche è di m.4,00, con una sola elevazione fuori terra.

L'arretramento delle fabbriche dal corpo stradale deve essere non minore di m.10,00.

Il distacco delle fabbriche dai confini di proprietà deve essere non minore di m.3,00.

E' consentito coprire una superficie non maggiore di mq. 18,00, destinandola a garage o lavanderia o ripostiglio.

Sono consentiti cortili, non sono ammesse chiostrine.

non m
gc, l
struz

nè ch

CAS

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

s o p r e s s o

CASE SPARSE -

E' consentito coprire una superficie non maggiore di mq. 30,00 destinandola a gara-
gc, lavanderia o ripostiglio; l'altezza di co-
struzione non deve superare m. 3,00.-
Non sono consentiti cortili chiusi
ne chioschine.

TESTO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

Pag. 37/a

Testo approvato dal
Consiglio Comunale

0-
1-
10
0-
1a
-
e-
e
1-
10
3-

EDILIZIA LIBERA. - Nelle Zone C8 indicate nello annesso Programma di fabbricazione si adotta tale tipo edilizio rispondente alle sottoindicate caratteristiche.

Il coefficiente di fabbricabilità non può superare il valore 0,001 mc/mq.; il valore massimo del rapporto di copertura è 0,10 della area del lotto edificabile. Le costruzioni devono essere del tipo isolato. Non sono consentiti cortili chiusi nè chiostrine. Non sono consentite costruzioni accessorie per garage o lavanderia o ripostiglio.

L'altezza massima delle fabbriche è di m.4,00. Le altre caratteristiche dimensionali sono le stesse di quelle prescritte per il tipo della "edilizia rada".

EDILIZIA A CASE RURALI. - Nelle Zone E indicate nello annesso Programma di fabbricazione sono consentite costruzioni a servizio della agricoltura e di tipo colonico, a condizione che la superficie da esse occupata non superi il valore massimo di 0,02 del lotto di proprietà. Per tali costruzioni viene rilasciato certificato di agibilità e non di abitabilità.

Per eventuali costruzioni residenziali in tali zone è consentito il coefficiente di fabbricazione massimo di 0,03 mc/mq, e sono prescritte le sottoelencate caratteristiche dimensionali.

I fabbricati possono avere sviluppo delle fronti non superiore a m.20,00; non sono consentiti cortili chiusi nè chiostrine.

E' ammesso un numero massimo di due elevazioni fuori terra, e pertanto l'altezza massima conseguibile è di m. 8,00.

L'arretramento dal ciglio stradale delle fabbriche di cui ai precedenti commi deve essere conforme al D.M.1.4.1968, e comunque non inferiore a m.20,00; il minimo distacco dai confini di proprietà è di m.5,00, e pertanto deve risultare un distacco complessivo non inferiore a m.10,00 tra due costruzioni contigue, salvo il caso di costruzioni in aderenza lungo il confine comune.

ammissibili frazionamento infer consentito di tipo col - La superf lo 0,02 del - L'altezza a due eleva - Il fondo la superfic qualunque s mo caso il porto di co perficie in dic. 1974,

- Nei fondi il rapporto di 0,05;

- Per le su 5.000, il r solo per de P

tali zone, cazione mas mero massim a m. 7,50=.

T delle front consentiti

mento del c precedenti

prile 1968, il minimo d m. 5,00 e p

plessivo no zioni conti aderenza lu N

cazione di cializzazio li, a condi

maggiore di superi i m. E

scolastiche zione che i sia maggior tura non si F

si applicar mento dal c ni, previst nata.

EDILIZIA LIBERA

s o p r e s s o

TESTO APPROVATO DAL
PARLAMENTO ITALIANO

EDILIZIA RURALE - Nelle Zone E, ai soli fini della
ammissibilità dell'edilizia rurale, è vietato il

trasferimento dei fondi agricoli in stacchi di esten-
sione inferiore a mq. 5.000=, in conseguenza, sono
consentite costruzioni a servizio dell'agricoltura e
di tipo colonico, con le seguenti caratteristiche:
- La superficie delle costruzioni non deve superare
10,02 della superficie del fondo;
- L'altezza massima consentita è di m. 7,50, part
a due elevazioni fuori terra;

- Il fondo non deve essere inferiore a mq. 5.000 e
la superficie coperta non può superare i mq. 200
qualunque sia l'estensione del fondo; in tale ul-
timo caso il vincolo sarà imposto in relazione al rap-
porto di copertura pari a 0,02=; i fondi aventi su-
perficie inferiore a mq. 5.000, alla data del 31
dic. 1974, sono disciplinati dalle seguenti norme:
- Nei fondi di estensione non superiore a mq. 2.000=

il rapporto di copertura massimo raggiungibile è
di 0,05;
- Per le superfici tra i detti mq. 2.000 ed i mq.
5.000, il rapporto di copertura massimo consentito,
solo per detta differenza, è di 0,015=;

Per eventuali costruzioni residenziali in
tali zone, è consentito il coefficiente di fabbri-
cazione massimo di 0,03 mc/mq. ed è ammesso un nu-
mero massimo di due elevazioni fuori terra part
a m. 7,50=.

Tutti i fabbricati possono avere sviluppo
delle fronti non superiore a m. 18,00, non sono
consentiti cortili chiusi né chioschine, lo arretra-
mento del ciglio stradale delle fabbriche di cui ai
precedenti commi deve essere conforme al D.M. 1 a-
prile 1968, e comunque non inferiore a m. 20,00;
il minimo distacco dai confini di proprietà è di
m. 5,00 e pertanto deve risultare un distacco com-
plesso non inferiore a m. 10,00 tra due costru-
zioni contigue, salvo il caso di costruzioni in
aderenza lungo il confine comune.

Nelle zone E è anche consentita l'edifi-
cazione di industrie per la conservazione, commes-
sura e trasformazione dei prodotti agricoli, a condi-
zione che la superficie coperta non sia
maggiore di 1/4 della superficie e l'altezza non
superi i m. 7,50=.

Ed inoltre sono consentite attrezzature
scelastiche pubbliche di tipo particolare a condi-
zione che il coefficiente di fabbricabilità non
sia maggiore di 1,50 mc/mq. ed il rapporto di coper-
tura non sia maggiore di 2/10.

Per quanto previsto nel comma precedente
si applicano le prescrizioni in materia di arretra-
mento dal ciglio stradale e di distacchi dai confi-
ni, previsti per l'edilizia rurale sopra discipli-
nata.

EDILIZIA RURALE - Nelle zone E, ai
soli fini della ammissibilità del-
l'edilizia rurale, è vietato il tra-
sferimento dei fondi agricoli in
stacchi di estensione inferiore a
mq. 5.000, in conseguenza, sono
consentite costruzioni a servizio
dell'agricoltura e di tipo colonico,
con le seguenti caratteristiche:
- La superficie delle costruzioni
non deve superare 10,02 della
superficie del fondo;
- L'altezza massima consentita è di
m. 7,50, part a due elevazioni
fuori terra;

- Il fondo non deve essere inferiore
a mq. 5.000 e la superficie coperta
non può superare i mq. 200
qualunque sia l'estensione del fondo;
in tale ultimo caso il vincolo sarà
imposto in relazione al rapporto di
copertura pari a 0,02=; i fondi aventi
superficie inferiore a mq. 5.000, alla
data del 31 dic. 1974, sono discipli-
nati dalle seguenti norme:
- Nei fondi di estensione non superio-
re a mq. 2.000 il rapporto di
copertura massimo raggiungibile è
di 0,05;
- Per le superfici tra i detti mq.
2.000 ed i mq. 5.000, il rapporto
di copertura massimo consentito,
solo per detta differenza, è di
0,015=;

Per eventuali costruzioni resi-
denziali in tali zone, è consentito il
coefficiente di fabbricazione massi-
mo di 0,03 mc/mq. ed è ammesso un
numero massimo di due elevazioni
fuori terra part a m. 7,50.
Tutti i fabbricati possono ave-
re sviluppo delle fronti non supe-
riore a m. 18,00, non sono consen-
titi cortili chiusi né chioschine,
lo arretramento dal ciglio strada-
le dalle fabbriche di cui ai prece-
denti commi deve essere conforme al
D.M. 1 aprile 1968, e comunque non
inferiore a m. 20,00; il minimo di-
stacco dai confini di proprietà è
di m. 5,00 e pertanto deve risultare
un distacco complessivo non infe-
riore a m. 10,00 tra due costru-

10,00

mo

-1-

-1-

-e-

mo

11

11

11

11

zioni contigue, salvo il caso di costruzioni in aderenza lungo il confine comune.

Nelle zone E è anche consentita l'edificazione di impianti per la conservazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli, a condizione che la superficie coperta non sia maggiore di 1/4 della superficie e l'altezza non superi i m. 7,50.

Sono consentite attrezzature scolastiche pubbliche di tipo particolare e condizioni che il coefficiente di fabbricabilità non sia maggiore di 1,50 mc/mq. ed il rapporto di copertura non sia maggiore di 2/10.

Per quanto previsto nel comma precedente si applicano le prescrizioni in materia di arretramento dal ciglio stradale e di distacchi dai confini, previsti per l'edilizia rurale sopra disciplinata.

In tutti i tipi edilizi precedentemente indicati, le distanze minime determinate per i fabbricati tra i quali siano interposte strade, devono intendersi riferite alle zone C di espansione e non alle zone B di completamento. Nelle zone A - B₁ - B₂ - B₃ l'edificazione potrà avvenire sui preesistenti allineamenti stradali. Nelle altre zone B le distanze minime dal ciglio stradale vengono definite come segue:

- Edilizia artigianale B₃ : distanza minima m. 5,00
- Edilizia a palazzine B₄ : distanza minima m. 5,00
- Edilizia a villini B₅ : distanza minima m. 6,00
- Edilizia rada B₇ : distanza minima m. 8,00

- Il fattore edificabile lungo gli allineamenti stradali debbono intendersi nella profondità minima di mt. 30,00 (tratti).

TESTO APPROVATO DAL
CONSIGLIO COMUNALE

ART. 20 - COSTRUZIONI PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO

Le costruzioni da realizzare nell'ambito delle aree allo uopo indicate nel Programma di Fabbricazione non possono superare il valore di 3,00 mc/mq. del coefficiente di fabbricabilità, salvo quanto diversamente precisato in merito per le diverse tipologie, e salvo diverse prescrizioni contenute in leggi inerenti all'edilizia scolastica e ad altre attrezzature collettive.

Rientrano tra le costruzioni di uso pubblico e pubbliche quelle attinenti alle zone del centro direzionale, degli uffici pubblici e dei centri di quartiere, dei centri sociali ed assistenziali, delle attrezzature scolastiche, alle zone sanitarie ed a quelle cimiteriali, a quelle religiose; alle zone turistiche-ricettive ed a quelle ricreative nonché a quelle sportive e per esposizioni, alle zone commerciali ed annonarie ed a quelle delle caserme, dei trasporti e delle comunicazioni. Per le attrezzature sportive e per quelle per esposizioni e dei trasporti detto valore deve essere non maggiore di 1,50 mc/mq.

Ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 19/1971 sono riservati adeguati spazi nel Programma di fabbricazione allegato al presente regolamento:

- a) alle attrezzature scolastiche ed a quelle sanitarie;
- b) al verde pubblico;
- c) ai parcheggi ed alle sedi stradali;

Per la realizzazione di attrezzature diverse da quelle sopra citate le esplicitazioni contenute nel Programma di fabbricazione sono indicative, essendo le aree interessate fruibili per la costruzione di attrezzature soltanto se non utilizzate coi tipi della "edilizia libera".

T
COI

ART. 20 - AT

Le
gente legisl
a ciò indica
bricazione -
a) attrezzat
sanitarie; c
e) sedi stra

Le

Testo approvato dal
Consiglio Comunale

ART. 20 - ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO

Le attrezzature previste dalla vigente legislazione saranno ubicate nelle aree a ciò indicato nell'annesso programma di fabbricazione - Zone F - e sono le seguenti :

a) attrezzature scolastiche; b) attrezzature sanitarie; c) verde pubblico; d) parcheggi; e) sedi stradali.

Le caratteristiche edilizie sono :

Le attrezzature previste dalla vigente legislazione saranno ubicate nelle aree a ciò indicate nell'annesso Programma di fabbricazione - Zone F - e sono le seguenti :

a) attrezzature per l'istruzione; b) attrezzature sportive; c) verde pubblico; d) parcheggi; e) sedi stradali.

Le caratteristiche edilizie sono :

Le
non
ente
in
risio
e
ona-
ci
ola-
quol
ne
ca-
res-
spor
ono
e
e;
da
Grazie
interes
unto se

CENTRO DIREZIONALE. - In questa zona è consentita la costruzione di edifici pubblici e di uso pubblico destinati all'attività amministrativa culturale, commerciale, ricettiva, ricreazionale e del tempo libero, dei trasporti. E' vietata qualsiasi costruzione a fine residenziale.

In questa zona è consentito operare soltanto dopo l'avvenuta approvazione di piano particolareggiato.

Il rapporto di copertura non può essere maggiore di 4/10 dell'area del lotto edificabile; l'altezza degli edifici non può essere maggiore di m.20,50, pari a numero sei elevazioni fuori terra.

L'arretramento delle fabbriche dal ciglio stradale deve essere non minore di m.10,00; il distacco dai limiti di lotto dev'essere non inferiore a m.10,00, e quindi il distacco reciproco tra edifici contigui dev'essere non minore di m.20,00.

L'area da destinare a parcheggio in ciascun lotto deve essere non inferiore a mq.1,00 per mc.10,00 di fabbrica; essa può essere reperita in superficie od in altri piani.

Non sono ammessi cortili chiusi e chiostrine, nè costruzioni accessorie. Sono ammessi portici.

CENTRO CIVICO - In questa zona è consentita la costruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, a livello di quartiere, destinati ad attività amministrativa e commerciale. E' vietata qualsiasi costruzione a fine residenziale.

In questa zona è consentito operare soltanto dopo l'avvenuta approvazione di piano esecutivo.

Il rapporto di copertura non può essere maggiore di 5/10 dell'area del lotto edificabile; l'altezza degli edifici non può essere maggiore di m. 8,00, tranne che per il centro urbano ove è consentita l'altezza massima di m.10,30, pari a numero tre elevazioni fuori terra.

L'arretramento delle fabbriche dal ciglio stradale deve essere non minore di m.5,00; il distacco dai limiti di lotto deve essere non inferiore a m.4,00.

di di
adato
m. 10,30,
per
L
lore
dopo
le.
rtite-
one
nò
pia-
brl-
otto
non
di
mi-
ada-
nu-
-
-
-
e.
r-
-

ALT. ART. 21



V E D E R E S T E S S A V O C E

ALT. ART. 21



V E D E R E S T E S S A V O C E

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

TESTO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

L'area da destinare a parcheggio in ciascun lotto deve essere non inferiore a mq. 1,00 per mc. 15,00 di fabbrica; essa può essere reperita in superficie od in altri piani.

Non sono ammessi cortili chiusi e chiostrine, nè costruzioni accessorie. Sono ammessi portici.

CENTRO SOCIALE E ASSISTENZIALE - In questa zona è consentita la costruzione di edifici pubblici e campi da gioco destinati ad attività ricreative, assistenziali o culturali.

Il rapporto di copertura non può essere maggiore di 4/10 dell'area del lotto edificabile; l'altezza degli edifici non può essere maggiore di m. 8,00.

L'arretramento delle fabbriche dal corpo stradale dev'essere non minore di m. 5,00, ed il distacco dai limiti di lotto deve essere non inferiore a m. 4,00.

L'area da destinare a parcheggio dev'essere non inferiore a mq. 1,00 per ogni mc. 15,00 di fabbrica; essa può essere reperita in superficie od in altri piani.

Non sono ammessi cortili chiusi e chiostrine, nè costruzioni accessorie. Sono ammessi portici.

CENTRO COMMERCIALE - In questa zona è consentita la costruzione di edifici destinati ad attività di vendita, di ristoro ed amministrativa. Il piano terraneo deve essere destinato soltanto a negozi ed eventuali locali di ristoro.

Il rapporto di copertura dev'essere non maggiore di 5/10 dell'area edificabile; l'altezza degli edifici non può essere maggiore di m. 12,00.

L'arretramento delle fabbriche dal ciglio stradale deve essere non inferiore a m. 5,00; il distacco dai limiti di lotto dev'essere non minore di m. 4,00.

L'area da destinare a parcheggio dev'essere non inferiore a mq. 1,00 per ogni mc. 15,00 di fabbrica.

Non sono ammesse chiostrine nè costruzioni accessorie. Sono ammessi portici.

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

V E D E R E S T E S S A V O C E
← ALT. ART. 21

V E D E R E S T E S S A V O C E
← ALT. ART. 21

otto
abbricci
1.
ne
ntta
ting
ore di
uffici
dale
ntti
on
sa
ne
truzio
ore ed
sol-
ore di
può
adalo
ntti
on
-ses-

CENTRO RICREATIVO - In questa zona è consentita la costruzione di edifici destinati ad attività culturali e ricreative, quali teatri e auditorium e cinema, musei e sale per mostre, biblioteche e discoteche, ed edifici similari.

Il rapporto di copertura dev'essere non maggiore di 5/10 dell'area del lotto edificabile, salvo per i locali di spettacolo; l'altezza degli edifici non può essere maggiore di m.10,90.

L'arretramento delle fabbriche dal corpo stradale dev'essere non minore di m.5,00; il distacco dai limiti del lotto deve essere non minore di m.5,00.

L'area da destinare a parcheggio dev'essere non inferiore a mq.1,00 per ogni mc.10,00 di fabbrica.

Sono vietati i cortili e le chiostrine. Non sono ammesse costruzioni accessorie. Sono ammessi portici.

CENTRO PER ESPOSIZIONE. In questa zona è consentita la costruzione di edifici destinati ad attività fieristica e di esposizione.

Il rapporto di copertura dev'essere non maggiore di 3/10 dell'area del lotto edificabile; l'altezza degli edifici non può essere maggiore di m.8,00.

L'arretramento delle fabbriche dal ciglio stradale deve essere non inferiore a m.10,00; il distacco dai limiti del lotto dev'essere non minore di m.5,00.

L'area destinata a parcheggio dev'essere non inferiore a mq.1,00 per ogni mc.10,00 di fabbrica.

Non sono ammessi cortili e chiostrine, nè costruzioni accessorie. Sono ammessi portici.

ATTREZZATURA PER L'ISTRUZIONE. In questa zona è consentita la costruzione di edifici scolastici e loro annessi.

Le attrezzature scolastiche devono rispondere alla prescrizione della legge e dei regolamenti vigenti in materia.

Nella zona destinata al "precinto scolastico" ed ubicata ad ovest dell'asse attrezzato e a nord del cimitero, e adiacente verso nord-ovest con la strada di svincolo auto-

V E :

V E I

ATTREZZATURE
na è consor
scolastici

I
essere non
lotto edifi

I
può essere

I
dal ciglio
deve esser

Testo approvato dal
Consiglio Comunale

V E D E R E S T E S S A V O C E

ALT. ART. 21



V E D E R E S T E S S A V O C E

ALT. ART. 21



ATTREZZATURA PER L'ISTRUZIONE - In questa zona è consentita la costruzione di edifici scolastici e loro annessi.

Il rapporto di copertura deve essere non maggiore di 4/10 dell'area del lotto edificabile.

L'altezza degli edifici non può essere maggiore di m. 16,00;

L'arretramento delle fabbriche dal ciglio stradale e dai limiti del lotto deve essere non minore di m. 10,00.

ATTREZZATURA PER L'ISTRUZIONE - In questa zona è consentita la costruzione di edifici per l'istruzione e loro annessi. Le attrezzature scolastiche devono rispondere alle prescrizioni della legge e dei regolamenti vigenti in materia. Per le altre attrezzature per l'istruzione valgono le seguenti caratteristiche (tab. n. 1):

auto-
ltero,
ed
l in
3
lta
stru-
info-
mitti
adale
l edi-
ore
di
co-
ono
on
dal
dale
aggio-
call
ore
er
rea-
ru-

stradale deve essere redatto piano particolareggiato esecutivo.

Per le altre attrezzature valgono le seguenti caratteristiche dimensionali:

- il rapporto di copertura dev'essere non maggiore di 4/10 dell'area del lotto edificabile;
- l'altezza degli edifici non può essere maggiore di m.16,00;
- l'arretramento delle fabbriche dal ciglio strada essere non minore di m.6,00;
- il distacco dai limiti del lotto dev'essere non inferiore a m.10,00;
- non sono ammessi cortili chiusi e chiostrine, nè costruzioni accessorie;
- sono ammessi portici;
- l'area da destinare a parcheggio in ciascun lotto dev'essere non inferiore a mq.1,00 per mc.10,00 di fabbrica,

ATTREZZATURA ANNONARIA. In questa zona è consentita la costruzione di edifici destinati a mercato, fero boario, mattatoio e similari.

Le caratteristiche dimensionali sono le stesse di quelle prescritte per i centri di esposizione.

Sono ammessi volumi tecnici relativi ad eventuali raccordi ferroviari.

ATTREZZATURA TURISTICO-RICETTIVA. Le zone turistiche sono destinate ad impianti ed attrezzature e costruzioni edilizie che servano a costituire centri di attrazione e di svago, quali alberghi e pensioni, ristoranti, nights, bar, ed edifici similari.

In dette zone l'indice di fabbricabilità deve essere non maggiore di 3,00 mc/mq, l'altezza massima è di m.20,00, ed il rapporto di copertura non deve superare il valore di 4/10.

Sor

L'

in ciascun l
a mq. 1,00 p

V

V

Posto approvato dal
Consiglio Comunale

Sono ammessi portici.

L'area da destinare a parcheggio
in ciascun lotto deve essere non inferiore
a mq. 1,00 per mc. 10,00 di fabbrica.

- il rapporto di copertura dev'essere non
maggiore di 4/10 dell'area del lotto edi-
ficabile;
- l'altezza degli edifici non può essere
maggiore di m. 16,00;
- l'arretramento delle fabbriche dal ciglio
stradale deve essere non minore di m. 10,00;
- il distacco dai limiti del lotto deve es-
sere non inferiore a m. 10,00;
- non sono ammessi cortili chiusi e chiostri-
ne, né costruzioni accessorie;
- sono ammessi portici;
- l'area da destinare a parcheggio in ciascun
lotto dev'essere non inferiore a mq. 1,00
per mc. 10,00 di fabbrica.

V E D E R E S T E S S A V O G E

ALT. ART. 21



V E D E R E S T E S S A V O G E

ALT. ART. 21



41
e-
stru-
ev'es-
to,
sso
ntua-
ono
pili-
1 sva-
r, ed
ve
e 11

c) VILLAGGIO TURISTICO. Questo insediamento è ammesso soltanto nelle zone a tal uopo indicate nel Programma di fabbricazione ed è caratterizzato come segue: dalla volumetria consentita almeno i 4/5 devono essere destinati ad alberghi e pensioni in complessi unitari, e ad attrezzature come cinema, teatri o sale da concerto e da conferenza, edifici per lo svago e la cultura, ristoranti e costruzioni similari; la rimanente volumetria può essere destinata alla costruzione di edilizia ricettiva in corpi isolati.

L'indice di fabbricabilità ammesso per questo insediamento è di 0,50 mc/mq; l'area di pertinenza dev'essere non inferiore ad ha. 3,00.

b) RESIDENCE. Questo insediamento unitario si adotta soltanto nelle zone all'uopo indicate nel Programma di fabbricazione, e deve rispondere alle sotto indicate caratteristiche dimensionali:

Le costruzioni del plesso possono essere singole o duplex, stellari o a nastro, e disposte comunque in guisa da costituire nucleo edilizio residenziale stagionale o permanente avente carattere unitario, formando spazi liberi aperti, e dotato di ampie zone di verde, non consentendosi la formazione di cortili chiusi e chiostrine.-

Il coefficiente di fabbricabilità non può superare il valore di 1,5 mc/mq, ed il valore del rapporto di copertura è pari a 2,5/10 dell'area totale del residence.

L'altezza massima delle fabbriche è di m.8,00, corrispondente a due elevazioni fuori terra.

L'arretramento delle fabbriche dal ciglio stradale ed il distacco di ciascuna costruzione dai confini di proprietà devono essere non inferiori a m.6,00.

L'area coperta con zone di verde deve essere non inferiore a 5/10 della superficie complessiva del residence, e di esse le superficie attrezzate deve essere non inferiore al valore 2/10.

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

V O C E

S T E S S A

V A D E R E

ALT. ART. 21



TESTO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

Pag. 44/a

Testo approvato dal
Consiglio Comunale

non
-test-
e
di
trada-
00,
e.
di co-
upera-
dosi
-a-
ma-
co-
plex,
at-
ab-
sol-
on
non-
pt-
to-
f
f-
a

Il carattere unitario del plesso esclude la redazione di piani di lottizzazione e comporta il rilascio di una sola licenza edilizia, e così pure di un solo certificato di abitabilità, inerenti a tutte le costruzioni del residence.

c) COTTAGE. Questo insediamento si adotta soltanto nelle zone all'uso indicate nel Programma di fabbricazione, e deve rispondere alle sottoindicate caratteristiche dimensionali:

L'altezza massima è di m.4,50; le costruzioni devono essere singole, con superficie coperta non maggiore di mq.30,00; il coefficiente di fabbricabilità non può superare il valore di 0,20 mc/mq.

Il rapporto di copertura non può essere maggiore di 0,5/10 dell'area totale del lotto.

Non sono ammesse terrazze coperte.

ATTREZZATURA SPORTIVA. In questa zona è consentita la costruzione di edifici e campi da gioco destinati alla pratica delle varie discipline sportive. Gli impianti possono avere fine spettacolare e esercitazionale, ed essere pubblici o privati.

Il rapporto di copertura, limitatamente alle costruzioni, deve essere non maggiore di 2/10.

Il distacco degli ambienti dai limiti di lotto dev'essere non inferiore a m.10,00.

L'arretramento degli impianti dal ciglio stradale dev'essere non minore di m.15,00.

L'area da destinare a parcheggio dev'essere non inferiore a 2/10 delle superficie del lotto.

Sono ammessi portici.

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

TESTO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

Pag. 45/a

Testo approvato dal
Consiglio Comunale

V E D E R E S T E S S A V O C E

ALT. ART. 21



V E D E R E "EDILIZIA SPORTIVA"

IN ART. 21



non
rads-
tto
e co-
pub-
sono
pra-
co-
-
-
Rto-
ni
men-
, e
lle
co-
g-

ATTREZZATURA SANITARIA. In questa zona è consentita la costruzione di ospedali, cliniche e case di cura, poliamulatori, complessi termali e similari.

Il rapporto di copertura dev'essere non maggiore di 4/10 dell'area del lotto edificabile; l'altezza degli edifici dev'essere non maggiore di m.24,50.

L'arretramento delle fabbriche dal ciglio stradale e il distacco dai limiti di lotto devono essere non inferiori a m. 10,00.

Dette prescrizioni non si applicano agli ambulatori ed alle Case di Cura compresi negli agglomerati residenziali, per i quali vigono le prescrizioni delle zone residenziali limitrofe.

L'area da destinare a parcheggio dev'essere non inferiore a mq. 1,00 per ogni mc. 10,00 di fabbrica.

Non sono ammessi cortili e chiostrino, nè costruzioni accessorie. Sono ammessi portici.

ATTREZZATURA PER CASERME. - La costruzione di questi edifici deve rispondere alle particolari esigenze d'uso e prescrizioni di legge.

Le caratteristiche dimensionali di queste attrezzature sono le stesse di quelle prescritte per gli edifici del centro direzionale.

ATTREZZA
consenti
niche e c
plessi te

sero non
lotto ed:
deve ess

ciglio s
lotto de

deve ess
ogni mc.

chiostri

ATTREZZATURA SANITARIA - In questa zona è consentita la costruzione di ospedali, poliambulatori, case di cura, poliambulatori, complessi termali e similari.

Il rapporto di copertura deve essere non maggiore di 4/10 dell'area del lotto edificabile; l'altezza degli edifici deve essere non maggiore di m. 24,00.

L'arretramento delle fabbriche dal ciglio stradale e il distacco dai limiti di lotto devono essere non inferiori a m. 10,00.

L'area destinata a parcheggio deve essere non inferiore a mq. 1,00 per ogni mc. 10,00 di fabbrica.

Non sono ammessi cortili chiusi e chioschine. Sono ammessi portici.

s o p r e s s o

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO PROPOSTO DALLA

COMMISSIONE URBANISTICA

1
tem-
giore
g11
strā
non
abu-
zi
le
3
lon.
20-
ed1
e
-4-
11

ATTREZZATURA RELIGIOSA.In questa zona è consentita la costruzione di edifici ecclesiastici destinati al culto ed all'assistenza.

Il rapporto di copertura non può essere maggiore di 5/10 dell'area del lotto edificabile; l'altezza degli edifici assistenziali non può essere maggiore di m.8,00.

L'arretramento delle fabbriche dal ciglio stradale dev'essere non minore di m.10,00; il distacco dai limiti di lotto dev'essere non inferiore a m.4,00.

L'area da destinare a parcheggio dev'essere non inferiore a mq.1,00 per ogni mc.15,00 di fabbrica.

Sono vietate le chiostrine e le costruzioni accessorie. Sono ammessi portici.

ATTREZZATURA CIMITERIALI.Le costruzioni in questa zona devono rispondere alle prescrizioni delle leggi sanitarie e del regolamento di polizia mortuaria, nonché ad eventuali prescrizioni del regolamento comunale d'igiene.

ATTREZZATURE DEI TRASPORTI.In queste zone è consentita la costruzione di edifici inerenti i trasporti terrestri, marittimi ed aerei.

Le caratteristiche dimensionali di detti edifici devono rispondere alle prescrizioni di leggi e di regolamenti vigenti nonché a quelle dettate dalle competenti amministrazioni.

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

s o p p r e s s a o

s o p p r e s s a o

VEDERE STESSA VOCE
IN ART. 21



Testo approvato dal
Comitato di controllo

TESTO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

co-
ed
fiore
11
10.
ra-
11-
non
acces-
i devo-
o del
pre-
1a
ma-
fiel
laman-
anti-

ATTREZZATURE DELLE COMUNICAZIONI. In questa zona è consentita la costruzione di edifici inerenti gli impianti telefonici, postali e telegrafici, radio e TV, e similari.

Le caratteristiche dimensionali di detti edifici devono rispondere alle prescrizioni di leggi e regolamenti vigenti nonché quelle dettate dalle competenti amministrazioni.

VERDE FU
vata la
vista da

PARCHEG
zone sa
all'art

.....
TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA
.....

.....
Testo approvato dal
Consiglio Comunale

s o p r e s s o

TESTO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

VERDE PUBBLICO - In queste zone va osser-
vata la destinazione con la normativa pre-
vista dall'art. 54 successivo.

PARCHeggi E SEDE STRADALI - Nelle dette
zone saranno rispettate le norme di cui
all'art. 52 seguente.

genti-
stero-
1111-
gola-
anni

ART. 21 - EDILIZIA DI INTERESSE GENERALE

ART. 21 - EDILIZIA DI INTERESSE GENERALE

Nelle aree a ciò destinate negli alligati grafici del P.d.R. e precisamente nelle zone C8 sono consentite costruzioni di interesse generale con un coefficiente di fabbricabilità massimo di mc/mq. 3,00.

Nelle aree a ciò destinate negli alligati grafici del P. di F. e precisamente nelle zone C8 sono consentite costruzioni di interesse generale con un coefficiente di fabbricabilità massimo di mc/mq. 3,00.

Rientrano tra le dette costruzioni quelle attinenti alle zone del centro

direzionale, del centro civico, del centro sociale e assistenziale, del centro commerciale, del centro ricreativo, del centro per esposizione, del centro annuario, della edilizia turistico-ricettiva, dell'edilizia sportiva, dell'edilizia religiosa.

L'utilizzazione delle aree è in

ogni caso subordinata alla approvazione a termine di legge di piano particolareggiato di esecuzione, e potrà avvenire ad iniziativa pubblica oppure privata (con partecipazione di capitale pubblico).

Dette aree sono fruibili per le

costruzioni di interesse generale soltanto se non utilizzate per edilizia residenziale della zona C8 rispondente alle seguenti caratteristiche: Coefficiente di fabbricabilità mc/mq. 0,10; rapporto di copertura 0,02 della superficie del lotto; altezza massima delle fabbriche m. 7,50; distanza delle costruzioni dai confini m. 5. Non sono ammessi cortili chiusi, chioschini e costruzioni accessorie. Le altre caratteristiche sono quelle dell'edilizia rada.

I parametri urbanistici della edilizia di interesse generale sono per ciascun tipo i seguenti:

CENTRO DIREZIONALE - In questa zona è consentita la costruzione di edifici pubblici e di uso pubblico con partecipazione di capitale pubblico, destinati all'attività amministrativa culturale, ricreazionale e del tempo libero, del trasporto.
Il rapporto di copertura non può essere maggiore di 4/10 dell'area del lotto edificabile; l'altezza degli edifici non può essere maggiore di m. 20,50, pari a un terzo dell'altezza fuori terra.

I parametri urbanistici della edilizia di interesse generale sono per ciascun tipo i seguenti:

CENTRO DIREZIONALE - In questa zona è consentita la costruzione di edifici pubblici e di uso pubblico con partecipazione di capitale pubblico, destinati all'attività amministrativa culturale, ricreazionale e del tempo libero, del trasporto.
Il rapporto di copertura non può essere maggiore di 4/10 dell'area del lotto edificabile; l'altezza degli edifici non può essere maggiore di m. 20,50, pari a un terzo dell'altezza fuori terra.

L'arretramento delle fabbriche dal ciglio stradale e dai limiti di lotto deve essere non minore di m. 10,00, e quindi il distacco reciproco tra edifici deve essere non minore di m. 20,00.

L'area da destinare a parcheggio in ciascun lotto deve essere non inferiore a mq. 1,00 per mc. 10,00 di fabbrica essa può essere reperita in superficie od in altri piani.

Non sono ammessi cortili chiusi e chiostre, né costruzioni accessorie. Sono ammessi portici.

CENTRO CIVICO - In questa zona è consentita la costruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, a livello di quartiere, destinati ad attività amministrativa e commerciale.

Il rapporto di copertura non può

essere maggiore di 5/10 dell'area del lotto edificabile; l'altezza degli edifici non può essere maggiore di m. 8,00, tranne che per il centro urbano e per le frazioni di Acipitani e S. M. Amalati, ove è consentita l'altezza massima di m. 10,90, parti a numero tre elevazioni fuori terra.

L'arretramento delle fabbriche dal ciglio strada e dai limiti del lotto deve essere non minore di m. 5,00 e salvo maggior ri distanze disposte dal D.M. 2/4/68.

L'area da destinare a parcheggio in ciascun lotto deve essere non inferiore a mq. 1,00 per mc. 10,00 di fabbrica; essa può essere reperita in superficie od in altri piani.

Non sono ammessi cortili chiusi e chiostre, né costruzioni accessorie. Sono ammessi portici.

L'arretramento delle fabbriche dal ciglio strada e dai limiti di lotto deve essere non minore di m. 10,00, e quindi il distacco reciproco tra edifici deve essere non minore di m. 20,00.

M. i nuovi interventi e 100 mq. di superficie da di privare di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di spazio, escluso lo spazio viario, di cui almeno la metà destinata a parcheggio

[in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge n. 765]; tale quantità per le zone A e B è ridotta alla metà, purché siano previste adeguate attrezzature integrate.

Non sono ammessi cortili chiusi e chiostre, né costruzioni accessorie. Sono ammessi portici.

CENTRO CIVICO - In questa zona è consentita

la costruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, a livello di quartiere, destinati ad attività amministrativa e commerciale. Il rapporto di copertura non può essere maggiore di 5/10 dell'area del lotto edificabile; l'altezza degli edifici non può essere maggiore di m. 8,00, tranne che per il centro urbano e per le frazioni di Acipitani e S. M. Amalati, ove è consentita l'altezza massima di m. 10,90, parti a numero tre elevazioni fuori terra.

L'arretramento delle fabbriche dal ciglio strada e dai limiti del lotto deve essere non minore di m. 5,00 e salvo maggior distanze disposte dal D.M. 2/4/68.

L'area da destinare a parcheggio in ciascun lotto deve essere non inferiore a mq. 1,00 per mc. 10,00 di fabbrica; essa può essere reperita in superficie od in altri piani.

Non sono ammessi cortili chiusi e chiostre, né costruzioni accessorie. Sono ammessi portici.

CENTRO SOCIALE E ASSISTENZIALE - In questa zona è consentita la costruzione di edifici pubblici e campi da gioco destinati ad attività ricreazionali, assistenziali e culturali. Il rapporto di copertura non può essere maggiore di 4/10 dell'area del lotto edificabile; l'altezza degli edifici non può essere maggiore di m. 8,00.

L'arretramento delle fabbriche dal ciglio stradale e dai limiti del lotto deve essere non minore di m. 5,00 e salvo maggior ri distanze disposte dal D.M. 2/4/68.

L'area da destinare a parcheggio deve essere non inferiore a mq. 1,00 per ogni mc. 10,00 di fabbrica; essa può essere reperita in superficie od in altri piani.

Non sono ammessi cortili chiusi e chiostri, né costruzioni accessorie. Sono ammessi portici.

CENTRO COMMERCIALE - In questa zona è consentita la costruzione di edifici destinati ad attività di vendita, di ristoro ed amministrativa. Il piano terreno deve essere destinato soltanto a negozi ed eventuali locali di ristoro.

Il rapporto di copertura deve essere non maggiore di 5/10 dell'area edificabile; l'altezza degli edifici non può essere maggiore di m. 12,00.

L'arretramento delle fabbriche dal ciglio stradale e dai limiti del lotto deve essere non inferiore a m. 5,00 e salvo maggior ri distanze disposte dal D.M. 2/4/68.

L'area da destinare a parcheggio deve essere non inferiore a mq. 1,00 per ogni mc. 10,00 di fabbrica.

Non sono ammesse chiostre né costruzioni accessorie. Sono ammessi

CENTRO SOCIALE E ASSISTENZIALE - In questa zona è consentita la costruzione di edifici destinati ad attività ricreazionali, assistenziali e culturali. Il rapporto di copertura non può essere maggiore di 4/10 dell'area del lotto edificabile; l'altezza degli edifici non può essere maggiore di m. 8,00.

L'arretramento delle fabbriche dal ciglio stradale e dai limiti del lotto deve essere non minore di m. 5,00 e salvo maggior ri distanze disposte dal D.M. 2 aprile 1968.

L'area da destinare a parcheggio deve essere non inferiore a mq. 1,00 per ogni mc. 10,00 di fabbrica; essa può essere reperita in superficie od in altri piani.

Non sono ammessi cortili chiusi e chiostri, né costruzioni accessorie. Sono ammessi portici.

CENTRO COMMERCIALE - In questa zona è consentita la costruzione di edifici destinati ad attività di vendita, di ristoro ed amministrativa. Il piano terreno deve essere destinato soltanto a negozi ed eventuali locali di ristoro.

Il rapporto di copertura deve essere non maggiore di 5/10 dell'area edificabile; l'altezza degli edifici non può essere maggiore di m. 12,00.

L'arretramento delle fabbriche dal ciglio stradale e dai limiti del lotto deve essere non inferiore a m. 5,00 e salvo maggior ri distanze disposte dal D.M. 2/4/1968.

Non sono ammesse chiostre né costruzioni accessorie. Sono ammessi portici.

CENTRO RICREATIVO - In questa zona è consentita la costruzione di edifici destinati ad attività culturale e ricreative, quali teatri e auditorium, cinema, musei e sale mostre, biblioteche e discoteche.

Il rapporto di copertura deve essere non maggiore di 5/10 dell'area del lotto edificabile; l'altezza degli edifici non può essere maggiore di metri 10,90.

L'arretramento delle fabbriche dal ciglio stradale e dai limiti del lotto deve essere non minore di metri 5,00 salve maggiori distanze disposte dal D.M. 2/4/1968.

L'area da destinare a parcheggio deve essere non inferiore a mq. 1,00 per ogni mc. 8,00 di fabbrica.

Sono vietati i cortili e le chioschine. Non sono ammesse costruzioni accessorie. Sono ammessi portici.

CENTRO PER ESPOSIZIONE -

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE URBANISTICA

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE URBANISTICA

CENTRO ANNUNARIO -

CENTRO RICREATIVO - In questa zona è consentita la costruzione di edifici destinati ad attività culturale e ricreative, quali teatri e auditorium e cinema, musei e sale mostre, biblioteche e discoteche.

Il rapporto di copertura deve essere non maggiore di 5/10 dell'area del lotto edificabile; l'altezza degli edifici non può essere maggiore di m. 10,90.

L'arretramento delle fabbriche dal ciglio stradale e dai limiti del lotto deve essere non minore di m. 5,00 e salve maggiori distanze disposte dal D.M. 2/4/68.

L'area da destinare a parcheggio deve essere non inferiore a mq. 1,00 per ogni mc. 8,00 di fabbrica.

Sono vietati i cortili e le chioschine. Non sono ammesse costruzioni accessorie, sono ammessi portici.

CENTRO PER ESPOSIZIONE - In questa zona è consentita la costruzione di edifici destinati ad attività fieristica e di esposizione.

Il rapporto di copertura deve essere non maggiore di 3/10 dell'area del lotto edificabile; l'altezza degli edifici non può essere maggiore di m. 8,00.

L'arretramento delle fabbriche dal ciglio stradale deve essere non inferiore a m. 10,00; il distacco dai limiti del lotto deve essere non minore di m. 5,00.

L'area destinata a parcheggio deve essere non inferiore a mq. 1,00 per ogni mc. 8,00 di fabbrica.

Non sono ammessi cortili chiusi e chioschine, né costruzioni accessorie, sono ammessi portici.

CENTRO ANNUNARIO - In questa zona è consentita la costruzione di edifici destinati a mercato, foro boario, mattatoio e similari.

Le caratteristiche dimensionali sono le stesse prescritte per i centri di esposizione.

Sono ammessi volumi tecnici relativi ad eventuali raccordi ferroviari.

EDILIZIA TURISTICO-RICETTIVA - Le zone tu-

ristiche sono destinate ad impianti e costruzioni che servano a costituire centri di svago, quali alberghi e pensioni, ristoranti, night, n, ristoranti, bar ed edifici similari.

In dette zone l'indice di fabbrica-

bilità deve essere non maggiore di 2,50 mc/mq.,

l'altezza massima è di m. 16,90 ed il rapporto di copertura non deve superare il valore di

3/10; le costruzioni destinate esclusivamente a ristorante, night, bar o simili avranno una

altezza massima di m. 8,00.

L'arretramento delle fabbriche dal

ciglio stradale e dai limiti di proprietà

deve essere non minore di m. 10,00.

EDILIZIA SPORTIVA in questa zona è consentita

la costruzione di edifici e campi da gioco

destinati alla pratica delle varie discipline

sportive. Gli impianti possono avere linee spet-

tacolari e esercitazionale ed essere pubblici

e privati.

Il rapporto di copertura, limitata-

mente alle costruzioni, deve essere non mag-

giore di 2/10.

Il distacco delle costruzioni dai

limiti di proprietà deve essere non inferiore

to a m. 10,00.

L'arretramento delle costruzioni dal

ciglio stradale deve essere non minore di

m. 15,00.

L'area da destinare a parcheggio

deve essere non inferiore a 3/10 delle su-

portate del lotto. Sono ammessi portici.

EDILIZIA TURISTICO-RICETTIVA - Le zone

turistiche sono destinate ad impianti e costruzioni che servano a costituire centri di attrazione e di svago, quali alberghi e pensioni, ristoranti, night, bar ed edifici similari.

In dette zone l'indice di fabbrica-

bilità deve essere non maggiore di 2,50

mc/mq., l'altezza massima è di m. 16,90

ed il rapporto di copertura non deve su-

perare il valore di 3/10; le costruzioni

destinate esclusivamente a ristorante,

night, bar o simili avranno una altezza

massima di m. 8,00.

L'arretramento delle fabbriche dal

ciglio stradale e dai limiti di proprietà

deve essere non minore di m. 10,00.

L'area da destinare a parcheggio deve

essere non inferiore a m. 1,00 per ogni

8,00 metri cubi di fabbrica. Essa può es-

sere repartita in superficie ed in altri

punti. Nelle aree destinate a parcheggio

sono consentiti soltanto edifici «dibiti

» servizi, compresi spacci, mense, ecc.

con un rapporto di copertura massimo di

1/10 della superficie del lotto. L'ar-

retramento delle fabbriche deve esse-

re non superiore a m. 4,00.

Il distacco dei confini non inferiore

a m. 5,00.

L'area da destinare a parcheggio deve

essere non inferiore a 1,5/10 della su-

portata del lotto. Nelle aree destinate a

camping ricadenti entro i 150 metri

dalla battigia non è consentita la realizza-

zione di alcun veicolo anche se destinato

a servizi.

EDILIZIA SPORTIVA - In questa zona è con-

sentita la costruzione di edifici e campi

da gioco destinati alla pratica delle va-

rie discipline sportive. Gli impianti pos-

sono avere fino a spettacolo e esercita-

zionale ed essere pubblici e privati.

Il rapporto di copertura, limitata-

mente alle costruzioni, deve essere non

maggiore di 2/10.

Il distacco delle costruzioni dai li-

miti di proprietà deve essere non infe-

riore a m. 10,00.

L'arretramento delle costruzioni dal

ciglio stradale deve essere non minore

di m. 15,00

EDILIZIA RELIGIOSA

EDILIZIA RELIGIOSA - In questa zona è consentita la costruzione di edifici ecclesiastici destinati al culto ed all'assistenza.

Il rapporto di copertura non può essere maggiore di 5/10 dell'area del lotto edificabile; l'altezza degli edifici non può essere maggiore di m. 8,00.

L'arretramento delle fabbriche dal ciglio stradale deve essere non minore di m. 10,00; il distacco dai limiti di lotto deve essere non inferiore a m. 5,00.

L'area da destinare a parcheggio deve essere non inferiore a m. 1,00 per ogni mc. 15,00 di fabbrice.

Sono vietate le chioschine e le costruzioni accessorie. Sono ammessi portici.

L'area da destinare a parcheggio deve essere non inferiore a 1,5/10 della superficie del lotto. Sono ammessi portici. Se l'impianto prevede tribune per il pubblico debbono essere riservate a parcheggio non meno di mq. 5,00 per ogni spettatore. Nelle aree ricadenti entro i m. 150 dalla battigia sono consentiti solo impianti scoperti. Ogni eventuale volume edificato al servizio degli stessi impianti deve essere ubicato nelle aree opportune previste al di là dei 150 metri.

TESTO APPROVATO DAL
CONSIGLIO COMUNALE

TESTO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

ART. 21 - COMPLESSI EDILIZI.

a) Al fine di assicurare un decoroso disciplinato assetto urbanistico-architettonico della zona delimitata dalla Via S.ro Vigo, Via Dafnica, Via S.Bella, Piazza S.Martino e Via Tivoli si prescrive che, salvo le fasce di edilizia del centro storico lungo la Via Dafnica, l'edilizia da realizzare deve avere le caratteristiche seguenti: il fronte degli edifici deve essere continuo verso strada; lo spessore del corpo di fabbrica non deve superare m.12,00 ; è escluso qualsiasi arretramento delle fabbriche dal ciglio stradale; il rapporto di copertura non può superare il valore di 4/10 della area del lotto edificabile; l'altezza massima delle fabbriche è stabilita in m. 17,00, indipendentemente dall'indice di fabbricabilità prescritto all'art.19 precedente per il tipo della edilizia semintensiva; è ammessa la costruzione di un piano attico arretrato di m.3,20 rispetto all'allineamento verso strada dell'edificio; l'eventuale distacco di ciascuna costruzione dai limiti di proprietà deve essere non minore di metà della sua altezza; sono consentiti cortili chiusi; non sono consentite le chiostrine.

b) Al fine di dare assetto funzionale e decoroso alla zona commerciale gravitante sulle piazze Comestibili e Mazzini, si prescrive che l'isolato compreso tra la piazza G.Mazzini, la via G.Platania, la piazza Comestibili e la via Davi sia delimitato e dimensionato come indicato nella tavola n.20,1. degli elaborati grafici del Programma di fabbricazione.

L'edificio da realizzare è destinato a centro commerciale ed ha dimensioni in pianta come indicato nella citata planimetria, altezza massima di m.12,00, ed è costituito di n.2 elevazioni sovrastanti il piano terreno porticato.

Data la particolare ubicazione dello edificio non si applicano le prescrizioni di cui all'art.18 della legge n. 765 del 1967, e dello art. 40 della L.R. n. 19 del 1972, e dell'art. 31 della L.R. n.21 del 1973.

ART. 22 -

a) Al fine di assicurare un decoroso disciplinato assetto urbanistico-architettonico della zona delimitata dalla Via S.ro Vigo, Via Dafnica, Via S.Bella, Piazza S.Martino e Via Tivoli si prescrive che, salvo le fasce di edilizia del centro storico lungo la Via Dafnica, l'edilizia da realizzare deve avere le caratteristiche seguenti: il fronte degli edifici deve essere continuo verso strada; lo spessore del corpo di fabbrica non deve superare m.12,00 ; è escluso qualsiasi arretramento delle fabbriche dal ciglio stradale; il rapporto di copertura non può superare il valore di 4/10 della area del lotto edificabile; l'altezza massima delle fabbriche è stabilita in m. 17,00, indipendentemente dall'indice di fabbricabilità prescritto all'art.19 precedente per il tipo della edilizia semintensiva; è ammessa la costruzione di un piano attico arretrato di m.3,20 rispetto all'allineamento verso strada dell'edificio; l'eventuale distacco di ciascuna costruzione dai limiti di proprietà deve essere non minore di metà della sua altezza; sono consentiti cortili chiusi; non sono consentite le chiostrine.

b) Al fine di dare assetto funzionale e decoroso alla zona commerciale gravitante sulle piazze Comestibili e Mazzini, si prescrive che l'isolato compreso tra la piazza G.Mazzini, la via G.Platania, la piazza Comestibili e la via Davi sia delimitato e dimensionato come indicato nella tavola n.20,1. degli elaborati grafici del Programma di fabbricazione.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE URBANISTICA

ART. 22 - COMPLESSI EDILIZI - (Già art. 21)

Testo approvato dal Consiglio Comunale

ART. 22 - COMPLESSI EDILIZI

(Già art. 21)

Il terreno in frazione Pozzillo Inferiore indicato nella tavola n. 11 tur "Stazzo, Pozzillo, Scillichenti" con la capture di zona industriale è destinato all'ampiamento ed alla espansione degli impianti e delle attrezzature di fabbricazione e connessione delle acque reflue della zona di proprietà della Regione, anche in aggiunta di tutti i volumi di proprietà non inferiori a quella prescritta dalle vigenti disposizioni in parte di diritto e capannoni per de- posto e per autorizzare esclusiva- mente al servizio delle industrie ragione idrominerali. Ciò tenuto conto che la zona ha le caratteristiche di zona omogenea e ai sensi del D.M. 2/4/68 e come tale viene recepita.

a) Al fine di assicurare un decoroso assetto urbanistico-architettonico della zona delimitata dalla via S. ro Vigo, Via Darnica, Via S. Bella compreso il lato opposto di detta via per una profondità di m. 20,00 misurata dal ci- cello strada, P.za S. Martino e Via Tivoli, si prescrive che, escluse le fasce di edilizia d' del centro storico lungo la via Darnica e la P.za Pasini, l'edilizia da realizzare deve a- vere le caratteristiche seguenti: il fronte degli edifici deve essere ove possibile, con- tinuo verso strada; è escluso qualsiasi arretra- mento delle fabbriche dal ciglio stradale; il rapporto di copertura non può superare il va- lore di 4/10 dell'area del lotto edificabile e, con la esclusione di tale limitazione per i lotti intercomuni di superficie fino a mq. 200; l'altezza massima delle fabbriche è stabilita in m. 14,00, indipendentemente dallo indice di fabbricabilità; è ammessa la costruzione di un piano attico arretrato di m. 3,20 rispet- to all'allineamento verso strada dello edifi- cio; eventuale distacco di ciascuna costruzio- ne dai limiti di proprietà deve essere non mi- nore di metà della sua altezza ed in ogni ca- so non minore di m. 5,00 e salvo le norme di- scritte per le pareti finestrate - tale prescri- zione si applica anche alle sopraelevazioni; sono consentiti cortili chiusi, non sono con- sentite le chiostre. In ambo i lati della Via S. Bella è prescritto un arretramento delle fabbriche di m. 2,00 ri- spetto agli attuali allineamenti per ogni uti- lità edilizia soggetta ad autorizzazione. b) Al fine di assicurare d' decoroso ed unitario assetto architettonico-urbanistico al fronte edilizio occidentale della P.za Indirizzo, di- sciplinando organicamente la veduta prospetti- va degli edifici del rione Fabio della Villa Comunale e della Piazza antistante, si pre- scrive che i costruenti edifici prospettanti su detta Piazza: sono dotati di antistanti porticati al piano terreno che sorgono su area privata e diverranno di uso pubblico; abbiano altezza corrispondente a numero sei elevazioni fuori terra compreso il piano ter-reno: siano dotati al piano di copertura di giardino pensile con portinale sistema di portali, tutto secondo i gradici di cui alla tavola 14.2 ai quali si attribuisce valore indicativo.

setto
la Via
o e Via
del cen-
izzare
gli edi-
del cor-
qualita-
; il rap-
o della
fabbric-
indice
er il
uzione
allinea-
co di
essere
l cor-
n zona
zzini,
zzini,
Mazzini,
avi sia
n. 20, 1.
ne.
ciato
a pla-
c di
c.
appli-
. 765
e del-

c) Al fine di assicurare decoroso ed unitario assetto architettonico-urbanistico al fronte edilizio occidentale della Piazza Indirizzo, disciplinando organicamente la veduta prospettica degli edifici del rione Fabio dalla Villa Comunale e dalla piazza antistante, si prescrive che gli edifici costituenti detta cortina siano dotati di porticati scoperti al piano terraneo, ed abbiano altezza corrispondente a numero sei elevazioni fuori terra compreso il pianterreno, e siano dotati al piano di copertura di giardino pensile con perimetrale sistema di portali, tutto secondo le dimensioni planimetriche ed altimetriche di cui ai grafici della tavola 20,2.

d) Al fine di dotare il centro urbano di un organico ed unitario centro misto commerciale-residenziale l'isolato compreso tra il Corso Savoia e le Vie Fabio, Veneto e Martinez deve avere l'assetto plano-volumetrico indicato nella tav. 20,3 del P. di F. annesso al presente Regolamento. La tipologia edilizia prescritta è quella dell'edilizia intensiva (Zona omogenea B1) con indice di fabbricabilità di 5,00 mc/mq.; le altre caratteristiche dimensionali sono specificate nella predetta tav. 20,3. La destinazione d'uso dei vari corpi edilizi è la seguente: Commerciale o per uffici o residenziale per i corpi di fabbrica "a, b, c, d, "; commerciale o per uffici o ricreazionale per lo edificio "e"; commerciale o ricreazionale o per parcheggio per i piani cantinati.

e) Al fine di dotare la frazione di Stazzo di un organico centro commerciale, disciplinandone unitariamente l'assetto urbanistico-architettonico, si prescrive che gli edifici per detto complesso occupino una area ovest della via C. Battisti (tav. 20,4. del P. di F.). Il complesso è dotato di ampi spazi pedonali e per il parcheggio veicoli. I quattro corpi di fabbrica del complesso sono unitariamente collegati mediante porticati, e gli spazi scoperti sono arredati con alberature e fontana ornamentale. Le caratteristiche dimensionali del progetto sono indicate nello stesso grafico n. 20,4., e così pure i diversi tipi di coperture degli stabili e le rispettive destinazioni d'uso.

c) Al
un org
ne uni
tetton
to com
via Ca
(Tavol
essere
pedona
corpi
mente
zi soc
tana c

proget
n.14.
re deg
d'uso

d) Al
alla
dei f
la Vi
assie
crici
to ne
re ad
pubbl
tista
lates

e) Al
assci
gli c
rita
lifre
tire
fine
no a
l'al
cost
deve
comp

f) A
deco
si p
spet
di c
sonc
fuor
pro:
tre:
alt:
dal:

o) Al fine di dotare la frazione di Stazzo di un organico centro commerciale, disciplinando no un'interamente l'assetto urbanistico architettonico, si prescrive che gli edifici per detto complesso occupino un'area ad ovest della via Casale e ad est della via Cesare Battisti (Tavola 14.4 del P.d.R.). Tale centro dovrà essere dotato di uso pubblico, di ampi spazi pedonali e di parcheggi per veicoli. I quattro corpi di fabbrica del complesso sono unitariamente collegati mediante porticati, e gli spazi scoperti sono arredati con alberature e fontana ornamentale.

Le caratteristiche dimensionali del progetto sono indicate nello stesso grafico n. 14.4 e così pure i diversi tipi di copertura degli stabili e le rispettive destinazioni d'uso.

d) Al fine di assicurare un assetto unitario alla Via Mons. Genardi in ordine alle altezze dei fabbricati che interessano l'incrocio con la Via Galatea si prescrive che il complesso assistenziale posto sul lato sud di detto incrocio abbia altezza di m. 12,70, come indicato nella tavola 14.5, con obbligo di sistemare adeguatamente all'uso di spazio alberato pubblico, la striscia di terreno comunale esistente alla detta costruzione sulla via Galatea.

e) Al fine di assicurare decoroso ed unitario assetto urbanistico in ordine alle altezze degli edifici prospicienti sul V. Le Reg. Marghe-rita si prescrive che i fabbricati residenziali fronteggiati su ambo i lati di detta via e par-tire da P. sa Roma e fino all'altezza del confine sud del giardino pubblico Belvedere abbiano altezza pari a m. 6 elevazioni fuori terra; l'allineamento dei fabbricati sia per le nuove costruzioni che per quelli in sopraelevazione dove ripetere il ritiro già osservato dal complesso edilizio ad angolo su P. sa Roma.

f) Al fine di assicurare la continuità e il decoroso assetto urbanistico del C. so Italia si prescrive che gli edifici residenziali prospicienti su detto Corso, costruiti e costruenti da piazza Indirizzo sino a Via Kennedy, possono raggiungere altezza pari a metri ventitre fuori terra; le costruzioni all'angolo e nei pressi della via Kennedy saranno eseguite all'estremità secondo le dimensioni planimetriche e altimetriche e con le caratteristiche e le modalità indicate nella tavola 14.6.

f) Al fine di assicurare un assetto unitario alla Via Mons. Genuardi in ordine alle altezze dei fabbricati che interessano l'incrocio con Via Galatea si prescrive che il complesso assistenziale posto sul lato sud di detto incrocio abbia altezza di m. 12,70, come indicato nella tav. 20,5. del P. di P.. La striscia di terreno comunale antistante sulla Via Galatea alla detta costruzione assistenziale dev'essere sistemata adeguatamente all'uso di spazio pedonale alberato pubblico.

g) Al fine di assicurare decoroso ed unitario assetto urbanistico, in ordine alle altezze degli edifici prospicienti sul Viale Regina Margherita, si prescrive che i fabbricati residenziali frontisti su ambo i lati di detta Via, e compresi tra Piazza Roma e la S.S. n. 114, abbiano altezza pari a numero sei elevazioni fuori terra.

ART. 22 - MISURA DELLA ALTEZZA

Le altezze massime di ciascun tipo edilizio sono quelle indicate nei precedenti artt. 19 e 20. Le prescrizioni relative al computo delle altezze si intendono riferite alle misure effettuate nei modi seguenti :

g) Il
nonza
dosti
degli
ciali
Esso
stoss
gli o
mento
siti
ne te
gli s
cato
Scill
stria
Reg.1
piant
di qu
ficie
adibi
noni

ART.
Le al
sono
20. I
altez
fettu

strad
marci
grond
prosi
no l'
mento
pesti

del d
la di
le fr
menti
sedi

za le
spond
caso
de l'
alla
diani
senti
la to
al fi
tale
vello
brica

g) Il terreno in frazione Pozzillo, di pertinenza della Soc. Reg. Le Idrominerale S.P.A. è destinato all'ampliamento ed alla espansione degli impianti di imbottigliamento e commercializzazione.

Esso è ubicato nell'abitato della frazione stessa e viene formalmente incluso a tutti gli effetti di legge nella zona B di completa attuazione delle caratteristiche attribuite alle zone territoriali omogenee B dal D.M. 2/4/68 su-
gli standard urbanistici. Tale terreno, indicato nella tavola n° 11 ter "Stazzo-Pozzillo-Scillighenti" con la campitura di zona industriale, potrà venire utilizzato dalla Soc. Reg. Le Idrominerale per l'installazione di impianti ed attrezzature, anche in ampliamento di quelle esistenti, su un terzo della superficie; mentre la restante area potrà venire adibita a parcheggio ed utilizzata con capannoni accessori per deposito e per autorimesse.

ART. 23 - MISURA DELLA ALTEZZA (già art. 22)
Lo altopso massimo di ciascun tipo edilizio sono quelle indicate nei precedenti art. 19 e 20. Le prescrizioni relative al computo delle altezze si intendono riferite alle misure effettuate nei modi seguenti:

- L'altezza dei fabbricati verso strada viene misurata dal piano stradale o di marciapiede (ove esiste) fino alla linea di gronda dell'edificio. Nella misura sono compresi i cornicioni ed i parapetti ove scenda no l'altezza di m. 1,00 riferita rispettivamente alla linea di gronda ed al piano di calpestio del solaio di copertura.

- Per distacco tra edifici, si fini del dimensionamento delle altezze, si intende la distanza più breve tra gli allineamenti delle fronti degli edifici, compresi gli arretramenti, gli spazi liberi e quelli privati, e le sedi stradali eventualmente esistenti.

- Nelle vie e nei torrenti in pendenza le altezze devono essere misurate in corrispondenza del punto mediano dei prospetti; nel caso di edifici prospicienti su due o più strade l'altezza deve essere misurata in rapporto alle medie delle quote stradali nei punti mediani dei prospetti. In ambedue i casi è consentita, nella parte più alta dell'edificio, la tolleranza di una maggiore altezza di m. 1,00 al fine di consentire un unico piano orizzontale interessante fronti edifici a diverso livello, sempre nel rispetto dell'indice di fabbricabilità prescritto.

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE URBANISTICA

ART. 23 - MISURA DELLA ALTEZZA
(art. art. 22)

- l'altezza dei fabbricati verso strada viene misurata dal piano stradale o di marciapiede (ove esista) fino alla linea di gronda dell'edificio. Nella misura sono compresi i cornicioni ed i parapetti, se pieni per più del 25 % della larghezza del fronte;
- per distacco tra edifici, ai fini del dimensionamento delle altezze, si intende la distanza più breve tra gli allineamenti delle fronti degli edifici, compresi gli arretramenti, gli spazi liberi e quelli privati, e le sedi stradali eventualmente esistenti; il distacco tra costruzioni su fronte opposto di una strada pubblica dev'essere osservato per metà da ciascuno dei due proprietari frontisti interessati, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 9, punto 2) del D.M. 2.4.1968 n. 3519.
- nelle vie e nei terreni in pendenza le altezze devono essere misurate in corrispondenza del punto mediano dei prospetti; nel caso di edifici prospicienti su due o più strade l'altezza deve essere misurata in rapporto alla media delle quote stradali nei punti mediani dei prospetti. In questi casi è consentita una tolleranza massima di m. 1,00 nella misura relativa all'altezza, al fine di consentire un unico piano orizzontale interessante fronti edilizi a diverso livello, sempre nel rispetto dell'indice di fabbricabilità prescritto.

giunge
è anme
12,00
la fro

derale

delle
di m.
maggio
tramen
devono
medio
corris

no nat
mazior
riore
terraj
queste
e non
stante

sottos
fini c
tipo e

nati e
od a c
tati e
dell'
la ser

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

Per i casi in cui si possono raggiungere diverse altezze nei diversi fronti è ammesso un risvolto non maggiore di m. 12,00 del corpo di altezza maggiore verso la fronte di altezza minore.

Non è ammessa l'altezza media ponderale.

Nelle zone edificabili le altezze delle costruzioni ove queste sorgono per più di m. 10,00 in arretrato dal ciglio stradale-magiorata tale misura dagli eventuali arretramenti imposte da leggi e regolamenti - devono intendersi riferite all'andamento medio naturale del terreno circostante in corrispondenza di ciascuna parete esterna.

Nel caso di sbancamenti del terreno naturale circostante l'edificio con forme naturali di intercapedini di larghezza superiore a metri 6,00 (sei) tra il ciglio del terrapieno e le pareti esterne, l'altezza di queste va riferita alla quota dello spicco e non a quella del terreno naturale circostante.

Eventuali terrapieni aderenti o sottostanti l'edificio vanno computati al fine della altezza conseguibile per ciascun tipo edilizio.

Eventuali cantinati o semi cantinati a quota inferiore alla sede stradale od a quella del terreno naturale vanno computati al fine del volume ammissibile ma non dell'altezza che rimane sempre riferita alla sede stradale od al terreno naturale.

Testo approvato dal
Consiglio Comunale

TESTO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

Per i casi in cui si possono raggiungere diverse altezze nei diversi fronti è ammesso un risvolto non maggiore di ml. 12,00 dal corpo di altezza maggiore verso la fronte di altezza minore. Non è ammessa l'altezza media ponderale.

Le altezze delle costruzioni arretrate oltre metri 10,00 dal ciglio stradale devono intendersi riferite all'andamento naturale del terreno.

Nell'altezza sono computati gli eventuali terrapieni aderenti o circostanti la costruzione quando il loro ciglio (verso strada) disti dal perimetro della costruzione dell'arretramento minimo previsto per il tipo edilizio, ed in ogni caso non meno di m. 4,00.

costi:
unita
propr:
ai fi
le pa
dell'

ART. :

ART. 23 - MISURA DELLA SUPERFICIE COPERTA E DEL VOLUME

Ai fini del calcolo del rapporto di copertura e di altri parametri urbanistici la superficie coperta del costruito edificio deve essere computata secondo la massima proiezione orizzontale dell'edificio, compresi il corpo scala ed ascensori, ed esclusi bow-windows, verande a sbalzo, e portici esterni al perimetro dell'edificio.

coper
la su
secon
dell'
corpo
sione
zo, n
l'edi

Al fini del calcolo del rapporto di copertura e di altri parametri urbanistici la superficie coperta deve essere computata secondo la massima proiezione orizzontale dell'edificio, compresi il corpo scala, il corpo ascensori ed i bow-windows con esclusione di balconi, ballatoi e verande a spallato, nonché portici esterni al perimetro dell'edificio.

ART. 24 - MISURA DELLA SUPERFICIE COPERTA E
DEL VOLUME (già art. 23)

I piani cantinati o semi cantinati, costituenti accessori o pertinenza delle unità immobiliari soprastanti o porticati di proprietà ed uso comune, non vanno computati ai fini del volume massimo ammissibile per le parti al di sotto della quota stradale o dell'andamento del terreno naturale.

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

Posto approvato dal
Consiglio Comunale

Ai fini di calcolo del coefficiente di fabbricabilità e di altri parametri urbanistici il volume del costruendo edificio deve essere computato moltiplicando la superficie coperta per l'altezza, come già definita. Fanno parte del volume computabile i corpi di scala, le gallerie chiuse a vetri, le verande; non sono computabili i portici coperti se destinati ad uso collettivo, ed altresì i volumi tecnici se ubicati al di sopra del piano di copertura. I corpi di scala aperti non sono computabili ai fini del calcolo del volume limitatamente alle tipologie edilizie "a villini", "rade", "case sparse" e "residence". In ogni caso non sono computabili ai suddetti fini le scale di sicurezza, necessarie nelle costruzioni pubbliche e di uso pubblico.

Sono volumi tecnici quelli inerenti a : torrino dello ascensore, serbatoio idrico, torrino della scala, centralina del gas liquido, e similari; ed altresì la guardiola del portiere se ubicata fuori del perimetro dell'edificio e degli spazi di arretramento obbligatori. L'altezza massima consentita per tali locali è di m. 2,80 salvo quanto diversamente prescritto da leggi e regolamenti specifici.

TI
COM

ciento
metri
edificio
la sup
l'alte
lo art
Fanno
di sca
e le v
bili i
mune,
ubicat

lizie
pi sca
ove no
perta,
porto
fabbr
In ogn
di sic
pubbli

comput
quelli
locali
lina d
plessi
15% de
con ur
altezz
di met
pertur
to da

superi
altezz
mitate
vertic

TESTO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

Testo approvato dal
Consiglio Comunale

Per la determinazione del coefficiente di fabbricabilità e degli altri parametri urbanistici il volume del costruendo edificio deve essere computato moltiplicando la superficie coperta di ciascun piano per l'altezza misurata quest'ultima ai sensi dello articolo precedente.

Fanno parte del volume computabile i corpi di scala, i corpi ascensori, i bow windows, e le verande non a sbalzo. Non sono computabili i portici coperti destinati ad uso comune, le verande a sbalzo, i volumi tecnici ubicati al di sopra del piano di copertura.

Limitatamente alle tipologie edilizie "a villini", "rada" e "rurale" i corpi scala aperti e le verande, queste ultime ove non eccedano il 20% della superficie coperta, non sono computabili ai fini del rapporto di copertura e del coefficiente di fabbricabilità.

In ogni caso non sono computabili le scale di sicurezza necessarie nelle costruzioni pubbliche e di uso pubblico.

Sono volumi tecnici esclusi dal computo del coefficiente di fabbricabilità quelli inerenti a: torrino dell'ascensore, locali vasche, torrino della scala, centralina del gas liquido e similari, ove complessivamente non eccedano il limite del 15% della superficie coperta dell'edificio con un minimo consentito di mq. 25,00; la altezza massima ammessa per tali locali è di metri 2,80 Al di sopra del solaio di copertura salvo quanto diversamente prescritto da leggi e regolamenti specifici.

I tetti con pendenza delle falde superiori al 35% si computano ai fini della altezza e del volume massimo ammissibile limitatamente ai 2/3 della loro proiezione verticale.

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

abi-
ruen
ficie
l vo
retri,
sti-
rica
aper
mi
'case
ai
stru
en
liola
e
ia
rsa

ART. 24 - DISTACCHI

Le prescrizioni relative al dimensionamento dei

distacchi si intendono riferite alle misure effettuate nei

modi seguenti :

-- Le distanze devono essere misurate sulle rette orizzontali
che individuano la distanza minima fra gli allineamenti che

si considerano;

- nel caso di prospetti non con unico allineamento, o con cor-

pi rientranti o sporgenti, la distanza di cui sopra si in-

tende come media ponderale semprechè la differenza tra il

massimo ed il minimo distacco non sia superiore al 10 %

della distanza media.

E' in ogni caso vietato un distacco dimensionato

in base ad una altezza inferiore a metà di quella massima con-

seguita secondo il tipo edilizio.

Nei piani di lottizzazione si può derogare dalle

norme generali sul distacco dai confini a seguito di accordo

tra proprietari confinanti, trascritto in atto pubblico tra

le parti interessate.

Le norme sui distacchi dei fabbricati erigenti dai

confini valgono anche quando esistono nei lotti confinanti

edifici che non rispondono alle prescrizioni delle presenti

norme.

Nella costruzione di stabilimenti industriali, uti-

to il parere dell'Ufficio Sanitario del Comune, può essere

imposto un distacco maggiore di quello stabilito per il tipo

edilizio, tenuto conto dell'attività che deve essere eserci-

tata nell'impianto e dei connessi movimenti di traffico.

Per aree contigue agli edifici scolastici il di-

stacco e le altezze devono essere determinati in base alle

speciali disposizioni relative alle norme per la compiazio-

ne di progetti di edifici scolastici.

ART. 25 - DISTACCHI - (già art. 24)

Il distacco tra gli edifici è la distanza minima fra le proiezioni verticali dei fabbricati misurata nei punti di massima sporgenza;

- le distanze tra costruzioni sono misurate frontalmente ed orizzontalmente senza tenere conto dell'eventuale dislivello delle due costruzioni che si fronteggiano;
- oltre che orizzontale la misura della distanza deve essere perpendicolare alla superficie frontale dell'edificio costruito per primo;
- E' in ogni caso vietato un distacco dimensionato in base ad una altezza inferiore a metà di quella massima, conseguibile secondo il tipo edilizio.

Nei piani di lottizzazione le eventuali deroghe delle norme generali sul distacco dai confini sono subordinate al consenso dei proprietari confinanti, espresso in atto pubblico regolarmente trascritto.

Le norme sui distacchi dai confini valgono per i fabbricati erigendi anche quando nei lotti confinanti preesistano all'entrata in vigore del presente regolamento, edifici che non rispondono alle prescrizioni da questo dettate per le singole zone.

Nella costruzione di stabilimenti industriali, udito il parere dell'Ufficiale sanitario del Comune, può essere imposto un distacco maggiore di quello stabilito per il tipo edilizio, tenuto conto dell'attività che deve essere esercitata nell'impianto e dei connessi movimenti di traffico.

Per le costruzioni in zone sismiche, vanno rispettate anche le eventuali norme che disciplinano la materia dei distacchi nelle zone medesime.

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

CAPO V

Norme igienico-edilizie

Non è consentito di fondere nuovi edifici su terreni

adibiti per l'insediamento di insediamenti, di fattorie,

di residui putrescibili o di altre materie insalubri che abbia-

no potuto inquinare il suolo, se non quando attinte materie sot-

tili siano state completamente rimosse ed il corrispondente sot-

terreno sia stato ridotto in condizioni salubri, secondo le pre-

scrizioni delle competenti autorità comunali.

Non è permesso altresì di edificare per uso residenzia-

le o di stabilimenti industriali sopra un suolo il cui livello

sia uguale o inferiore a quello di torrenti o bacini acquei vicini

o, per modo che risulti difficile o impossibile il deflusso del-

le acque meteoriche o di quelle luride e di rifiuto, ove tale li-

vello non sia sufficientemente rialzato.

Quando un fabbricato è addossato ad un livello montuoso

o terrapieno, gli ambienti che rimangono interrati, anche parzial-

mente, non possono essere destinati ad uso di abitazione permanen-

te; possono essere adibiti per abitazione diurne quando tali loca-

li corrispondono alle prescrizioni dell'art. 32 del presente Rego-

lamento.

Nel costruire fabbricati contro rilievi montuosi o terra-

pieni di cui sopra, qualora si voglia adibire alcuni o tutti gli

ambienti per abitazione permanente, il pavimento di tutti ambienti

nel piano terreno deve essere elevato di m. 0,30 al di sopra di

un piano orizzontale che vada ad incontrare la scarpata libera

del terreno ed il muro di sostegno del terrapieno ad un'altezza

di m. 3,00 dal muro più prossimo del fabbricato, e devono esse-

re costruiti opportuni canali di drenaggio per l'allontanamento

delle acque meteoriche o di infiltrazione.

In ciascun fabbricato, e soprattutto in quelli privi

di sottostante continuo, le fondazioni devono essere separate per

mezzo di stretti impermeabili dai muri in elevazione.

penetrare
che dal
canti c
di veep
dal pas
ve esse
di stra
fabbric
delle ac
terrapie
ni canal
delle ac
biti anc
nel succ
alle lin
sostegn
3,00 dal
di sotto
tezza, c
pareti c
di scarp
acclive
alle pre
possono
destinat
rati per
terrapie
a quello
Al fine
delle ac
e di rif
clienteme
denziale
un suolo
a quello
Al fine
delle ac
e di rif
clienteme
riportat
se ed il
terze no
quinate
o di alt
mondizie
fici su

ART. 26 - UBICAZIONE DEGLI EDIFICI (già art. 25)

ART. 26 - UBICAZIONE DEGLI EDIFICI
(già art. 25)

Non è consentito fondare nuovi edifici su terreni già adibiti a deposito di immondizie, di letame, di residui putrescibili o di altre materie insalubri che abbiano inquinato il suolo, se non quando siffatte materie nocive siano state completamente rimosse ed il corrispondente sottosuolo sia stato riportato in condizioni salubri.

Non è permesso edificare per uso residenziale o di stabilimenti industriali sopra un suolo il cui livello sia uguale o inferiore a quello di torrenti o bacini acquei vicini. Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche o di quelle luride e di rifiuto, il livello deve essere sufficientemente rialzato.

Nel caso di fabbricato addossato a terrapieno, gli ambienti che rimangono interrati per la maggior parte, non possono essere destinati ad uso di abitazione permanente; possono essere utilizzati nei limiti di cui alle prescrizioni del successivo art. 40.

Nei fabbricati ubicati su terreno acclive ed aventi prospetti in prossimità di scarpate o terrapieni, gli ambienti aventi pareti che, per tutta o parte della loro altezza, considerata a partire da 30 cm. al di sotto del pavimento, distano più di mt. 3,00 dalla scarpata naturale o dal muro di sostegno del terrapieno, non sono soggetti alle limitazioni ed alle prescrizioni indicate nel successivo art. 40 e possono essere adibiti anche ad abitazione permanente.

Nello spazio libero tra parete e terrapieno devono essere costruiti opportuni canali di drenaggio per l'allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione.

In tutti i casi le fondazioni dei fabbricati devono essere separate per mezzo di strati impermeabili dai muri in elevazione.

Il pavimento del piano terreno deve essere protetto con materiali idrofughi dal passaggio dell'umidità del suolo, munito di vespai con canalette di aerazione comunicanti con l'esterno difese con reti metalliche dalla invasione di animali che possono penetrarvi.

Non è consentito fondare nuovi edifici su terreni già adibiti a deposito di immondizie, di letame, di residui putrescibili o di altre materie insalubri che abbiano inquinato il suolo, se non quando siffatte materie nocive siano state completamente rimosse ed il corrispondente sottosuolo sia stato riportato in condizioni salubri.

Non è permesso edificare per uso residenziale o di stabilimenti industriali sopra un suolo il cui livello sia uguale o inferiore a quello di torrenti o bacini acquei vicini. Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche o di quelle luride e di rifiuto, il livello deve essere sufficientemente rialzato.

Nel caso di fabbricato addossato a terrapieno, gli ambienti che rimangono interrati per la maggior parte, non possono essere destinati ad uso di abitazione permanente; possono essere utilizzati nei limiti di cui alle prescrizioni del successivo art. 40.

Nei fabbricati ubicati su terreno acclive ed aventi prospetti in prossimità di scarpate o terrapieni, gli ambienti aventi pareti che, per tutta o parte della loro altezza, considerata a partire da 30 cm. al di sotto del pavimento, distano più di m. 3,00 dalla scarpata naturale o dal muro di sostegno del terrapieno, non sono soggetti alle limitazioni ed alle prescrizioni indicate nel successivo art. 40 e possono essere adibiti anche ad abitazione permanente.

Nello spazio libero tra pareti e terrapieno devono essere costruiti opportuni canali di drenaggio per lo allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione.

In tutti i casi le fondazioni dei fabbricati devono essere separate per mezzo di strati impermeabili dai muri in elevazione.

Il pavimento del piano terreno deve essere protetto con materiali idrofughi dal passaggio dell'umidità del suolo, munito di vespai con canalette

Il pavimento del piano terreno deve essere protetto con materiali idrofughi dal passaggio dell'umidità del suolo; nite di vespa, e difeso a mezzo di reti metalliche dalla inva- sione di animali che possono penetrarvi. Dov' inoltre essere elo- vato di almeno m. 0,30 sul piano stradale e sul terreno circostan- te, e tale spazio deve essere utilizzato per vespaio e secco, quan- do non siano previsti sottostanti cantine.

In ogni caso è vietato costruire edifici sul ciglio o al piede di dirupi, su terreni di struttura eterogenea, detriti- ci franosi, o comunque soggetti a soscandimento.

Il controllo sull'accertamento degli edifici di cui al comma precedente già eseguito dal costruttore circa le condizio- ni e la natura del terreno viene effettuato dal competente uffici- cio del Genio Civile.

È consentito di costruire edifici su appicchi di roc- cia compatte purché venga lasciato tra il ciglio ed il piede del- le costruzioni un adeguato ritiro, la cui larghezza deve essere di volta in volta determinata dall'Ufficio del Genio Civile.

Quando il terreno è in pendio, e comunque atto alla co- struzione, può consentirsi la sua edificazione previa sistemazio- ne a ripiani.

Le aree libere da lasciare nelle costruzioni sono: i cortili, le chiostre, le intercapedini e gli spazi di distacco. Nel cortile, nelle intercapedini e negli spazi di di- stacco possono prospettare ambienti di qualsiasi destinazione. I cortili possono essere chiusi o aperti e secondo che i fabbricati che li delimitano presentino o meno soluzioni di con- tinuità.

ART. 26 - CORTILI, CHIOSTRE E INTERCAPEDINI

Deve i
sul pi
e tale
spato
fostar
cigli
struti
comung
neità
al con
struti
cio de
an api
lascie
costr
ghessa
minate
comung
si la
ripier
ART. 2
costru
le int
negli
ambier
aperti
limite
tinuit
non in
face
sa mir
inter
ciate
comung
quellie
ediliz

Deve inoltre essere elevato di almeno m. 0,30 sul piano stradale e sul terreno circostante, e tale spazio deve essere utilizzato per vespajo a secco, quando non siano previste sottostanti cantine.

E' vietato costruire edifici sui cigli o al piede di dirupi, su terreni di strutture eterogenee, detritici franosi, o comunque soggetti a scoscendimento.

L'accertamento sulla eventuale idoneità alla edificazione dei terreni di cui al comma precedente, viene eseguito dal costruttore e controllato dal competente Ufficio del Genio Civile.

E' consentito costruire edifici su appicchi di roccia compatta purchè venga lasciato tra il ciglio ed il piede delle costruzioni un adeguato ritiro, la cui larghezza deve essere di volta in volta determinata dal Genio Civile.

Quando il terreno è in pendio, e comunque atto alla costruzione, può consentirsi la sua edificazione previa sistemazione a ripieni.

ART. 27 - CORTILI, CHIOSTRINE E INTERCAPEDINI
(già art. 26)

Le aree libere da lasciare nelle costruzioni sono : i cortili, le chiostrine, le intercapedini e gli spazi di distacco.

Nei cortili, nelle intercapedini e negli spazi di distacco possono prospettare ambienti di qualsiasi destinazione.

I cortili possono essere chiusi o aperti a seconda che i fabbricati che li delimitano presentino o meno soluzioni di continuità.

I cortili devono avere superficie non inferiore ad 1/8 della superficie delle facce dei muri che li recingono, e la larghezza minima di essi dev'essere in ogni caso non inferiore alla media delle altezze delle facciate prospettantevi moltiplicata per 0,8, e comunque mai minore di m. 10,00.

Le altezze da considerare sono quelle massime consentite per la tipologia edilizia della zona.

di aerazione comunicanti con l'esterno difese con reti metalliche dall'invasione di annessi che possano penetrarvi; esso deve inoltre essere elevato di almeno metri 0,30 sul piano stradale e sul terreno circostante, e tale spazio deve essere utilizzato per vespajo a secco, quando non siano previste sottostanti cantine.

E' vietato costruire edifici sui cigli o al piede di dirupi, su terreni di strutture eterogenee, detritici franosi, o comunque soggetti a scoscendimento.

L'accertamento sulla eventuale idoneità alla edificazione dei terreni di cui al comma precedente, viene eseguito dal costruttore e controllato dal competente Ufficio del Genio Civile.

E' consentito costruire edifici su appicchi di roccia compatta purchè venga lasciato tra il ciglio ed il piede delle costruzioni un adeguato ritiro, la cui larghezza deve essere di volta in volta determinata dal Genio Civile.

Quando il terreno è in pendio, e comunque atto alla costruzione, può consentirsi la sua edificazione previa sistemazione a ripieni.

ART. 27 - CORTILI, CHIOSTRINE E INTERCAPEDINI (già art. 26)

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO
PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

I cortili devono avere superficie non inferiore ad 1/8 della superficie delle facce dei muri che li recingono, e la larghezza minima di essi dev'essere in ogni caso non inferiore alla media delle altezze delle facciate prospettivi moltiplicata per 0,8, e comunque mai minore di m.10,00.

Un cortile aperto su strada deve avere profondità maggiore di tre volte la larghezza. Ovvero superi tale profondità, si computa, ai fini del dimensionamento del cortile anche la parte aperta su strada, ed il cortile stesso viene considerato chiuso. Le eventuali ritenute sia nei prospetti verso strada che sui cortili devono avere profondità non maggiore di 2/3 della larghezza, e comunque non superiore a m.2,00. Per profondità maggiore si applicano le norme sui cortili.

Le chioschine sono costituite da spazi liberi e chiusi tra fabbricati, e su esse non possono prospettare locali di abitazione ma soltanto locali di servizio e disinquinamento; sono ammesse soltanto nelle zone omogenee ove specificatamente indicato. Le chioschine devono avere superficie non inferiore ad 1/16 del paramento murari che le recingono, e la larghezza minima di esse dev'essere non minore di m.3,00.

Non sono consentiti balconi né sporti di alcun genere nelle chioschine.

Le intercapedini sono aperte su due fronti opposte e devono rispondere alle prescrizioni del codice civile, salvo nelle zone dichiarate sismiche e in tal caso devono rispondere alle prescrizioni della L. n.1684 del 1962, e nei casi previsti dalle art.9 del D.M. 2.4.1968 n.3519.

Nella zona in cui è consentita la costruzione a confine possono essere realizzati cortili e chioschine comuni a più proprietari, con l'osservanza delle prescrizioni del presente art. e previa stipula di una convenzione regolamentare sottoscritta tra i proprietari. Per i cortili aperti a confine si considera come chiuso e della massima estensione raggiungibile il muro sul confine, salvo il caso di previa stipulazione di una convenzione tra i proprietari.

avere i
la larg
il cort
lato af
del dim
altezza
prospet
no aver
larghez
Per pro
sul cor
si libe
non pos
ma solt
sono am
ove spe
cie nor
rari di
di esse
sporti
due fro
prescri
e del I
costrus
zati co
tari co
present
venzion
preletar
ta la
che vi
muri v
cio et
ni ris
mt. 1,

Un cortile aperto su strada deve avere profondità non maggiore di due volte la larghezza. Ove superi tale profondità, il cortile viene considerato chiuso ed il lato aperto su strada si computa ai fini del dimensionamento come parete a tutta altezza.

Le eventuali rientranze sia nei prospetti verso strada che sui cortili devono avere profondità non maggiore di $\frac{2}{3}$ della larghezza, e comunque non superiore a m. 3,00. Per profondità maggiore si applicano le norme sui cortili.

Le chiostrine sono costituite da spazi liberi chiusi tra fabbricati, e su di esse non possono prospettare locali di abitazione ma soltanto locali di servizio e disimpegno; sono ammesse soltanto nelle zone omogenee ove specificatamente indicato.

Le chiostrine devono avere superficie non inferiore ad $\frac{1}{16}$ dei paramenti murari che le recingono, e la larghezza minima di esse dev'essere non minore di m. 4,00.

Non sono consentiti balconi nè sporti di alcun genere nelle chiostrine.

Le intercapedini sono aperte su due fronti opposte e devono rispondere alle prescrizioni delle leggi vigenti in materia e del presente regolamento.

Nella zona in cui è consentita la costruzione a confine possono essere realizzati cortili e chiostrine comuni a più proprietari con l'osservanza delle prescrizioni del presente articolo e previa stipula di una convenzione regolarmente trascritta tra i proprietari.

Dall'area dei cortili viene sottratta la proiezione dei ballatoi e dei balconi che vi si affacciano, mentre le facciate dei muri vengono computate per la loro superficie effettiva. Il massimo aggetto dei balconi rispetto ai paramenti dei prospetti è di mt. 1,50.-

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

Dall'area del cortile e delle interapedini viene sot-
tratta la proiezione dei balconi che si affacciano, su essi men-
tre le facciate dei muri vengono computate per la loro superficie
effettiva. Il massimo soggetto dei balconi (rispetto ai paramenti
dei prospetti) sui distacchi è di m. 1,50.

Ove i piani inferiori dell'edificio siano destinati ad
ambienti commerciali, per deposito ... per i quali non si è previ-
sta l'arrazione diretta e ammessa che il cortile, o la chiostri-
na o l'eventuale interapedina, abbia il colpestio sulla copertura
del piano più alto avente detta destinazione. In tale caso la nor-
ma di dimansione sopra fissate si applicano a partire da tale col-
pestio.

Nei caso di sopralavazioni di edifici esistenti nei
quali i cortili e le chiostri-
ne non si attongono alle norme del
presente Regolamento gli spazi liberi da lasciare nelle sopraele-
vazioni devono dimensionarsi in modo che la media ponderale della
superficie del cortile e della chiostri-
na sia regolamentare.

Il dimensionamento degli spazi computato con le norme
di cui sopra, nel caso che non si raggiungano le altezze massime
stabilite per i vari tipi edilizi, non può essere eseguito per
una altezza inferiore a quella massima.

ART. 27 - SPESORE DEI MURI ESTERNI

I muri esterni delle case di nuova costruzione o rie-
dificate devono avere, qualunque sia la natura dei materiali po-
sati in opera, spessore tale da proteggere sufficientemente le
persone dalle variazioni atmosferiche esterne o dall'umidità.
Tale spessore non deve essere mai inferiore a m. 0,30,
salvo per pareti prefabbricate il cui potere assorbente (termico,
fonico) deve corrispondere a quello delle murature suddette.

costruz
lungue
opera,
temen
riche
inferi
fabbric
ed acq
delle
deve es
dalle
no la

ART. 28

ricolo a
11, per
l'area
o la ch
abbia l
più alt
caso le
applica
fici es
strine
sente r
re nell
si in m
pericol
regolam
putato
che non
stabil
essere
a quell

TESTO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

Testo approvato dal
Consiglio Comunale

Ove i piani inferiori dell'edificio siano destinati ad ambienti commerciali, per deposito, per i quali non è richiesta l'aereazione diretta è ammesso che il cortile, o la chiostrina, o l'eventuale intercapedine, abbia il calpestio sulla copertura del piano più alto avente detta destinazione. In tal caso le norme di dimensione sopra fissate si applicano a partire da tale calpestio.

Nel caso di sopraelevazioni di edifici esistenti nei quali i cortili e le chiostrine non si attengano alle norme del presente regolamento gli spazi liberi da lasciare nelle sopraelevazioni devono dimensionarsi in modo che la media ponderale della superficie del cortile e della chiostrina sia regolamentare.

Il dimensionamento degli spazi computato con le norme di cui sopra, nel caso che non si raggiungano le altezze massime stabilite per i vari tipi edilizi, non può essere eseguito per una altezza inferiore a quella massima.

ART. 28 - SPESSORE DEI MURI ESTERNI (già art. 27)

I muri esterni delle case di nuova costruzione o riadattate devono avere, qualunque sia la natura dei materiali posti in opera, spessore tale da proteggere sufficientemente le persone dalle variazioni atmosferiche esterne o dall'umidità.

Tale spessore non deve essere mai inferiore a m. 0,30, salvo per pareti prefabbricate il cui potere coibente (termico ed acustico), deve corrispondere a quello delle murature sudette ed in ogni caso non deve essere inferiore a quello prescritto dalle disposizioni di legge che disciplinano la materia.

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

ART. 28 - MATERIALI

Nella costruzione dei muri, dei pavimenti e delle coperture, e dei tintori non devono adoperarsi materiali provenienti da demolizioni ed inquinati o ammantati, né terra proveniente da luoghi malsani. È vietato altresì l'uso dei materiali eccedenti vamente idroscopici.

ART. 29 - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLE ABITAZIONI

Nessun edificio può essere dichiarato abitabile od abitabile od essere abitato anche temporaneamente se non sia fornito di quantità sufficiente di acqua riconosciuta potabile. Nessun edificio ubicato in zona servita dall'acquedotto comunale, o distante da questo in linea d'aria di m. 50,00, può essere dichiarato abitabile od essere abitato, se non sia allacciato alla conduttura comunale e dotato di rete fitoria interna per la distribuzione domestica.

Le colonne montanti e le condutture per la distribuzione domestica deve essere eseguita preferibilmente col sistema del contatore direttamente dai tubi stradali. L'installazione di pompe per il sollevamento di acqua della rete pubblica deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco. In ogni caso, tra la tubazione dell'acquedotto pubblico e l'impianto di sollevamento deve essere interposto un serbatoio di raccolta di sufficiente capacità, armaticamente chiuso. Eventuali serbatoi domiciliari devono essere installati in apposito locale, protetto dalle oscillazioni termiche, di facile accesso per le regolari ispezioni e pulizia, con pavimento perfettamente impermeabilizzato, dotato di pendenza verso chiusini di scarico di ampia sezione atti a smaltire rapidamente anche l'acqua che può spargersi per l'improvvisa rottura di un tubo o di un serbatoio.

La distribuzione dell'acqua della rete pubblica per uso domestico deve essere eseguita preferibilmente col sistema del contatore direttamente dai tubi stradali. L'installazione di pompe per il sollevamento di acqua della rete pubblica deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco. In ogni caso, tra la tubazione dell'acquedotto pubblico e l'impianto di sollevamento deve essere interposto un serbatoio di raccolta di sufficiente capacità, armaticamente chiuso. Eventuali serbatoi domiciliari devono essere installati in apposito locale, protetto dalle oscillazioni termiche, di facile accesso per le regolari ispezioni e pulizia, con pavimento perfettamente impermeabilizzato, dotato di pendenza verso chiusini di scarico di ampia sezione atti a smaltire rapidamente anche l'acqua che può spargersi per l'improvvisa rottura di un tubo o di un serbatoio.

La distribuzione dell'acqua della rete pubblica per uso domestico deve essere eseguita preferibilmente col sistema del contatore direttamente dai tubi stradali. L'installazione di pompe per il sollevamento di acqua della rete pubblica deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco. In ogni caso, tra la tubazione dell'acquedotto pubblico e l'impianto di sollevamento deve essere interposto un serbatoio di raccolta di sufficiente capacità, armaticamente chiuso. Eventuali serbatoi domiciliari devono essere installati in apposito locale, protetto dalle oscillazioni termiche, di facile accesso per le regolari ispezioni e pulizia, con pavimento perfettamente impermeabilizzato, dotato di pendenza verso chiusini di scarico di ampia sezione atti a smaltire rapidamente anche l'acqua che può spargersi per l'improvvisa rottura di un tubo o di un serbatoio.

ART. 2
pavime
non de
prover
o salr
luoghi
materi
ART. 3
rato e
anche
quanti
potabi
servit
da que
pub es
essere
condut
intert
re per
al var
Guite
o zinc
rete i
esegui
tatore
Levame
essere
co. Il
dotto
deve e
colta
te chi
sono e
prote
le ac
lizia,
niziz
ni di
re raj
si per
un ser

ART. 29 - MATERIALI (già art. 28)

ART. 29 - MATERIALI - (già art. 28)

Nella costruzione dei muri, dei pavimenti, delle coperture e dei rinterri non devono adoperarsi materiali malsani provenienti da demolizioni od inquinati o salnittrati, nè terre provenienti da luoghi malsani. E' vietato altresì l'uso dei materiali eccessivamente igroscopici.

TESTO INVARIATO
RISPETTO A QUELLO
PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE
URBANISTICA

ART. 30 - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLE
ABITAZIONI (già art. 29)

ART. 30 - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
DELLE ABITAZIONI

(già art. 29)

Nessun edificio può essere dichiarato abitabile od agibile od essere abitato anche temporaneamente se non sia fornito di quantità sufficiente di acqua riconosciuta potabile.

Nessun edificio ubicato in zona servita dall'acquedotto comunale, o distante da questo in linea d'aria meno di m.50,00, può essere dichiarato abitabile o agibile, od essere abitato, se non sia allacciato alla conduttura comunale e dotato di rete idrica interna per la distribuzione domiciliare.

Le colonne montanti e le condutture per la distribuzione interna dell'acqua ai vari piani delle case debbono essere eseguite con tubi di ghisa, acciaio trafilato o zincato di opportuno diametro.

La distribuzione dell'acqua della rete pubblica per uso domestico deve essere eseguita preferibilmente col sistema del contatore direttamente dai tubi stradali.

L'installazione di pompe per il sollevamento di acqua della rete pubblica deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco. In ogni caso, tra la tubazione dell'acquedotto pubblico e l'impianto di sollevamento deve essere interposto un serbatoio di raccolta di sufficiente capacità, ermeticamente chiuso.

Eventuali serbatoi domiciliari devono essere installati in apposito locale, protetto dalle escursioni termiche, di facile accesso per le regolari ispezioni e pulizia, con pavimento perfettamente impermeabilizzato, dotato di pendenza verso chiusini di scarico di ampia sezione atti a smaltire rapidamente anche l'acqua che può spargersi per l'improvvisa rottura di un tubo o di un serbatoio.

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE URBANISTICA

Detti serbatoi devono essere provvisti di coperture a
 buone chiusure e devono essere costruiti con materiali che non
 possano alterare la purezza dell'acqua anche dopo lunga permanen-
 za, e conferire proprietà tossiche o comunque dannose all'acqua
 contenuta.
 La rete di distribuzione domiciliare dell'acqua desti-
 nata ad uso potabile non deve mai avere alcuna contiguità con
 quelle dello scarico della latrina.
 È vietato eseguire collegamenti diretti tra tuba-
 zioni alimentate dalla rete dell'acquedotto comunale ed implan-
 ti riforniti con acqua di altre provenienze.
 Salvo apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco,
 è categoricamente vietato utilizzare l'acqua della rete idrica
 urbana per usi non domestici.
 Le fontanelle pubbliche devono essere costruite in mo-
 do da impedire l'inquinamento dell'acqua della condotta e de-
 vono essere fornite di capaci vaschette impermeabili di raccor-
 da con scarico ricordato alla fognatura pubblica.
 È vietato abbeverare animali nelle fontanelle pubbli-
 che. È altresì vietato usare l'acqua delle fontanelle pubbli-
 che per usi che non siano quelli domestici ed alimentari.
 Nelle zone non servite dall'acquedotto comunale ogni
 abitazione deve essere dotata di acqua potabile in quantità
 sufficiente al fabbisogno del nucleo familiare, prelevata a
 mezzo di pompe di sollevamento da cisterne o pozzi. La potabi-
 lità dell'acqua deve essere accertata con esami chimici-batte-
 riologici eseguiti dal Laboratorio Provinciale di Igiene e Pro-
 filassi.
 Le cisterne ed i pozzi devono essere ubicati ad una
 distanza di almeno m. 50,00 ed a monte di stalle, pozzi neri,
 letamai, fognie ed in genere di qualunque altra causa di inquin-
 amento del sottosuolo; devono inoltre avere apertura provvi-
 sta di sportelli metallici apribili lateralmente verso l'esteri-
 no, circondati da una ampia pedana di protezione impermeabiliz-
 zata e con adatta pendenza.

visti essere sono a po Jun, fosse; nuta. re del deve m dello ; diretti dell'ar ti con sere c mento c essere bilt di fognati dotto c dotata cliente preleva da cist re adeg re ubie ed a me que ed inguna avere a lici ap circond imperme te entr superli cemento intorno dove sb della p circa 4 denza d 1, intor solleva

Testo approvato dal
Consiglio Comunale

Detti serbatoi devono essere prov-
visti di coperchi a buone chiusure e devono
essere costruiti con materiali che non pos-
sono alterare la purezza dell'acqua anche do-
po lunga permanenza, o conferire proprietà
tossiche o comunque dannose all'acqua conte-
nuta.

La rete di distribuzione domicilia-
re dell'acqua destinata ad uso potabile non
deve mai avere alcuna contiguità con quella
dello scarico delle latrine.

E' vietato eseguire collegamenti
diretti tra tubazioni alimentate dalla rete
dell'acquedotto comunale ed impianti riforni-
ti con acque di altra provenienza.

Le fontanelle pubbliche devono es-
sere costruite in modo da impedire l'inquina-
mento dell'acqua della conduttura, e devono
essere fornite di capaci vaschette impermea-
bili di raccolta con scarico raccordato alla
fognatura pubblica.

Nelle zone non servite dall'acque-
dotto comunale ogni abitazione deve essere
dotata di acqua potabile in quantità suffi-
ciente al fabbisogno del nucleo familiare,
prelevata a mezzo di pompe di sollevamento
da cisterne o pozzi.

La potabilità dell'acqua deve esse-
re adeguatamente documentata.

Le cisterne ed i pozzi devono esse-
re ubicati ad una distanza di almeno m. 50,00
ed a monte di stalle, pozzi neri, letamai, fo-
gne ed in genere di qualunque altra causa di
inquinamento del sottosuolo; devono inoltre
avere apertura provvista di sportelli metal-
lici apribili lateralmente verso l'esterno,
circondati da un'ampia pedana di protezione
impermeabilizzata e con adatta pendenza.

Le cisterne devono essere costrui-
te entro terra, in buona opera muraria, con
superficie interna rivestita con intonaco di
cemento spesso non meno di 2 cm. ed angoli
interni smussati. Lo scarico di troppo pieno
deve sboccare all'esterno; il tubo di presa
della pompa di sollevamento deve arrivare a
circa 40 cm. dal fondo, meglio se in corrispon-
denza di un pozzetto speciale, per evitare
l'intorbidimento dovuto ai depositi fangosi
sollevabili con l'aspirazione.

I serbatoi devono essere prov-
visti di coperchi a buone chiusure
e devono essere costruiti con mate-
riali che non possono alterare la
purezza dell'acqua anche dopo lunga
permanenza, o conferire proprietà
tossiche o comunque dannose all'ac-
qua contenuta.

PER TUTTO IL RESTO DELL'ARTICOLO :

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA.

Le cisterne devono essere costruite entro terra, in

buona opera muraria, con superficie interna rivestita con into-

naco di cemento spesso non meno di 2 cm. ed angoli interni smus-

sati. Lo scarico di troppo pieno deve sboccare all'esterno; il

tubo di presa delle pompe di sollevamento deve arrivare a circa

40 cm. dal fondo, meglio se in corrispondenza di un pozzetto

speciale, per evitare l'intorbidimento dovuto ai depositi ten-

gosi sollevabili con le aspirazione.

Le dimensioni delle cisterne devono essere propor-

zionate alle esigenze del nucleo familiare servito, calcolando

un minimo per persona di mc. 9; in ogni caso la capacità delle

cisterne non può essere inferiore a mc. 20.

La superficie di raccolta delle acque meteoriche de-

ve essere eseguita con addetto materiale, con esclusione del

piombo o di leghe contenenti piombo, e dev'essere dotata di de-

viatore per le prime piogge; detta superficie dev'essere propor-

zionate alle esigenze del nucleo familiare servito.

3. categoricamente vietato il riempimento delle cister-

ne con acque destinate ad irrigazione, o con acque superficiali

o comunque non protette.

I pozzi d'acqua da destinare ad uso potabile devono

essere costruiti in buona opera muraria con sezione circolare;

le pareti, intonacate con cemento, devono raggiungere gli strati

acquiferi ed una sufficiente profondità dal loro livello minimo.

Nel caso di abbandono il pozzo dev'essere riempito, a

spese del proprietario, con materiali inerti fino alla superfie-

cie del suolo corrispondente, e chiuso in modo da impedire la

immissione di materiali inerti.

Qualora l'acqua di una cisterna o di un pozzo risul-

ta inquinata, l'Ufficio Sanitario deve ordinare al pro-

rietario il risanamento con la rimozione delle cause di in-

lubrità. Ove ciò non fosse realizzabile o nel caso in cui il

proprietario si rifiutasse, l'Ufficio Sanitario deve ordinare,

a spese dello stesso proprietario, la chiusura per colmata con

materiali inerti previa deviazione delle acque pluviali.

di un
le san
il ris
di ins
le o n
tasse,
spese
per co
zione
essere
materie
lo con
re 1,4
di un
le san
il ris
di ins
le o n
tasse,
spese
per co
zione
essere
materie
lo con
re 1,4
di un
le san
il ris
di ins
le o n
tasse,
spese
per co
zione

Testo approvato dal
Consiglio Comunale

Le dimensioni della cisterna devono essere proporzionate alle esigenze del nucleo familiare servito, calcolando un minimo per persona di mc.9; in ogni caso la capacità delle cisterne non può essere inferiore a mc. 20.

La superficie di raccolta delle acque meteoriche dev'essere eseguita con adatto materiale, con conclusione del piombo o di leghe contenenti piombo, e dev'essere dotata di deviatore per le prime piogge; detta superficie dev'essere proporzionata alle esigenze del nucleo familiare servito.

E' vietato il riempimento delle cisterne con acqua destinata ad irrigazione, o con acque superficiali o comunque non protette.

I pozzi d'acqua da destinare ad uso potabile devono essere costruiti in buona opera muraria con sezione circolare; le pareti intonacate con cemento, devono raggiungere gli strati acquiferi ed una sufficiente profondità dal loro livello minimo.

Nel caso di abbandono il pozzo deve essere riempito, a spese del proprietario, con materiali inerti fino alla superficie del suolo corrispondente, e chiuso in modo da impedire l'immissione di materiali luridi.

Qualora l'acqua di una cisterna o di un pozzo risultasse inquinata, l'ufficiale sanitario deve ordinarne al proprietario il risanamento con la rimozione delle cause di insalubrità. Ove ciò non fosse realizzabile o nel caso in cui il proprietario di rifiutasse, l'ufficiale sanitario deve ordinare, a spese dello stesso proprietario, la chiusura per colmata con materiali inerti previa deviazione delle acque pluviali.

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

ART. 30 - ABBEVERatoi P UBLIC I

Gli abbeveratoi pubblici devono essere costruiti a scomparti per evitare l'abbigliamento di diversi animali in ve-

scie comuni.

Ogni scomparto deve avere scarico di fondo e ariate-

to; l'acqua di scarico non può essere adoperata per uso dome-

stico.

I lavatoi pubblici devono essere costruiti a più

scomparti indipendenti e devono essere alimentati con acque

limpide, poco dure e non contaminate. L'acqua di rifiuto dei

lavatoi deve essere smaltita in modo che non possa essere uti-

lizzata per uso potabile o domestico o per lavaggio di ortaggi

o di altre sostanze destinate all'alimentazione.

ART. 31 - SMALTIMENTO D I RIFIUTI LIQUIDI

È fatto obbligo a tutti i proprietari di edifici ubi-

cati in zone servite dalla fognatura comunale di smaltire nella

stessa, a mezzo di appositi fognoli, le acque comunque usate,

previa autorizzazione del Sindaco e con l'osservanza delle nor-

me e condizioni in esse stabilite.

I fognoli da allacciare alla fognatura comunale devò

no avere le seguenti caratteristiche :

a) sezione circolare, ovoidale od almeno con fondo concavo, e

con piedritti raccordati in curva col fondo stesso;

b) diametro non inferiore a cm. 12;

c) devono essere in tubi di grès o di cemento-amianto, ovvero

in muratura intonacata con cemento liscio e giunti a tenuta;

d) pendenza non inferiore a 1,5 % per il facile scorrimento del

liquami;

e) sezione in grès od in cemento-amianto, compreso in un pozzetto

munto di chiusura per le periodiche ispezioni.

s o p p r e s s o

ART. 31 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI

E' fatto obbligo a tutti i proprietari di edifici ubicati in zone servite dalla fognatura comunale di smaltire nella stessa, a mezzo di appositi fognoli, le acque comunque usate, previa autorizzazione del Sindaco e con la osservanza delle norme e condizioni in essa stabilite.

I fognoli da allacciare alla fognatura comunale devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) sezione circolare, ovoidale od almeno con fondo concavo e con piedritti raccordati in curva col fondo stesso;
- b) diametro non inferiore a cm.12;
- c) devono essere in tubi di gres o di cemento-amiante, ovvero in muratura intonacata con cemento liscio e giunti a tenuta;
- d) pendenza non inferiore a 1,5% per il facile scorrimento dei liquami;
- e) sifone in gres od in cemento-amiante contenuto in un pozzetto munito di chiusine per le periodiche ispezioni.

E' vietata l'immissione nei fognoli di corpi solidi, di residui alimentari, di rottami ed in genere di materiali che per il loro volume o natura possano ostacolare il deflusso dei liquami nella fognatura stradale.

Le riparazioni dei fognoli devono essere effettuate con sollecitudine e preferibilmente durante le ore notturne.

E' vietato immettere nelle cunette stradali immondizie o materiali solidi od ingombranti di qualunque natura.

L'immissione di acque industriali nella fognatura comunale deve essere autorizzata dal Sindaco, sentito lo ufficiale sanitario.

Detta autorizzazione può essere subordinata in particolari casi all'obbligo di sottoporre le acque di rifiuto a trattamenti preliminari idonei ad impedire danni alla rete fognante od inconvenienti nel trattamento finale dei liquami.

ART. 31 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI

E' fatto obbligo a tutti i proprietari di edifici ubicati in zone servite dalla fognatura comunale di smaltire nella stessa, a mezzo di appositi fognoli, le acque comunque usate, previa autorizzazione del Sindaco e con la osservanza delle norme e condizioni in essa stabilite.

I fognoli da allacciare alla fognatura comunale devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) sezione circolare, ovoidale ed almeno con fondo concavo e con piedritti raccordati in curva col fondo stesso;
- b) diametro non inferiore a cm.12
- c) costruzione in tubi di gres o di cemento-amiante, ovvero in muratura intonacata con cemento liscio e giunti a tenuta;
- d) pendenza non inferiore a 1,5% per il facile scorrimento dei liquami;
- e) sifone in gres od in cemento-amiante contenuto in un pozzetto munito di chiusine per le periodiche ispezioni.

E' vietata l'immissione nei fognoli di corpi solidi, di residui alimentari, di rottami ed in genere di materiali che per il loro volume o natura possano ostacolare il deflusso dei liquami nella fognatura stradale.

Le riparazioni dei fognoli devono essere effettuate con sollecitudine e preferibilmente durante le ore notturne.

E' vietato immettere nelle cunette stradali immondizie o materiali solidi od ingombranti di qualunque natura.

L'immissione di acque industriali nella fognatura comunale deve essere autorizzata dal Sindaco, sentito l'ufficiale sanitario.

sempre che esista una ampia superficie di terreno intorno allo
l'uso di impianti di subirrigazione previo trattamento primario,
e di dimensioni non superiori a mille metri cubi, è consentito
cedente, da sorgere o già esistenti fuori di agglomerati urbani,
Per quanto riguarda gli edifici di cui al comma pre-
31.12.1980 anche per gli edifici in atto esistenti.

Tali prescrizioni devono essere soddisfatte entro il
acque superficiali.

ca, delle canalizzazioni o riserve di acque potabile e delle
viata infettivo nei confronti del sottosuolo, della falda frea
stabilità degli stessi e la assoluta innocuità dal punto di
zione del liquami e delle acque nate, tali da assicurare la
tura comunale devono essere dotati di idonei sistemi di depuraz
ne della fogna dinamica ed in zone non servite dalla fogna
I nuovi edifici erigendi nelle zone della costruizio

distribuzione dei microrganismi patogeni.
vono essere sottoposti a trattamento idoneo ad assicurare la
sature sanitarie, prima di essere immessi nella fogna, de
I liquami e le acque di rifiuto provenienti da atrez-
gnante od inconvenienti nel trattamento finale dei liquami.
trattamenti preliminari idonei ad impedire danni alla rete fo-
colari casi all'obbligo di sottoporre le acque di rifiuto a
Dette autorizzazione può essere subordinata in parti
sanitario.

munale deve essere autorizzata dal sindaco, sentito l'Ufficiale
L'immissione di acque industriali nella fogna co
zie o materiali solidi od ingombranti di qualunque natura.
È vietato immettere nelle cunicole stradali immondi-
te con sollecitudine e preferibilmente durante le ore notturne.
Le riparazioni dei fognoli devono essere effettua-
del liquami nella fogna stradale.

per il loro volume o natura possono ostacolare il deflusso
di residui alimentari, di rottami in genere di materiali che
È vietata l'immissione nei fognoli di corpi solidi,

TESTO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

Testo approvato dal
Consiglio Comunale

I liquami e le acque di rifiu-
 to provenienti da attrezzature sanitarie,
 prima di essere immessi nella fognatura,
 devono essere sottoposti a trattamento
 idoneo ad assicurare la distruzione
 dei microorganismi patogeni.

I nuovi edifici erigendi, nel-
 le zone della costruzione della fognatu-
 ra dinamica od in zone non servite dalla
 fognatura comunale, nonché gli edifici
 che sorgono fuori dall'agglomerato urbano,
 devono essere dotati di idonei sistemi di
 depurazione dei liquami e delle acque usa-
 te, tali da assicurare la stabilità degli
 stessi all'assoluta innocuità dal punto
 di vista infettivo, nei confronti del
 sottosuolo, della falda idrica, delle
 canalizzazioni o riserve di acqua pota-
 bile e delle acque superficiali.

L'autorizzazione può essere su-
 bordinata in particolari casi all'ob-
 bligo di sottoporre le acque di ri-
 fiuto a trattamenti preliminari ido-
 nei ad impedire danni alla rete fo-
 gnante od inconvenienti nel tratta-
 mento finale dei liquami.

I liquami e le acque di rifiuto
 provenienti da attrezzature sanita-
 rie, prima di essere immessi nella
 fognatura, devono essere sottopo-
 sti a trattamento idoneo ad assicura-
 re la distruzione dei microorgani-
 smi patogeni.

I nuovi edifici erigendi, nell'e-
 zone della costruzione della fognat-
 ure dinamica od in zone non servite
 dalla fognatura comunale, nonché
 gli edifici che sorgono fuori dallo
 agglomerato urbano, devono essere
 dotati di idonei sistemi di depura-
 zione dei liquami e delle acque usa-
 te, tali da assicurare la stabilità
 degli stessi all'assoluta innocuità
 dal punto di vista infettivo nei
 confronti del sottosuolo, della
 falda idrica, delle canalizzazio-
 ni o riserve di acqua potabile e
 delle acque superficiali.

edificio da costruire o già costruito, ai fini dello sviluppo delle canalizzazioni ed il terreno si presta per caratteristiche che fisico-meccaniche e tale tipo di smaltimento.

Il trattamento primario deve essere realizzato con

fosse settiche a uno o due scomparti, di dimensioni tali da

assicurare una detenzione del liquame di almeno 48 ore, e la

asportazione delle melme dopo non meno di un anno.

Le tubazioni per lo sviluppo della rete sotterranea

devono essere in cemento, non intonacate, e verniciate internamente,

senza picchiere alle estremità; ciascuna deve essere lunga

da 30 a 60 cm., e di diametro compreso tra 100 e 200 mm.

La lunghezza delle tubazioni deve essere proporzio-

nata agli abitanti serviti e subordinata al tempo di percorrenza

zione. Ogni canalizzazione non può essere lunga più di 30 m.

Nei casi non previsti nel presente articolo, e cioè

per tutti gli edifici da sorgere o già sorti nel contesto di

agglomerati urbani o sprovvisti di terreno libero circostante

sufficientemente ampio, o nei casi in cui detto terreno per

struttura fisico-meccanica non si presta allo smaltimento per

sotterranea, od infine in presenza di edifici con volume su-

periore a mille metri cubi invece della sotterranea sono ob-

bligati, oltre al trattamento primario, idonei impianti di

depurazione ad ossidazione estensiva o, ove possibile, a letti

percolatori.

È consentito l'uso in comune a più edifici di un

unico impianto di depurazione sempre che la potenzialità depu-

rativa di questo sia proporzionata alla massa di liquame da

depurare.

Per gli edifici già esistenti è fatto obbligo di adot-

tare entro il 31.12.1980 dei sistemi di depurazione di cui ai

comuni precedenti. Tale scadenza è anticipata al 31/12/1974 per:

a) le industrie esistenti nel comune, quali quelli di derivati

agrumari, le industrie molitorie ed i pastifici;

b) gli edifici aventi volume superiore a mc. 10.000;

c) gli alberghi e simili;

soddisfa gli edifi
 più edifi
 razione
 tiva di
 di liqua
 zione no
 tabili o
 impianti

TESTO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

Testo approvato dal
Consiglio Comunale

Tali prescrizioni devono essere soddisfatte entro il 31/12/1980, anche per gli edifici in atto esistenti.

E' consentito l'uso in comune a più edifici di un unico impianto di depurazione sempre che la potenzialità depurativa di questo sia proporzionata alla massa di liquame da depurare.

Gli edifici in corso di costruzione non possono essere dichiarati abitabili od agibili se sprovvisti dei detti impianti di depurazione.

Tali prescrizioni devono essere soddisfatte entro il 31/12/1980, anche per gli edifici in atto esistenti.

E' consentito l'uso in comune a più edifici di un unico impianto di depurazione sempre che la potenzialità depurativa di questo sia proporzionata alla massa di liquame da depurare.

Gli edifici in corso di costruzione non possono essere dichiarati abitabili od agibili se sprovvisti dei detti impianti di depurazione.

Tutti i progetti edilizi, indipendentemente dalla destinazione d'uso degli edifici, devono essere corredati di una dettagliata relazione nella quale devono essere indicati: la quantità prerovibile di liquame proveniente dal costruito edificio; la ubicazione e le caratteristiche delle canalizzazioni nonché le modalità di installazioni di eventuali sistemi di depurazione.

edificio da costruire o già costruito, al fine dello sviluppo delle canalizzazioni ed il terreno ai prealti per caratteristi che fisico-meccaniche a tale tipo di smaltimento.

Il trattamento primario deve essere realizzato con

fosse settiche a uno o due scomparti, di dimensioni tali da

assicurare una detenzione del liquame di almeno 48 ore, e la

asportazione delle melme dopo non meno di un anno.

Le tubazioni per lo sviluppo della rete subirrigante

devono essere in cemento, non intonacate, e verniciate internamente, senza bicchiere alle estremità; ciascuna deve essere lunga

da 30 a 60 cm., e di diametro compreso tra 100 e 200 mm.

La lunghezza delle tubazioni deve essere proporzio-

nata agli abitanti serviti e subordinata al tempo di percolazione.

Ogni canalizzazione non può essere lunga più di 30 m.

Nel caso non previsti nel presente articolo, e cioè

per tutti gli edifici da sorgere o già sorti nel contesto di

agglomerati urbani o sprovvisti di terreno libero circostante

sufficientemente ampio, o nei casi in cui detto terreno per

strutture fisico-meccaniche non si presta allo smaltimento per

subirrigazione, od infine in presenza di edifici con volume su-

periore a mille metri cubi invece della subirrigazione sono ob-

bligati, oltre al trattamento primario, idonei impianti di

depurazione ad ossidazione estensiva o, ove possibile, a letti

percolatori.

È consentito l'uso in comune a più edifici di un

unico impianto di depurazione sempre che la potenzialità depu-

rativa di questo sia proporzionata alla massa di liquame da

depurare.

Per gli edifici già esistenti è fatto obbligo di adot-

tare entro il 31.12.1960 dei sistemi di depurazione di cui ai

comuni precedenti. Tale scadenza è anticipata al 31/12/1974 per:

a) le industrie esistenti nel comune, quali quelli di derivati

agrumari, le industrie molitorie ed i pastifici;

b) gli edifici aventi volume superiore a mc. 10.000;

c) gli alberghi e simili;

soddisfa
gli edifi
più edifi
razione
tiva di
di liqua
zione no
tabili o
impianti

TESTO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

Testo approvato dal
Consiglio Comunale

Tali prescrizioni devono essere soddisfatte entro il 31/12/1980, anche per gli edifici in atto esistenti.

E' consentito l'uso in comune a più edifici di un unico impianto di depurazione sempre che la potenzialità depurativa di questo sia proporzionata alla massa di liquame da depurare.

Gli edifici in corso di costruzione non possono essere dichiarati abitabili ed agibili se sprovvisti dei detti impianti di depurazione.

Tali prescrizioni devono essere soddisfatte entro il 31/12/1980, anche per gli edifici in atto esistenti.

E' consentito l'uso in comune a più edifici di un unico impianto di depurazione sempre che la potenzialità depurativa di questo sia proporzionata alla massa di liquame da depurare.

Gli edifici in corso di costruzione non possono essere dichiarati abitabili ed agibili se sprovvisti dei detti impianti di depurazione.

Tutti i progetti edilizi, indipendentemente dalla destinazione d'uso degli edifici, devono essere corredati di una dettagliata relazione nella quale devono essere indicati: la quantità presumibile di liquame proveniente dal costruendo edificio; la ubicazione e le caratteristiche delle canalizzazioni nonché le modalità di installazione di eventuali sistemi di depurazione.

uppo
isti
con
da
la
gante
terna
re lun
m.
zio-
ola
m.
cioè
di
ante
er
per
me su
no ob-
di
letti
un
depu
da
i adot
i ai
'4 per:
ivati

al precedente articolo.

sono tenuti a dimostrare in qualunque momento il personale ed
I proprietari e gli affittuari dei singoli edifici

vola.

dotati di coperture e chiusure ermetiche, facilmente manegge-
in contenitori e superficie interna uniforme ed impermeabile,
parti o sacchi di plastica cosiddetti a perdere, ed in genere
attesa della rimozione devono essere contenuti in bidoni co-
chè delle modalità di allontanamento dei singoli piani, in

volume delle destinazioni d'uso della nuova costruzione non-
I ritratti solidi, indipendentemente dal tipo e dal

ART. 32 - RACCOLTA DEI RITRATTI SOLIDI

disponibile ad illustrare il funzionamento dell'impianto.
ad illustrare quanto esposto nella relazione e quant'altro in
relazione deve essere corredata di idonei e chiari grafici atti
teristica costruttiva dei sistemi di depurazione. Detta re-
dimensioni delle vasche di sedimentazione primaria e la carat-
in opera di sistemi di smaltimento per subirrigazione; la

zioni, nonché le modalità di installazione nel caso di messin-
edificio; la ubicazione e le caratteristiche delle canalizzaz-
Le quantità presumibili di liquame prodotto nel costruendo

una dettagliata relazione nella quale devono essere indicati:
destinazione d'uso degli edifici, devono essere corredata di
Tutti i progetti edilizi, indipendentemente dalla

piani di depurazione di cui agli articoli precedenti.
sare dichiarati ebitabili ed agibili se sprovvisori degli im-
Gli edifici in corso di costruzione non possono es-
fiscali.

corrispondente, delle riserve idriche e delle acque super-
abili di inquinamento dal sottosuolo, della falda idrica
a giudizio dell'Ufficio Sanitario possano essere respon-
d) tutti quegli edifici che per quantità di liquame prodotto,

di cui è
singoli
singoli
me ed in
in conte
plastic
re conte
piani, i
dalle mc
zione d'
mente da
ART. 32
dell'imp
quante
data di
luotare
di event
sezione
cazione
provenie
indicali
glata r
difici,
dentemen

Testo approvato dal
Consiglio Comunale

Tutti i progetti edilizi, indipendentemente dalla destinazione d'uso degli edifici, devono essere corredata di una dettagliata relazione nella quale devono essere indicati: la quantità presumibile di liquame proveniente dal costruendo edificio; la ubicazione e le caratteristiche delle canalizzazioni nonché le modalità di installazioni di eventuali sistemi di depurazione.

Detta relazione deve essere corredata di idonei e chiari grafici, atti ad illustrare quanto esposto nella relazione e quant'altro indispensabile al funzionamento dell'impianto.

La relazione deve essere corredata di idonei e chiari grafici, atti ad illustrare quanto esposto nella relazione e quant'altro indispensabile al funzionamento dell'impianto.

ART. 32 - RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI

I rifiuti solidi, indipendentemente dal tipo e dal volume della destinazione d'uso della nuova costruzione nonché dalle modalità di allontanamento dei singoli piani, in attesa della rimozione devono essere contenuti in bidoni coperti o sacchi di plastica così detti a perdere, od in genere in contenitori a superficie interna uniforme ed impermeabile dotati di coperchio a chiusura ermetica, facilmente maneggevoli.

I proprietari e gli affittuari dei singoli edifici sono tenuti a dimostrare in qualunque momento al personale addetto alla vigilanza il possesso e l'uso dei recipienti di cui al precedente articolo.

ART. 32 - RACCOLTA DEI RIFIUTI
SOLIDI

I rifiuti solidi, indipendentemente dal tipo e dal volume della destinazione d'uso della nuova costruzione nonché dalle modalità di allontanamento dei singoli piani, in attesa della rimozione devono essere contenuti in bidoni coperti o sacchi di plastica così detti a perdere, od in genere in contenitori a superficie interna uniforme ed impermeabile dotati di coperchio a chiusura ermetica, facilmente maneggevoli.

I proprietari e gli affittuari dei singoli edifici sono tenuti a dimostrare in qualunque momento al personale addetto alla vigilanza il possesso e l'uso dei recipienti di cui al precedente articolo.

Negli edifici multipiani è prescritta l'installa-

zione di canne per il getto dei rifiuti. Dette canne devono avere le seguenti caratteristiche :

- a) sezione circolare di diametro non inferiore a cm. 30 e ad un tipo verticale, possibilmente senza curve e gomiti;
- b) pareti di conveniente spessore e superfici interne unifor-

- c) diramazione alle singole abitazioni di lunghezza compresa tra 30 e 100 cm. ad andamento rettilineo; l'angolo formato da ogni diramazione con la canna di caduta deve essere con-

- d) le aperture delle diramazioni ai piani devono essere fornite di sportelli metallici a sezione circolare ed a chiusura rigorosamente ermetica, ubicata all'esterno in corrispondenza di balconi o terrazze, accessibili dai servizi o dai disimpegni;

- e) estremo superiore di ogni canna prolungato di almeno un metro oltre la copertura dell'abitazione servita, mediante un tubo di diametro non inferiore a cm. 10, munito di una tra ventilatrice a rete metallica a fitta maglia onde impedire la penetrazione di insetti e di roditori; l'estremo inferiore di ogni canna deve essere dotato di tramoggia e raccordato ermeticamente con bidoni metallici o sacchi a perdere di opportune dimensioni; detti raccordi devono essere muniti di accorgimenti per impedire la fuoriuscita di rifiuti o lo spargimento di questi nel terreno circostante durante la rimozione del recipiente.

Le canne devono essere periodicamente sottoposte ad accurato lavaggio e spruzzate internamente con liquidi insetticidi di provata efficacia.

Ogni canna per i rifiuti può servire non più di due appartamenti. Le canne devono essere preferibilmente costruite nello spessore dei muri perimetrali della costruzione; in ogni caso non devono essere visibili da spazi pubblici ed aperti al pubblico.

ta l'ist
rifiuti.
ti carat
a) sezio
re a cm.
te senza
b) pareti
di inter
c) diam
ghozza c
rot all'i
zione co
presso tr
c) diram
zione co
zione co
vo no ess
sezione
te ermet
denza di
servizi
e) estre
di almen
bitazion
tre non
ventilat
onde imp
roditori
devo ess
ermetica
a perder
cordi de
per impe
spargime
te duran
re non p
mente co
metralli
devono e
aperti a

Negli edifici multipiani è prescritta l'installazione di canne per il gettito dei rifiuti.

Dette canne devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) sezione circolare di diametro non inferiore a cm. 30 a sviluppo verticale, possibilmente senza curve e gomiti;
- b) pareti di conveniente spessore e superfici interne uniformi e lavabili;
- c) diramazione alle singole abitazioni di lunghezza compresa tra 30 e 100 cm ad andamento rettilineo; l'angolo formato da ogni diramazione con la canna di caduta deve essere compreso tra 30° e 45°;
- d) le aperture delle diramazioni ai piani devono essere fornite di sportelli metallici a sezione circolare ed a chiusura rigorosamente ermetica, ubicate all'esterno in corrispondenza di balconi o terrazze, accessibili dai servizi o dai disingegni;
- e) estremo superiore di ogni canna prolungato di almeno un metro oltre la copertura dell'abitazione servita, mediante un tubo di diametro non inferiore a cm. 10, munito di mitra ventilatrice a rete metallica a fitta maglia onde impedire la penetrazione di insetti e di roditori; l'estremo inferiore di ogni canna deve essere dotato di tramoggia e raccordato ermeticamente con bidoni metallici o sacchi a perdere di opportune dimensioni; detti raccordi devono essere muniti di accorgimenti per impedire la fuoriuscita di rifiuti o lo spargimento di questi nel terreno circostante durante la rimozione del recipiente.

Ogni canna per i rifiuti può servire non più di sei appartamenti.

Le canne devono essere preferibilmente costruite nello spessore dei muri perimetrali della costruzione; in ogni caso non devono essere visibili da spazi pubblici od aperti al pubblico.

Testo approvato dal
Consiglio Comunale

Negli edifici multipiani è prescritta l'installazione di canne per il gettito dei rifiuti.

Dette canne devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) sezione circolare di diametro non inferiore a ca. 30 e sviluppo verticale, possibilmente senza curve e gomiti;
- b) pareti di conveniente spessore e superfici interne uniformi e lavabili;
- c) diramazione alle singole abitazioni di lunghezza compresa tra 30 e 100 cm. ad andamento rettilineo; l'angolo formato da ogni diramazione con la canna di caduta deve essere compreso tra 30° e 45°;
- d) aperture delle diramazioni ai piani devono essere fornite di sportelli metallici a sezione circolare ed a chiusura rigorosamente ermetica, ubicate all'esterno in corrispondenza di balconi e terrazze, accessibili dai servizi o dai disingegni;
- e) estremo superiore di ogni canna prolungato di almeno un metro oltre la copertura dell'abitazione servita, mediante un tubo di diametro non inferiore a cm. 10, munito di mitra ventilatrice a rete metallica a fitta maglia onde impedire la penetrazione di insetti e di roditori; l'estremo inferiore di ogni canna deve essere dotato di tramoggia e raccordato ermeticamente con bidoni metallici o sacchi a perdere di opportune dimensioni; detti raccordi devono essere muniti di accorgimenti per impedire la fuoriuscita di rifiuti e lo spargimento di questi nel terreno circostante durante la rimozione del recipiente.

Ogni canna per i rifiuti può servire non più di sei appartamenti.

Le canne devono essere preferibilmente costruite nello spessore dei muri perimetrali della costruzione; in ogni caso non devono essere visibili da spazi pubblici od aperti al pubblico.

zioni moleste e, quando occorre, deve essere anche munito di cap-
 allo scopo di smaltire i prodotti della combustione e la esau-
 mento-ambiente ed altro materiale idoneo, oppure di canna murale,
 zione ed altezza, costruita con tubi in terracotta oppure di ce-
 essere provvisto di una propria gola di camino di convenienti ac-
 to nei laboratori e negli esercizi e stabilimenti pubblici, dove
 produrre esalazioni nocive, tanto nelle case di abitazione quan-
 scaldamento utilizzando gas ed altri combustibili capaci di ri-
 Ogni singolo focolare, cucina od apparecchio di ri-

ART. 33 - GAMINI E MINAIOLI

to Regolamento.

entro e non oltre cinque anni dalla approvazione del presen-
 comunale devono uniformarsi alle prescrizioni di cui sopra
 Tutti gli edifici in atto esistenti nel territorio
 tale deposito provvisorio e gli accessi relativi.

chiarimento riportare nelle planimetrie le aree destinate a
 utenza, ai relativi automezzi. A tal fine i progetti devono
 operai addetti al servizio della N.U. e, nel caso di grossa
 pieno terra privato, in posto facilmente accessibile agli
 li inferiori della canna di caduta devono essere ubicati a
 Le aree di sosta delle immondizie nonchè i termi-
 dal fabbricato.

to aree, sempre a piano terra, all'interno delle aree coperte
 o per gli edifici preesistenti e consentito di reperire det-
 Solamente in caso di adattamento di vecchi edifici
 mente di trasferire le immondizie prodotte.

adiacenti agli edifici, dove ogni utente ha obbligo giornal-
 l'uso destinato, ubicate all'aperto nei cortili privati,
 dei recipienti di cui al comma primo precedente in aree al-
 od estetico le immondizie possono essere raccolte con l'uso
 sibilità di potere stabilire per motivi di ordine costruttivo
 In sostituzione delle canne prodotte o nella impos-

apparecchi od altri
 ne quante
 stabilime
 di una pr
 sezione e
 raccolta c
 toriale i
 scopo di
 ne e le e
 dove esse

ART. 33 -
 apparcoc
 di altri
 lazioni i
 ne quante
 stabilime
 di una pr
 sezione e
 raccolta c
 toriale i
 scopo di
 ne e le e
 dove esse

nel territ
 Le presc
 cinque ar
 Regolamento

deposito
 nelle pla
 fine i pr
 grosso ut
 detti al
 imposto i
 devono es
 i termina
 ta del fa
 a piano t
 e consent
 vecchi ed
 nalmente

te o nell
 re per mo
 co le imm
 l'uso del
 precedent
 te all'ap
 agli edifi
 nalmente

In sostituzione delle canne prodotte o nella impossibilità di poterlo installare per motivi di ordine costruttivo od estetico le immondizie possono essere raccolte con l'uso dei recipienti di cui al comma primo precedente in aree all'uso destinate, ubicate all'aperto nei cortili privati, adiacenti agli edifici, dove ogni utente ha obbligo giornalmente di trasferire i rifiuti prodotti.

Soltanto in caso di adattamento di vecchi edifici o per gli edifici preesistenti è consentito di reperire detta area, sempre a piano terra, all'interno della area coperta del fabbricato.

Le aree di sosta dei rifiuti nonché i terminali inferiori dalle canne di caduta devono essere ubicati al piano terra privato, in posto facilmente accessibile agli operai addetti al servizio della N.U., e nel caso di grosse utenze, ai relativi automezzi. A tal fine i progetti devono chiaramente riportare nelle planimetrie le aree destinate a tal deposito provvisorio e gli accessi relativi.

Tutti gli edifici in atto esistenti nel territorio comunale devono uniformarsi alle prescrizioni di cui sopra entro e non oltre cinque anni dall'approvazione del presente regolamento.

ART. 33 - CAMINI E FUMAIOLI

Ogni singolo focolare, cucina od apparecchio di riscaldamento utilizzando gas od altri combustibili capaci di produrre esalazioni nocive, tanto nelle case di abitazione quanto nei laboratori e negli esercizi a stabilimenti pubblici, dev'essere provvisto di una propria gola di camino di convenienti sezione ed altezza, costruita con tubi in terracotta oppure di cemento-amianto od altro materiale idoneo, oppure di canna murale, allo scopo di smaltire i prodotti della combustione e le esalazioni moleste e, quando occorre deve essere anche munito di cappa.

In sostituzione delle canne prodotte o nella impossibilità di poterlo installare per motivi di ordine costruttivo od estetico le immondizie possono essere raccolte con l'uso dei recipienti di cui al comma primo precedente in aree all'uso destinate, ubicate all'aperto nei cortili privati, adiacenti agli edifici, dove ogni utente ha obbligo giornalmente di trasferire i rifiuti prodotti.

Soltanto in caso di adattamento di vecchi edifici o per gli edifici preesistenti è consentito di reperire detta area, sempre a piano terra, all'interno dell'area coperta del fabbricato.

Le aree di sosta dei rifiuti nonché i terminali inferiori dalle canne di caduta devono essere ubicati al piano terra privato, in posto facilmente accessibile agli operai addetti al servizio della N.U., e nel caso di grosse utenze, ai relativi automezzi. A tal fine i progetti devono chiaramente riportare nelle planimetrie le aree destinate a tal deposito provvisorio e gli accessi relativi.

Tutti gli edifici in atto esistenti nel territorio comunale devono uniformarsi alle prescrizioni di cui sopra entro e non oltre cinque anni dalla approvazione del presente regolamento.

ART. 33 - CAMINI E FUMAIOLI

Ogni singolo focolare, cucina od apparecchio di riscaldamento utilizzando gas od altri combustibili capaci di produrre esalazioni nocive tanto nelle case di abitazione quanto nei laboratori e negli esercizi a stabilimenti pubblici, dev'essere provvisto di una propria gola di camino di convenienti sezione ed altezza, costruita con tubi in terracotta oppure di cemento-amianto od altro materiale idoneo, oppure di canna murale, allo scopo di smaltire i prodotti della combustione e le esalazioni moleste e, quando occorre deve essere anche munito di cappa.

Ogni gola di camino deve risultare perfettamente impermeabile ed essere costruita in modo che se ne possa praticare la pulizia anche al di sopra della copertura degli edifici vicini, ed essere munita di fumaiolo solidamente assicurato. Sono permessi anche tubi di camino in lamiera metallica purché non siano posti esternamente ai muri dell'edificio prospicienti su suolo pubblico.

I forni in genere devono avere:

- a) le pareti isolate dai muri del fabbricato mediante intercapedine opportunamente ventilata;
- b) il condotto per la asportazione dei prodotti della combustione conforme alle disposizioni del presente Regolamento.

I forni per la panificazione devono inoltre rispondere alle prescrizioni di cui alle vigenti leggi.

Senza pregiudizio delle disposizioni dell'art. 690 del Codice Civile, i camini per uso industriale non devono essere a distanza minore di m. 6,00 dalla pubblica via. Basti devono avere altezza non minore di m. 20,00 e superiore almeno di m. 6,00 all'altezza massima degli edifici circostanti entro un raggio di m. 50, e meno che il camino non sia provvisto di impianto di depurazione idoneo, da approvare di volta in volta dagli uffici sanitari e tecnico del Comune.

Possono essere equiparati ai suddetti, a giudizio dell'Autorità comunale, i camini di forni ed apparecchi di riscaldamento che per l'intensità del funzionamento e la modalità di esercizio, sono suscettibili di produrre analoghi effetti di disturbo. L'Autorità comunale può anche prescrivere, quando lo ritenga necessario, lo uso esclusivo di carboni magri e di apparecchi fumivori.

Qualora si intenda installare camini metallici a tiraggio meccanico deve essere presentata apposita domanda all'Autorità comunale, corredandola di relazione tecnica e di tutti quegli elementi atti a chiarire il buon funzionamento dell'impianto.

perfetta in modo sia anche edifici v lo solidi in lamier esternamente tanti su a) le par mediante lata; b) il con ti della ni del pr inoltre r alle vigo ni dell'a per uso l distanza re di m. all'altes ti entro ti non mine non zione do degli uti ti, a giu ni di for per l'int tà di ese re analog scrivere lo uso es chi fumiv metallici presentat munale, c di tutti buon funz

TESTO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

Ogni gola di camino deve risultare perfettamente impermeabile ed essere costruita in modo che se ne possa praticare la pulizia anche al disopra della copertura degli edifici vicini, ed essere munita di fumaio solidamente assicurato.

Sono permessi anche tubi di camino in lamiera metallica purché non siano posti esternamente ai muri dell'edificio prospettanti su suolo pubblico.

I forni in genere devono avere:

- a) le pareti isolate dai muri del fabbricato mediante intercapedine opportunamente ventilata;
- b) il condotto per la esportazione dei prodotti della combustione conforme alle disposizioni del presente regolamento.

I forni per la panificazione devono inoltre rispondere alle prescrizioni di cui alle vigenti leggi.

Senza pregiudizio delle disposizioni dell'art. 890 del Codice Civile, i termini per uso industriale non devono mai essere a distanza minore di m. 6,00 dalla pubblica via.

Essi devono avere altezza non minore di m. 20,00 e superiore almeno di m. 6,00 all'altezza massima degli edifici circostanti entro un raggio di m. 50, a meno che il camino non sia provvisto di impianto di depurazione idoneo, da approvare di volta in volta dagli uffici sanitario e tecnico del Comune.

Possono essere equiparati ai suddetti, a giudizio dell'autorità comunale, i camini di forni ed apparecchi di riscaldamento che per l'intensità del funzionamento e le modalità di esercizio sono suscettibili di produrre analoghi effetti di disturbo.

L'autorità comunale può anche prescrivere quando lo riconosce necessario l'uso esclusivo di carboni magri e di apparecchi fumivori.

Qualora s'intenda installare camini metallici a tiraggio meccanico deve essere presentata apposita domanda all'autorità comunale, corredandola di relazione tecnica e di tutti quegli elementi atti a chiarire il buon funzionamento dell'impianto.

TESTO APPROVATO DAL
CONSIGLIO COMUNALE

Ogni gola di camino deve risultare perfettamente impermeabile ed essere costruita in modo che se ne possa praticare la pulizia anche al disopra della copertura degli edifici vicini, ed essere munita di fumaio solidamente assicurato.

Sono permessi anche tubi di camino in lamiera metallica purché non siano posti esternamente ai muri dell'edificio prospettanti su suolo pubblico.

I forni in genere devono avere:

- a) le pareti isolate dai muri del fabbricato mediante intercapedine opportunamente ventilata;
- b) il condotto per la esportazione dei prodotti della combustione conforme alle disposizioni del presente regolamento.

I forni per la panificazione devono inoltre rispondere alle prescrizioni di cui alle vigenti leggi.

Senza pregiudizio delle disposizioni dell'art. 890 del Codice Civile, i camini per uso industriale non devono mai essere a distanza minore di m. 6,00 dalla pubblica via.

Essi devono avere altezza non minore di m. 20,00 e superiore almeno di m. 6,00 all'altezza massima degli edifici circostanti entro un raggio di m. 50, a meno che il camino non sia provvisto di impianto di depurazione idoneo, da approvare di volta in volta dagli uffici sanitario e tecnico del Comune.

Possono essere equiparati ai suddetti, a giudizio dell'autorità comunale, i camini di forni ed apparecchi di riscaldamento che per l'intensità del funzionamento e le modalità di esercizio sono suscettibili di produrre analoghi effetti di disturbo.

L'autorità comunale può anche prescrivere quando lo riconosce necessario l'uso esclusivo di carboni magri e di apparecchi fumivori.

Qualora si intenda installare camini metallici a tiraggio meccanico deve essere presentata apposita domanda alla autorità comunale, corredandola di relazione tecnica e di tutti quegli elementi atti a chiarire il buon funzionamento dell'impianto.

L'autorità comunale si riserva di decidere, caso per caso, sulla accettazione dell'istanza.

I camini di impianti tecnici per uso domestico, arti-

gionale, industriale, ecc... funzionanti con combustibile liqui-

do o solido, devono essere dotati di apposito depuratore. Le ca-

ratteristiche di tali sistemi di depurazione sono prescritte dal-

l'ufficiale sanitario di volta in volta sulla scorta delle di-

sposizioni di legge e dei regolamenti vigenti.

Intro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in

vigore del presente regolamento i camini già in opera devono es-

sero dotati degli impianti di cui al comma precedente.

ART. 34 - IMPIANTI SPECIALI

Gli impianti di riscaldamento, di condizionamento, di

autoclava, di ascensore e montacarichi, ed altri eventuali prodot-

ti tecnologici sono sottoposti alle norme di legge e del regola-

menti vigenti in materia.

I
decidere, e
dell'istanza
I
uso domestici
funzionanti
do, devono
tore.
I
di depurazi
sanitario d
Le disposiz
vignenti.
I
la data di
golamento i
re dotati d
cedente.

condizionar
montacarichi
ture tecnol
di legge e

L'autorità comunale si riserva di decidere, caso per caso, sull'accettazione dell'istanza.

I camini di impianti tecnici per uso domestico, artigianale, industriale, ecc. funzionanti con combustibile liquido o solido, devono essere dotati di apposito depuratore.

Le caratteristiche di tali sistemi di depurazioni sono prescritte dall'ufficiale sanitario di volta in volta sulla scorta delle disposizioni di legge ed dei regolamenti vigenti.

Entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i camini già in opera devono essere dotati degli impianti di cui al comma precedente.

ART. 34 - IMPIANTI SPECIALI

Gli impianti di riscaldamento, di condizionamento, di autoclave, di accensore e montacarichi, ed altre eventuali apparecchiature tecnologiche, sono sottoposti alle norme di legge e dei regolamenti vigenti in materia.

L'autorità comunale si riserva di decidere, caso per caso, sull'accettazione dell'istanza.

I camini di impianti tecnici per uso domestico, artigianale, industriale, ecc. funzionanti con combustibile liquido o solido, devono essere dotati di apposito depuratore.

Le caratteristiche di tali sistemi di depurazioni sono prescritte dall'Ufficiale Sanitario di volta in volta sulla scorta delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti.

Entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i camini già in opera devono essere dotati degli impianti di cui al comma precedente.

ART. 34 - IMPIANTI SPECIALI

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE URBANISTICA

CAPO VI

Requisiti degli
ambienti interni

Il soleto compreso tra la prima e la seconda elevazio-
ne fuori terra deve essere a quota non inferiore a m. 4,00 rispet-
to al piano di marciapiede. L'altezza libera dei piani terreni
destinati ad attivita' produttive, o comunque diversa dalla resi-
denza, deve essere non inferiore a m. 4,00.
Per i piani ammezzati, sopra il piano terreno, da de-
stinare sempre ad attivita' diverse dalla residenza, l'interpiano
non puo' essere inferiore a m. 2,50.
L'altezza libera dei piani di abitazione non puo' mai
essere inferiore a m. 3,00.
Gli ambienti di servizio, esuse le cucine, le latri-
ne e simili, possono essere ammezzati purchè l'altezza libera
risultante non sia inferiore a m. 2,30. Per le costruzioni inte-
riormente prefabbricate, realizzate da ditte specializzate nel
settore, ed aventi non oltre due elevazioni fuori terra, non si
applicano le precedenti prescrizioni inoranti gli interpiani e
le altezze libere.
Eventuali piani interrati o seminterrati devono avere
altezza libera non inferiore a m. 2,50, salvo il rispetto di leg-
gi e regolamenti per particolari destinazioni d'uso.
Per i locali coperti con volta o con soffitti continui-
ti si deve assumere come altezza quella media tra le quote del
piano di imposta e del colmo dell'Introdosso.
Nei piani destinati ad uso di abitazione le stanze de-
vono avere:
a) superficie non inferiore a mq. 9,00 e lunghezza della parete
minore non inferiore a m. 2,50, e volume minimo mc. 27,00;
b) superficie minima delle finestre (aperte all'area libera) non
inferiore a mq. 1,00.
E' proibito ridurre la cubatura degli ambienti con
tramezzi, sopalchi, od altri sistemi quando vengansi ad otte-
nere ambienti che per superficie ed aerazione, non corrispondono
alle prescrizioni del presente Regolamento. L'uso di sopalchi
e consentito nel retro di negozi sempre che l'altezza minima
degli ambienti che si ricevono sia di m. 2,80 al piano terra e

ART. 3
secon
quota
no de
terre
mangn
infer
no te
diver
esser
zione
cucin
infer
te sp
oltre
pian
infer
rati
re a
Golem
soffi
za gu
sta e
zione
a) su
ghes
m. 2,
b) su
all'e
la su
infer
ambie
stemi
per s
alle
L'uso
negoz
bient
no di
co. I
mater

ART.35 - INTERPIANI E CUBATURA

Il solaio compreso tra la prima e la seconda elevazione fuori terra dev'essere a quota non inferiore a m. 4,00 rispetto al piano del marciapiede. L'altezza libera dei piani terreni destinati ad attività produttiva, o comunque diversa dalla residenza, dev'essere non inferiore a m.4,00.

Per i piani ammezzati, sopra il piano terreno, da destinare sempre ad attività diverse dalla residenza, l'interpiano non può essere inferiore a m. 2,70.

L'altezza libera dei piani di abitazione non può mai essere inferiore a m. 3,00.

Gli ambienti di servizio, escluse le cucine, possono essere di altezza libera non inferiore a m. 2,50. Per le costruzioni integralmente prefabbricate, realizzate da ditte specializzate nel settore, ed aventi non oltre due elevazioni fuori terra, non si applicano le precedenti prescrizioni inerenti gli interpiani e le altezze libere.

Eventuali piani interrati o seminter-rati devono avere altezza libera non inferiore a m. 2,50, salvo il rispetto di leggi e regolamenti per particolari destinazioni d'uso.

Per i locali coperti con volta o con soffitti continui si deve assumere come altezza quella media tra le quote del piano d'imposta e del colmo dell'intradosso.

Nei piani destinati ad uso di abitazione le stanze devono avere:

- a) superficie non inferiore a mq. 9,00 a lunghezza della parete minore non inferiore a m. 2,50 e volume minimo mc. 27,90;
- b) superficie minima dalla finestra (aperta all'area libera) non minore di un sesto della superficie della stanza, ed in nessun caso inferiore a mc. 1,50.

E' proibito ridurre la cubatura degli ambienti con tramezzi, soppalchi ed altri sistemi, quando vengansi ad ottenere ambienti che per superficie ed aerazione, non corrispondano alle prescrizioni del Presente Regolamento. L'uso di soppalchi è consentito nel retro di negozi sempre che l'altezza minima degli ambienti che si ricavano sia di m. 2,30 al piano di terra e di m. 2,30 al piano del soppalco. I soppalchi devono essere costruiti con materiale incombustibile.

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

di m. 2,30 al piano del soppalco. I soppalchi devono essere

costruiti con materiale incombustibile.

E' consentita la costruzione di ripostigli, depositi

di simili e condizioni che la loro larghezza sia non inferiore

di m. 1,50 e che la superficie non superi mq. 3,50.

I locali per abitazione del portiere sono soggetti

alle prescrizioni del presente Regolamento; essi devono essere

ubicati fuori terra e contare di almeno due vani abitabili,

con caratteristiche come sopra, oltre che di cucina e bagno.

Si fa eccezione per l'ambiente nel quale duramente

to il portiere esplica le sue mansioni, in Guardiola.

ART. 36 - PAVIMENTI

I pavimenti dei locali per abitazione devono presen-

tare una superficie unita, senza fessure e con giunti ben con-

nessi. Anche le soffitte, i sottotetti, i sotterranee e le can-

time devono essere pavimentati.

Il pavimento di tutti i locali terreni destinati ad

abitazione deve essere protetto dall'umidità del suolo con ve-

spati ben aerati, aventi la pendenza di presa convenientemente

protette da reti metalliche o da altri mezzi atti ad impedire

l'accesso di animali capaci di costruire o danneggiare i vespa-

medesimi.

ART. 37 - SOFFITTI E COPERTURE

Nei sottotetti abitabili, anche se adibiti a labora-

torio, il soffitto non deve essere costituito dalle sole falde

del tetto, ma vi deve essere sempre un rivestimento intorno o

controsoffitto con camera d'aria interposta per impedire la di-

retta influenza delle

adibiti
ve esse
tetto
mento
d'aria
influn

ART.

o danni
re l'
metall
estern
vespa
sore
terran

tatti.
terran
st. Ar
ta, s
zione

ART.

eccezi
regol
ed os
compr
tiere
super

E' consentita la costruzione di ripostigli, depositi e simili a condizioni che la loro larghezza sia non inferiore a m. 1,30 e che la superficie non superi mq. 6,00.

I locali per abitazione del portiere devono essere ubicati fuori terra, comprendere almeno due vani abitabili, ed osservare le prescrizioni del presente regolamento, oltre cucina e bagno; si fa eccezione per il locale guardiola.

ART. 36 - PAVIMENTI

I pavimenti dei locali per abitazione devono presentare una superficie unita, senza fessure e con giunti ben connessi. Anche le soffitte, i sottotetti, i sotterranei e le cantine devono essere pavimentati.

Il pavimento di tutti i locali terranei destinati ad abitazione deve essere protetto dall'umidità del suolo con vespai ben aerati, aventi le bocchette esterne convenientemente protette da reti metalliche o da altri mezzi atti ad impedire l'accesso di animali capaci di ostruire o danneggiare i vespai medesimi.

ART. 37 - SOFFITTI E COPERTURE

Nei sottotetti abitabili, anche se adibiti a laboratorio, il soffitto non deve essere costituito dalla sola falda del tetto, ma deve essere dotato di un rivestimento interno o controsoffitto con camera d'aria interposta per impedire la diretta influenza delle variazioni di temperatura.

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

variazioni di temperatura. La camera d'aria deve essere

sempre realizzata, qualunque sia il sistema di coperta-

re dell'edificio, in modo che risultino ventilate median-

te aperture munite di griglia verso l'esterno.

La camera d'aria, tanto per il tetto quanto per

la soffitta, può essere sostituita previa approvazione del-

l'autorità comunale da uno spessore a tre strati di mate-

riale isolante.

Quando la copertura non provvista di manto di

asfalto, questo deve essere protetto da un pavimento che

lo difenda termicamente.

ART. 38 - TERRAZZE

Le terrazze devono avere pendenza, bocchette e

canali di grande sufficiente per un pronto scarico del-

le acque piovane. Il loro pavimento non deve mai essere a

livello più alto del pavimento delle stanze abitabili che

sulle terrazze stesse hanno accesso.

ART. 39 - FINESTRE

Ogni ambiente destinato ad abitazione ed a sog-

giorno diurno deve avere almeno una finestra aperta diret-

tamente alla aria libera.

Nelle nuove costruzioni la superficie complessiva

del vano delle finestre non deve essere inferiore a quanto

prescritto nel precedente art. 35 per ciascuna stanza; la

finestatura deve determinare eventuali zone d'ombra non

maggiore (in proiezione orizzontale) di 1/20 della super-

ficie della stanza.

Per le soffitte è ammessa una superficie del venti

delle finestre almeno uguale ad 1/15 della superficie del

pavimento con un minimo di mq. 11,30.

Nel computo della superficie delle finestre non

si tiene conto di quelle parti di esse poste eventualmente

al di sotto di m. 0,60, misurate a partire dal pavimento.

Tutti i locali, a qualsiasi edificio appartengano;

devono ricevere sufficientemente aria e luce direttamente dalla

strada e dai cortili, dai giardini ecc.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE URBANISTICA

Testo approvato dal
Consiglio Comunale

La camera d'aria deve essere sempre realizzata, qualunque sia il sistema di copertura dell'edificio, in modo che risulti ventilata mediante apertura munita di griglia verso l'esterno.

La camera d'aria, tanto per il tetto, quanto per le soffitte, può essere sostituita da un congruo spessore di materiale isolante.

Quando le coperture sono provviste di manto di asfalto, questo deve essere protetto da pavimento.

ART. 38 - TERRAZZE

Le terrazze devono avere pendenza, bocchette e canali di gronda per un pronto scarico delle acque piovane; il livello del loro pavimento non deve superare quello dei vani che sulle terrazze stesso hanno accesso.

ART. 39 - FINESTRE

Ogni ambiente destinato ad abitazione od a soggiorno diurno deve avere almeno una finestra aperta direttamente all'aria libera.

Nelle nuove costruzioni la superficie complessiva dei vani delle finestre non deve essere inferiore a quanto prescritto nel precedente art. 35, per ciascuna stanza; la finestratura deve determinare eventuali coni d'ombra non maggiori (in proiezione orizzontale) di 1/20 della superficie della stanza.

Per le soffitte è ammessa una superficie dei vani delle finestre almeno uguale ad 1/15 della superficie del pavimento con un minimo di mq. 1,30.

Nel computo della superficie delle finestre non si tiene conto di quella parte di esse posta eventualmente al disotto di m. 0,60, misurati a partire dal pavimento.

Tutti i locali, ad eccezione di quelli aventi esigua rilevanza, devono ricevere sufficienti aria e luce direttamente dall'esterno.

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

ART. 40 - LOCALI SOTTERRANEI

Non può essere adibito per abitazione, anche negli edifici già esistenti, qualsiasi locale che sia entro terra per tutta o parte della sua altezza.

Nei nuovi o vecchi edifici i piani seminterrati possono essere adibiti a soggiorno diurno, come cucina o locali di servizio e simili, a condizione che:

- a) il pavimento sia provvisto di sottostante spazio costruito secondo le norme indicate nell'art. 36, e di fognature adatte per allontanare le acque filtranti dal sottosuolo;

- b) tra il muro perimetrale del seminterrato e il muro di sostegno del terrapieno deve essere interposta una intercapedine ventilata larga almeno cm. 80, e più bassa di almeno cm. 25 rispetto al pavimento del locale seminterrato;

- c) l'altezza media libera del locale deve essere non minore di m. 3,00, per m. 0,70 fuori terra;

- d) le finestre devono avere superficie non inferiore ad 1/15 dell'area del pavimento, e comunque mai inferiore a mq. 0,80, e con almeno m. 0,20 di altezza sul piano del marciapiede, e comunque aprendisi all'area libera;

- e) si preveda con mezzi idonei alla evacuazione dei rifiuti liquidi e delle altre acque, possibilmente a gravità.

L'elevazione del pavimento del piano terreno sul

piano stradale o sul terreno circostante deve essere di almeno

no m. 0,30 e questo spazio deve essere utilizzato per vespai

quando non esistono locali sottostanti.

ART. 41 - CUCINE, BAGNI E LAVABINI

Ogni abitazione deve essere fornita di cucina e di

lavabini.

Le cucine devono avere altezza non inferiore a

quella degli altri ambienti, eppure non inferiore a mc. 16,000,

ed il tetto deve non essere di m. 1,60, ed avere almeno una

finestra di superficie pari a 1/4 della superficie del pavimen-

to, e comunque mai inferiore a mq. 1,50.

ART. 40 - LOCALI SOTTERRANEI

Non possono essere adibiti ad abitazione, anche negli edifici già esistenti, i locali entro terra per tutta o parte della loro altezza.

Nei nuovi o vecchi edifici i piani seminterrati possono essere adibiti a soggiorno diurno, come cucina o locali di servizio o simili, a condizione che:

- a) il pavimento sia provvisto di sottostante vespaio costruito secondo le norme indicate nell'art. 36, e di fognatura adatta per allontanare le acque filtranti dal sottosuolo;
- b) tra il muro perimetrale del seminterrato e il muro di sostegno del terrapieno sia interposta una intercapedine ventilata larga almeno cm. 80, e più bassa di almeno cm. 25 rispetto al pavimento del locale seminterrato;
- c) l'altezza media libera del locale sia non minore di m. 3,00 e per almeno m.0,70 fuori terra;
- d) le finestre abbiano superficie non inferiore ad 1/10 della area del pavimento, e comunque mai inferiore a mq.1,00, siano ad almeno m.0,20 di altezza sul piano del marciapiede, e si aprano in ogni caso all'aria libera;
- e) si provveda con mezzi idonei alla evacuazione dei rifiuti liquidi o dalle altre acque, possibilmente a gravità.

L'elevazione dal pavimento del piano terreno sul piano stradale o sul terreno circostante deve essere di almeno m.0,30 e questo spazio deve essere utilizzato per vespai quando non esistano locali sottostanti.

ART. 41 - CUCINE, BAGNI, E LATRINE

Ogni abitazione deve essere fornita di cucina e di latrina.

Le cucine devono avere altezza non inferiore a quella degli altri ambienti, cubatura non inferiore a mc. 16,000, ed il lato corto non minore di m.1,80; devono essere dotate di finestre di superficie pari almeno ad 1/5 della superficie del pavimento, e comunque mai inferiore a mq. 1,50.

ART. 40 - LOCALI SOTTERRANEI

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE URBANISTICA

ART. 41 - CUCINE, BAGNI E LATRINE

Ogni abitazione deve essere fornita di cucina e di latrina.

Le cucine devono avere altezza non inferiore a quella degli altri ambienti, cubatura non inferiore a mc. 16,000, ed il lato corto non minore di m. 1,80; devono essere dotate di finestre di superficie pari almeno ad 1/5 della superficie del pavimento, e comunque mai inferiore a mq. 1,50.

Le latrine ed i bagni devono ricevere aria e luce

direttamente dall'esterno per mezzo di finestre di superficie non inferiore a mq. 0,50. Nel caso di appartamenti dotati di

più locali di servizi igienici (bagno; doccia, latrina, ...)

è indispensabile che almeno uno di essi riceva aria e luce

direttamente dall'esterno, potendo essere aperti e ventilati

meccanicamente. Gli altri locali, dotati di appositi canali

e scano di ventilazione.

I locali destinati a dormitori e camerato devono

avere almeno una latrina per ogni 20 persone.

Per gli alberghi e gli altri places par communi

devono essere osservate le disposizioni di legge vigenti.

Nel caso in cui in un edificio esistano

ambienti destinati a botteghe il proprietario deve provvedere

alla sistemazione di una latrina, provvista di antilatrina,

ad esclusivo servizio di ciascuna bottega.

Gli ambienti destinati a latrina non possono avere

superficie inferiore a mq. 2,00 e il lato minore di m. 0,85,

né altezza inferiore a m. 3,00, salvo per i piani ammassati

ed attici per i quali la cubatura deve essere non inferiore

a mc. 6,000.

Il pavimento ed il rivestimento delle pareti, fino

alla altezza di almeno m. 1,50, devono essere di materiale im-

permeabile e facilmente lavabile. Le pareti che dividono

le latrine dagli altri locali non devono avere spessore mi-

nore di m. 0,10.

re aria e mezzo di f a mq. 0,50 più locali doccia, le ricevere e potendo gli meccanica merata dai 20 persone per comuni: stazioni di do esistat scano di con antil possono a e il lato re a m. 3 i quali i a mc. 6,0 Le pareti devono es olmente latrine d spessore

TESTO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

Testo approvato dal
Consiglio Comunale

Le latrine ed i bagni devono ricevere aria e luce direttamente dall'esterno per mezzo di finestre di superficie non inferiore a mq. 0,50. Nel caso di appartamenti dotati di più locali adibiti a servizi igienici (bagno, doccia, latrina,) almeno uno di essi deve ricevere aria e luce direttamente dall'esterno, potendo gli altri essere aerati e ventilati meccanicamente.

I locali destinati a dormitori e camerata devono avere almeno una latrina per ogni 20 persone.

Per gli alberghi e gli altri plessi per comunità devono essere osservate le disposizioni di legge vigenti.

Nel caso in cui in un edificio originando esistano ambienti destinati a botteghe ciascuno di questi deve essere dotato di latrina con antilatrina.

Gli ambienti destinati a latrina non possono avere superficie inferiore a mq. 2,00 e il lato minore di m. 1,00, nè altezza inferiore a m. 3,00, salvo per i piani ammezzati per i quali la cubatura deve essere non inferiore a mc. 6,000.

Il pavimento ed il rivestimento delle pareti, fino all'altezza di almeno m. 1,50 devono essere di materiali impermeabile e facilmente lavabile. Le pareti che dividono le latrine dagli altri locali non devono avere spessore minore di m. 0,10.

Le latrine ed i bagni devono ricevere aria e luce direttamente dall'esterno per mezzo di finestre di superficie non inferiore a mq. 0,50. Nel caso di appartamenti dotati di più locali adibiti a servizi igienici (bagno, doccia, latrina,¹) almeno uno di essi deve ricevere aria e luce direttamente dall'esterno, potendo gli altri essere aerati e ventilati meccanicamente.

I locali destinati a dormitori e camerata devono avere almeno una latrina per ogni venti persone.

Per gli alberghi e gli altri plessi per comunità devono essere osservate le disposizioni di legge vigenti.

Nel caso in cui in un edificio originando esistano ambienti destinati a botteghe ciascuno di essi deve essere dotato di latrina con antilatrina.

Gli ambienti destinati a latrina non possono avere superficie inferiore a mq. 2,00 e il lato minore di metri 1,00, nè altezza inferiore a m. 3,00, salvo per i piani ammezzati per i quali la cubatura deve essere non inferiore a mc. 6,000.

Il pavimento ed il rivestimento delle pareti, fino all'altezza di almeno m. 1,50 devono essere di materiali impermeabile e facilmente lavabile. Le pareti che dividono le latrine dagli altri locali non devono avere spessore minore di metri 0,10.

CAPO VII

Disposizioni generali
per l'edilizia

ART. 42 - DECORO DEGLI EDIFICI

Tutte le parti degli edifici, sia nuovi che esi-

stenti, le vetrine, le baiole e simili, le insegne e gli
emblemI prospettanti su pubbliche vie o spazi pubblici, o

comunque da questi visibili, devono corrispondere alle esi-

genze del decoro edilizio con particolare riguardo alla loro

ubicazione, e sia per quanto si riferisce all'armonia delle

linee e sia per quanto attiene ai materiali da impiegare ed

allo tinte.

Il Sindaco ha facoltà, in sede di disamina dei pro-

getti, di prescrivere linee architettoniche e tipi di decoro-

zione in armonia con quelli degli edifici limitrofi, e di sta-

billare limitazioni e direttive intese ad ottenere un dotami-

nato inquadramento urbanistico per le costruzioni prospettanti

su importanti vie e piazze, con particolare riguardo agli edi-

fici da costruire e fondale dalle strade e per i quali si deve

tenere conto dell'esigenza di assicurare un'armonica prospetti-

va.

ART. 43 - OPERE IN AGGRIO OD A SPAZIO

I balconi e gli spalti devono essere realizzati ad

altezza non inferiore a m. 4,00 sopra il piano stradale.

Salvo che nelle costruzioni da sorgere nelle loca-

lità di cui all'art. 1 precedente, lo sporgere dei balconi

e delle opere a spazio devono essere regolato nel massimo ag-

getto come segue:

- nelle strade larghe fino a m. 4,00 non sono consentite opere

in aggrito o a spazio, ma soltanto balconi a petto;

- nelle strade di larghezza comprese tra m. 4,01 e m. 6,00

l'aggrito non può superare m. 0,60;

- nelle strade di larghezza compresa tra m. 6,01 e m. 9,00

l'aggrito non può superare m. 0,90;

- nelle strade di larghezza compresa tra 9,01 e m. 15,00 l'ag-

getto non può superare m. 1,00;

- nelle strade di larghezza maggiore di m. 15,00 l'aggrito
non può superare m. 1,50.

ART. 43 -

Genze di
e per i q
fici de c
e piazze
strutture
minato in
ni e dire
edifici I
di decoro
di preser
rere dell
tinte.
armonia e
particola
dere alle
munque da
ti su pub
e simili,
nuovi che

ART. 42 -

COI
21

sere real
m. 4,00 r
date.
opere a
massimo
- nelle
consen
soltan
- nelle
e m. 6,
- nelle
e m. 9,
- nelle
e m. 15
- nelle
l'aggr

ART. 42 - DECORO DEGLI EDIFICI

Tutte le parti degli edifici, sia nuovi che esistenti, le vetrine, le bacheche e simili, le insegne e gli emblemi prospettanti su pubbliche vie o spazi pubblici, o comunque da questi visibili, devono corrispondere alle esigenze del decoro edilizio, con particolare riguardo alla ubicazione, alla armonia ai materiali da impiegare ed alle tinte.

Il Sindaco ha facoltà previo parere della Commissione Comunale Edilizia di prescrivere linee architettoniche e tipi di decorazione in armonia con quelli degli edifici limitrofi, e di stabilire limitazioni e direttive intese ad ottenere un determinato inquadramento urbanistico per le costruzioni prospettanti su importanti vie e piazze con particolare riguardo agli edifici da costruire a fondale della strada e per i quali si deve tener conto dell'esigenza di assicurare un'armonica prospettiva.

ART. 43 - OPERE IN AGGETTO OD A SBALZO

I balconi e gli sbalzi devono essere realizzati ad altezza non inferiore a m.4,00 rispetto al sottostante piano stradale.

Le sporgenze dai balconi e dalle opere a sbalzo devono essere regolate nel massimo aggetto come segue:

- nelle strade larghe fino a m.4,00 non sono consentite opere in aggetto o a sbalzo, ma soltanto balconi a petto;
- nelle strade di larghezza compresa tra m.4,01 e m.6,00 l'aggetto non può superare m.0,60;
- nelle strade di larghezza compresa tra m.6,01 e m.9,00 l'aggetto non può superare m.0,90;
- nelle strade di larghezza compresa tra m.9,01 e m.15,00 l'aggetto non può superare m.1,00;
- nelle strade di larghezza maggiore di m.15,00 l'aggetto non può superare m.1,50.

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

Sono consentiti aggetti maggiori, e comunque non superiori a m. 2,00 sugli spazi privati, ma non sulle inter-

cedenti.

Gli aggetti architettonici sono ammessi soltanto per i paramenti di edifici prospettanti su strade pubbliche

di larghezza non inferiore a m. 10,00; casi non possono esse-

re maggiori di cm. 20, e sono consentiti soltanto per lo

elevazioni sovrapponibili al piano terra. Le sporgenze dai balco-

ni e degli aggetti architettonici non sono ammissibili.

E' consentito che le vetrine, le bacheche e simili,

che comportano occupazione di suolo pubblico sporgano dal pa-

ramento dello edificio a quota inferiore a m. 3,00 sempre che

la sporgenza non superi cm. 20.

E' facoltà del Sindaco consentire speciali concessio-

ni caso per caso, in deroga alle precedenti disposizioni, sol-

tanto per edifici pubblici.

ART. 44 - ZOCOLATURE

Lo zoccolo, sia degli edifici che dei muri di cinta,

deve essere costituito da materiali resistenti e duri e deve

avere altezza non inferiore a cm. 60. Non può occupare alcuna

parte del suolo pubblico, tranne che tale disposizione sia

autorizzata dal Sindaco per esigenze architettoniche od am-

ministrative.

ART. 45 - PORTICATI

In sede di piano di lotizzazione (di cui al-

l'art. 7 precedente) e di piano particolareggiato e prove-

diabile la costruzione di portici (coperti o scoperti) e di

zone pedonali coperte, e di gallerie; se la sistemazione

urbanistica risultante è unitaria e graduale la Commissio-

ne edilizia può proporre al Sindaco la realizzazione di tale

tipo di costruzione.

o comuni
spazi pri
forme rei

le locali

strade p

a m. 10,
cm. 30,

elevazio

Le sporg

architet

bacheche

ne di su

dello ed

sempre o

speciali

alle pre

edifici

del muri

materiali

za non è

cuna par

fare aut

architet

coperti

la liste

essere i

ART. 45

ART. 44

Sono consentiti aggetti maggiori, o comunque non superiori a m.2,00 sugli spazi privati, ma non sulle intercapedini, ferme restando le limitazioni previste per le località sismiche.

Gli aggetti architettonici su strade pubbliche di larghezza non inferiore a m. 10,00, non possono essere maggiori di cm.30, e sono consentiti soltanto per le elevazioni sovrastanti al piano terra. Le sporgenze dei balconi e degli aggetti architettonici non sono cumulabili.

E' consentito che le vetrine, le bacheche e simili, che comportano occupazione di suolo pubblico, sporgano dal paramento dello edificio a quota inferiore a m.3,00 sempre che la sporgenza non superi cm.20.

E' facoltà del Sindaco, consentire speciali concessioni caso per caso, in deroga alle precedenti disposizioni, soltanto per edifici pubblici.

ART. 44 - ZOCCOLATURE

Lo zoccolo, sia degli edifici che dei muri di cinta, deve essere costituito da materiali resistenti e duri e deve avere altezza non inferiore a cm.40. Non può occupare alcuna parte del suolo pubblico tranne particolare autorizzazione del Sindaco per esigenze architettoniche od ambientali.

ART. 45 - PORTICATI

L'eventuale costruzione di portici coperti o scoperti deve essere armonizzata con la sistemazione urbanistica della zona e può essere prescritta in sede di piani esecutivi.

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

ART. 46 - OPERE SOPRA IL PIANO DI BORDA

Eventuali volumi tecnici per fornini di scale

e vani per l'ascensore, serbatoi idrici, lavatoi e pensili-

line, posti alla sommità dei fabbricati devono essere ri-

finiti decorosamente all'esterno in armonia all'architettura

ra degli edifici.

ART. 47 - INTONACI E COLORITURA ESTERNA

Tutti i muri di fabbrica visibili da spazi pubblici,

nonché le pareti ed i soffitti degli anditi, devono essere man-

tenuti in buono stato e costantemente puliti ed intonacati e

colorati per tutta la loro superficie. Non è fatto obbligo di

intonaco e coloritura soltanto per gli edifici di costruzione

in laterizi e facciata vista, e in muratura di pietra e facciata

vista da taglio pregiata, rifiniti a regola d'arte, e con pro-

filatura regolare ed a taglio netto, ed altresì per gli edifici-

ci rivestiti in marmo.

Nella coloritura delle pareti di edifici e muri visi-

bili da spazi pubblici sono vietate le tinte che possano offen-

dere la vista ed il gusto estetico, od ingenerare oscurità o

degradare l'aspetto dell'abitato.

Il restauro e le coloriture parziali delle fronti

degli edifici e dei muri di unitaria architettura, o formanti

unico complesso architettonico alla vista del pubblico, anco-

ché appartenenti a più proprietari, devono essere eseguiti

in modo da non spezzare l'unità e l'armonia architettonica del

complesso stesso.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE URBANISTICA

Testo approvato dal
Consiglio Comunale

ART. 46 - OPERE SOPRA IL PIANO DI GRONDA

Eventuali volumi tecnici per torrini di scala e vani per l'ascensore, serbatoi idrici, lavatoi, posti alla sommità dei fabbricati devono essere rifiniti decorosamente all'esterno in armonia all'architettura degli edifici.

ART. 46 - OPERE SOPRA IL PIANO DI GRONDA

TESTO INVARIATO
RISPETTO A QUELLO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE URBANISTICA

ART. 47 - INTONACI E COLORITURA ESTERNA

Tutti i muri di fabbrica visibili da spazi pubblici, nonché le pareti ed i soffitti degli anditi, devono essere mantenuti in buono stato e costantemente puliti ed intonacati e colorati per tutta la loro superficie. Non è fatto obbligo di intonaco e coloritura soltanto per gli edifici di costruzione in laterizi a faccia vista, e in muratura di pietrame a faccia vista, o in pietra da taglio pregiata, rifiniti a regola d'arte, e con profilatura regolare ed a taglio netto, ed altresì per gli edifici rivestiti in marmo.

Nella coloritura delle pareti di edifici e muri visibili da spazi pubblici sono vietate le tinte che possano offendere la vista ed il gusto estetico, od ingenerare oscurità o deturpare lo aspetto dell'abitato.

Il restauro e le coloriture parziali delle fronti degli edifici e dei muri di unitaria architettura, o formanti unico complesso architettonico alla vista del pubblico, ancorchè appartenenti a più proprietari devono essere eseguiti in modo da non spezzare l'unità o l'armonia architettonica del complesso stesso.

ART. 47 - INTONACI E COLORITURA ESTERNA

Tutti i muri di fabbrica visibili da spazi pubblici, nonché le pareti ed i soffitti degli anditi, devono essere mantenuti in buono stato e costantemente puliti ed intonacati e colorati per tutta la loro superficie. Non è fatto obbligo di intonaco e coloritura soltanto per gli edifici di costruzione in laterizi a faccia vista, e in muratura di pietrame a faccia vista, o in pietra da taglio pregiata, rifiniti a regola d'arte, e con profilatura regolare ed a taglio netto, ed altresì per gli edifici rivestiti in marmo.

Nella coloritura delle pareti di edifici e muri visibili da spazi pubblici sono vietate le tinte che possano offendere la vista ed il gusto estetico, od ingenerare oscurità o deturpare lo aspetto dell'abitato.

Il restauro e le coloriture parziali delle fronti degli edifici e dei muri di unitaria architettura, o formanti unico complesso architettonico alla vista del pubblico, ancorchè appartenenti a più proprietari devono essere eseguiti in modo da non spezzare l'unità o l'armonia architettonica del complesso stesso.

i-
i-
ttu

bblici,
ore man-
pati e
ligo di
ruzione
a faccia
on pro-
i edifi-
ri visi-
io offen-
rità o
ronti
ormanti
, anco-
uiti
nica del

serramenti con vetri o cristalli.
 di carta o tela od altro materiale similari, ma soltanto di
 destinato al passaggio della luce non possono essere munite
 Le finestre, i balconi e tutte le altre aperture
 poste all'altezza inferiore a m. 2,20 dal suolo.
 essere munite di serramenti approntati verso l'esterno se
 Anche le finestre del piano terreno non possono
 eliminare ogni pericolo e molestie.
 sicurezza; in tal caso devono essere costruite in modo da
 si aprono all'esterno, eccetto prescrizioni per ragioni di
 strade pubbliche devono essere munite di serramenti che non
 Tutte le aperture di porte e di botteghe verso la

ART. 48 - SERRAMENTI

non vi abbiano provveduto nei termini prefissati.
 te a spese del proprietario qualora questi, sebbene diffidati,
 ovo in contrasto con le precedenti disposizioni, e ovviamen-
 rio per eliminare inconvenienti di prospetti dell'edificio
 Il Comune può provvedere alle riparazioni necessa-
 menti esterni degli edifici anche da altri.
 trattamento che arbitrariamente sia stato fatto sui para-
 nel più breve tempo possibile qualsiasi iscrizione od im-
 I proprietari sono inoltre obbligati a togliere
 anche a colori.
 cenze, i relativi disegni in triplice copia e, occorrendo,
 Sindaco, che li deve approvare e rilasciare necessaria li-
 staurare quelli esistenti senza avere prima presentato al
 panti figurativi ed ornamentali di qualsiasi genere né re-
 esposti alla vista del pubblico non si possono eseguire di-
 Sul prospetto degli edifici e sugli altri muri
 per la sua esecuzione.
 ordinare una nuova coloritura fissando un congruo termine
 di oltre non presentino un aspetto decoroso il Sindaco può
 Qualora le tinte del prospetto di edifici e muri

TESTO DEL PROGETTO

serramen
 le o ult
 luce non
 altre ap
 su infer
 apertes
 no non p
 lestita.
 ti in mo
 sicurezza
 esterno
 munite d
 teghe ve

ART. 48

termin
 ne diffi
 a spese
 con le p
 ti di pr
 razioni
 menti.
 tenere i
 vi da i
 plice co
 necessar
 Sindaco,
 le esist
 mentali
 si posso
 altri mu
 per la s
 nuova co
 aspetto
 edifici

Testo approvato dal
Consiglio Comunale

Qualora le tinte del prospetto di edifici e muri di cinta non presentino un aspetto decoroso il Sindaco può ordinare una nuova coloritura fissando un congruo termine per la sua esecuzione.

Sui prospetti degli edifici e sugli altri muri esposti alla vista del pubblico non si possono eseguire dipinti figurativi ed ornamentali di qualsiasi genere nè restaurare quelle esistenti senza aver prima presentato al Sindaco, che li deve approvare e rilasciare necessaria licenza, i relativi disegni in triplice copia e, accorrendo anche a colori.

I proprietari sono obbligati a mantenere i prospetti esterni degli edifici scevri da iscrizioni arbitrarie e da imbrattamenti.

Il Comune può provvedere alla riparazione necessaria per eliminare inconvenienti ai prospetti dell'edificio ove in contrasto con le precedenti disposizioni e ovviamente a spese dei proprietari qualora questi, sebbene diffidati, non vi abbiano provveduto nei termini prefissati.

ART. 48 - SERRAMENTI

Tutte le aperture di porte e di botteghe verso la strada pubblica devono essere munite di serramenti che non si aprano all'esterno eccetto prescrizioni per ragioni di sicurezza; in tal caso devono essere costruiti in modo da eliminare ogni pericolo e molestia.

Anche le finestre del piano terreno non possono essere munite di serramenti aprentesi verso l'esterno se poste all'altezza inferiore a m.2,20 dal suolo.

Le finestre, i balconi e tutte le altre aperture destinate al passaggio della luce non possono essere munite di carta o tele o altre materie similari, ma soltanto di serramenti con vetri o cristalli.

Qualora le tinte del prospetto di edifici e muri di cinta non presentino un aspetto decoroso il Sindaco può ordinare una nuova coloritura fissando un congruo termine per la sua esecuzione.

Sui prospetti degli edifici e sugli altri muri esposti alla vista del pubblico non si possono eseguire dipinti figurativi ed ornamentali di qualsiasi genere nè restaurare quelle esistenti senza aver prima presentato al Sindaco, che li deve approvare e rilasciare necessaria autorizzazione, i relativi disegni in triplice copia e, occorrendo anche a colori.

I proprietari sono obbligati a mantenere i prospetti esterni degli edifici scevri da iscrizioni arbitrarie e da imbrattamenti.

Il Comune può provvedere alle riparazioni necessarie per eliminare inconvenienti ai prospetti dell'edificio ove in contrasto con le precedenti disposizioni e ovviamente a spese dei proprietari qualora questi, sebbene diffidati, non vi abbiano provveduto nei termini prefissati.

ART. 48 - SERRAMENTI

Tutte le aperture di porte e di botteghe verso la strada pubblica devono essere munite di serramenti che non si aprano all'esterno accetto prescrizioni per ragioni di sicurezza; in tal caso devono essere costruiti in modo da eliminare ogni pericolo e molestia.

Anche le finestre del piano terreno non possono essere munite di serramenti aprentesi verso l'esterno se poste all'altezza inferiore a m. 2,20 dal suolo.

Le finestre, i balconi e tutte le altre aperture destinate al passaggio della luce non possono essere munite di carta o tele o altre materie similari, ma soltanto di serramenti con vetri o cristalli.

Sono vietate altresì le imposte oscure esterne

a chiusura delle finestre. Le imposte delle porte, di bot-

teghe e di qualsiasi altra apertura, e le persiane delle

finestre e dei balconi devono essere colorate e mantenute

in buono e decente stato, ed altresì devono avere tinta

uniforme per ciascun edificio.

Il Sindaco può consentire l'esposizione alle porte

ed alle finestre di tende aggettanti su spazio pubblico a

seguito di pagamento di relativa tassa, e con l'osservanza

delle condizioni che riterrà opportuno imporre nei singoli

casì. Le tende aggettanti sono vietate nelle strade prive

di marciapiede; nelle strade con marciapiede l'aggetto non

può oltrepassare il limite di cm. 50 dall'orlatura del mar-

ciapiede verso l'interno, mentre le tende e le loro appendi-

ci o relativi accessori non possono essere posti ad altezze

inferiore a m. 2,20 dal piano di marciapiede.

Sono comunque proibite le appendici verticali, anche

se guarnizioni di frangie, che scendono al di sotto di m. 2,20.

ART. 49 - VENETIA, BARCHESSE, INSEGNE, ECC.

È proibito esporre al pubblico vetrine, barchesse

e simili insegne o iscrizioni indicanti qualità di commercio,

professioni, senza avere ottenuto il nulla osta del Sindaco,

il quale può richiedere la presentazione del relativo disegno

firmato dallo interessato richiedente.

Sono proibite le iscrizioni dipinte sui muri, le

insegne in carta o in telaio quelle sporgenti oltre cm. 10

dai parapetti dei balconi.

Il collocamento delle vetrine e delle insegne nelle

facciate dei fabbricati di nuova costruzione avanti locali

destinati a negozi deve farsi soltanto nei posti prescritti

in tale destinazione, in guisa da non coprire elementi

architettonici dell'edificio.

vetrine,
zioni in
zioni, ec
dal Sindr
sentenzior
lo intore
te sui mu
e quelle
del balco
delle ins
di nuove
a negozi
stabilità
non copri
edificio.

ART. 49.

zione
de agget
di pagar
servanza
portuno
aggettan
di merci
de l'agg
di cm. 50
so l'int
pendici
essere p
dal pian
dici ver
frangia,

oscure
Le imposte
qualcuna
delle ti
colorate
stato, e
me per c

Testo approvato dal
Consiglio Comunale

Sono vietate altresì le imposte oscure esterne a chiusura della finestra. Le imposte delle porte, di botteghe o di qualsiasi altra apertura, e le persiane delle finestre o dei balconi devono essere colorate e mantenute in buono e decente stato, ed altresì devono avere tinta uniforme per ciascun edificio.

Il Sindaco può consentire l'apposizione alle porte ed alle finestre di tende aggettanti su spazio pubblico a seguito di pagamento di relativa tassa, e con l'osservanza delle condizioni che riterrà opportuno imporre nei singoli casi. Le tende aggettanti sono vietate nelle strade prive di marciapiede; nelle strade con marciapiede l'oggetto non può oltrepassare il limite di cm. 50 dall'orlatura del marciapiede verso l'interno, mentre le tende e le loro appendici e relativi meccanismi non possono essere posti ad altezza inferiore a m. 2,20 dal piano di marciapiede.

Sono comunque proibite le appendici verticali, anche se guarnizioni di frangia, che scendano al di sotto di m. 2,20.

ART. 49 - VETRINE, BACHECHE, INSEGNE, ECC.

E' proibito esporre al pubblico vetrine, bacheche e simili, insegne o iscrizioni indicanti qualità di commercio, professioni, ecc. senza avere ottenuto il nulla osta dal Sindaco, il quale può richiedere la presentazione del relativo disegno firmato dallo interessato richiedente.

Sono proibite le iscrizioni dipinte sui muri, le insegne in carta o in tela e quelle sporgenti oltre cm. 10 dai parapetti dei balconi.

Il collocamento delle vetrine e delle insegne nelle facciate dei fabbricati di nuova costruzione aventi locali destinati a negozi deve farsi soltanto nei posti prestabiliti a tale destinazione, in guisa da non coprire elementi architettonici dell'edificio.

Sono vietate altresì le imposte oscure esterne a chiusura della finestra. Le imposte delle porte, di botteghe o di qualsiasi altra apertura, e le persiane delle finestre o dei balconi devono essere colorate con tinta uniforme per ciascun edificio e mantenute in buono e decente stato.

Il Sindaco può consentire l'apposizione alle porte ed alle finestre di tende aggettanti su spazio pubblico a seguito di pagamento di relativa tassa, e con l'osservanza delle condizioni che riterrà opportuno imporre nei singoli casi. Le tende aggettanti sono vietate nelle strade prive di marciapiede; nelle strade con marciapiede l'oggetto non può oltrepassare il limite di cm. 50 dall'orlatura del marciapiede verso l'interno, mentre le tende e le loro appendici e relativi meccanismi non possono essere posti ad altezza inferiore a m. 2,20 dal piano di marciapiede.

Sono comunque proibite le appendici verticali, anche se guarnizioni di frangia, che scendano al di sotto di m. 2,20.

ART. 49 - VETRINE, BACHECHE, INSEGNE, ECC.

E' proibito esporre al pubblico vetrine, bacheche e simili, insegne o iscrizioni indicanti qualità di commercio, professioni, ecc. senza avere ottenuto il nulla osta dal Sindaco, il quale può richiedere la presentazione del relativo disegno firmato dallo interessato richiedente.

Sono proibite le iscrizioni dipinte sui muri, le insegne in carta o in tela e quelle sporgenti oltre cm. 10 dai parapetti dei balconi.

Il collocamento delle vetrine e delle insegne nelle facciate dei fabbricati di nuova costruzione aventi locali destinati a negozi deve farsi soltanto nei posti prestabiliti a tale destinazione, in guisa da non coprire elementi architettonici dell'edificio.

Lo bachecho e lo vetrine devono, di regola, essere

entro il portatore del vani e, quando non facciano stabilimen-
te parte del fabbricato, devono essere applicate in modo da

ritrarre facilmente pubblici enche nelle parti interne.

L'autorizzazione del Sindaco può essere rifiutata

quando si tratti di edifici storici od artistici o ricadenti

in un insieme architettonico di particolare importanza; o

quando tenuto conto delle insegne e simili nonchè del mate-

riale che si vuole impiegare e della tinteggiatura, sia rico-

nosciuto che ledano il pubblico decoro. E' assolutamente vio-

lata l'apposizione e l'affissione di cartelli pubblicitari

sui muri e sulle decorazioni architettoniche delle chiese e

delle cappelle.

Può essere consentito di apporre insegne a forma di

banderuole e di limitata sporgenza solo quando queste non re-

chino alcun disturbo alla circolazione e non alterino il dirit-

to di veduta dei vicini. Qualora l'insegna sia collocata sullo

spigolo di un edificio occorre la preventiva autorizzazione del-

l'ufficio del Genio Civile.

Per la pubblicità mediante cartelloni su poli entro

torrioni o proprietà private viabili dello strade pubbliche, è

necessaria l'autorizzazione comunale che deve essere accordata

solo quando risulta accertato, in base a presentazione del pro-

getto, che la estetica del luogo non risulti in alcun modo

turbata. Per la località carni particolare interesse del pun-

to di vista delle bellezze naturali e panoramiche l'autoriz-

zazione è subordinata al nulla osta della competente So-

danza di Monumenti.

Nel caso di riparazione o di modifiche del piano stra-

dale, ove sia richiesta la temporanea rimozione di vetrine e

bacheche ed affissi o altri oggetti occupanti il suolo pubbli-

co, i concessionari sono obbligati ad eseguire a spese loro la

rimozione e la ricollocazione in pristino, con le eventuali mo-

dale.

Le bacheche e le vetrine devono, di regola, essere mantenute entro il perimetro dei vani o, quando non facciano stabilmente parte del fabbricato, debbono essere applicate in modo da riuscire facilmente pulibili anche nelle parti interne.

L'autorizzazione del Sindaco può essere rifiutata quando si tratti di edifici storici od artistici o ricadenti in un insieme architettonico di particolare importanza, o quando, tenuto conto delle insegne o simili nonché del materiale che si vuole impiegare e della tinteggiatura, sia riconosciuto che ledano il pubblico decoro. Sono vietate la apposizione e affissione di cartelli pubblicitari sui muri e sulle decorazioni architettoniche delle chiese e delle cappelle.

Può essere consentito di apporre insegne a forma di banderuola e di limitata sporgenza solo quando queste non rechino alcun disturbo alla circolazione e non alterino il diritto di veduta dei vicini.

Per la pubblicità mediante cartelloni su pali entro terreni o proprietà private visibili dalle strade pubbliche è necessaria l'autorizzazione comunale che deve essere accordata solo quando sia accertato, in base a presentazione del progetto, che la estetica del luogo, non risulti in alcun modo turbata. Per le località aventi particolare interesse dal punto di vista delle bellezze naturali e panoramiche l'autorizzazione è subordinata al nulla-osta della competente Soprintendenza ai Monumenti.

Nel caso di riparazione o di modificazione del piano stradale, ove sia richiesta la temporanea rimozione di vetrine o bacheche od affissi od altri oggetti occupanti il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire a spese loro la rimozione e la ricollocazione in pristino, con le eventuali modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale.

Le bacheche e le vetrine devono, di regola, essere mantenute entro il perimetro dei vani o, quando non facciano stabilmente parte del fabbricato, debbono essere applicate in modo da riuscire facilmente pulibili anche nelle parti interne.

L'autorizzazione del Sindaco può essere rifiutata quando si tratti di edifici storici od artistici o ricadenti in un insieme architettonico di particolare importanza o quando la insegne e simili per il materiale che si vuole impiegare e per la tinteggiatura comportino lesione del pubblico decoro. Sono vietate la apposizione e affissione di cartelli pubblicitari sui muri e sulle decorazioni architettoniche delle chiese e delle cappelle.

Può essere consentito di apporre insegne a forma di banderuola e di limitata sporgenza solo quando queste non rechino alcun disturbo alla circolazione e non infibiscano la libera veduta ai vicini.

Per la pubblicità a mezzo cartelloni su pali entro terreni o proprietà private visibili dalle strade pubbliche è necessaria l'autorizzazione comunale che deve essere accordata solo quando sia accertato, in base a presentazione del progetto, che la estetica del luogo, non risulti in alcun modo turbata. Per le località aventi particolare interesse dal punto di vista delle bellezze naturali e panoramiche la autorizzazione è subordinata al nulla-osta della competente Soprintendenza ai Monumenti.

Nel caso di riparazione o di modificazione del piano stradale, ove sia richiesta la temporanea rimozione di vetrine o bacheche od affissi od altri oggetti occupanti il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire a spese loro la rimozione e la ricollocazione in pristino, con le eventuali modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale.

Le insegne, i cartelli, le iscrizioni e gli oggetti di ogni specie esposti senza autorizzazione, ovvero senza l'osservanza delle norme predette, saranno rimossi di ufficio a spese del trasgressore, quando questi non siano posti, a spesa del proprietario dell'immobile qualora questi, regolarmente diffidati, non vi provvedano entro il termine loro prefissato.

ART. 50 - TABELLE SINDACALI E NUMERI CIVICI

I proprietari sono tenuti a rispettare le tabelle nomenclative ed i numeri civici apposti sui loro fabbricati, ed a ripristinarli qualora siano danneggiati o distrutti.

In caso di demolizione di fabbricati che non debbano essere ricostruiti, o di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario deve notificare al Sindaco i numeri civici degli ingressi da sopprimere. Il proprietario è altresì tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile sulle mostre e tabelle applicate alle porte, quando questo per motivi decorativi o architettonici occupino la parte destinata alla targhetta.

Se il proprietario non procede alla riproduzione del numero civico entro un mese dall'intimazione fatta, il proprietario è tenuto a totale spesa del proprietario. Al Sindaco è riservata, per ragioni di pubblico servizio, la facoltà di fare applicare alle fronti dei fabbricati e delle costruzioni di qualsiasi natura prospicienti su pubblica via gli apparecchi relativi ai servizi stradali (mensole, ganoli, tabelle...) per illuminazione o segnalazione.

La riproduzione del numero civico deve essere fatta entro un mese dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Le tabelle sindacali e i numeri civici apposti sui fabbricati, ed a ripristinarli qualora siano danneggiati o distrutti.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE URBANISTICA

Testo approvato dal
Consiglio Comunale

Le insegne, i cartelli, le iscrizioni e gli oggetti di ogni specie esposti senza autorizzazione, ovvero senza l'osservanza delle norme predette, saranno rimossi d'ufficio a spese dei trasgressori e, ove questi non siano noti, a spese dei proprietari dell'immobile se, regolarmente diffidati, non vi abbiano provveduto entro il termine loro prefissato.

Le insegne, i cartelli, le iscrizioni e gli oggetti di ogni specie esposti senza autorizzazione, ovvero senza l'osservanza delle norme predette, saranno rimossi d'ufficio a spese dei trasgressori e, ove questi non siano noti, a spese dei proprietari dell'immobile se, regolarmente diffidati, non vi abbiano provveduto entro il termine loro prefissato.

ART. 50 - TABELLE STRADALI E NUMERI CIVICIART. 50 - TABELLE STRADALI E NUMERI CIVICI

I proprietari sono tenuti a rispettare le tabelle nomenclative ed i numeri civici apposti sui loro fabbricati, ed a ripristinarli qualora siano danneggiati o distrutti.

In caso di demolizione di fabbricati che non debbano essere ricostruiti, o di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario deve notificare al Sindaco i numeri civici degli ingressi da sopprimere. Il proprietario è altresì tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile sulle mostre e tabelle applicate alle porte, quando queste per motivi decorativi e architettonici occupino la parte destinata alla terghetta.

Il proprietario che non procede alla riproduzione del numero civico entro un mese dall'intimazione fattagli, è tenuto a rimborsare le spese sostenute dal Comune per la esecuzione d'ufficio.

Al Sindaco è riservata, per ragioni di pubblico servizio la facoltà di fare applicare alle fronti dei fabbricati e delle costruzioni di qualsiasi natura prospicienti su pubbliche vie gli apparecchi relativi ai servizi stradali.

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE URBANISTICA

=====

ART. 51 - AREE LIBERE PRIVATE

Le aree libere interposte tra i fabbricati, e

così i cortili e gli intervalli di isolamento, devono esse

re accuratamente pavimentate e sistemate in modo tale che

le acque di qualunque provenienza non vi possano ristagnare.

Le aree sistemate a marciapiede, o con aiuole e

villette intorno ai fabbricati, o prospicienti sulle vie,

devono essere tenute dai proprietari in perfetto ordine e

pulizia, evitando che si accumulino materiali, sia pure di

uso domestico, che possano rendere indecente ed ant igienico

lo spazio, o deterioramento del decoro dello edificio stesso

e della città.

Le aree giardinate suddette devono avere, margini

mente ai fabbricati, una zona continua pavimentata di lar-

ghezza non inferiore a m. 1,00 al fine di proteggere dalla

umidità il fabbricato.

ART. 52 - STRADE PUBBLICHE, E PRIVATE

L'autorizzazione a costruire strade private da

lasciare aperte al pubblico traffico può essere concessa sol-

tanto in sede di approvazione del piano di lottizzazione

dell'isolato, e richiede il rilascio di licenza di costru-

zione, previo impegno da parte dell'interessato di provvede

re a che le strade stesse siano costruite, pavimentate illi-

minate e pulite a spese dei proprietari e secondo le prescri-

zioni comunali.

La stipula di atto notarile, da trascrivere, tra

l'amministrazione comunale ed i proprietari obbligati a co-

struire la strada privata, del quale risulta l'obbligo da

parte di questi ultimi di sottostare ai suddetti impegni, è

a totale carico dei proprietari.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE URBANISTICA

Testo approvato dal
Consiglio Comunale

ART. 51 - AREE LIBERE PRIVATE

ART. 51 - AREE LIBERE PRIVATE

Le aree libere interposte tra i fabbricati, ed i cortili, devono essere accuratamente pavimentati e sistemati in modo che le acque di qualunque provenienza non vi possano ristagnare.

Le aree sistemate a marciapiede, o con aiuole e villette intorno ai fabbricati, o prospicienti sulle vie, devono essere tenuti dai proprietari in perfetto ordine e pulizia, evitando che si accumulino materiali sia pure di uso domestico, che possano rendere antiestetico ed antigi igienico lo spazio, a detrimento del decoro dello edificio stesso e della città.

Le aree giardinate suddette devono avere marginalmente ai fabbricati, una zona continua pavimentata di lunghezza non inferiore ai m. 1,00 al fine di proteggere dalla umidità il fabbricato.

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

ART. 52 - STRADE PUBBLICHE, PRIVATE E PARCHEGGI

ART. 52 - STRADE PUBBLICHE, PRIVATE
E PARCHEGGI

Le strade pubbliche di nuova costruzione devono in ogni caso essere larghe non meno di m. 10,00

Le strade pubbliche di nuova costruzione devono in ogni caso essere larghe non meno di m. 10,00.

In particolare, per avere l'autorizzazione di cui

sopra, le strade devono:

a) avere macchinata, pavimentazione, illuminazione secondo le prescrizioni che dà l'Amministrazione comunale, tranne

to l'articolo tecnico comunale.

b) avere il punto di innesto e la forma del raccordo tra la

strada privata e quella comunale in tutto conforme a quan-

to prescritto dal comune;

c) avere assicurato e regolato lo scolo delle acque piovane

e l'urto con opportuni canali di fogna (ove esiste la

rete fognaria) e la cui sezione viene stabilita dalla Am-

ministrazione comunale che prescrive inoltre il numero dei

pluviali e, dei pozzi di ispezione.

I cortili, gli spazi privati e le strade a fondo

cieco comunicanti con uno spazio pubblico devono essere chi-

si con muro o cancello.

Il Sindaco ha facoltà di applicare queste disposi-

zioni, previo parere espresso dalla Commissione Pubblica, in

che per le vicinate aperte in seguito a regolare autorizza-

zione sindacale qualora per motivi di pubblica sicurezza od

urbanistici od igienici ciò si renda necessario nello interes-

se pubblico.

La denominazione stradale e la numerazione civica,

apposta per necessità anagrafica anche sulle vie non facenti

parte del demanio stradale del Comune, non mutano le condizio-

ne giuridiche delle medesime.

Le strade private non devono mai essere sottratte

al passaggio pubblico, e gli impegni assunti dai proprietari

ai sensi del presente articolo si trasmettono agli eredi, ai

concessionari, e agli eventui censi.

Le disposizioni di cui al comma secondo del punto 3)

dell'art. 9 del D.M. 2/4/1968 n. 3519 non si applicano nelle

zone territoriali omogenee "G" di ampliamento dei nuclei ubi-

tati attraversate dalle strade indicate nel grafico in scala

1 : 2000 del Programma di fabbricazione emesse al presente

Regolamento.

strada
aperti
previo
te del
tementi
ne e p
Comune
comuni
essero
occezio
commu

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE URBANISTICA

Testo approvato dal
Consiglio Comunale

L'autorizzazione a costruire strade e parcheggi privati da lasciare aperti al pubblico uso può essere concessa previo impegno scritto e trascritto da parte del richiedente di provvedere convenientemente alla loro costruzione, illuminazione e pulizia secondo le prescrizioni del Comune.

Le strade private a fondo cieco comunicanti con uno spazio pubblico devono essere chiuse con muro o cancello, fatta eccezione per i casi previsti dall'ultimo comma del precedente articolo.

L'autorizzazione a costruire strade e parcheggi privati da lasciare aperti al pubblico uso può essere concessa previo impegno scritto e trascritto da parte del richiedente di provvedere convenientemente alla loro costruzione, illuminazione e pulizia secondo le prescrizioni del Comune.

Le strade private a fondo cieco comunicanti con uno spazio pubblico devono essere chiuse con muro o cancello, fatta eccezione per i casi previsti dall'ultimo comma del precedente articolo.

lungo tutti gli edifici o le recinzioni prospicenti

le su strade o piazze pubbliche il Sindaco provvede a far
pavimentare i marciapiedi e nel tempo opportuno, salvo di-
verse patrizioni trasmesse tra la pubblica Amministrazione
no ed i privati interessati.

Quando il Sindaco decide di pavimentare detti

marciapiedi, i proprietari frontisti sono tenuti a concorrere
per il 2/3 della spesa di prima pavimentazione. Il versame-
nto dell'imposta relativa viene fatto nella casa comunale
a semplice richiesta del Sindaco.

Se la larghezza del marciapiede supera m. 2,50 lo

obbligo del concorso del proprietario frontista è limitato
a questa larghezza massima.

Nel caso di fabbricati appartenenti a più proprie-
tari la ripartizione del contributo deve essere fatta in
proporzione della cubatura, misurata vuoto per pieno, di
spettanza di ciascun proprietario.

ART. 53 - ZONE DI RISERVA

Le distanze minime degli impianti sanitari e
cimiteriali da osservarsi nella edificazione devono rispon-
dere alle prescrizioni di legge vigenti; fatte salve le
prescrizioni di legge e regolamenti vigenti, la distanza
minima dal ciglio delle strade comunali extraurbane e delle
strade consortili, e da misurarsi in proiezioni orizzontali
11, 5 di m. 20,00.

Testo approvato dal
Consiglio Comunale

La demolizione stradale e la numerazione civica, apposta per necessità anagrafiche anche sulle vie non facenti parti del dominio stradale del Comune, non mutano la condizione giuridica delle medesimo.

In sede di lottizzazione può disporsi che le strade private siano destinate all'uso pubblico.

La deconiazione stradale e la numerazione civica, apposta per necessità anagrafiche anche sulle vie non facenti parte del dominio stradale del Comune, non mutano la condizione giuridica delle medesimo.

In sede di lottizzazione può disporsi che le strade private siano destinate all'uso pubblico.

ART. 53 - ZONE DI RISPETTO

Le distanze minime dagli impianti sanitari e cimiteriali da osservarsi nella edificazione devono rispondere alle prescrizioni di Legge vigenti.

A protezione del nastro stradale fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti devono essere osservate le distanze minime stabilite dal D.M. 1/4/1968 n. 1404.

La area che resta inedificata in conseguenza dei ritiri previsti da Leggi e regolamenti concorre alla formazione della superficie fondiaria.

ART. 53 - ZONE DI RISPETTO

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO PROPOSTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE URBANISTICA

ART. 54 - RISERVO DELLE ZONE DI VERDE

Le zone di verde si suddividono in: a) zona di verde pubblico, b) zona di verde privato, c) zona di verde agricolo.

Nelle zone destinate a verde pubblico è vietata qualsiasi costruzione ad eccezione delle attrezzature per il gioco dei bambini. E' concessa la facoltà di costruire chioschi ed altre attrezzature concesse con utilizzazione del verde purché la loro cubatura non superi i mc. 200 e le relative costruzioni siano limitate ad una per ettaro.

Nelle zone destinate a parco pubblico è ammessa la costruzione di posti di ristoro e chioschi ed alloggi per custode, in fabbricati isolati a condizione che la cubatura di ciascuno di essi non superi il valore mc. 400 per ettaro, e l'altezza massima sia di m. 4,50.

Nelle zone destinate a verde attrezzate, pubblico o privato, è ammessa la costruzione delle attrezzature indicate negli elaborati grafici del programma di fabbricazione. Nella costruzione i parametri dimensionali da adottare sono: indice di fabbricabilità non maggiore di 1,5 mc/mq. rapporto di copertura non maggiore di 2/10, altezza massima di m. 10,00, distacchi ed arretramenti non minori di m. 10,00. Entro la fascia territoriale costiera larga m. 500 a partire dalla battigia l'indice di fabbricabilità territoriale ha valore non maggiore di mc/mq 0,50.

Nelle zone di verde di rispetto, pubblico o privato, è vietata qualsiasi attività edilizia e qualsiasi costruzione, in conformità al D.M. 1.4.1968 n. 3518 e R.D. 27.7.1934 n. 1265.-
Nelle zone vincolate a verde privato sono consentite le sole costruzioni concesse con la diretta utilizzazione del verde, con la sua conservazione e la sua custodia, nonché le costruzioni di fabbriche isolate a condizione che ciascuna abbia cubatura non maggiore di mc. 1.000 per ettaro e risponda agli altri parametri dimensionali della edilizia a "casa".

Nelle zone destinate a verde agricolo, il cui vincolo si estende anche a tutte le zone del territorio comunale non rappresentate nelle tavole grafiche del Programma di fabbricazione, sono ammessi fabbricati essenzialmente destinati al servizio dell'agricoltura. Soddisfatta l'esigenza dell'agricoltura, è ammessa la costruzione di edifici residenziali.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE URBANISTICA

Testo approvato dal
Consiglio Comunale

ART. 54 - RISPETTO DELLE ZONE DI VERDE

Le zone di verde si suddividono in:

a) zone di verde pubblico, b) zone di verde privato, c) zone di verde agricolo.

Nelle zone destinate a verde pubblico o attrezzato, sono consentite soltanto attrezzature per il giuoco dei bambini. E' concessa la facoltà di costruire chioschi od altre attrezzature connesse con la utilizzazione del verde purchè la loro cubatura non superi i mc.200 e le relative costruzioni siano limitate ad una per ettaro.

Nelle zone destinate a parco pubblico è ammessa da parte della Pubblica Amministrazione la costruzione di posti di ristoro e chioschi ed alloggio per custode, in fabbricati isolati ed a condizione che la cubatura di ciascuno di essi non superi il valore di mc. 400 per ettaro, e l'altezza massima sia di m.4,50.

Nelle zone di verde di rispetto, pubblico o privato, è vietata qualsivoglia attività edilizia e qualsiasi costruzione, in conformità al D.M. 1.4.1968 e R.D.27.7.1934 n. 1265.

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

Nelle zone di verde agricolo comprese entro la fascia terri-
tale lunga m. 1.000 a partire dalla batigia è ammessa anche la
edificazione delle seguenti attrezzature pubbliche o di uso pub-
blico: centri commerciali, centri ricreativi, villaggi turistici,
ci ed alberghi e pensioni, attrezzature sportive e camping, at-
trezzature dei trasporti e delle comunicazioni.
I parametri dimensionali e le prescrizioni di densità relativi
ai diversi impianti ed attrezzature suddetti sono quelli di cui
all'art. 20 del presente regolamento; per i villaggi turistici,
gli alberghi e le pensioni, ed i camping vigono le prescrizio-
ni ed i parametri dimensionali dati dalla Cassa per il Mezzo-
giorno o da altre Amministrazioni statali, regionali ai fini del-
la concessione delle agevolazioni previste dalle leggi vigenti
in materia.
In tutto il territorio del comune è fatto divieto di abbattere
alberi di alto e medio fusto, ed è fatto anche obbligo ai pro-
prietari di conservare il tipo di vegetazione quando le aree
sono utilizzate a scopo edificatorio. Ove si debba procedere all'
l'abbattimento di taluni alberi, previa autorizzazione caso per
caso per dimostrata ed assoluta necessità, deve essere provveduto
alla messa a dimora nella restante area di altrettanti alberi
della stessa essenza o di essenze similari. Le limitazioni sud-
dette non si applicano quando trattasi di normale attività agri-
cola, in zona non destinata alla edificazione.

TESTO
COMMI
Nelle
compre
rtori
tavole
zione,
te des
Sodali
ommes
ziali
è fatt
o medi
propri
tazion
scopo
all'ab
autori
ed ass
alle m
di alti
za o di
sudet
di non
destin

Nelle zone destinate a verde agricolo, che comprendono anche a tutte le zone del territorio comunale non rappresentate nelle tavole grafiche del programma di fabbricazione, sono ammessi fabbricati essenzialmente destinati al servizio dell'agricoltura. Sodisfatte le esigenze dell'agricoltura, è ammessa la costruzione di edifici residenziali con le prescrizioni di cui all'art.19.

In tutto il territorio del comune è fatto divieto di abbattere alberi di alto e medio fusto, ed è fatto anche obbligo ai proprietari di conservare il tipo di vegetazione quando le aree sono utilizzate a scopo edificatorio. Ove si debba procedere all'abbattimento di taluni alberi, previa autorizzazione caso per caso per dimostrata ed assoluta necessità, doversi provvedere alla messa a dimora nella restante area di altrettanti alberi della stessa essenza o di essenze similari. Le limitazioni sudette non si applicano quando trattasi di normale attività agricola, in zona non destinata alla edificazione.

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

ART. 55 - RINVENIMENTI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI.....

Il proprietario dell'immobile in cui vengono eseguiti lavori di scavo od attività edilizia, il direttore dei lavori ed il costruttore, nel caso di ritrovamento di opere (mobili ed immobili) od oggetti archeologici o di rilevante interesse artistico o storico od etnografico, devono immediatamente farne denuncia alle autorità competenti, ed il Sindaco deve ordinare i provvedimenti richiesti dalle urgenti necessità per la conservazione del monumento od oggetto scoperto.

Gli immobili e le opere mobili di cui al comma precedente sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge n. 1089 del 1939.

ART. 56 - VINCOLO PAESISTICO ED AMBIENTALE

E' sottoposta a vincolo paesistico, ai sensi del D.P.R.S. 11.4.1968 e dichiarata di notevole interesse pubblico la zona di territorio comunale compresa tra la battigia del mare e delimitata da una linea ideale che, partendo dal punto di battigia del mare situato sul confine dei comuni di Acireale e Aciccastello, segue detto confine fino ad incontrare un punto sito a m. 100 e monte della strada statale n. 114 da detto punto segue, ad una distanza di m. 100,00 a monte, la suddetta strada statale 114 (nuova variante) fino ad incontrare la linea di confine con il territorio comunale di Riposto, e segue detta linea di confine al mare.

ART. 55
 ART. 56
 TESTO PRO

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE URBANISTICA

Testo approvato
dal Consiglio
Comunale

ART. 55 - RINVENIMENTI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI.....

Il proprietario dell'immobile in cui vengono eseguiti lavori di scavo od attività edilizia, il direttore dei lavori ed il costruttore, devono immediatamente denunciare alle Autorità competenti il ritrovamento di opere (mobili ed immobili) ed oggetti archeologici o di rilevante interesse artistico o storico od etnografico. Il Sindaco deve ordinare i provvedimenti richiesti dalle urgenti necessità per la conservazione dei beni formanti oggetto della scoperta.

I beni di cui al comma precedente sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge n. 1089 del 1939.

ART. 56 - VINCOLO PAESISTICO ED AMBIENTALE

E' sottoposta a vincolo paesistico, ai sensi del D.P.R.S. 11/4/1963 e dichiarata di notevole interesse pubblico la zona di territorio comunale e delimitata da una linea ideale che, partendo dal punto di battigia del mare situato sul confine dei comuni di Acireale e Acicastello, segue detto confine fino ad incontrare un punto sito a m. 100,00 a monte della strada statale n. 114 e da detto punto segue, ad una distanza di m. 100,00 a monte, la suddetta strada statale 114 (nuova variante) fino ad incontrare la linea di confine con il territorio comunale di Riposto, seguendo indi detta linea di confine fino al mare e successivamente la battigia del mare fino a ricongiungersi col punto di partenza.

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

C A P O V I I I

Costruzioni speciali

ART. 57 - COSTRUZIONI ACCESSORIE

Negli spazi liberi, qualora i dati relativi al via
ri tipi edilizi lo prevedano, è ammessa la costruzione di
fabbricati accessori per una superficie coperta regolamentata
ta per ogni tipo edilizio. Anche per queste costruzioni si
applicano le norme relative ad allineamenti ed arretramenti.
Sono invece ammesse le costruzioni accessorie in un
se i confini interni purché non superino l'altezza di m. 3,00.
Se il distacco dal confine interno è di almeno m. 1,50 l'altezza
tezza può raggiungere al massimo m. 4,00.

Le costruzioni necessarie non possono essere mai
adibite ad uso residenziale, ed è altresì proibito destinare
le a polizi, conigliere e simili (salvo nelle zone rurali),
nonché a depositi di materie maleodoranti od infiammabili.
Le costruzioni necessarie possono avere carattere
provvisorio, ma sempre decoroso, e comunque devono essere adibite
ad uso consentito dalle norme emanate dall'Ufficio di
Polizia Urbana.

ART. 58 - DEPOSITI, AUTOMOBILISSE E BOLLICCHIE

Nelle zone residenziali è consentita la costruzione
no di negozi o botteghe in osservanza sempre e comunque a
quanto stabilito dai vari tipi edilizi. Le altezze dei vari
ambienti sono regolate dall'art. 35 del presente Regolamento.
Nelle zone suddette è altresì consentito che i piani
di cantinati e terrani siano destinati a magazzini per depositi
to, a condizione che la loro posizione non crei difficoltà di
la circolazione e non sia dannosa né molesta ai sensi
di dello vigenti leggi.

Sono comunque esclusi in ogni caso i depositi allo
aperto, i capannoni e la tettoie.
Gli ambienti destinati ad autostimesse devono avere
le pareti perimetrali ed il soffitto resistenti al fuoco, le
porte in materiale metallico o rivestite di lamiera o di matto
ricale incombustibile: devono essere inoltre ventilate e for-
nate di impianti interni ed apparecchi di spegnimento secondo
le vigenti disposizioni del Corpo VV.FF.

ART. 57

TESTO PI

zi.

Polizia Urbana.

ART. 58

disposti:

termi oc

materiali

35 del I

osservari

tità in

costruzi

decorose

avere si

terle me

sono cas

applicar

versa di

superficie

cipale

prodotti

bricanti

servizi

prodotti

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE URBANISTICAART. 57 - COSTRUZIONI ACCESSORIE

Sono considerati accessori i fabbricati non abitabili che sono destinati al servizio di un fabbricato residenziale, o produttivo.

Essi non possono essere autorizzati se non contestualmente al fabbricato principale od a servizio di un fabbricato principale esistente.

Negli spazi liberi, la costruzione di fabbricati accessori è ammessa per la superficie coperta non superiore a $2/10$ della superficie del lotto edificabile e per un'altezza non superiore a m. 3,00 salvo diversa disposizione per i singoli tipi edilizi.

Anche per queste costruzioni si applicano le norme relative ad allineamenti ed arretramenti.

Le costruzioni accessorie non possono essere mai adibite ad uso residenziale né ad attività produttive; è proibito destinarle a pollai, conigliere e simili (salvo nelle zone rurali), nonché a depositi di materie maleodoranti ed infiammabili.

Le costruzioni accessorie possono avere anche carattere provvisorio, ma sempre decorose, e comunque devono essere adibite ad uso consentito dalle norme emanate dall'ufficio di Polizia Urbana; sono vietate le formazioni di depositi all'aperto e la costruzione di capannoni e tettoie.

ART. 58 - DEPOSITI, AUTORIMESSE, E BOTTEGHE

Nelle zone residenziali è consentita la costruzione di negozi o botteghe in osservanza sempre e comunque a quanto stabilito dai vari tipi edilizi. Le altezze dei vari ambienti sono regolate dall'articolo 35 del presente Regolamento.

Gli ambienti destinati ad autorimesse devono avere le pareti perimetrali ed il soffitto resistenti al fuoco, le porte in materiale metallico o rivestite di lamiera o di materiale incombustibile; devono essere inoltre ventilate e fornite di impianti interni ed apparecchi di spegnimento.

Vanno osservate in ogni caso le disposizioni del Corpo VV.FF. e le leggi che reggono la materia.

Testo approvato dal
Consiglio Comunale

ART. 57 - COSTRUZIONI ACCESSORIE

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE URBANISTICA

=====

ART. 58 - DEPOSITI, AUTORIMESSE,
E BOTTEGHE

Nelle zone residenziali è consentita la costruzione di negozi o botteghe in osservanza sempre e comunque a quanto stabilito dai vari tipi edilizi. Le altezze dei vari ambienti sono regolate dall'articolo 35 del presente Regolamento.

Gli ambienti destinati ad autorimesse devono avere le pareti perimetrali ed il soffitto resistenti al fuoco, le porte in materiale metallico o rivestite di lamiera o di materiale incombustibile; devono inoltre essere ventilate e fornite di impianti interni ed apparecchi di spegnimento.

Vanno osservate in ogni caso le disposizioni del Corpo VV.FF. e le leggi che reggono la materia.

Eventuali accorgimenti per lo allontanamento delle scorie gassose devono essere dettati di volta in volta dall'uffe ciale sanitario.

ART. 59 - OPIFICI INDUSTRIALI

Premesso che sono: Industrie nocive quelle con

prese nella prima classe dell'elenco compilato ai fini del

l'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie 27/7/1934 n. 1205

o ad esse assimilabili: Industrie nocive quelle comprese

nella seconda classe del medesimo elenco; Industrie innocue

quelle che non producono ne fumo ne rumori molesti (quali

industria meccaniche di precisione, artigianale, per l'ab

bigliamento; tipografie, ...); e vietata nel territorio del

comune di Agrate la costruzione di industrie nocive e di

tutte quelle di cui all'elenco stabilito con R.D. 21/4/1895

e 14/3/1903.

Per una distanza di m. 200,00 dalla zona urbana

o dai nuclei abitati e vietata la costruzione di edifici

o di recinzioni da adibire all'allevamento o alla permanen

za e alla sosta, anche temporanea, di animali (quali recinzi

ni per mandrie, stalle per bovini, porcili, pollai a scopo

industriale, ...).

Sono consentiti piccoli pollai per l'allevamento

tradizionale ad uso familiare purché non in contrasto con

le norme igieniche vigenti.

Gli opifici industriali devono attenersi, oltre che

alle vigenti leggi, anche alle seguenti norme:

- Gli edifici destinati al processo industriale devono essere

sempre arretrati di almeno m. 20,00 dal ciglio stradale;

- devono essere rigorosamente previsti, e con sufficiente lar

ghezza, gli spazi necessari all'operazione di movimento e ma

novra a carico e scarico, senza invadere in nessun caso le str

de comunali e pubbliche con la sosta dei veicoli;

sedimen
fici, lo
non pub
- la sup
guardio
tite pic
- nella
co o scar
alle op
sufficio
- devono
limiti di
m. 20,00
le devon
- Gli edi
me:
alle vig
"D" indu
mercatis
industrie
ohiarate
le e viet
ART. 59 -
minzioni
ro di vol
sanitario

Eventuali accorgimenti per l'eliminazione di emissioni gassose devono essere di volta in volta dettati dall'Ufficiale sanitario.

ART. 59 - OPIFICI INDUSTRIALI

Nel territorio comunale di Acireale è vietato l'insediamento di industrie dichiarate nocive ai sensi delle leggi vigenti.

Sono in ogni caso consentite le industrie relative alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Gli opifici da sorgere nelle zone "D" industriali, devono attenersi, oltre che alle vigenti leggi, anche alle seguenti norme:

- gli edifici destinati al processo industriale devono essere sempre arretrati di almeno m. 20,00 dal ciglio stradale e di M 5,00 dai limiti di proprietà.
- devono essere rigorosamente previsti, e con sufficiente larghezza, gli spazi necessari alle operazioni di movimento e manovra carico e scarico.
- nella fascia di arretramento sono consentite piccole costruzioni accessorie quali la guardiola e la pesa.
- la superficie coperta dalle costruzioni non può superare 1/3 del lotto di proprietà.

In rapporto alle esigenze dell'insediamento industriale sono ammessi gli uffici, le mense e l'abitazione del custode.

Eventuali accorgimenti per la eliminazione di emissioni gassose devono essere di volta in volta dettati dall'Ufficiale Sanitario.

ART. 59 - OPIFICI INDUSTRIALI

Nel territorio comunale è vietato l'insediamento di industrie dichiarate nocive ai sensi delle leggi vigenti.

Sono in ogni caso consentite le industrie relative alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Gli opifici da sorgere nelle zone "D" industriali, devono attenersi, oltre che alle vigenti leggi, anche alle seguenti norme:

- gli edifici destinati al processo industriale devono essere sempre arretrati di almeno m. 20,00 dal ciglio stradale e di m. 5,00 dai limiti di proprietà;
- devono essere rigorosamente previsti, e con sufficiente larghezza, gli spazi necessari alle operazioni di movimento e manovra carico e scarico;
- nella fascia di arretramento sono consentite piccole costruzioni accessorie quali la guardiola e la pesa;
- la superficie coperta delle costruzioni non può superare 1/3 del lotto di proprietà.

In rapporto alle esigenze dello insediamento industriale sono ammessi gli uffici, le mense e l'abitazione del custode.

- nella fascia di arretramento può essere eventualmente

consentita la costruzione di piccoli edifici accessori

(quali l'abitazione del custode, la guardiola, gli uffici

et, le mense,....), salvo quanto disposto dall'art. 8

della legge n. 1684 del 1962. In detta fascia non è

ammessa la installazione di silos, i quali possono trovarsi

re alloggiamento negli spazi di distacco dagli altri edifici

ma sempre con l'arretramento minimo di m.1,50 dal limite

di proprietà aliena.

Nella zona 2 è ammesso l'insediamento di industrie

immoce e nolate purchè siano rispettate le seguenti condi-

zioni :

a) l'area prescelta deve avere superficie non maggiore di ha.2,

e deve, a cura del richiedente, essere allacciata ad una

delle vie di comunicazione che non abbia comunque carattere

re residenziale o turistico: deve essere fornita di tutti

i servizi (acqua, luce, fognature,....) e dei relativi ca-

laccamenti;

b) la distanza minima tra industria nolata e zona residenzia-

le deve essere non inferiore a m. 300,00; e tra industria

immoce e zona residenziale deve essere non inferiore a

m. 100,00; previo conforme parere dell'autorità sanitaria

la quale può anche prescrivere distanze maggiori caso per

caso.

La distanza tra i limiti di due insediamenti indu-

striali contigui deve essere non inferiore a m.1.000,00 e

deve comunque essere assicurata in ogni caso il rispetto

del R.D. 14/4/1927 n.530 e del Capo III - Titolo III del

T.U. 21/7/1934 n. 1245 con le modificazioni successive.

ART. 60 - FABBRICATI RURALI

Chiunque intenda costruire una casa rurale, o riedif-

icare o modificare sostanzialmente una casa rurale già esi-

stente, deve richiedere l'autorizzazione del Sindaco e, ove

prescritto, del competente Ufficio del Genio Civile, presen-

tando all'uopo i disegni di cui all'art.10 precedente, del

quali risultino anche rappresentate i sistemi di provvista

rurale, mente un chiedere prescritto del titolo dei disegni i quali ri: di provvista tenamente di anima

ART. 60

anche no fici m. m. 5,00 mento di trasform prodotti li provi

E' ammessa l'installazione di silos anche negli spazi di distacco dagli altri edifici ma sempre con l'arretramento minimo di m. 5,00 dal limite di proprietà aliena.

Nella zona "E" è ammesso l'insediamento di industrie per la conservazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli con i parametri dimensionali previsti dall'articolo 19 precedente.

ART. 60 - FABBRICATI RURALI

Chiunque intenda costruire una casa rurale, o ricostruire o modificare sostanzialmente una casa rurale già esistente, deve richiedere la concessione al Sindaco e, ove prescritto il nulla-osta del competente Ufficio del Genio Civile presentando all'uopo i disegni di cui all'art. 10 precedente, dai quali risultino anche rappresentati i sistemi di provvista dell'acqua potabile e di allontanamento dei rifiuti domestici e di quelli di animali stallini.

Testo approvato dal
Consiglio Comunale

E' ammessa l'installazione di silos anche negli spazi di distacco dagli altri edifici ma sempre con l'arretramento minimo di m. 5,00 dal limite di proprietà aliena.

La superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio (escluso le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% della intera superficie destinata a tali insediamenti.

Nella zona "E" è ammesso l'insediamento di industrie per la conservazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli con i parametri dimensionali previsti dall'art. 19 precedente.

ART. 60 - FABBRICATI RURALI

Chiunque intenda costruire una casa rurale, o ricostruire o modificare sostanzialmente una casa rurale già esistente, deve richiedere la concessione al Sindaco e, ove prescritto, il nulla-osta del competente Ufficio del Genio Civile presentando all'uopo i disegni di cui all'art. 10 precedente, dai quali risultino anche rappresentati i sistemi di provvista dell'acqua potabile e di allontanamento dei rifiuti domestici e di quelli di animali stallini.

dell'acqua potabile e di allontanamento dei rifiuti domestici
ci e di quella di animali stallati.

Qualsiasi nuova abitazione rurale deve essere co-
struita secondo il tipo dell'edilizia rurale e di quella a
villini, di cui all'art. 19 precedente, possibilmente sopra
un terreno ben recintato e con fonda acqua profonda, secon-
do le prescrizioni dell'art. 25 precedente. Quando non è
possibile verificare una tale condizione il sottosuolo del-
la casa deve essere munito di mezzi idonei ad eliminare la
umidità. In qualunque nuova abitazione rurale il pavimento
dei locali destinati ad abitazione e quello delle stalle
devono essere rialzato di almeno m. 0,20 sul piano di camp-
gnu, e di almeno m. 1,00 sul livello massimo delle acque del
sottosuolo.

I cortili, le vie, gli orti, gli intervalli di
isolamento, ecc ammessi alla casa rurale devono essere prov-
visti di idonee pendenze e canalizzazioni affinché non si ve-
rificano impallidimenti.

In ogni caso devono essere realizzati opportuni co-
nalti di drenaggio per esaltare le acque meteoriche e di in-
filtrazione.

Le coperture dei pavimenti devono essere costruiti
con laterizi ben cotti o con altri materiali poco permeabili
e per il piano di posa dei pavimenti deve usarsi esclusivamente
te calcistrato di cemento con pietrisco e ghiaia naturale di
fiume.

L'altezza libera delle stanze di abitazione non deve
essere inferiore a m. 3,00 e la superficie degli ambienti desti
nati ad abitazione permanente non deve essere inferiore a
mq. 8,00.

Tutti gli ambienti devono essere intonacati internamente,
e così pure i paramenti esterni, a meno che non siano
costruite le murature con mattoni ed in pietra o con altri ma-
teriali riconosciuti idonei, ben connessi e stuccati.

I locali destinati ad abitazione devono avere fino-
stare provvisti di vetrure che si aprano direttamente all'aria
libera;

devo
edili:
all'ar.
torrei
fonda,
prece:
re un
casa (c
olimiti
fazio:
nati e
vono e
piano
vello
interv
casa r
na po
si vor
zati o
tiro l
ti da
poco p
pavime
struzzi
naturale
abitati
e in ar
abitati
re a me
intonac
menti e
le mura
altri m
nessi o
devono
che si

Qualsiasi nuova abitazione rurale deve essere costruita secondo il tipo della edilizia rurale o di quella a villini, di cui all'art.19 precedente, possibilmente sopra un terreno ben asciutto e con falda acqua profonda, secondo le prescrizioni dell'art.26 precedente. Quando non è possibile verificare una tale condizione il sottosuolo della casa deve essere munito di mezzi idonei ad eliminare la umidità. In qualunque nuova abitazione rurale il pavimento dei locali destinati ad abitazione e quelli delle stalle devono essere rialzati di almeno m.0,30 sul piano di campagna, e di almeno m.1,00 sul livello massimo delle acque del sottosuolo.

I cortili, le aie, gli orti, gli intervalli di isolamento, ecc, annessi alla casa rurale devono essere provvisti di idonea pendenza e canalizzazioni affinché non si verificino impaludamenti.

In ogni caso devono essere realizzati opportuni canali di drenaggio per smaltire le acque meteoriche e di infiltrazione.

I pavimenti devono essere costruiti da laterizi ben cotti o altri materiali poco permeabili, per il piano di posa dei pavimenti deve usarsi esclusivamente calcestruzzo di cemento con pietrisco o ghiaia naturale di fiume.

La altezza libera delle stanze di abitazione non deve essere inferiore a m.3,00, e la superficie degli ambienti destinati ad abitazione permanente non deve essere inferiore a mq. 8,00.

Tutti gli ambienti devono essere intonacati internamente, e così pure i paramenti esterni, a meno che non siano costruite le murature con mattoni od in pietra o con altri materiali riconosciuti idonei, ben connessi o stuccati.

I locali destinati ad abitazione devono avere finestre provviste di vetrate, che si aprono direttamente all'aria libera.

Qualsiasi nuova abitazione rurale deve essere costruita secondo il tipo della edilizia rurale o di quella a villini, di cui all'art. 19 precedente, possibilmente sopra un terreno bene asciutto e con falda acqua profonda, secondo le prescrizioni dell'art. 26 precedente. Quando non è possibile verificare una tale condizione il sottosuolo della casa deve essere munito di mezzi idonei ad eliminare l'umidità. In qualunque nuova abitazione rurale il pavimento dei locali destinati ad abitazione e quelli delle stalle devono essere rialzati di almeno 0,30 metri sul piano di campagna e di almeno m.1,00 sul livello massimo delle acque del sottosuolo.

I cortili, le aie, gli orti, gli intervalli di isolamento, ecc, annessi alla casa rurale devono essere provvisti di idonea pendenza e canalizzazioni affinché non si verificino impaludamenti.

In ogni caso devono essere realizzati opportuni canali di drenaggio per smaltire le acque meteoriche e di infiltrazione.

I pavimenti devono essere costruiti con laterizi ben cotti o altri materiali poco permeabili, per il piano di posa dei pavimenti deve usarsi esclusivamente calcestruzzo di cemento con pietrisco o ghiaia naturale di fiume.

L'altezza libera delle stanze di abitazione non deve essere inferiore a m. 3,00, e la superficie degli ambienti destinati ad abitazione permanente non deve essere inferiore a mq. 8,00.

Tutti gli ambienti devono essere intonacati internamente, e così pure i paramenti esterni, a meno che non siano costruite le murature con mattoni od in pietra o con altri materiali riconosciuti idonei, ben connessi o stuccati.

I locali destinati ad abitazione devono avere finestre provviste di vetrate, che si aprono direttamente all'aria libera.

Nelle nuove costruzioni le superfici dei vani delle finestre misurate entro gli stipiti del succholo, deve essere non minore di 1/15 della superficie del pavimento di ciascun ambiente di abitazione, e nel minore di mq. 1,20 per ciascun ambiente.

Il focolare della cucina e quelli destinati ad altre attività domestiche devono essere muniti di appositi cappa.

Ogni abitazione deve essere provvista di adeguato sistema di aerazione. Quest'ultima deve essere di tipo a di lancia libera e di superficie non inferiore a mq. 0,25. La lancia non deve avere comunicazione diretta con lo stanza da letto né con la cucina, e deve essere dotata di adeguato sistema di smaltimento dei rifiuti.

Le acque domestiche di rifiuto, quando non esistano la fogna che possa raccoglierle, possono essere condotte con tubi impermeabili e ben connessi alla condotta, e smaltite in superficie in sempre a conveniente distanza dai nuclei abitati.

Ove esistano condizioni di pendenza e di natura del suolo e di ubicazione della falda freatica favorevoli, le acque di rifiuto domestico possono essere convogliate ad impianti depuratori, o l'affluente di questi può essere smaltito ad opportuna distanza sia mediante irrigazione superficiale che mediante infiltrazione, secondo autorizzazione della autorità sanitaria comunale.

I depositi di pozzi neri per uso agricolo e di acque massi di letame fuori della comunità non sono permessi che in aperte campagne, purché limitati ai bisogni del podere, e purché collocati a non meno di m. 50,00 dai pezzi di acqua potabile o da acquedotti o serbatoi e pubbliche vie, e comunque sempre a valle di questi.

Ogni casa rurale deve essere provvista di acqua potabile che a giudizio dell'autorità sanitaria, deve essere di buona qualità ed in quantità sufficiente al fabbisogno della casa.

TESTO PR

Nei
del
di m
da a
comu

sti
que
sti
ne,
am
nti
via
ne,
am
nti
sti
que
sti
ved
tim
arti
mq.

Nelle nuove costruzioni la superficie dei vani delle finestre, misurata entro gli stipiti del soffitto, deve essere non minore di $1/15$ della superficie del pavimento di ciascun ambiente di abitazione, e mai minore di mq. 1,20 per ciascun ambiente.

Il focolare della cucina e quelli destinati ad altre attività domestiche devono essere muniti di apposita cappa.

Ogni abitazione deve essere provvista di acquedotto e di latrina. Questa ultima deve avere una finestra apertasi all'aria libera di superficie non inferiore a mq. 0,50.

La latrina non deve avere comunicazione diretta con le stanze nè con la cucina, e deve essere dotata di adeguato sistema di smaltimento dei rifiuti.

I depositi di letame fuori della concimazione non sono permessi che in aperta campagna, purchè limitati ai bisogni del podere, e purchè collocati a non meno di m. 50,00 dai pozzi di acqua potabile o da acquedotti e serbatoi e pubbliche vie, e comunque sempre a valle di questi.

Nelle nuove costruzioni, la superficie dei vani delle finestre, misurata entro gli stipiti del soffitto, deve essere non minore di $1/15$ della superficie del pavimento di ciascun ambiente di abitazione, e mai minore di mq. 1,20 per ciascun ambiente.

Il focolare della cucina e quelli destinati ad altre attività domestiche devono essere muniti di apposita cappa.

Ogni abitazione deve essere provvista di acquedotto e di latrina. Quest'ultima deve avere una finestra apertasi all'aria libera di superficie non inferiore a metri quadrati 0,50.

La latrina non deve avere comunicazione diretta con le stanze nè con la cucina, e deve essere dotata di adeguato sistema di smaltimento dei rifiuti.

I depositi di letame fuori della concimazione non sono permessi che in aperta campagna, purchè limitati ai bisogni del podere, e purchè collocati a non meno di m. 50,00 dai pozzi di acqua potabile o da acquedotti e serbatoi e pubbliche vie, e comunque sempre a valle di questi.

Le case rurali di nuova costruzione e quelle sostanzialmente modificate non possono essere abitate, interamente o parzialmente, senza il permesso dell'Autorità

con materiale impermeabile e munito del necessario scoli.
 Il pavimento dello stallo deve essere costruito
 in cemento, e di m. 10,00 per il bestame minuto.
 Ovvero un volume di almeno m. 30,00 per ogni capo grosso di
 con finestre dotate di sistema a valvole. Le stalle devono
 essere illuminate. Al ricambio d'aria si può provvedere anche
 di m. 3,00 del pavimento al soffitto, essere ben ventilate
 Le stalle devono avere altezza libera non minore
 di 2,00 metri.

ambienti dove essere interposto uno strato sottile in cemento
 anche durante tra il sole ed il pavimento di terra
 dove i locali sovranzi debbono essere adatti ad abita-
 re che formano un solo corpo con la casa di abitazione. Que-
 sti locali sono costruiti in legno e sciolte delle stalle
 con le prescrizioni dell'art. 53 precedente.

Le stalle in distanza può variare, ma sempre computabilmente
 pubblica vie se non alla distanza di almeno m. 20,00; per
 comunicazione con locali di abitazione ne proporzionare su
 alle ville, i porcelli e i polli non devono avere diretta
 nelle case rurali di nuova costruzione le stalle;

ART. 61 - STALLE E SIMILI

alle prescrizioni del presente regolamento.
 di nuova costruzione, o comunque modificate e sottoposte
 Il certificato di abitabilità per le case rurali
 utile al cantiere e del tecnico comunale.
 comunale, rilasciato in seguito e parere favorevole dello
 comunale e parzialmente, senza il permesso dell'autorità
 stanzialmente modificate non possono essere abitate, inte-
 Le case rurali di nuova costruzione e quelle so-
 igienica.

comunque rispondere alle migliori condizioni di sicurezza
 posti e alla costruzione di esterne, che devono sempre e
 ma per essere utilizzati, si deve ricorrere alle norme di
 dell'acquedotto comunale e quando questa sia troppo lontana
 Ove non sia possibile approvvisionare la casa con l'acqua

m
r
p
p
s
f
r
f
r
f
r
p
f
ec
f
sc
cc
sc
VI
ca
no
ne
VI
pu
I
ov
li
al
ad
la
di
zo
AR
na
del
le,
mer
pos
ne

TESTO

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE URBANISTICA

Testo approvato dal
Consiglio Comunale

Le case rurali di nuova costruzione e quelle sostanzialmente modificate non possono essere abitate, interamente o parzialmente, senza il permesso dell'autorità comunale, rilasciata in seguito a parere favorevole dell'ufficiale sanitario e del tecnico comunale.

comune, rilasciate in seguito a parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario e del Tecnico Comunale.

ART. 61 - STALLE E SIMILI

Per una distanza di m. 100,00 dalla zona urbana, dai nuclei abitati e dalle zone di espansione previste dal P.d.F., è vietata la costruzione di edifici e di recinzioni da adibire all'allevamento o alla permanenza e alla sosta, anche temporanea, di animali (quali recinzioni per mandrie, stalle per bovini, ovini, porcili, pollai a scopo industriale,...).

Sono consentiti piccoli pollai per l'allevamento tradizionale ad uso familiare purchè non in contrasto con le norme igieniche vigenti.

Nelle case rurali di nuova costruzione le stalle, gli ovili, i porcili ed i pollai non devono avere diretta comunicazione con i locali di abitazione nè prospettare su pubbliche vie se non alla distanza di almeno m. 20,00.

E' vietato costruire in legname i solai delle stalle che formino un solo corpo con la casa di abitazione. Qualora i locali sovrastanti alla stalla debbano essere adibiti ad abitazione, anche diurna, tra il solaio ed il pavimento di tali ambienti deve essere interposto uno strato di materiale impermeabile.

Le stalle devono avere altezza libera non minore di m.3,00 dal pavimento al soffitto, essere ben ventilate ed illuminate. Al ricambio di aria si può provvedere anche con finestre dotate di sistema a vasistas. Le stalle devono avere un volume di almeno mc.30,000 per ogni capo grosso di bestiame, e di mc.10,00 per il bestiame minuto.

Il pavimento delle stalle deve essere costruito con materiale impermeabile e munito dei necessari scoli.

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

Le urine, qualora non siano raccolte in depositi

di conveniente capienza, devono essere convenientemente allontanate dalla stalla avvicinando alle condotte mediante

tubi impermeabili, oppure smaltite in superficie a distanze non minore di m. 10,00 dai fabbricati.

Le pareti delle stalle devono essere intonacate con cemento e rivestite con altre materiale impermeabile

fino all'altezza di m. 2,00 dal pavimento.

Le mangiatoie devono essere costruite con materiale facilmente lavabile, escluso il legno.

È assolutamente vietato l'impiego di paglieracci domestici usati per fare lettore.

Gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiale di facile lavatura, e, ove possibile, alimentati da

acque corrente o con l'acqua rinnovatai abbondantemente dopo l'abbeveramento. Gli abbeveratoi devono altresì essere

costruiti con angoli e spigoli arrotondati e lisci, e non devono mai essere alimentati dallo stesso rubinetto erogante l'acqua per le persone.

Le vasche per la lavatura del bucato devono essere isolate dagli abbeveratoi, dai quali non devono raccogliersi le acque che sopravanano o di vasatura.

ART. 62 - CONCINIALE

Le conciniale nelle case coloniche devono rispondere alle condizioni stabilite dal T.U. delle leggi sanitarie 27

luglio 1934 n. 1265 e a quelle prescritte dal Profetto. Devono essere costruite a valle dei pozzi, acquedotti e serbatoi di

acqua potabile, e tenute lontane non meno di m. 10,00 dai predetti pozzi, acquedotti e serbatoi, dalla parte abitabile del-

le corrispondenti case coloniche e di qualunque altra abitazio-

ne nonché dalle pubbliche vie.

Il Sindaco, in seguito a parere dell'ufficio sanitarie, rilascia l'autorizzazione allo impianto, prescrivendo per

ogni tipo di condotta ed ogni volta la distanza minima di essa dalla casa colonica e da qualsiasi altra abitazione.

TESTO I
to
no
sta
bi
re
to
la
te
so
ti
posi
1, a
abb
ess
ton
ment
acqu
to d
dal
sopr
ART.
devo
dalla
dal
valli
acqu
di m.
da se
meno
della
risse
ogni
stanz
o da

Le urine, qualora non siano raccolte in depositi di conveniente ampiezza, devono essere convenientemente allontanate dalla stalle avviandole alla concimaia mediante tubi impermeabili.

Le pareti delle stalle devono essere intonacate con malta cementizia o rivestite con altro materiale impermeabile fino alla altezza di m.2,00 dal pavimento.

Le mangiatoie devono essere costruite con materiale facilmente lavabile, escluso il legno.

Gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiale di facile lavatura, e, ove possibile, alimentati da acqua corrente o con l'acqua rinnovantesi abbondantemente dopo lo abbeveramento. Gli abbeveratoi devono altresì essere costruiti con angoli e spigoli arrotondati e lisci, e non devono mai essere alimentati dallo stesso rubinetto erogante la acqua per le persone.

Le vasche per la lavatura del bucato devono essere isolate dagli abbeveratoi, dai quali non devono raccogliere l'acqua che sopravanzano o di vuotatura.

ART. 62 - CONCIMAIE

Le concimaie nelle case coloniche devono rispondere alle condizioni stabilite dalle leggi vigenti o da quelle prescritte dal Prefetto. Devono essere costruite a valle dei pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua potabile, e tenute lontano non meno di m.50,00 dai predetti pozzi, e m.10,00 da acquedotti e serbatoi.

Devono altresì distaccarsi di almeno m.10,00 da abitazioni e pubbliche vie.

Il Sindaco, in seguito a parere dell'ufficiale sanitario, rilascia la autorizzazione allo impianto, prescrivendo per ogni tipo di concimaia ed ogni volta la distanza minima di essa dalla casa colonica e da qualsiasi altra abitazione.

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

C A P O I X

Stabilità e sicurezza
delle costruzioni

ART. 63 - GARANZIA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Nell'esecuzione delle opere edilizie, siano nuove

costruzioni, riparazioni o modifiche o demolizioni dei fabbricati, devono essere osservate tutte le cautele che a ricomporre ogni possibile pericolo di danno a persone od a cose, e ad allontanare quanto più è possibile gli incombodi che i terzi potrebbero risentire dall'esecuzione delle opere stesse.

I ponti di servizio devono avere tutti i requisiti necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori ed impedire la caduta dei materiali.

Per i ponti ordinari devono osservarsi le norme seguenti:

Le velle (pianthane), quando sono di altezza superiore a m. 8,00 devono essere composte di legni accoppiati per tutta la loro lunghezza, e fino ad un metro almeno al di sopra dell'ultimo ponte dei lavori.

Per i collegamenti dei legni si devono impiegare le fasciature di ferro inodorate, ed altre sistemi equipolenti; escluso le funi di canapa e di altra fibra. In modo analogo devono pure essere assicurati i boccaporti per il collocamento ai travi ai quali aderiscono; non può essere usata la semplice chiodatura.

Le fasciature devono essere formate con tavole dello spessore di almeno m. 0,035, debitamente assicurato al sottostanti travicelli. Spedale riguardo deve usarsi nelle impalcature dei ponti a sbalzo o di quelli che sono sostenuti da antenne non reclinare verso lo spazio pubblico da essi; in modo che il transito dei cittadini sia garantito da qualsiasi pericolo, danno o molestia.

Ogni impalcatura sopra cui si compiono i lavori, deve sempre avere un sottopiede ad una distanza non maggiore di m. 2,50.

Tale distanza nell'interno di locali può essere aumentata fino a m. 4,00 quando il sottopiede è costituito da una impalcatura completa di sufficiente resistenza.

TESTO P
ART. 63
stano r
che o d
re esse
ogni te
cose, e
incomod
L'esec
ti i re
lunata
materie
si lo r
Le abet
superic
Legni e
e fino
tmo p
vono in
to od
ni di
devono
il col
non pu
con tar
debita
Il. Sp
ature
sistem
zio pu
to del
ricolo
no i l
una di
puo es
sotop
plate
nti d
sti co
re cos
palcant

ART. 63 - CAUTELE PER L' ESECUZIONE DEI LAVORI

Nell'esecuzione delle opere edilizie, siano nuove costruzioni, ricostruzioni o modifiche o demolizioni dei fabbricati, devono essere osservate tutte le cautele atte a rimuovere ogni temuto pericolo di danno a persone od a cose, e ad attenuare quanto più è possibile gli incomodi che i terzi potrebbero risentire dall'esecuzione delle opere stesse.

I ponti di servizio devono avere tutti i requisiti necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori ed impedire la caduta dei materiali.

Per i ponti ordinari devono osservarsi le norme seguenti:

Le abetelle (piantane), quanto sono di altezza superiore a m. 8,00 devono essere composte di legni accoppiati per tutta la loro lunghezza, e fino ad un metro almeno al di sopra dell'ultimo ponte dei lavori.

Per i collegamenti dei legami si devono impiegare le fasciature di ferro inchiodate od altro sistema equipollente, escluse le funi di canapa o di altre fibre. In modo analogo devono pure essere assicurati i boccatelli per il collocamento ai travi ai quali aderiscono; non può essere usata la semplice chiodatura.

Le impalcature devono essere formate con tavole dello spessore di almeno cm. 3,5, debitamente assicurate ai sottostanti travicoli. Speciale riguardo deve usarsi nelle impalcature dei ponti a sbalzo o di quelli che sono sostenuti da antenne non racchiuse verso lo spazio pubblico da assiti, in modo che il transito dei cittadini sia garantito da qualsiasi pericolo, danno o molestia.

Ogni impalcatura sopra cui si compiono i lavori deve sempre avere un sottoponte ad una distanza non maggiore di m. 2,50.

Tale distanza nell'interno di locali può essere aumentata fino a mt. 4,00 quando il sottoponte è costituito da una impalcatura completa di sufficiente resistenza.

I ponti e le rampe devono essere muniti di parapetti composti di almeno due robusti correnti, dei quali l'inferiore deve essere costituito da una tavola poggiate sull'impalcatura.

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

I ponti e le rampe devono essere muniti di parapet-

ti composti di almeno due robuste correnti, del qual l'infioro-
re deve essere costituito da una tavola poggiante sull'impalcatura.

Le fronti dei ponti verso strada devono essere munite

di stufe o graticci di ghisa, o altri elementi chiusi, in guisa

di evitare le cadute di oggetti o materiali sulla strada.

I costruttori ed esecutori di qualsiasi opera di fab-

bricazione hanno obbligo, per tutto quanto si riferisce all'ese-

cuzione delle opere stesse, di usare tutte le provvidenze ed i

migliori sistemi suggeriti dalla scienza e dalla pratica per

evitare qualunque danno alle persone addette al lavoro e ad

ogni altra persona, e così anche alle cose in genere (con spe-

ziale riguardo al macchinario, cordoni, attrezzature, mezzi

provvisori). Il Sindaco può prescrivere tutto le opere che

riterrà opportune e necessarie a tal riguardo.

Nelle prove di resistenza delle impalcature ed in ge-

nera di tutte le parti che costituiscono l'apparato eretto per

la costruzione delle case si devono adottare tutte le cautele

atte ad allontanare ogni pericolo per le persone. Per le impal-

cature in cemento armato non si possono eseguire prove se non

si è previamente provveduto ad un'armatura di acciaio. In ogni

caso si debbono prendere tutte le precauzioni atte a prevenire

le conseguenze di eventuale rovina delle parti che si provano.

Nelle zone di demolizione, e specialmente per il di-

stacco di materiali voluminosi e pesanti, debbono usarsi tutte

le cautele atte ad evitare qualsiasi danno a cose o a persone,

e, in particolare, scuotimenti del terreno e conseguente danneg-

giamento e molestia ai fabbricati vicini. È vietato calare ma-

teriali di demolizioni verso la via pubblica; quando ciò sia re-

so necessario dalla natura delle opere, si deve provvedere o

per appositi condotti e mediante corda o altri mezzi precauzio-

nali.

no se
o alt
data
fabbr
feris
usare
sugge
tare
voro
cose
chine
sionc
catun
tuisi
delle
atte
ne;)
sono
prov
to le
ze d
no.
zion
noco
vedo
o al

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE URBANISTICA

Testo approvato dal
Consiglio Comunale

Le fronti dei ponti verso strada devono essere munite di stuoia o graticci di giunchi, o altrimenti chiuso, in guisa da evitare la caduta di oggetti o materiali sulla strada.

I costruttori di qualsiasi opera di fabbrica hanno obbligo, per tutto quanto si riferisce all'esecuzione delle opere stesse, di usare tutte le previdenze ed i migliori sistemi suggeriti dalla scienza e dalla pratica per evitare qualunque danno alla persona addetta al lavoro e ad ogni altra persona e cosa anche alle cose in genere (con speciale riguardo al macchinario, corgami, attrezzature, mezzi provvisionari).

Nelle prove di resistenza delle impalcature ed in genere di tutte le parti che costituiscono l'apparato eretto per la costruzione delle case si devono adottare tutte le cautele atte ad allontanare ogni pericolo per le persone; per le opere in cemento armato non si possono omettere prove se non si è previamente provveduto ad un'armatura di presidio.

In ogni caso si debbono prendere tutte le precauzioni atte a prevenire le conseguenze di eventuali rovina dalle parti che si provano.

E' vietato calare materiale di demolizione verso la via pubblica; quanto ciò sia reso necessario dalla natura delle opere, si deve provvedere o per appositi condotti o mediante corda o altri mezzi precauzionali.

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

ART. 64 - OBBLIGHI DI MANUTENZIONE

Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in piena conformità con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico.

Alco.

ART. 65

ART. 65 - PROVEDIMENTI PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ

Nel caso che al Sindaco pervenga denuncia che un edificio e quello su parte minacci rovina con pericolo della pubblica incolumità, egli deve incaricare il tecnico comunale di fare la relativa constatazione e, ove la denuncia risulta fondata, deve ingiungere al proprietario di prendere immediatamente i necessari provvedimenti; in caso di inadempienza, deve provvedere ai termini di legge.

In tutte le abitazioni nelle quali è previsto il funzionamento di apparecchiature a gas liquido vanno osservate le seguenti prescrizioni:

a) Le bombole di gas liquido devono essere collocate all'esterno del locale nel quale trovano l'apparecchio di utilizzazione, oppure in nicchie chiuse ermeticamente verso l'interno del locale stesso, ma arretrate direttamente verso l'esterno;

b) In tubazione dell'impianto deve essere fissa, metallica e inaccostata nella muratura con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti di interruzione del flusso;

c) La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materia-

le resistenti all'usura e all'azione chimica del gas liquido. Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all'apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di strisciamento del tubo stesso.

Per evitare la fuoriuscita del gas liquido in caso di spegnimento della fiamma può risultare utile la applicazione di edotti dispositivi in commercio.

alla tubazione, deve essere munita di rubinetti di interruzione del flusso;

La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materia-

le resistenti all'usura e all'azione chimica del gas liquido. Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all'apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di strisciamento del tubo stesso.

In tutte le abitazioni nelle quali è previsto il funzionamento di apparecchiature a gas liquido vanno osservate le seguenti prescrizioni:

a) Le bombole di gas liquido devono essere collocate all'esterno del locale nel quale trovano l'apparecchio di utilizzazione, oppure in nicchie chiuse ermeticamente verso l'interno del locale stesso, ma arretrate direttamente verso l'esterno;

b) In tubazione dell'impianto deve essere fissa, metallica e inaccostata nella muratura con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti di interruzione del flusso;

c) La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materia-

le resistenti all'usura e all'azione chimica del gas liquido. Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all'apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di strisciamento del tubo stesso.

Per evitare la fuoriuscita del gas liquido in caso di spegnimento della fiamma può risultare utile la applicazione di edotti dispositivi in commercio.

ART. 64 - OBBLIGHI DI MANUTENZIONE

Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in piena conformità con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico.

ART. 65 - PROVVEDIMENTI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'

Nel caso che al Sindaco pervenga notizia che un edificio o qualche sua parte minacci rovina, con pericolo della pubblica incolumità, Egli dà incarico all'Ufficio Tecnico Comunale di fare le relative constatazioni e, ove la notizia risulti fondata, deve ingiungere al proprietario di prendere immediatamente i necessari provvedimenti; in caso di inadempienza deve provvedere ai sensi di legge.

In tutte le abitazioni nelle quali è previsto il funzionamento di apparecchiatura a gas liquido vanno osservate le seguenti prescrizioni :

- a) le bombole di gas liquido devono essere collocate all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione, oppure in nicchie chiuse ermeticamente verso l'interno del locale stesso, ma aereato direttamente verso lo esterno;
- b) la tubazione dell'impianto deve essere fissa, metallica e incassata nella muratura con guaina metallica aperta verso lo esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno; tale tubazione deve essere munita di rubinetti di interruzione del flusso;
- c) la tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e lo apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura e all'azione chimica del gas liquido.

Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all'apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso.

ART. 64 - OBBLIGHI DI MANUTENZIONE

TESTO INVARIATO
RISPETTO A QUELLO
PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE
URBANISTICA

ART. 65 - PROVVEDIMENTI PER LA
PUBBLICA INCOLUMITA'

Nel caso che al Sindaco pervenga notizia che un edificio o qualche sua parte minacci rovina, con pericolo della pubblica incolumità, Egli dà incarico all'Ufficio Tecnico Comunale di fare le relative constatazioni e, ove la notizia risulti fondata, deve ingiungere al proprietario di adottare ed eseguire immediatamente i necessari provvedimenti; in caso di inadempienza deve provvedere ai sensi di legge.

In tutte le abitazioni nelle quali è previsto il funzionamento di apparecchiatura a gas liquido vanno osservate le seguenti prescrizioni :

- a) le bombole di gas liquido devono essere collocate all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione, oppure in nicchie chiuse ermeticamente verso l'interno del locale stesso, ma aereato direttamente verso l'esterno;
- b) la tubazione dell'impianto deve essere fissa, metallica e incassata nella muratura con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno; tale tubazione deve essere munita di rubinetti di interruzione del flusso;
- c) la tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura e all'azione chimica del gas liquido.

Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all'apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso.

ART. 66 - PR. VIZIONI ANTINCENDIO

Nei grandi fabbricati, negli alberghi, nei collegi e nelle scuole, in tutti gli edifici pubblici, negli stabilimenti industriali, nelle officine, e nei depositi di materiali infiammabili o combustibili, devono esistere impianti o apparecchi interni di spegnimento progettati secondo le disposizioni impartite dal comando del corpo V.V.F.F. della provincia.

ART. 67 - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI

Gli organi competenti del Comune esercitano un costante controllo sulle modalità di esecuzione dei lavori autorizzati, e ne devono ordinare la sospensione qualora ritengono che non sono rispettate le norme del presente Regolamento, o quelle particolari indicate nella licenza di costruzione, ovvero che sia arbitrariamente variato il progetto approvato. La licenza ed i disegni del progetto approvato devono trovarsi costantemente sul luogo della costruzione fino a quando l'edificio non sia dichiarato abitabile, ed essere esibiti ad ogni richiesta del funzionario e del tecnico comunali e degli agenti di polizia urbana.

Il costruttore deve essere esercitata vigilanza affinché il costruttore mantenga la via pubblica costantemente sgombra di materiali lungo tutto il fronte del cantiere e nelle immediate vicinanze, salvo apposita autorizzazione del Sindaco. Lo materiale toroso e gli altri materiali provenienti dagli scavi e dalle eventuali demolizioni, quanto non siano utilizzabili in cantiere, devono essere trasportati in giornata in appositi luoghi di pubblica discarica oppure su immobili di proprietà del costruttore o del committente.

Il costruttore deve provvedere affinché i mezzi utilizzati dopo impieghi abbiano il letto e le sponde integri, e siano caricati e condotti in modo che nessuna quantità del materiale trasportato venga sparsa lungo il tragitto. Ove ai verticili spegnimento di materiale il costruttore deve immediatamente provvedere a pulire la pubblica via su cui esso è caduto.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE URBANISTICA

Testo approvato dal
Consiglio Comunale

ART. 66 - PREVENZIONI ANTINCENDIO

Nei grandi fabbricati, negli alberghi, nei collegi e nelle scuole, in tutti gli edifici pubblici, negli stabilimenti industriali, nelle officine e nei depositi di materiali infiammabili o combustibili, devono esistere impianti ed apparecchi interni di spegnimento progettati secondo le disposizioni impartite dal Comando del Corpo VV.FF. della provincia.

ART. 67 - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI

Gli organi competenti del comune esercitano i controlli di legge sui lavori autorizzati e propongono la adozione dei relativi provvedimenti al Sindaco qualora riconoscono che non sono rispettate le norme del presente Regolamento o quelle particolari indicate nella concessione edilizia, ovvero che sia arbitrariamente variato il progetto approvato.

La concessione e i disegni del progetto approvato devono trovarsi costantemente sul luogo della costruzione fino a quando lo edificio non sia dichiarato abitabile, ed essere esibiti ad ogni richiesta dei funzionari e dei tecnici comunali e degli agenti di polizia urbana.

Parimenti deve essere esercitata vigilanza affinché il costruttore mantenga la via pubblica costantemente sgombrata di materiali lungo tutto il fronte del cantiere e nelle immediate vicinanze, salvo apposita autorizzazione del Sindaco e con l'obbligo del costruttore ad eseguire le opere atte ad eliminare eventuali danni apportati al suolo pubblico.

Le materie terrose o gli altri materiali provenienti dagli scavi e dalle eventuali demolizioni, quando non siano utilizzabili in cantiere, devono essere trasportati in giornata in appositi luoghi di pubblica discarica oppure su immobili di proprietà del costruttore o del committente.

Il costruttore deve provvedere affinché i mezzi all'uopo impiegati abbiano il letto e le sponde integri e siano caricati e condotti in modo che nessuna quantità del materiale trasportato venga sparsa lungo il tragitto. Ove si verifici spargimento di materiale il costruttore deve immediatamente provvedere a pulire la pubblica via su cui esso è caduto.

TESTO INVARIATO RISPETTO A QUELLO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

ART. 68 - ACCESSO AI LAVORI DI FUNZIONARI ED AGENTI

I funzionari e gli agenti municipali incaricati della sorveglianza edilizia hanno diritto di accedere ovunque si eseguano lavori edili, come definiti al comma terzo dell'art. 1 precedente, ai fini di ispezionare tutte le opere soggette all'osservanza del presente Regolamento e controllare la rispondenza tra le opere in corso di esecuzione e quelle autorizzate con apposita licenza del Sindaco.

poll
hann
no le
terzo
lapes
vanze
re le
esec
conce

ART. 6

TESTO

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE URBANISTICA

Testo approvato dal
Consiglio Comunale

ART.68 - ACCESSO AI LAVORI DI FUNZIONARI ED AGENTI

I funzionari e gli agenti municipali incaricati della sorveglianza edilizia hanno diritto di accedere ovunque si eseguano lavori edilizi, come definiti al comma terzo dell'art. 1 precedente, al fine di ispezionare tutta l'opera soggetta all'osservanza del presente Regolamento e controllare la rispondenza tra le opere in corso di esecuzione e quelle autorizzate con apposita concessione del Sindaco.

Testo invariato rispetto a quello
proposto dalla Commissione Urbanistica

ricati dal-
ovunque si
so dell'art.1
oggette al-
la rispon-
autorizzate

CAPO X

Disposizioni finali
e transitorie

ART. 69 - ABROGAZIONE DI NORME

Sono abrogate tutte le norme e le disposizioni di

regolamenti vigenti nel territorio del Comune di Acreale.

La data dell'abrogazione di cui al precedente comma

decorre dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

to.

ART. 70 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Si intendono confermate tutte le licenze edilizie,

anche se in contrasto con le presenti norme, relative ad opere

le cui strutture si di sopra del piano di campagna (o di mar-

ciapiede) siano già state iniziate alla data di entrata in vigo-

re del presente Regolamento.

Purché non contrastino con la destinazione d'uso del lotto in-

teressato prescritta nell'Allegato Programma di fabbricazione,

si intendano validi i progetti edilizi sui quali si è già espres-

sa favorevolmente la Commissione edilizia comunale prima del-

l'entrata in vigore del presente Regolamento, anche se la rela-

tive licenze edilizie, non sono state rilasciate a causa di ul-

teriori adempimenti presso altre Amministrazioni, l'Ufficio del

Genio Civile e la Soprintendenza ai Monumenti per la Sicilia

Orientale.

Restano validi i progetti di opere pubbliche e di pub-

blica utilità e di alloggi popolari destinati alla generalità,

ancorché in corso di finanziamento da parte dello Stato, della

Regione, della Cassa per il Mezzogiorno, dell'Amministrazione

Provinciale e del Comune, nonché da enti diretti dalle suddet-

te Amministrazioni, a condizione che la relativa volumetria non

superi quella regolamentare prescritta per il lotto interessato.

Dalla data di trasmissione del presente Regolamento

edilizio ed annesso Programma di fabbricazione all'Assessorato

regionale per lo sviluppo Economico, e fino all'approvazione

di detto strumento urbanistico, l'attività edilizia nei terri-

torio comunale viene esplicata in conformità alle prescrizioni

dell'art. 28 della L.R. n. 21 del 1973, restando consentiti per

le zone territoriali omogenee B tutti gli interventi edilizi

di cui al punto II dello stesso art. 28. Nelle frazioni di Capo-

ART. 69 - ABROGAZIONE DI NORME
re di norme
la m
di A.
ART. 70 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
licenze
in c
ad o
pian
già
vigo
stir
scr
zior
zi e
to i
dell
ment
lizi
terz
od e
publ
di i
mon
del
nia
da i
zior
met
scr
son
na
per
anz
att
vie
zio
197
xlt
edi
art.

ART. 69 - ABROGAZIONE DI NORME -

Con effetto dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le norme che in precedenza hanno disciplinato la materia edilizia nel territorio del Comune di Acireale.

ART. 70 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Si intendono confermate tutte le licenze e le concessioni edilizie, anche se in contrasto con le presenti norme, relative ad opere le cui strutture al di sopra del piano di campagna (o di marciapiede) siano già state iniziate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Purchè non contrastino con la destinazione d'uso del lotto interessato prescritta nell'allegato Programma di Fabbricazione, si intendono validi i progetti edilizi sui quali si è già espressa favorevolmente la Commissione Edilizia Comunale prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, anche se le relative concessioni edilizie non sono state rilasciate a causa di ulteriori adempimenti presso altri uffici, enti od amministrazioni.

Restano validi i progetti di opere pubbliche o di pubblica utilità e gli alloggi popolari, ancorchè in corso di finanziamento da parte dello Stato, della Regione, della Cassa per il Mezzogiorno, dell'Amministrazione Provinciale del Comune, nonché da Enti diretti dalle suddette amministrazioni, a condizione che la relativa volumetria non superi quella regolamentare prescritta per il lotto interessato.

Dalla data di trasmissione del presente Regolamento Edilizio ed annesso Programma di Fabbricazione all'Assessorato Regionale per lo Sviluppo Economico, e fino all'approvazione di detto strumento urbanistico, la attività edilizia nel territorio comunale viene esplicata in conformità alle prescrizioni dell'art. 28 della L.R. n. 21 del 1973, restando consentiti per le zone territoriali omogenee B tutti gli interventi edilizi di cui al punto II dello stesso art. 28

ART. 69 ABROGAZIONE DI NORME -

TESTO INVARIATO
RISPETTO A QUELLO
PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE
URBANISTICA

ART. 70 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Si intendono confermate tutte le licenze e le concessioni edilizie già autorizzate all'atto dell'adozione del presente Regolamento, anche se in contrasto con le presenti norme, relative ad opere le cui strutture al di sopra del piano di campagna (o di marciapiede) siano già state iniziate alla data di trasmissione del regolamento stesso al competente Assessorato Regionale.

Purchè non contrastino con la destinazione d'uso del lotto interessato prescritta nell'allegato Programma di Fabbricazione, si intendono validi i progetti edilizi sui quali si è già espressa favorevolmente la Commissione Edilizia Comunale prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, anche se le relative concessioni edilizie non sono state rilasciate a causa di ulteriori adempimenti presso altri uffici, enti od amministrazioni.

Restano validi i progetti di opere pubbliche o di pubblica utilità e gli alloggi popolari, ancorchè in corso di finanziamento da parte dello Stato, della Regione, della Cassa per il Mezzogiorno, dell'Amministrazione Provinciale del Comune, nonché da Enti diretti dalle suddette amministrazioni, a condizione che la relativa volumetria non superi quella regolamentare prescritta per il lotto interessato.

Dalla data di trasmissione del presente Regolamento Edilizio ed annesso Programma di Fabbricazione all'Assessorato Regionale per lo Sviluppo Economico, e fino all'approvazione di detto strumento urbanistico,

Molini, S.M. La Scala, S. Tecla, Stazzo e Pozzillo Inferiore,
e per la sola edilizia residenziale, le disposizioni di cui
all'art. 23 della L.R. n. 21 del 1973 si applicano limitatamen-
te al coefficiente di fabbricabilità, fermo restando il valo-
re di m. 8,00 per l'altezza massima.

ART. 70 bis - APPLICAZIONE DELLA L.R. n. 78/1976

In applicazione delle prescrizioni di cui agli artt. 15, 18
e 19 della L.R. n. 78/1976 :

a) Entro la fascia territoriale litoranea larga m. 150 a
partire dalla battigia è ammessa la ristrutturazione
degli edifici esistenti senza alterazione del volume
già realizzati.

b) Nelle zone omogenee A e B comprese entro la fascia ter-
ritoriale larga m. 1.000 a partire dalla battigia sono
fatte salve le prescrizioni di cui all'art. 19 del pre-
sente Regolamento, pertinenti alle diverse tipologie
edilizie.

c) Nelle zone omogenee C comprese nella fascia territoriale
tra m. 150 e m. 1.000 a partire dalla battigia vi-
gono le prescrizioni di densità territoriale di cui
all'art. 15 della L.R. n. 78/1976.

d) Entro la fascia territoriale larga m. 1.000 a partire
dalla battigia, la edificazione nelle zone omogenee di
verde è disciplinata dalle prescrizioni di cui allo
art. 54 del presente Regolamento.

a) ent
lar
a a
deg
del
fle
all
b) nel
la
a I
ve
del
dir
c) nel
nel
a I
sci
ati

ART. 7

zione
La L.R.
a) ent

Per i lotti interclusi di superficie inferiore a mq. 200,00 la normativa del detto art. 28 della L.R. n. 21/1973, si applica anche in deroga ai parametri urbanistici derivanti dal presente Regolamento.

ART. 71 - APPLICAZIONE DELLA L.R. N° 78/1976
E DELLA LEGGE N° 10/1977 (già art.70/bis)

In applicazione delle prescrizioni di cui agli artt. 15, 18 e 19 della L.R. n. 78/1976 :

- a) entro la fascia territoriale litoranea larga metri 150 a partire dalla battigia è ammessa soltanto la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati, nonché l'edificazione di opere ed impianti destinati alla diretta funzione del mare.
- b) nelle zone omogenee A e B comprese entro la fascia territoriale larga metri 1.000- a partire dalla battigia sono fatte salve le prescrizioni di cui all'art. 19 del presente Regolamento pertinenti alle diverse tipologie edilizie.
- c) nelle restanti zone omogenee comprese nella fascia territoriale di metri 1.000- a partire dalla battigia, vigono le prescrizioni di densità territoriale di cui all'art. 15 della L.R. n. 78/1976.

L'attività edilizia nel territorio comunale viene esplicita in conformità alle prescrizioni dell'art. 28 della L.R. n. 21 del 1973, restando consentiti per le zone territoriali omogenee B tutti gli interventi edilizi di cui al punto II° dello stesso art. 28.

Per i lotti interclusi di superficie inferiore a mq. 200,00 la normativa del detto art. 28 della L.R. n. 21/1973, si applica anche in deroga ai parametri urbanistici derivanti dal presente Regolamento.

ART. 71 - APPLICAZIONE DELLA L.R.
N° 78/1976 E DELLA LEGGE
N° 10/1977 (già art.70/bis)

In applicazione delle prescrizioni di cui agli artt. 15, 18 e 19 della L.R. n. 78/1976 :

- a) entro la fascia territoriale litoranea larga metri 150 a partire dalla battigia è ammessa soltanto la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati, nonché la costruzione di opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare;
- b) nelle zone omogenee A e B comprese entro la fascia territoriale larga metri 1.000 a partire dalla battigia sono fatte salve le prescrizioni di cui all'art. 19 del presente Regolamento pertinenti alle diverse tipologie edilizie;
- c) nelle restanti zone omogenee comprese nella fascia territoriale di metri 1.000 a partire dalla battigia, vigono le prescrizioni di densità territoriale di cui all'art. 15 della L.R. n. 78/1976.

ART. 71 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, approvato dall'Autorità
Governativa regionale, entra in vigore il giorno successivo
al termine previsto dalla legge per la pubblicazione dello
stesso all'Albo pretorio.

ART. 7
so Pic
Autori
gore d
dalla
alla VJ
In suc
per lo
di cui

ART. 72 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
CON ANNESSO PIANO DI FABBRICAZIONE
(già art. 71)

Il presente Regolamento con annesso Piano di Fabbricazione approvato dalla Autorità Governativa Regionale, entra in vigore il giorno successivo al termine previsto dalla Legge per la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio.

Esso diviene operante dalla data della sua presentazione all'Assessorato Regionale per lo Sviluppo Economico con le limitazioni di cui all'art. 28 della L.R. n. 21/1973.-

ART. 72 - ENTRATA IN VIGORE DEL
REGOLAMENTO CON ANNESSO
PIANO DI FABBRICAZIONE
(già art. 71)

Il presente Regolamento con annesso Piano di Fabbricazione approvato dall'Autorità Governativa Regionale, entra in vigore il giorno successivo al termine previsto dalla Legge per la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio.

Dalla data di deliberazione di adozione votata dal Consiglio Comunale, del presente Regolamento Edilizio con annesso Piano di Fabbricazione e fino alla sua trasmissione all'Assessorato Regionale per lo Sviluppo Economico, saranno obbligatoriamente applicate per il detto strumento urbanistico le normali misure di salvaguardia.

INDICI

DELL'ORDINE DEL PROGETTISTA

INDICE

3	Art. 1 - Natura e scopi del Regolamento	3
4	I - ORGANI DELL'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA	4
5	Art. 2 - Il Consiglio Comunale	5
5	Art. 3 - Il Sindaco	5
6	Art. 4 - La Commissione Edilizia	6
9	II - LA DISCIPLINA URBANISTICO-EDILIZIA	9
10	Art. 5 - Programma di fabbricazione	10
10	Art. 6 - Azionamento fabbricativo	10
11	Art. 7 - Lottizzazione di aree	11
14	Art. 8 - Vincolo di non edificazione	14
15	CAPO III - DELL'ATTIVITA' COSTRUTTIVA	15
16	Art. 9 - Domanda di autorizzazione	16
18	Art. 10 - Progetti e varianti	18
20	Art. 11 - Licenza di costruzione	20
23	Art. 12 - Assegno di linea e quote	23
24	Art. 13 - Recinzione delle aree fabbricabili	24
25	Art. 14 - Tabelle indicatori e documenti in cantiere	25
25	Art. 15 - Occupazione del suolo pubblico	25
26	Art. 16 - Interruzione ed ultimazione dei lavori	26
27	Art. 17 - Certificazioni	27
27	Art. 18 - Opere non autorizzate o difformi Sanzioni	27

CAPO III

CAPO II

CAPO I

I N D I C E
DEL TESTO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

Pag.		Pag.
3	CAPO I [^] - Art. 1 - Natura e scopi del Regolamento	3/a
4	CAPO I [^] - ORGANI DELL'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA	4/a
5	Art. 2 - Il Consiglio Comunale	5/a
5	Art. 3 - Il Sindaco	5/a
5	Art. 4 - La Commissione Edilizia	6/a
5	CAPO II [^] - LA DISCIPLINA URBANISTICO-EDILIZIA	9/a
6	Art. 5 - Programma di Fabbricazione	10/a
9	Art. 6 - Azionamento Fabbricativo	10/a
10	Art. 7 - Lottizzazione di aree	11/a
10	Art. 8 - Vincolo di non edificazione e vincolo a parcheggio	14/a
11	CAPO III [^] - DELL'ATTIVITA' COSTRUTTIVA	15/a
14	Art. 9 - Domanda di autorizzazione	16/a
15	Art.10 - Progetti e Varianti	18/a
16	Art.11 - Concessione Edilizia	20/a
18	Art.12 - Assegno di linea e quote	23/a
20	Art.13 - Recinzione delle aree	24/a
23	Art.14 - Tabelle indicatrici e documenti in cantiere	25/a
24	Art.15 - Occupazione del suolo pubblico	25/a
25	Art.16 - Interruzione e riduzione dei lavori	26/a
25	Art.17 - Ultimazione dei lavori e certificazioni	27/a
26	Art.18 - Infrazioni e Sanzioni	27/a
27		
27		

I N D I C E
DEL TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE

	Pag.
- Art. 1 - Natura e scopi del Regolamento	3/a
CAPO I [^] - ORGANI DELL'ATTIVITA' URBANISTICO EDILIZIA	4/a
Art. 2 - Il Consiglio Comunale	5/a
Art. 3 - Il Sindaco	5/a
Art. 4 - La Commissione Edilizia	6/a
CAPO II [^] - LA DISCIPLINA URBANISTICO-EDILIZIA	9/a
Art. 5 - Programma di Fabbricazione	10/a
Art. 6 - Azionamento fabbricativo	10/a
Art. 7 - Lottizzazione di aree	11/a
Art. 8 - Vincolo di non edificazione e vincolo a parcheggio	14/a
CAPO III [^] - DELL'ATTIVITA' COSTRUTTIVA	15/a
Art. 9 - Domanda di autorizzazione	16/a
Art.10 - Progetti e varianti	18/a
Art.11 - Concessione edilizia	20/a
Art.12 - Assegno di linea e quote	23/a
Art.13 - Recinzione delle aree	24/a
Art.14 - Tabelle indicatrici e documenti in cantiere	25/a
Art.15 - Occupazione del suolo pubblico	25/a
Art.16 - Interruzione e riduzione dei lavori	26/a
Art.17 - Ultimazione dei lavori e certificazioni	27/a
Art.18 - Infrazioni e sanzioni	27/a

INDICE

DEL TESTO DEL PROGETTO

CAPO IV - CARATTERISTICHE EDILIZIE

Art. 19 - Tipi edilizi

- Edilizia del centro storico

- Edilizia intensiva

- Edilizia semintensiva

- Edilizia estensiva

- Edilizia artigianale

- Edilizia a palazzine

- Edilizia a nastro

- Edilizia periferica

- Edilizia a villini

- Edilizia rada

- Case sparse

- Edilizia libera

- Edilizia e case rurali

28	Pag.
29	"
30	"
31	"
32	"
32	"
33	"
33	"
34	"
35	"
35	"
36	"
37	"
38	"
38	"

I N D I C E
DEL TESTO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

Pag.	28		
"	29		
"	30	CAPO IV [^] - CARATTERISTICHE	
"	31	EDILIZIE	28/a
"	32	Art. 19 - Tipi edilizi	29/a
"	32	- Edilizia del	
"	33	Centro Storico	30/a
"	33	- Edilizia	
"	33	intensiva	31/a
"	34	- Edilizia	
"	35	semintensiva	32/a
"	35	- Edilizia	
"	35	estensiva	32/a
"	36	- Edilizia	
"	37	artigianale	33/a
"	38	- Edilizia	
"	38	a palazzine	33/a
		- Edilizia	
		periferica	35/a
		- Edilizia	
		a villini	35/a
		- Edilizia	
		rada	36/a
		- Edilizia	
		rurale	38/a

I N D I C E
DEL TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE

Pag.			PAG.
		CAPO IV [^] - CARATTERISTICHE EDILIZIE	28/a
		Art. 19 - Tipi Edilizi	29/a
		- Edilizia del Centro Storico	30/a
		- Edilizia intensiva	31/a
		- Edilizia semintensiva	32/a
		- Edilizia estensiva	32/a
		- Edilizia artigianale	33/a
		- Edilizia a palazzine	33/a
		- Edilizia periferica	35/a
		- Edilizia a villini	35/a
		- Edilizia rada	36/a
		- Edilizia rurale	38/a e 38/a-1

Ar
pa
pa
pa
sa
pu
se
Ar
Ar
di
ci
B
o
r
p
a
t
e
r

39	"	Art. 20 -	Costruzioni pubbliche e di uso pubblico
40	"	-	Centro dirazionale
40	"	-	Centro civico
41	"	-	Centro sociale e assistenziale
41	"	-	Centro commerciale
42	"	-	Centro ricreativo
42	"	-	Centro per esposizione
42	"	-	Attrezzatura per l'istruzione
43	"	-	Attrezzatura annoverata
43	"	-	Attrezzatura turistico-ricettiva
44	"	a) Villaggio turistico	
44	"	b) Residence	
45	"	c) Cottage	
45	"	-	Attrezzatura sportiva
46	"	-	Attrezzatura sanitaria
46	"	-	Attrezzatura per caserme
47	"	-	Attrezzatura religiosa
47	"	-	Attrezzature climatizzate
47	"	-	Attrezzature dei trasporti
48	"	-	Attrezzature delle commissioni
54	"	Art. 21 -	Complessi edilizi
56	"	Art. 22 -	Misura dell'altezza
58	"	Art. 23 -	Misura della superficie coperta e del volume
60	"	Art. 24 -	Distacchi

Pag.

=====

DEL TESTO DEL PROGETTO

INDICE

I N D I C E

DEL TESTO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

I N D I C E

DEL TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE

Pag.		Pag.
39	Art. 20 - Attrezzature pubbliche e di uso pubblico	39/a
40	- Attrezzatura per l'istruzione	42/a
41	- Attrezzatura sanitaria	46/a
41	- Verde pubblico	48/a
42	- Parcheggi e sedi stradali	48/a
42	Art. 21 - Edilizia di interesse generale	49/a
43	- Centro direzionale	49/a
43	- Centro civico	50/a
44	- Centro sociale e assistenziale	51/a
44	- Centro commerciale	51/a
45	- Centro ricreativo	52/a
45	- Centro per esposizione	52/a
46	- Centro annonario	52/a
46	- Edilizia turistico-ricettiva	53/a
47	- Edilizia sportiva	53/a
47	- Edilizia religiosa	53/a-1
47	Art. 22 - Complessi Edilizi (già art.21)	54/a
48	Art. 23 - Misura della altezza (già art.22)	56/a
54	Art. 24 - Misura della superficie coperta e del volume (già art.23)	58/a
56	Art. 25 - Distacchi (già art.24)	60/a

39/a	- Art. 20 - Attrezzature pubbliche e di uso pubblico	39/a
42/a	- Attrezzatura per l'istruzione	42/a
46/a	- Attrezzatura sanitaria	46/a
48/a	- Verde pubblico	48/a
48/a	- Parcheggi e sedi stradali	48/a
49/a	- Art. 21 - Edilizia di interesse generale	49/a
49/a	- Centro direzionale	49/a
50/a	- Centro civico	50/a
51/a	- Centro sociale e assistenziale	51/a
51/a	- Centro commerciale	51/a
52/a	- Centro ricreativo	52/a
52/a	- Centro per esposizione	52/a
52/a	- Centro annonario	52/a
53/a	- Edilizia turistico-ricettiva	53/a
53/a	- Edilizia sportiva	53/a
53/a-1	- Edilizia religiosa	53/a-1
54/a	Art.22 - Complessi edilizi (già art. 21)	54/a
56/a	Art.23 - Misura dell'altezza (già art. 22)	56/a
58/a	Art.24 - Misura della superficie coperta e del volume (già art.23)	58/a
60/a	Art.25 - Distacchi (già art. 24)	60/a

INDICE

DEL TESTO DEL PROGETTO

CAPO V - NORME IGIENICO-EDILIZIE	Pag.
Art. 25 - Ubicazione degli edifici	62
Art. 26 - Cortili, chiostrine e intercedini	63
Art. 27 - Spessore dei muri esterni	65
Art. 28 - Materiali	66
Art. 29 - Approvvigionamento idrico delle abitazioni	66
Art. 30 - Abbeveratoi e lavatoi pubblici	69
Art. 31 - Smaltimento dei rifiuti liquidi	69
Art. 32 - Raccolta dei rifiuti solidi	72
Art. 33 - Camini e fumaioli	74
Art. 34 - Impianti speciali	76
CAPO VI - REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI	
Art. 35 - Interpianti e cubature	78
Art. 36 - Pavimenti	79
Art. 37 - Soffitti e coperture	79
Art. 38 - Terrazze	80
Art. 39 - Finestre	80
Art. 40 - Locali sotterranei	81
Art. 41 - Cucine, bagni e latrine	81

I N D I C E
DEL TESTO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

I N D I C E
DEL TESTO PROPOSTO DAL CONSIGLIO COMUNALE

Pag.		Pag.		PAG.
	CAPO V^ - NORME IGIENICO-EDILIZIE	61/a	CAPO V^ - NORME IGIENICO-EDILIZIE	61/a
Pag. 61	Art. 26 - Ubicazione degli edifici (già art.25)	62/a	- Art.26 - Ubicazione degli edifici (già art. 25)	62/a
" 62	Art. 27 - Cortili, chiostrine e intercapedini (già art.26)	63/a	- Art.27 - Cortili, chiostrine e intercapedini (già art.26)	63/a
" 63			- Art.28 - Spessore dei muri esterni (già art. 27)	65/a
" 65	Art. 28 - Spessore dei muri esterni (già art.27)	65/a	- Art.29 - Materiali (già art.28)	66/a
" 66	Art. 29 - Materiali (già art.28)	66/a	- Art.30 - Approvvigionamento idrico delle abitazioni (già art.29)	66/a
" 66	Art. 30 - Approvvigionamento idrico delle abitazioni (già art.29)	66/a	- Art.31 - Smaltimento dei rifiuti liquidi	69/a
" 69	Art. 31 - Smaltimento dei rifiuti liquidi	69/a	- Art.32 - Raccolta dei rifiuti solidi	72/a
" 69	Art. 32 - Raccolta dei rifiuti solidi	72/a	- Art.33 - Camini e fumaioli	74/a
" 72	Art. 33 - Camini e fumaioli	74/a	- Art.34 - Impianti speciali	76/a
" 74	Art. 34 - Impianti speciali	76/a	CAPO VI^ - REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI	77/a
" 76	Art. 35 - Interpiani e cubatura	78/a	- Art.35 - Interpiani e cubatura	78/a
" 77	Art. 36 - Pavimenti	79/a	- Art.36 - Pavimenti	79/a
" 78	Art. 37 - Soffitti e coperture	79/a	- Art.37 - Soffitti e coperture	79/a
" 79	Art. 38 - Terrazze	80/a	- Art.38 - Terrazze	80/a
" 79	Art. 39 - Finestre	80/a	- Art.39 - Finestre	80/a
" 80	Art. 40 - Locali sotterranei	81/a	- Art.40 - Locali sotterranei	81/a
" 80	Art. 41 - Cucine, bagni e latrine	81/a	- Art.41 - Cucine, bagni e latrine	81/a
" 81				

INDICE

DEL LIBRO DEL PROGETTISTA

83	Pag.	CAPO VII - DISPOSIZIONI GENERALI PER L'EDILIZIA	Art. 42 - Decoro degli edifici
84	"		Art. 43 - Opere in aggetto o a spalto
85	"		Art. 44 - Zoccolature
85	"		Art. 45 - Porticati
86	"		Art. 46 - Opere sopra il piano di gronda
86	"		Art. 47 - Intonaci e coloriture esterna
87	"		Art. 48 - Serramenti
88	"		Art. 49 - Vetrine, bacheche, insegne, ecc.
90	"		Art. 50 - Tabelle stradali e numeri civici
91	"		Art. 51 - Aree libere private
91	"		Art. 52 - Strade pubbliche e private
93	"		Art. 53 - Zone di rispetto
94	"		Art. 54 - Rispetto delle zone di verde
96	"		Art. 55 - Rinvenimenti archeologici, artistici,.....
96	"		Art. 56 - Vincolo paesistico ed ambientale
97	"	CAPO VIII - COSTRUZIONI SPECIALI	
98	"		Art. 57 - Costruzioni accessorie
98	"		Art. 58 - Depositi, autorimesse e botteghe
99	"		Art. 59 - Offici industriali
100	"		Art. 60 - Fabbricati rurali
103	"		Art. 61 - Stalle e simili
104	"		Art. 62 - Conclamate

CAPO VIII

CAPO VII -

I N D I C E
DEL TESTO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

Pag.		Pag.
83	CAPO VII [^] - DISPOSIZIONI GENERALI PER L'EDILIZIA	83/a
84	Art. 42 - Decoro degli edifici	84/a
85	Art. 43 - Opere in aggetto od a sbalzo	84/a
86	Art. 44 - Zoccolature	85/a
86	Art. 45 - Porticati	85/a
87	Art. 46 - Opere sopra il piano di gronda	86/a
88	Art. 47 - Intonaci e coloritura esterna	86/a
90	Art. 48 - Serramenti	87/a
91	Art. 49 - Vetrine, bacheche, insegne, ecc.	88/a
93	Art. 50 - Tabelle stradali e numeri civici	90/a
94	Art. 51 - Aree libere e private	91/a
96	Art. 52 - Strade pubbliche, private e parcheggi	91/a
97	Art. 53 - Zone di rispetto	93/a
98	Art. 54 - Rispetto delle zone di verde	94/a
99	Art. 55 - Rinvenimenti archeologici, artistici...	96/a
100	Art. 56 - Vincolo paesistico ed ambientale	96/a
103	CAPO VIII [^] - COSTRUZIONI SPECIALI	97/a
104	Art. 57 - Costruzioni accessorie	98/a
	Art. 58 - Depositi, autorimesse e botteghe	98/a
	Art. 59 - Opifici industriali	99/a
	Art. 60 - Fabbricati rurali	100/a
	Art. 61 - Stalle e simili	103/a
	Art. 62 - Concimaie	104/a

I N D I C E
DEL TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE

Pag.		Pag.
83/a	CAPO VII [^] - DISPOSIZIONI GENERALI PER L'EDILIZIA	83/a
84/a	- Art.42 - Decoro degli edifici	84/a
84/a	- Art.43 - Opere in aggetto od a sbalzo	84/a
85/a	- Art.44 - Zoccolature	85/a
85/a	- Art.45 - Porticati	85/a
86/a	- Art.46 - Opere sopra il piano di gronda	86/a
86/a	- Art.47 - Intonaci e coloritura esterna	86/a
87/a	- Art.48 - Serramenti	87/a
88/a	- Art.49 - Vetrine, bacheche, insegne, ecc.	88/a
90/a	- Art.50 - Tabelle stradali e numeri civici	90/a
91/a	- Art.51 - Aree libere e private	91/a
91/a	- Art.52 - Strade pubbliche, private e parcheggi	91/a
93/a	- Art.53 - Zone di rispetto	93/a
94/a	- Art.54 - Rispetto delle zone di verde	94/a
96/a	- Art.55 - Rinvenimenti archeologici, artistici.....	96/a
96/a	- Art.56 - Vincolo paesistico ed ambientale	96/a
97/a	CAPO VIII [^] - COSTRUZIONI SPECIALI	97/a
98/a	- Art.57 - Costruzioni accessorie	98/a
98/a	- Art.58 - Depositi, autorimesse e botteghe	98/a
99/a	- Art.59 - Opifici industriali	99/a
100/a	- Art.60 - Fabbricati rurali	100/a
103/a	- Art.61 - Stalle e simili	103/a
104/a	- Art.62 - Concimaie	104/a

I N D I C E

DEL TESTO DEL PROGETTO

CAPO IX -	Pag.	105	Art. 63 -	CAPO IX -	106
			CAUTELE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI		
		108	Art. 64 -		108
		108	OBLIGHI DI MANUTENZIONE		108
		108	Art. 65 -		108
		109	PROVVEDIMENTI PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ		109
		109	Art. 66 -		109
		109	PREVENZIONE ANTINCENDIO		109
		109	Art. 67 -		109
		110	VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI		110
		110	Art. 68 -		110
		110	ACCESSO AI LAVORI DI FUNZIONARI		110
		110	ED AGENTI		110
		111	Art. 69 -	CAPO X -	111
		112	ABROGAZIONE DI NORME	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	111
		112	Art. 70 -		112
		112	DISPOSIZIONI TRANSITORIE		112
		113	Art. 70/bis -		113
		113	APPLICAZIONE DELLA L.R. N. 78/1976		113
		114	Art. 71 -		114
		114	ENTRATE IN VIGORE DEL REGOLAMENTO		114

CAPO X

CAPO IX -

105

I N D I C E

DEL TESTO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE URBANISTICA

Pag.		Pag.
Pag. 105	CAPO IX - STABILITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI	105/a
" 106	Art. 63 - Cautele per l'esecuzione dei lavori	106/a
" 108	Art. 64 - Obblighi di manutenzione	108/a
" 108	Art. 65 - Provvedimenti per la pubblica incolumità	108/a
" 109	Art. 66 - Prevenzioni antincendio	109/a
" 109	Art. 67 - Vigilanza sulle costruzioni	109/a
" 110	Art. 68 - Accesso ai lavori di funzionari ed agenti	110/a
" 111	CAPO X^ - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	111/a
" 112	Art. 69 - Abrogazione di norme	112/a
" 112	Art. 70 - Disposizioni transitorie	112/a
" 113	Art. 71 - Applicazione della L.R. n.78/1976 e della Legge n. 10/77 (già art. 70/bis)	113/a
" 114	Art. 72 - Entrata in vigore del Regolamento con annesso Piano di Fabbricazione (già art.71)	114/a

I N D I C E

DEL TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE

	Pag.
CAPO IX^ - STABILITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI	105/a
Art.63 - Cautele per l'esecuzione dei lavori	106/a
Art.64 - Obblighi di manutenzione	108/a
Art.65 - Provvedimenti per la pubblica incolumità	108/a
Art.66 - Prevenzione antincendio	109/a
Art.67-- Vigilanza sulle costruzioni	109/a
Art.68 - Accesso ai lavori di funzionari ed agenti	110/a
CAPO X^ - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	111/a
Art.69 - Abrogazione di norme	112/a
Art.70 - Disposizioni transitorie	112/a
Art.71 - Applicazione della L.R. n.78/1976 e della Legge n. 10/1977 (già art. 70/bis)	113/a
Art.72 - Entrata in vigore del Regolamento con annesso Piano di Fabbricazione (già art. 71)	114/a

Finito di ciclostilare dalla Tip.Kennedy
di Acireale il 22 ottobre 1977
